

Maria Concetta Gravagno

ACI

nei secoli XVI e XVII

Aspetti sociali e struttura amministrativa
di una città demaniale di Sicilia



Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici

ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE E BELLE ARTI
DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI
ACIREALE

MARIA CONCETTA GRAVAGNO

Aci nei secoli XVI e XVII

Aspetti sociali e struttura amministrativa
di una città demaniale di Sicilia



ACIREALE
1986

Riservati tutti i diritti

PREMESSA

Lo scritto che qui si pubblica mira a ricostruire i vari aspetti della società di Aci, nonché le linee generali della struttura e dell'attività amministrativa di quella Università, nei secoli XVI e XVII.

Esso è stato condotto quasi esclusivamente su fonti inedite dell'Archivio Storico del Comune di Acireale, le quali hanno contribuito non solo a definire con più precisione gli istituti trattati e a migliorare la conoscenza di particolari problemi ed eventi storici, ma altresì a dare la misura della preziosità e della ricchezza documentaria del patrimonio dell'Archivio comunale acese, sia come raccolta di fonti di interesse storico locale che come fonti della storia civile, politica, economica e culturale della nostra Isola.

Nei primi capitoli del lavoro si prendono in esame i fattori che favorirono nei casali di Aci l'emersione di un ceto medio che non tardò a raggiungere il potere economico sufficiente per realizzare le latenti aspirazioni dirette a conquistare l'egemonia politica in sede locale. Si avviò in tal modo il movimento che si concluse con il riscatto di Aci dal dominio baronale, mediante l'offerta alla Corona di un cospicuo donativo di 75.000 fiorini, pur di ottenere il passaggio della «Terra» al demanio regio.

Divenuto dirigente, il ceto medio indirizzò la sua azione a rafforzare la demanialità di Aci per tutelare la posizione ormai raggiunta. Rientrarono in questo programma le continue richieste di grazie o privilegi, finalizzate a fare acquistare alla «Terra» un corpo giuridico-costituzionale che permettesse di escludere qualsiasi intromissione sia feudale che della Corona.

Il privilegio del «mero e misto imperio», tra gli altri, conferì alla città, nel 1530, la potestà di poter amministrare la giustizia localmente, sia nel campo civile che nel criminale.

Benché i cittadini avessero, nell'ansia di riconfermare i diritti acquisiti, provveduto a far redigere il Liber Antiquus Privilegiorum civitatis Acis, primo libro dei privilegi dell'Università, la demanialità, tuttavia, rimaneva sempre alquanto precaria: per ben tre volte infatti, nel 1543, nel 1639, nel 1657, la città fu sul punto di essere rivenduta.

In questo arco di tempo uno stretto rapporto legò l'amministrazione cittadina alle oligarchie locali, favorite nella loro ascesa dall'esercizio degli uffici che tendevano sempre più a monopolizzare.

Durante la prima metà del secolo XVII, tuttavia, il ceto dirigente dei «gentilhomini» fu agitato da una seria crisi interna; il conflitto fra i gruppi egemoni portarono infatti, come estrema conseguenza, alla separazione di Aquilia dai casali di S. Antonio e S. Filippo. Il successivo emergere dei ceti intermedi che si erano rafforzati correlativamente all'espansione economica della città, rappresentò poi per quel ceto un ulteriore motivo di agitazione e di crisi.

Questi nuovi ceti, costituiti da «honorati» e «ministerali», a loro volta in lizza per ottenere un proprio spazio nella gestione del governo locale, riuscirono a destabilizzare l'equilibrio raggiunto dai «gentilhomini» nell'esercizio del potere, ottenendo l'abolizione della «mastra» cittadina, il registro in cui venivano elencati i nomi di coloro che dovevano ricoprire le principali cariche pubbliche, sino ad allora riservate ai «gentilhomini».

Sebbene costretto a scendere a compromessi, il ceto dirigente conservò tuttavia potere e prestigio, nobilitato ed arricchito dall'esercizio continuato degli uffici, trasmesso quasi di generazione in generazione. Alcuni dei suoi esponenti completeranno la loro ascesa con l'acquisizione di costosi titoli nobiliari a partire dalla seconda metà del sec. XVII.

La parte centrale del lavoro tende poi ad individuare quale sia stata, sempre nei secoli XVI e XVII, la struttura e l'attività

dell'amministrazione di Aci, come città demaniale di Sicilia e delinea il quadro generale dei vari problemi che l'Università era tenuta ad affrontare e risolvere in materia economica, finanziaria, sociale, di difesa miliare e così via.

Con tale intento vengono esaminati gli organi e gli uffici locali, l'istituzione, la composizione, le funzioni di essi. L'attività deliberativa si svolgeva attraverso i consigli civici, ordinari e straordinari. I giurati, preposti all'amministrazione del patrimonio pubblico, avevano anche il potere di imporre le «gabelle», di fissare le «mete», di provvedere all'annona pubblica, ecc.

Oltre ai giurati, facevano parte della Corte giuratoria gli acatapani, i tesorieri, il detentore di libri, il maestro notaio dei giurati ed altri ufficiali minori.

Il sindaco, istituito come organo stabile nel 1563, divenne poi secondo le ordinazioni del vicerè, duca di Maqueda (1600), organo diretto a tutelare il patrimonio dell'Università.

Nel 1639 la città otteneva la grazia di poter istituire l'ufficio del patrizio, al quale erano conferite varie competenze.

Sono poi illustrate le procedure di ammissione ed elezione degli ufficiali, di «nomina» e di «scrutinio». Questi ultimi venivano scelti dal viceré, tra i nominativi di persone elette a concorrere agli uffici, per mezzo di una particolare procedura, dalle università demaniali.

L'amministrazione della giustizia era affidata ad un capitano giustiziere, mentre, in base al privilegio del «mero e misto imperio», la città aveva anche un giudice per il civile, per il criminale e per l'appello. Infine, l'ufficio di segreto, quale rappresentante dell'amministrazione viceregia, svolgeva nella Università, per i poteri speciali ad esso demandati, un ruolo di primo piano nell'ambito della finanza locale.

In appendice vengono riportati: 1) l'elenco delle grazie e dei privilegi contenuti nel Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis; 2) l'elenco nominativo e per anno degli ufficiali di Aci dal 1579 al 1620; 3) l'elenco dei sindaci dal 1563 al 1800.

Esprimo sentimenti di sincera gratitudine all'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, che ha voluto accogliere

fra le proprie pubblicazioni questo mio scritto, portato a termine dopo anni di intensa ricerca, non soltanto nell'Archivio Storico del Comune di Acireale, ma anche presso l'Archivio di Stato di Palermo e di Catania, nonché le Biblioteche di Palermo, Catania ed Acireale.

m. c. g.

ABBREVIAZIONI

- ASCA: Archivio Storico del Comune di Acireale.
ASSO: Archivio Storico per la Sicilia Orientale.
Cons.: consiglio.
Lett. vic.: lettera viceregia.
Liber Antiquus: Liber Antiquus Privilegiorum Civitatis Acis.
Liber F. Negra: Liber Fodera Negra.
Liber Rubeus: Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis.
Ord.: ordinazioni.
R.C.C.A.: Registri di Corrispondenza, Consigli, Appalti di gabelle.
Vol. Cs. Ct. per
Aci al R. Dem: Volume Unico Consigli e Contratti per la proclamazione
di Aci al Regio Demanio.
Vol. I Scrutini: Volume I Scrutini, Cittadinanze ed altro.
Vol. II Scrutini: Volume II » » .

INTRODUZIONE

I Normanni recuperarono all'Occidente europeo ed alla civiltà latina una Sicilia che aveva visto sovrapporre alla tradizione storica romano-bizantina la dominazione araba, con la conseguente prevalenza di modelli prettamente orientali e musulmani.

Il mutamento socio-culturale fu accompagnato anche da quello politico; furono i Normanni infatti ad introdurre nella Isola il sistema feudale, nuovo modo di organizzazione della società, che trovava il suo fondamento nella pratica delle concessioni di ampi territori a vescovi e «milites» e che affiancò a città e terre demaniali, appartenenti alla Corona, città e terre feudali.

Proprio nel contesto della storia di queste concessioni si inserisce il primo atto dispositivo della *terra* di Aci (1).

Nel 1092, il Conte Ruggero concesse al vescovo-abate Angerio (2), oltre che la città di Catania, un castello, «nomine

(1) Il territorio di Aci assunse, nei secoli precedenti e durante tutto il sec. XVI, la denominazione di «terra», con cui si indicavano quei centri minori dove esisteva un antico castello. Le *terrae* più importanti erano spesso divise in quartieri o casali. Si veda, per questi aspetti, L. GENUARDI, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, pp. 53-67.

(2) Varie polemiche sono sorte sulla datazione del diploma: alcuni storici infatti indicano nel 1901 l'anno della concessione. A questo proposito vedi G. SCALIA, *Nuove considerazioni sui documenti dell'Archivio Capitolare di Catania* in ASSO, 14 (1961), p. 6; M. GAUDIOSO, *La questione demaniale in Catania e nei «casali» del Bosco etneo - Il vescovo - barone*, Catania 1971, p. 10.

Jachium» (3), ed il suo territorio (4).

Iniziarono così le varie vicende che caratterizzano la storia locale del territorio acese.

Sotto Federico lo Svevo, nel 1239, il castello, tolto al vescovo con il rito della demolizione simbolica, fu reintegrato al demanio (5).

Riconfermata al demanio, sotto gli Aragonesi, la *terra* di Aci fu riconosciuta, da Pietro d'Aragona, come università demaniale. In quest'occasione, il re volle che due abitanti di essa, eletti tra le persone più in vista, si recassero a Palermo per prestargli giuramento di fedeltà (6).

Nel 1297 Federico d'Aragona la infeudò, nonostante ciò, all'ammiraglio Ruggero di Lauria, con l'obbligo di corrispon-

(3) Dalla prima metà dell'XI secolo il castello divenne una delle fortezze più prestigiose dell'Isola. Vedi V. RACITI ROMEO, *Ancora sulle origini di Aci*, in *Atti e Rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, n. s., 5 (1893), pp. 30-31; S. RACCUGLIA, *Akis, Jachium, Aquilia Vetere, Jacis*, in *Memorie e Rendiconti dell'Accademia*, cit., ser. III, 4 (1904-1905), pp. 66 e segg. In particolare, S. Raccuglia ricorda l'origine bizantina del castello, costruito intorno al sec. VIII, e sottolinea come a partire dal sec. IX esso costituisse una fonte di sicurezza per le popolazioni che abitavano nei dintorni.

(4) Cfr. R. PIRRI, *Sicilia Sacra*, Palermo 1733, p. 522. *Abbatem elegi nomine Angerium et huic abbati et omnibus successoribus eius dedimus ego et uxor mea Adelasia... totam civitatem Catanensium cum omnibus pertinentiis suis. Similiter dedimus praefato abbati et omnibus successoribus eius quiddam castellum nomine Jachium etc.* Vedi anche R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 93. Copia del privilegio di concessione si trova anche in C. GRASSO, *Fatto storico*, Roma 1755, p. 16 e in ASCA, *Materie Diverse*, 27, ff. 10r-11r.

(5) Si determinò così un clima equivoco tra «un castello di regio demanio e un territorio tenuto a titolo baronale». Cfr. M. GAUDIOSO, *La questione demaniale*, cit., pp. 113-117. Sulla politica della Corona riguardante i castelli, vedi A. ULANI, *Considerazioni sull'attività edificatoria castellare promossa da Federico II nel Regno di Sicilia*, in *Critica storica*, 4 (1980), Firenze, pp. 661-672.

(6) Il documento, del 10 settembre 1282, è riportato in *Ricordi e documenti del Vespro siciliano*, Palermo 1882, parte seconda, pp. 9-11.

dere al vescovo di Catania, nel giorno della festa di S. Agata, un canone annuo di trenta onze d'oro (7).

Passata agli Alagona (8), la *terra* di Aci fu nuovamente restituita al regio demanio da re Martino nel parlamento di Siracusa del 1398 (9).

Alfonso il Magnanimo la reinfeudò, nel 1421, al vicerè Ferdinando Velasquez (10) e, dopo alterne vicende, caratterizzate da successive infeudazioni e reintegrazioni al demanio (11), la *terra* passò ai baroni di Mastrantonio, che la tennero in feudo fino al 1531: a partire da questa data, Aci rimase definitivamente al regio demanio.

(7) M. Gaudioso sottolinea il carattere problematico ed equivoco che assunsero i rapporti del vescovo con i feudatari della *terra* di Aci. Infatti, per molto tempo, il vescovo continuò a riscuotere, ad ogni successiva infeudazione, le trenta onze d'oro. Vedi a questo proposito M. GAUDIOSO, *La questione demaniale*, cit., pp. 113-114.

(8) ASCA, *Materie diverse*, 27, ff. 12r.-14v.: copia della bolla pontificia di concessione della *terra* di Aci ad Artale Alagona, Roma 3 maggio 1381.

(9) Re Martino era riuscito a conquistare il castello di Aci, in mano ad Artale Alagona, capo della rivolta anti-aragonese, dopo un estenuante assedio. Per evitare che ricadesse in mano ai baroni, Martino fece dichiarare, nel 1398, la demanialità del castello e della terra di Aci. Vedi S. RACCUGLIA, *op. cit.*, pp. 174-175. E' opportuno consultare inoltre i manoscritti ottocenteschi di tre storici locali: C. CARPINATO, *Notizie storiche della città d'Acireale*, ff. 1-18v.; 146v.-176r.; P. LEONARDI PENNISI - M. FINOCCHIARO - VALASTRO, *Storia di Aci*, ff. 1-58. I manoscritti, inediti, sono conservati nella Biblioteca Zelantea di Acireale.

(10) S. RACCUGLIA, *op. cit.*, pp. 176-177.

(11) Morto il Velasquez nel 1434, la *terra* di Aci fu legata per testamento «al fratello del re, l'infante don Pietro, conte di Noto, il quale a sua volta, nel 1437, la lasciava al re stesso, a condizioni che passasse al fratello Giovanni, se non avesse avuto figlioli». Nel 1439 re Alfonso la alienò a G. B. Platamone. Rivendicata da re Giovanni, il quale fondò le sue pretese su una sentenza emanata dalla Gran Corte, fu rivenduta ad Antonio Bardì di Mastrantonio nel 1468. Vedi S. RACCUGLIA, *Jaci*, cit., pp. 177-183.

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE E SVILUPPO DI UN CETO EMERGENTE ALLA CONQUISTA DELLA DEMANIALITA'.

1. *La «terra» di Aci ed i suoi casali nel rapporto con la Corona ed il dominio baronale.*

La *terra* di Aci si presenta, nel sec. XVI, divisa in casali. Questo tipo d'insediamento fu determinato, secondo la tradizione storica locale, dal terremoto del 1169, che costrinse gli abitanti stanziati intorno al castello, a stabilirsi in luoghi diversi, ritenuti più sicuri.

Se il terremoto forse diede la spinta iniziale alla distribuzione di gruppi per lo più familiari in tutto il territorio, non possono però trascurarsi i motivi prettamente economici, e cioè la pratica del sistema agricolo estensivo, che favorivano la formazione dei vari agglomerati rurali. Presero così corpo i casali acesi, denominati variamente nel corso dei secoli: *Aquila Vetere, Platanii, Xacche, Casalotto di S. Antonio, Bonaccorsi e S. Filippo* (1).

(1) Per una più approfondita conoscenza della tradizione storica locale, vedi in primo luogo i citati manoscritti inediti di C. CARPINATO, *Notizie storiche sulla città di Acireale*, e P. LEONARDI PENNISI - M. FINOCCHIARO VALASTRO, *Storia di Aci*, conservati nella Biblioteca Zelantea di Acireale. In secondo luogo, la cronaca secentesca riportata da V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*,

Agli inizi del XIV secolo la presenza della malaria, molto diffusa in quei terreni resi paludosi dall'acqua stagnante, avrà costretto probabilmente gli abitanti di Aquilia Vetere a trasferirsi in un luogo più elevato e a dare origine, nella zona della Cattedrale dell'odierna Acireale, al casale di Aquilia Nuova. Il nuovo casale godette subito degli effetti di una posizione privilegiata, poiché era attraversato dalla strada che, sebbene ancora in quel periodo fosse soltanto uno scosceso sentiero, congiungeva Catania a Messina, e riuscì progressivamente ad espandersi ed a rafforzare la sua economia, grazie all'incentivo che il continuo passaggio di mercanti, viaggiatori, soldati forniva alle attività artigianali e commerciali (2).

L'incremento economico e demografico di tutte le contrade acesi veniva allo stesso tempo accelerato dalle numerose concessioni in enfiteusi di appezzamenti del territorio, specialmente del bosco di Aci, e dal riconoscimento di vari privilegi di natura economica, consistenti per lo più in esenzioni da tasse o gabelle, accordati da re e baroni a partire dalla fine del XV secolo (3).

serie IV, 2 (1927-28), pp. 91-99; L. VIGO, *Notizie storiche della città d'Acireale*, Palermo 1836, rist. an. Acireale 1977, in particolare p. 88; V. RACITI ROMEO, *Ancora sulle origini di Aci*, in *Atti e Rendiconti dell'Accademia*, cit., n. s., 5 (1893); S. RACCUGLIA, *Akis-Jachium-Aquilia Vetere-Jaci*, in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia* cit., ser. III, 4, (1904-1905), pp. 174-175. Si veda anche H. PIRENNE, *Le città del Medioevo*, Laterza, Bari 1982. Il Pirenne delinea nella sua opera il quadro generale dei fattori che provocarono lo sviluppo delle città nel Medioevo in tutta l'Europa.

(2) Accanto ad una cisterna, detta «dell'Abate», e ad un altare, sorsero le prime botteghe. V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 93-99; P. LEONARDI PENNISI - M. FINOCCHIARO VALASTRO, *ms. cit.*, ff. 133r.-134v. C. CARPINATO, *ms. cit.*, f. 16v.

(3) Un elenco delle concessioni, dalle antiche alle recenti, si ritrova nei registri della Segreteria di Aci: ASCA, *Reg. Segreteria*, 16, ff. 88r. e segg.; *ivi*, ff. 629r.-634r.: concessione di terre del territorio di Aci a *Guglielmo Anzalone* (1399); a *Pietro d'Erbea* (1402); a *Giacomo d'Arrigo* (1403); ad *Antonio ed Alfonso Scarfillito* (1455); ad *Angelo Borzi* (1508); a *Matteo Sciortino* (1516); ad *Antonio Arcidiacono* (1519); ad *Angelo Grasso* (1519); a *Mario Arciacono* (1519); a *Giovanni Pulvirenti* (1520); a *Golino Maccarrone, Giorgio Bellociuri, Giovanni Arciacono* (1523); a *Giovanni Tosto* (1526); a *Sebastiano Bellociuri*, a *Andrea di Fame* (1530); a *Pietro Antonio Zappulla*,



LIBER PRIVILEGIORUM
HUIUS APLIS
SIME CIVITATIS
ACIS EX ANTICO
CODICE IN HAC MELI
ORE FORMA REDACTUS
AC REGISTRATUS PA
TRIBVS CONSCRIPTIS
STEPHANO FICHERA
DIDACO PATANIA FR
CISCO RVSSO ET BLA
SIO CÔSOLO A. D. 1672

Frontespizio del Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis ab anno 1422 ad annum 1838.

IESVS
PRIVILEGIUM ME
PERII CONCESSVM
PER SERENISSIMVM
ANNO A NATIVI



MARIA
RI ET MIXTI IM
HVIC ACIS CIVITATI
REGEM CAROLVM
TATE DOMINI
39

OS CAROLVS DIVIA

faciente Clementis Romanorum Pontificis per actum factum
 per Augustum & **IOANA** eius mater & eius
 Carolus Dei gratia Rexes Castellae, Legionis
 utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae,
 Dalmatiae, Croatiae, Legionis Navarriae, Aragoniae,
 et Sardiniae, Valentiae, Gallie, Majoricarum,
 Siciliae, Sardiniae, Corduba, Comitis Maris,
 Sicilie, Algarbi, Algezirie, Albalatris & in
 Indiarum, Sinarum, nec non Insularum, Indiarum ac Terrae Firme Maris Oceani,
 Behiducet, Hibernie, Ducis Burgundiae & Brabantie, Comes Cameracensis, et Teroli,
 et Molanie, Comes Ducis Athenarum, et Neopontis, Comes Rossilionis, et Comitanie, Mar-
 chiones Christiani & Castellani. Cum olim pro subueniendis Regis Curie necessitatibus
 terra & baronia eius in predicto nostro vicenonensi Sicilie Regno fuisset per eum
 de m. Magram Regiam & uniam, pro certo precio vendita, ac pignoratim carca-
 tam non gratis redimendi mediante predecessoribus Magnifici Saluacoris de ma-
 gistra Antonio ut presentis diei baronia decem annis capientes nuper Inceis & Ha-
 buracoris eiusdem Terre Regno agrorum demanio habito reuerso ad nos regem no-
 strum in dicto Regno, per eorum iudices & procuratores occurrerunt se solu-
 turos dictorum precium, et iam luendi diei Terre huius a manibus & posside-
 dem Saluacoris, quod cum eidem viceregi videretur curie nostrae esse non parum
 conducibile dicta oblatio, per eum acceptata decessit ad quendam quatuor-
 nes seu concordiam expressam, atque concertam in quodam publico instrumento
 celebrato Nebracae, acceptoque per Hieronymum Mangianum publicum notarium
 die 2^o Nouembrii secunda Indictionis millesimo quingentesimo trigesimo octo.



IESVS MARIA
 POSSESSIO TERRÆ, TE
 RITORI ET CA STRI ACIS
 ANNO DOMINI 1531

IN NOMINE DOMINI
 NOSTRI IESU XPI AME

L saluifere incarnationis millesimo quingentesi-
 mo octogesimo primo mense Augusti tertio indich-
 toris terra die maris eisdem Regnarit Serene-
 nissimo ac Catholico, & Christianissimo Domino
 Don Carolo Quana fauente Clementia Romane
 rum Regis Imperatoris semper Augusti, & Ioanna
 Maris Regidis Aragonum Venisque Siciliae
 Hierusalem Neapoli Sicilie Valencie Mayoricarum Comitibus
 Barcelone Armerarum, & Neugarie Ducibus, & ceterorum Regnoru
 eorum Anno eorum Regnantis Decimo octavo feliciter amen. cum fuerit
 per Illustrissimum Dominum Proregem, & Magnam Regnam Iuanam
 suas opportunas provisiones directas Spectabili Domino Don Vincente
 de Struina Capitano, & Justitiano Christophoro Capitano Catane deus
 Panormi die vigesimo quarto Julij quartæ Indis instantis prouisi
 & mandatum quod dictus Spectabilis Dominus Capitanus nomine
 Regne Curie deberet continuare, apprehendere, & recuperare Rea-
 lem actualiam eandem, & naturalem possessionem Terre, Lemoni, & Es-
 Catri, cum eius iurisdictione ciuilit, ac criminaliter Mare & Moxo-

Atto di possesso della terra di Aci, Catania 3 agosto 1531, primo foglio dal Liber Rubeus, f.19r.

IESVS MARIA
 CONVETIO FACTA ITER
 VNIVERSITATEM ACIS E REGIAM
 CVRIAM ANNO DOMINI 1553

Die .ij. Novembris .xij. Ind. 1553.

N

ocum fieri volumus Universis. Et
 singulis presentis Instrumenti tenen-
 tem inspecturis. ac visuris quodcum-
 que temporibus non longe decursis. Illi
 quodam Don. Hector Pignatellus
 tunc Prorex huius fidelissimi Regni
 Spectabilis et Chetivornus qui tunc
 Temporis erat. & Regia Curia huius

Regni vendidisset quondam Magnifico Domino Antonio de
 Magistro Antonio pro se heredibus. ac successoribus suis Casam. et
 ram. et territorium Acis cum iuribus omnibus pro certo pretio. pro-
 ut ex ipso contractu venditionis debet apparere in actis Gregogij
 Notarij Antony de Aprea Pat. die .xxvi. Julij .xvij. Ind. 1466.

Et videmus. hoc prefate Universitatis Sindaci. sive Jurati Civis
 et habitatores prefate terre Acis habuerunt recensam ad dictam
 Dominam Protegem. & Regiam Curiam allegando venditionem d-
 dictam fieri non debere ex eo quia erant liberi. & demanre contra co-
 ditula Regni Domini videntes necessitatem sui Cesaris. Maximus. &
 Regie Curie pro tuitione ipsius fidelissimi Regni. obsecraverunt. libere
 Regie Curie florentis. viginti mille pro eorum liberatione. & recuperis-
 tu. & quod remaneret in demanre pro venditione antea. & qm. vendi-
 tione

Convenzione tra l'università di Acì e la Regia Corte, Messina 2 novembre 1553, primo foglio dal Liber Rubeus, f.36r.

IESVS MARIA
 CŌFIRMA TIO PRIVI
 LEGII NVNDI TARVM DIVÆ
 VEN NERE




AROLVS diuina fauente de-
 mentia quintus Romanorum Impe-
 rator semper Augustus Rex Germa-
 niæ **IOANNA** eius Mater &
 ipſam Carolus Dei gratia Rex Ca-
 ſtelle Aragonum vtriuſque Siciliae
 Hieruſalem &c.


Vicereꝝ in dicto Sicilia Regno Spectabilibus Magnificis & no-
 bilibus Regni euſdem Magiſtro Juſtinario euſque in officio regio lo-
 cum tenentis Iudicibus magne Regie Curie Magiſtris rationalibus The-
 ſaurario & Conſeruatori regij patrimonij ſcruocato quoque & procura-
 toribus ſſicilibus ceteriſque decem dicti Regni officialibus & perſonis ma-
 ioribus & minoribus preſentibus & futuris & ſignanter officialibus Ter-
 re Acq̄ cui vel quibus preſentes preſentate fuerint conſiliariis & fidelibꝫ
 regis dilectis ſalutem: fuit nobis exhibitum & reuerenter preſentatuꝫ
 per partem Vniuerſitatis & habitatorum Terre Acq̄ quoddam Clar-
 um & regium priuilegium omni qua deceet reuerentia expedituꝫ regij



Privilegio di conferma della Fiera Franca di S. Venera, Messina 23 luglio 1537, primo foglio dal Liber Rubens, f.63r.



Miniatura di S. Maria Annunziata, in Liber Rubeus, f. 3r.




Miniatura di S. Michele Arcangelo, in Liber Ruber, f.18r.



Miniatura di S. Giovanni Battista, in Liber Ruber, f.21r.



Miniatura di S. Giuseppe, in Liber Ruber, f. 35r.



Miniatura dei SS. Pietro e Paolo, in Liber Rubeus, f.63r.

Dando conto d'ogni di no' jurati d'ella fra
 r' d'uo di g'ali d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 gradu' d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 di giorni ty venry d'ella d'ella d'ella no' jurati
 ad reuelar' li quantita d'ella d'ella d'ella d'ella
 d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 sub pena di quattordici di appesi q' lo alo
 fisco d'ella quattro ad d'ella no' jurati d'ella
 li fuiti di appesi la mitata a/ cui li d'ella d'ella
 metira d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella

- finit' fuit d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 Anno d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella
 m' d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella d'ella

Bando per il rivelo dei frumenti, 1560, in ASCA, R.C.C.A. 1558-61, f. 26v.


Bando et coman^{to} daparti di hino jurati di la terra et ffrio di yachi et no sia p^a alcuna tanto chitativa quanto furistera et digia ne p^asuma estrairi ne fari estrairi fora di ditto ffrio gabbuzi ne altra specie di pullarij neoua subpena di # is di aplicarisi alu spitali et di p^adiri tutta la pullami et liona

Bando et coman^{to} daparti di hino jurati di la terra et ffrio di yachi et no sia p^asona alcuna tanto chitativa quanto furistera cussi p^aviligata como no p^aviligata et digia ne p^asuma di nocti ne diorno p^a terra ne p^a mari estrairi ne fari estrairi formenti ne farimi ne altri mto uagli fora di lo ditto territorio di yachi senza exp^assa licencia di ipsi no jurati subpena di 3 io di aplicarisi ad ipsi no jurati et di p^adiri li mto uagli et forti sen farimi et estrairamo senza licencia di ipsi no jurati di aplicarisi lamita sigilli et li pigliara et metter a incharo et altro mitati alu spitali et a poueri di ditto terra et ffrio

Bando et comandamento daparti di hino jurati di la terra et ffrio di yachi et no sia p^asona alcuna tanto chitativa quanto furistera cussi p^aviligata quanto no p^aviligata et digia ne p^asuma di nocti ne diorno p^a terra ne p^a mari estrairi ne fari estrairi frumagi scauati ne cascauali ne altra specie di lattag^ani fora di lo ditto territorio di yachi senza exp^assa licencia di ipsi no jurati subpena di 3 io di aplicarisi ad ipsi no jurati et di p^adiri li ditti frumagi scauati cascauali et altri lattag^ani et estrairamo senza licencia di ipsi no jurati di aplicarisi lamitatu^a et li pigliara et metter a incharo et altro mitati alu spitali et

A handwritten signature in black ink, consisting of the words "Yo el Rey" written in a highly stylized, cursive script. The letters are interconnected and fluid, with a long, sweeping tail on the final letter.

Firma autentica "Yo el Rey" dell'imperatore Carlo V, nel privilegio di conferma della Fiera Franca di S. Venera, Bruxelles 17 ottobre 1531, in ASCA, Diploma originale.



Tutto questo corrispondeva ad una ben precisa politica della Corona diretta al ripopolamento delle coste, nella convinzione che la popolazione indigena, concentrata in quei luoghi, rappresentasse la più pronta difesa contro le incursioni saracene o nemiche.

Anche i privilegi di «affidare» e di «foro», concessi al Velasquez, il quale, come abbiamo già ricordato, aveva ricevuto in feudo Aci nel 1421, possono ricomprendersi, per certi aspetti, nel quadro di questa politica (4). I poteri giurisdizionali del barone, equivalenti a quelli della vicina città demaniale di Catania, attirando nelle terre acesi tutti coloro che volevano sottrarsi alla giurisdizione di Catania, come diversi commercianti

per la costruzione di un mulino (1534); a *Giovanni Musmeci* per la costruzione di una cisterna (1535); a *Nicolò Giacomo Musmeci* (1537); a *Cola Cavallo* (1541); a *Cola Cavallo* per la costruzione di una cisterna (1547); a *Vincenzo Tropia* (1597); a *Francesco Zappalà* (1609); a *Ottavio Lo Faro* (1611); a *Vincenzo Tropia* (1612); a *Vincenzo Fichera* (1613); ad *Abramo Maugeri* (1618); a *Paolino Pennisi* (1624); a *Don Camillo Paternò* (1628); a *Giuseppe Grasso* (1628); a *Stefano Fichera* (1628); ad *Antonino Cunsolo* (1630); a *Don Fabiano d'Urso*, a *Giuseppe Calanna*, *Alessandro Grasso* (1631); a *Luciano Maugeri* (1632) ecc.. Per le concessioni di esenzioni, ASCA, *Reg. Segrezia, concessioni e licenze 1339-1736*, ff. 14v.-20r.: copia di privilegio di esenzione da decime e diritti, concesso da re Martino al proprietario di un mulino ad Aci, Catania 1 febbraio 1362, confermato da Alfonso 26 febbraio 1455. *Ivi*, ff. 10v.-14v.: copia del privilegio d'affrancazione concesso, dalla regina Bianca, al proprietario di una vigna in Aci, Catania 2 novembre 1412. ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, ff. 15r.-16r.: copia del privilegio di esenzione dalla gabella *d'uso e cascia di vino*, concesso da Alfonso, Palermo 24 marzo 1420.

(4) Il barone poteva, in base al privilegio di *affidare*, offrire ricetto ai delinquenti ed altri soggetti, che si sottoponevano alla sua giurisdizione, e rifiutare di estradarli, anche se cittadini di università che godevano del privilegio del *foro* (privilegio che conferiva alle città demaniali la potestà di giudicare i propri cittadini nelle cause civili e criminali), come la città di Catania, cosa che suscitava numerose rimostranze. M. GAUDIOSO, *La questione demaniale*, cit., pp. 117-120. M. GAUDIOSO, *Il privilegio di «affidare» di alcune «terre» baronali della Sicilia orientale e la legislazione di Alfonso il Magnanimo*, in ASSO, s. II, 6 (1930). E F. MARLETTA, *Don Ferrante Velasquez signore di Aci*, in *Bollettino Storico Catanese*, 1936-37, p. 49.

catanesi, vessati dalle tasse, o delinquenti e «facinorosi», provocarono in effetti un ripopolamento della zona acese a discapito di Catania.

2. *Aspetti economico-sociali: il ceto emergente.*

Le attività economiche, che si esercitavano inizialmente in tutto il territorio acese, erano quelle strettamente connesse alla terra: il pascolo e l'agricoltura, praticati in osservanza dei diritti comuni, goduti sin da tempi remoti dagli abitanti.

All'uso di tipo consuetudinario delle terre comuni, si affiancò progressivamente la pratica individualistica dell'agricoltura sugli appezzamenti di terreno, concessi in enfiteusi, dietro la corresponsione di un censo annuo in natura, poi in denaro. Ebbe così modo di svilupparsi tutto un sistema di appalti, subappalti, affitti stagionali di terre che accrebbe le possibilità economiche degli abitanti, arricchendone la struttura sociale con la presenza, accanto ai semplici coloni, di un crescente numero di *massari*, affittuari, gabelotti, *parasporari* (coloro che stipulavano contratti stagionali), componenti di un ceto medio ancora in via di formazione. Naturalmente, le caratteristiche del terreno, in gran parte di natura lavica, limitavano la coltivazione del frumento e degli orzi. Estese erano invece le coltivazioni di viti, olivi, gelsi per la bachicoltura, lino, canapa, cotone. Dalla lavorazione di questi prodotti sorsero le prime attività artigianali, consistenti nella filatura e tessitura di seta, lino, canapa, cotone.

Nonostante i continui danni che la cenere vulcanica provocava alla bachicoltura, la produzione della seta continuò, anche se attraversò momenti di estrema crisi. Crisi aggravata dalla concessione alla città di Messina, nel 1562, del privilegio che le conferiva il monopolio dell'esportazione della seta per la Sicilia orientale. Il territorio di Aci, altresì, ricco di molte acque, possedeva la forza motrice necessaria per poter procedere alla molitura, attività necessaria non soltanto agli acesi, ma anche agli abitanti delle vicine città, Catania in particolare. Nacque così tutta una rete di mulini presso la zona detta della

«Reitana», posta sulle alture di Capomolini, mentre altri mulini usufruivano delle acque del territorio dello *Stazio* (5).

Una spinta determinante allo sviluppo dell'economia acese fu inoltre data dalla Fiera Franca di Santa Venera, che si teneva dal 19 luglio sino al 2 agosto di ogni anno, per privilegio concesso da Alfonso il Magnanimo nel 1422 e confermato da Carlo V nel 1531 (6). La *franchezza di dogana*, goduta dall'Università per tutto il periodo della Fiera, attirava i mercanti di altre località, permettendo in tal modo di superare lo stretto ambito del mercato locale ed agevolando l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali.

3. *Aci al demanio*.

Nella dialettica di queste forze economiche venne a configurarsi un ceto medio (7) che, sebbene posto sotto il potere baronale, riuscì a rafforzare progressivamente il potere economico, cercando allo stesso tempo di ottenere uno spazio politico all'interno dell'amministrazione cittadina. L'amministrazione baronale però non favoriva l'espressione di queste nuove forze, anzi costituiva un potenziale pericolo per le loro emergenti fortune: ecco perché esse dichiararono sempre la più ferma volontà di appartenere stabilmente al demanio. Anche se le pretese della Corona avrebbero minacciato egualmente l'integrità patrimoniale dei nuovi ceti, tuttavia il regime di dema-

(5) ASCA, *Liber F. Negra*, ff. 29r.-34v.

(6) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 63r.-66r.: *Confirmatio privilegii mundinarum Divae Venerae*, Messina 23 luglio 1537. *Diploma originale di Carlo V*, Bruxelles 17 ottobre 1531: nel diploma è riportato per esteso il testo del precedente privilegio di Fiera Franca, concesso da Alfonso nel Monastero della SS. Trinità presso Gaeta, 28 luglio 1422.

(7) Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, in *Atti e Rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, n. s., 8 (1896-97), rist. an. 1985 a cura dell'Accademia cit., pp. 16-21. In generale sottolinea la formazione di un ceto di *burgisi* nelle città del Medioevo, L. GENUARDI, *Il Comune*, cit., pp. 60-75.

nialità avrebbe garantito ad essi un margine di libertà tale da permettere discrete accumulazioni di ricchezze. D'altra parte la Corona aveva avuto e continuava ad avere tutto l'interesse ad incoraggiare i processi di emersione dei ceti medi, perché, alla maggiore utilità economica, si aggiungeva il non trascurabile vantaggio, dal punto di vista politico, di conservare nelle città demaniali un'élite sociale che potesse offrire garanzie molto più ampie della classe baronale.

L'emancipazione della *terra* di Aci dal dominio baronale e il passaggio della stessa al regio demanio non coincideva solamente con le aspirazioni del ceto emergente locale: gravitavano infatti intorno ad Aci interessi esterni. Molti ricchi catanesi avevano possedimenti in tutto il territorio e venivano danneggiati dalle angherie del barone, che li sottoponeva a *sempre novi vettigali*. Costoro vedevano nella demanialità l'unico rimedio in grado di garantire la tutela dei loro patrimoni, perché sarebbe stato più facile così collocare propri esponenti nel governo della città. Inoltre, la stessa città demaniale di Catania avrebbe tratto notevoli vantaggi dall'affrancazione di Aci, poiché in tal modo il privilegio dell'*affidare*, riconosciuto al barone di Aci, sarebbe venuto a cadere (8). Proprio questi furono i motivi che spinsero i cittadini catanesi ad offrire cinquemila fiorini, come contributo alla somma offerta in donativo per ottenere il riscatto di Aci.

Il diffuso malcontento era determinato quindi più dalle mire di un ceto medio, che intendeva divenire a tutti gli effetti gruppo dirigente, subentrando nella gestione del governo locale all'amministrazione baronale, che dalle ingiustizie perpetrate dal barone. Tali ingiustizie fornirono tuttavia un ottimo pretesto per giustificare l'azione tesa all'emancipazione, poiché, in realtà, esse erano continue e provocavano la lesione di diritti sentiti dalla popolazione come intoccabili. Grave appariva a questo proposito la sistematica usurpazione degli antichissimi usi con-

(8) ASCA, Cs. Ct. per Aci al R. Dem., ff. 14r.-17r.: *Supplicatio Magnifici H. Guerrerii... pro proclamatione in Demanium eiusdem terrae et territorii*, Messina 19 agosto 1528.

suetudinari (9). Fra l'altro, si poneva sotto accusa il barone per avere trasformato l'Università, *defendendo et dando audacia a li delinquenti... per guidarli et assicurarli in dicto territorio di Aci* (10), in un ricettacolo di persone malfamate.

Fu quindi complessa l'azione che portò i *gitatini et habitauri* della *terra* a richiedere, con la supplica presentata da «Geronimo Guerreri», nunzio ed ambasciatore della città di Catania, nonché della *terra di Jaci* e suoi casali, al vicerè Ettore Pignatelli, l'autorizzazione a riunirsi in consiglio, *per eligersi et crearsi sindaco et ambaxaturi loro et fare taxa de li persuni*, una volta stabilita la somma da offrire alla Corona per ottenere il riscatto.

Il vicerè accordò il permesso di tenere il consiglio, concedendo a quei cittadini la potestà di emanare tutti i bandi di cui vi fosse stato bisogno, al fine di congregare la gente, *facendo sonare le campane in uno loco per loro eligendo* e indi di eleggere i sindaci (non più di sei), i quali si sarebbero occupati degli affari concernenti la *reluizione*. (11).

Allo stesso tempo, accogliendo l'espressa richiesta contenuta nella supplica, ordinò al barone e ai suoi ufficiali di allontanarsi dalla baronia *per non causari impedimento et timuri* (12).

Si elessero così i sindaci: «Jacopo Grasso» della contrada *de la Quilia*, «Georgi Patania» *de li Patanei*, «Micheli de Urso» *de li Scarpi e Cubisia*, «Ambroxio Finocharo» *del Casalotto*, «Joanni di Ferranti» *de li Valli*, «Francesco Vattiati» *dei Bonaccursi e Valli Viridi*. Geronimo Guerreri fu nominato sindaco ed ambasciatore, con potestà di agire contro il barone per i denari illegittimamente esatti (13).

(9) ASCA, *Reg. Segrezia*, 1, ff. 84r-88r.: grazie concesse dal barone ai cittadini acesi, in cambio della loro rinunzia ai diritti goduti su alcune terre comuni, 19 agosto 1516.

(10) ASCA, *Cs. Ct. per Aci al R. Demanio*, ff. 14r-17r.

(11) ASCA, *Cs. Ct. per Aci al R. Dem.*, ff. 17r-18r. Autorizzazione vice-regia a tenere il consiglio *pro reluitione Jacis*, Messina 21 agosto 1528.

(12) ASCA, *Cs. Ct. per Aci al R. Dem.*, ff. 14r-17r.

(13) ASCA, *Cs. Ct. per Aci al R. Dem.*, ff. 2v-13v. *Consilium pro redemptione Terrae Jacis eiusque Casalium*, Messina 28 agosto 1528. *Ivi*, f. 18: conferma del consiglio.

Il solenne rito del passaggio al demanio avvenne il 3 agosto del 1531. Il capitano giustiziere della città di Catania, Vincenzo di Gravina, conferì il possesso della *terra* e del territorio di Aci agli ufficiali dell'Università, dopo aver assegnato l'ufficio di segreto a *Bernardo de Lixandrano*, di credenziere al notaio catanese *Antonio Merlino*, di giurato a *Iacopo Grasso*, *Ambroxo Finocharo*, *Georgio Patania*, *Silvestro Cantarella*, *Paolo Muxummarra* e *J. Seminara*, di capitano a *Joannes Nicolao Sticia*, di regio cavaliere e castellano a *don Stefano di Cajetano*.

Gli ufficiali adempirono poi le successive formalità del rito che consistevano nell'entrare ed uscire dalla porta di Catania e da quella di Messina, nell'entrare ed uscire dalla porta del castello, e quindi nell'apertura e chiusura di essa, nel salire e scendere le scale, entrare nelle sale e camere e uscire dalle stesse, battendo e toccando le pareti del castello. Furono poi promulgati i bandi e nella cappella del castello, dove si riunì una moltitudine di uomini, si cantò il *Te Deum* (14).

Aci, così, sotto il regno di Carlo V, passò definitivamente al demanio, con l'offerta di un donativo di 72.000 fiorini, di cui 25.000 in contanti e 47.000 da ricavare successivamente dalla rendita di alcune gabelle. La riscossione dell'interesse annuo di onze 900 dei 47.000 fiorini venne attribuita alla segrezia di Aci.

Il passaggio di Aci al demanio rappresentò per il ceto medio locale il raggiungimento di un'agognata meta, perché al potere economico esso aggiungeva la possibilità della direzione politica dell'Università.

(14) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 19r-20r.: *Possessio Terrae, territorii et castris Acis*, 3 agosto 1531. L'avvenimento fu ritenuto dai cittadini acesi di tanta importanza che, per quasi tutto il secolo successivo, ogni anno l'amministrazione cittadina, stanziava in bilancio la somma necessaria per pagare al cappellano della Matrice Ecclesia di questa Città tari vinti, quali li si paghino per elemosina per la celebratione di una missa cantata di requiem per l'anima di tutti i benefattori che intervinniro allo recattito di questa preditta Città di mano di lo baroni allo Regio Demanio, conforme a come è stato solito per il passato e questo tanto per ipso come per altri sacerdoti et clerici che intervenino alla celebratione di detta missa, quanto per candili, incenso, carbone et mortorio, ASCA, *Reg. Mandati*, 1608-09, f. 17.

«Il controllo dell'amministrazione locale», come sottolinea il Mack Smith, «significava il controllo della ripartizione delle imposte; significava anche il controllo delle nomine agli uffici e dei redditi delle terre comuni» (15). E ciò poteva verificarsi grazie alla discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla Corona alle università, anche se principalmente per fini fiscali e cioè allo scopo di permettere la raccolta del denaro necessario al pagamento dei donativi regi.

4. La tutela della demanialità.

Alla base dell'organizzazione amministrativa di Aci, università demaniale, rimaneva il sistema di uffici già esistente sotto l'amministrazione baronale, ma con una sostanziale differenza. Questi uffici infatti non potevano più essere considerati come una *longa manus* del barone, essendosi ormai trasformati in solidi strumenti per la gestione del potere in mano a quei ceti che avevano raggiunto il predominio nel governo locale. La posizione dei gruppi dirigenti sarebbe stata tuttavia alquanto precaria, finché l'acquisita demanialità non fosse divenuta più certa e sicura, almeno formalmente, col fornire alla città un rispettabile corpo di privilegi e grazie che la confermassero (16). Si inserisce in questo contesto l'azione di Aci, analoga per altro, a quella di tutti i centri minori di più tarda costituzione, che tendeva all'emulazione delle costituzioni cittadine delle grandi e più antiche università, tramite la richiesta alla Corona degli stessi privilegi e *capitoli* a queste concessi (17): un movimento

(15) D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Laterza, Bari 1983, p. 129.

(16) Il privilegio infatti, anche se concessione di una volontà superiore e strumento di controllo della Corona sull'«autonomia» cittadina, rappresentava «l'espedito giuridico e diplomatistico mediante il quale le città potevano rendere più operanti le loro possibilità giurisdizionali e amministrative». Cfr. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel «Regnum Siciliae»*, Catania 1952, p. 38.

(17) ASCA, *Governo Generale*, ff. 309r.-311v.: la terra di Aci, per i ca-

generale che contribuirà a rendere più omogenea l'organizzazione amministrativa delle università di Sicilia (18).

I privilegi ottenuti furono vari, e tra questi assume un particolare significato il privilegio del «mero e misto imperio», concesso alla città nel 1530, proprio in correlazione alla riacquisita demanialità. Il privilegio, che conferiva la potestà di amministrare la giustizia civile e penale in sede locale, unitamente al privilegio del *foro*, si prestava a fornire all'Università lo scudo costituzionale più adatto al fine di difendersi dall'ingerenza di altrui giurisdizioni (19).

Carlo V, che aveva già confermato tutti i privilegi e le esenzioni goduti in passato, riconfermò nel 1531 il privilegio di Fiera Franca e gli antichi usi consuetudinari, più propriamente detti usi civici, esercitati da tempi remotissimi sulle terre comuni dalla popolazione (20). Essi consistevano nel diritto dei cittadini di fare liberamente legname nel bosco di Aci, sia per costruire case, sia per ricavarne *virghi*, *pertichi* e *aratri* (21), e nel diritto di fare pascolare il bestiame nelle terre comuni della *Gazzena* e delle *Terre Forti* (22).

pitula emanati da re Alfonso il 6 giugno 1426, a favore della città di Catania, godeva degli stessi privilegi di questa.

(18) Sullo sviluppo della struttura amministrativa delle università, vedi R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873. In generale, si può consultare anche G. E. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, Palermo 1844, voll. II e III. Sempre utile, per una maggior conoscenza del diritto pubblico siciliano e delle sue fonti, A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma 1974.

(19) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 4r.-16v. Privilegio del *mero e misto imperio*, Innsbruck, 5 giugno 1530. Vedi inoltre anche il *Diploma originale di Carlo V*.

(20) L'università di Aci non aveva un corpo di consuetudini autonomo, ma godeva delle stesse consuetudini della città di Catania: R. GREGORIO, *Introduzione allo Studio del Dritto pubblico siciliano*, in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 50

(21) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 93r.-94r. Lettere *quod cives et habitatores terrae Acis possint facere legnamina in nemore pro domibus ac perticas aratros, manganos et circostantum*, Palermo 17 febbraio 1542.

(22) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 100r.-101v.: lettere *quod cives possint*

Sebbene l'Università godesse ormai di un certo numero di grazie e di privilegi, che le riconoscevano diverse prerogative e le permettevano l'esercizio di vari diritti, vi era, nell'ansia generata da una generale incertezza, la preoccupazione di renderli certi e facilmente verificabili, raccogliendoli in un unico «Libro dei privilegi». Si iniziò così, intorno alla metà del XVI secolo, la redazione del primo «Libro dei privilegi» della città: l'*Antiquus Liber Privilegiorum Civitatis Acis*.

Nello stesso periodo si ebbe inoltre la costituzione dello archivio dell'Università, ma in questo caso fu determinante la volontà della Corona, che tentava di raggiungere una maggiore corrispondenza tra l'attività amministrativa delle università e le direttive del governo.

Il Maestro Giurato del Regno, Baldo Gianara, nel 1554 ordinò in un suo bando all'università di Aci che *tucti scripturi... si habiano da conservare in una caxa* (23). Le «patenti», le lettere viceregie e gli altri documenti che non erano già andati perduti e si trovavano in mano alle più disparate persone, vennero così consegnati ai giurati (24).

Il pericolo di una nuova alienazione della *terra* da parte della Corona, malgrado l'azione diretta a rafforzarne la demanialità, persisteva comunque, anche se nel contratto stipulato nel 1530 si era ribadito più volte il diritto dell'università di Aci di rimanere al regio demanio, la nullità di ulteriori vendite, la libera facoltà di difesa e resistenza dei cittadini per mantenersi al demanio, senza incorrere in alcuna pena (25). La

pascere pecora in terris nominatis la Gazena, Trapani 25 febbraio 1551. Ivi, ff. 88r.-91v. Conferma dello *ius pascendi* da esercitare nelle *Terre Forti*, Aci 12 giugno 1548.

(23) ASCA, *R.C.C.A.*, I (1552-1557), f. 134v.: bando del Maestro Giurato del Regno, Aci 12 febbraio 1554.

(24) Con successiva ordinazione, si ribadì la necessità della registrazione di rescritti, patenti e segreti, e i mandati del Regio Patrimonio o della Regia Gran Corte o di altri tribunali, e della conservazione degli originali in una cassetta chiusa con due chiavi, ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, f. 75: ordinazioni 26 agosto 1582.

(25) ASCA, *Liber F. Negra*, ff. 90r. e segg.: contratto di transazione della Regia Corte con l'Università, 3 gennaio 1530.

Corona, infatti, in aperta violazione degli stessi obblighi che assumeva nei contratti, non esitava a vendere le terre demaniali, per ottenere il denaro di cui aveva bisogno. E quando Carlo V, nel 1553, giocando sull'interpretazione di alcune parole del contratto di *reluizione*, tentò di alienare nuovamente Aci, ancora una volta i cittadini, già gravati dai debiti del primo riscatto, dovettero sottomettersi a pagare «in perpetuo» altre cento onze annue, ricavate dall'imposizione della gabella *sui vini chiari e sui mosti*, per ottenere una piena riconferma della sua demanialità (26).

Occorre a questo proposito sottolineare che la Corona non portava avanti una politica antidemaniale, ma che in concreto, stressata dalle necessità finanziarie, faceva mercimonio della città e terre demaniali, sfruttando al limite di resistenza il ceto economicamente più attivo delle università, il quale doveva sottoporsi al pagamento di forti somme per non ricadere sotto il dominio feudale.

(26) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 36r.-60v. *Conventio facta inter Universitatem Acis et Regiam Curiam*, Messina, 2 novembre 1553. *Liber F. Negra*, ff. 102r.-125v.: contratto di transazione per la *dismissione* della vendita di Aci, Messina 3 novembre 1553. Vedi, *ivi*, ff. 126r.-127v.: conferma della transazione e autorizzazione ad imporre la gabella dell'*aquila*, Messina 16 novembre 1553.

CAPITOLO SECONDO

LA VITA DELLA CITTA' DEMANIALE

1. *L'ascesa sociale dei ceti medi.*

La crescente pluralità di uffici permetteva, intanto, l'ascesa sociale dei ceti medi e incideva profondamente sulla composizione delle oligarchie locali. L'*officium* rappresentava infatti nella società di allora il fattore di mobilità sociale più importante; alla concezione dell'ufficio come strumento di affermazione personale, di ascesa sociale, di arricchimento, contribuì la prassi generale, legittimata in tutto il Regno, della venalità degli uffici (1).

Desiderato ed ambito fu quindi l'esercizio degli uffici locali da parte di chi intendeva ascendere o rimanere ai vertici della gerarchia sociale delle università e, per questo motivo, tali uffici divennero ben presto monopolio, per periodi più o meno lunghi, di alcune famiglie.

La configurazione del ceto dirigente subì, tuttavia, ad Aci, nello sviluppo dell'organizzazione cittadina, una progressiva metamorfosi. Inizialmente, il ceto emergente, affermatosi con la demanialità, appariva composito nella sua costituzione. Ai cittadini acesi, esponenti di un ceto la cui cultura si presentava

(1) Sul problema della venalità degli uffici, vedi V. SCIUTI RUSSI, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (sec. XVII e XVIII)* in AA. VV., *Rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del '600*, Cosenza 1979, pp. 161-179.

prevalentemente agricola, si erano sovrapposti, nella gestione degli uffici, ricchi catanesi (e a volte anche cittadini di altre università), rappresentanti di una cultura cittadina più avanzata, che trovava la sua più eminente espressione in molteplici titoli di dottorato e notariato. Nei primi decenni successivi al riscatto, infatti, solo l'ufficio dei giurati veniva esercitato dagli acesi, spesso analfabeti, mentre i giudici, i maestri notai, i sindaci ed ambasciatori, ecc. provenivano in maggior parte da Catania (2).

Relegato ai gradini più bassi dell'amministrazione cittadina, il ceto medio locale avvertì l'esigenza di affermarsi in modo autonomo e prese coscienza dell'importanza decisiva che, a questo scopo, aveva il raggiungimento dell'istruzione e del dottorato.

In un contesto di analfabetismo quasi generale, iniziò, nella seconda metà del XVI secolo, un lento processo di alfabetizzazione, che trovava i principali centri nei conventi, dove avvenne la formazione culturale di gran parte delle élites cittadine. Mentre, dal canto suo, l'Università procedeva all'istituzione di scuole pubbliche (3) e all'assegnazione di borse di studio ad alcuni studenti, perché conseguissero il dottorato a Catania (4). Il gruppo dirigente acese spingeva alcuni dei suoi componenti ad addottorarsi, per essere così pronto a rivendicare la gestione di quegli uffici, dai quali in parte era stato escluso (5). Risultato

(2) Tale affermazione è convalidata se si esamina per quel periodo la provenienza degli ufficiali, i nominativi dei quali sono contenuti nei Registri della Corte giuratoria di Aci.

(3) ASCA, R.C.C.A., 1582-83, f. 216v.: consiglio 30 settembre 1582. Sul problema delle prime scuole ad Aci, si veda V. RACITI ROMEO, *La istruzione pubblica nella città di Aci in Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, serie IV, 2 (1927-28), pp. 3-15.

(4) ASCA, *Governo Generale*, 1, f. 13: richiesta al vicerè, 9 maggio 1587.

(5) Le considerazioni espresse da Andrea Romano, limitatamente al periodo aragonese del *Regnum Siciliae*, sulla funzione che i *legum doctores* ebbero nelle università, strumenti di affermazione dei ceti dirigenti locali, sono valide anche per tutto il periodo viceregio. Vedi A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia Aragonese, Giuffrè, Milano 1984.

di queste rivendicazioni fu il conseguimento, nel 1612, del privilegio in base al quale la cittadinanza acese divenne il requisito essenziale per coprire gli uffici dell'Università (6).

2. *La crisi del ceto dirigente: la separazione dei casali.*

Agli inizi del XVII secolo, il ceto dirigente dell'Università era formato in gran parte dai componenti di famiglie arricchite e nobilitate con la gestione degli uffici locali, tramandata, quasi a titolo ereditario, di generazione in generazione: i cosiddetti *gentilhomini*. Ma se apparentemente esso poteva apparire ben saldo e ormai arroccato al governo della città, fattori esterni ed interni, l'avanzare di nuovi ceti intermedi e la scissione dello stesso ceto dirigente, si prestavano a causarne la crisi, che avrebbe provocato conseguenze determinanti per la vita dell'Università.

Primo sintomo di questa crisi furono i contrasti sorti tra i casali, che testimoniano la formazione di interessi divergenti tra i gruppi egemoni. Gli altri casali infatti cercavano di porre un freno all'eccessiva espansione del casale di Aquilia (7), il quale, nonostante tutto, conservava la preminenza economica, in parte dovuta alla Fiera Franca, che nel suo territorio si svolgeva. Aquilia contava inoltre una maggiore popolazione (8) ed era sede della Corte giuratoria (vedi appresso) e degli altri uffici locali. Come se non bastasse, tale

(6) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 188r.-189v.: *Osservatoria della gratia che gli ufficiali siano cittadini*, Palermo 6 marzo 1614.

(7) S. BELLA, *Memorie storiche del Comune di Acicatena*, Acireale 1892, rist. an. 1985, pp. 104-105.

(8) Tale dato risulta verificato già nel censimento del 1569, in cui i *fuochi* ad Aquilia risultano essere stati 779, contro i 393 di Bonaccorsi, i 286 del Casalotto, i 261 dei Patané, i 269 di S. Lucia, i 216 di S. Filippo: ASCA, *Censimento*, anno 1569. Il censimento del 1639, rivelando la trasformazione avvenuta in seno ai vari casali, ricompresi nei tre grossi centri di Aquilia Nuova (quartieri Nunziata e S. Giuseppe), S. Filippo e S. Antonio e, illuminandoci sull'incremento demografico avvenuto nell'arco di

prevalenza si era tradotta in una diversa ripartizione degli uffici amministrativi, poiché dal 1583, dei quattro giurati preposti all'amministrazione, due venivano nominati fra gli abitanti di Aquilia, mentre gli altri due provenivano uno dal casale di S. Antonio, l'altro dal casale di S. Filippo (9). Mentre si facevano sempre più gravi i dissidi tra i casali, la crescita di vari ceti intermedi, collegata allo sviluppo dell'economia urbana e all'incremento demografico, rimetteva in discussione il potere raggiunto dalle élites cittadine. Avanzavano, sia gli *honorati*, esponenti di un ceto medio di natura professionale, non ancora nobilitatosi con la gestione degli uffici, sia i *ministerali*, favoriti tra l'altro nella loro ascesa dal privilegio della *franchezza di dogana*, riconfermato nel 1601 (10), e dalla attività legata all'antica e ormai prestigiosa Fiera Franca di S. Venera. Questa, divenuta ricca e caratteristica, era stata trasferita, per grazia concessa nel 1615 in parlamento, dalla contrada di S. Venera al Pozzo, situata alla periferia del territorio acese, alla piazza maggiore di Aquilia (11). *Bordonari*,

un settantennio, ci riconferma la maggiore consistenza demografica di Aquilia:

Aquila e quartieri:	Fuochi 4295	Anime 16.574
Quartiere Nunziata	» 1011	» 4.090
» S. Giuseppe	» 948	» 3.741
» S. Filippo	» 1253	» 4.618
» S. Antonio	» 1089	» 4.125

In V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno in Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, serie IV, 2 (1927-28), p. 126.

(9) ASCA, R.C.C.A. 1582-83, f. 114.

(10) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 155: *che li iacitani godino li privilegij di Catania e per questo sono franchi di dogana.*

(11) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 211r.-215v.: grazie concesse al parlamento del 1615. Un'interessante descrizione della Fiera del 1649 si trova in V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit. p. 156. «Nella Fiera vi foro 13 Logge di panni, una di Messinesi, due di Napolitani, due di Catanesi e due di Jacitani; di merceria sei formate e sei mezzo formate; un Cappellaro, due Saponari, un Argentiero, un Vetraro, Cutillari, Cannavari due, Scarpari quattro, Botteghari nove, Bucceri tre, Cannatari con carichi 22 di piatti napolitani e mustiche...».

Massari, Ferrari, Muratori, Intagliatori, Mastri d'ascia, Scarpari, Custureri, Merceri, Barberi (12), seguendo il più generale movimento di affermazione in tutta la Sicilia, si organizzarono in maestranze. Le mire dei *ministrali* e degli *honorati* si volgevano ora ad ottenere una maggiore partecipazione all'amministrazione cittadina, rivendicando un proprio spazio nella gestione della «cosa pubblica».

Una seria crisi metteva quindi in pericolo il potere e le fortune del ceto dirigente acese e in particolar modo del gruppo egemone di Aquilia, il quale però astutamente riuscì a risolvere, seppure temporaneamente, i suoi problemi con lo intervento «pilotato» di un rappresentante della Corona.

I casali di S. Antonio e S. Filippo avevano infatti già chiesto e ottenuto, con decreto viceregio del 4 ottobre 1628, la separazione da Aquilia e la costituzione della nuova università di Aci S. Antonio e S. Filippo (13). Ma Aquilia, prospettando in un memoriale al vicerè i danni economici che la divisione avrebbe apportato alla Corona, per l'impossibilità di esigere parte delle gabelle i cui proventi erano destinati alla Regia Corte, era riuscita ad ottenere, il 18 luglio 1629, il *privilegio di Unione della città* (14).

In questo frangente il vicerè nominò, come governatore delegato, Francesco Danieli, il quale redasse le *Riforme et ordinationi*, emanate il 30 luglio 1630, con cui si regolavano gli uffici amministrativi dell'Università ed i rapporti tra i casali (15). Sebbene queste fossero state compilate per dirimere

(12) V. RACITI ROMEO, *Cronaca* cit., p. 198.

(13) V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 108-112, 124-134 e appendice di documenti, pp. 214-215.

(14) ASCA, R.C.C.A., 1628-29, ff. 48r.-50v. Lettere sulla divisione della città, Palermo 22 novembre 1628. *Ivi*, f. 79r.: lettere a S. E. per dar remedio alla divisione, Aci 2 maggio 1629. *Ivi*, ff. 107r.-119v.: *privilegio di Unione della città*, Aci 24 luglio 1629.

(15) ASCA, R.C.C.A., 1631-32, ff. 42v.-44v. Consulta anche il *Diploma originale del vicerè duca di Alburquerque: Riforma et ordinationi fatte da S. E. perchè possano per l'avvenire li cittadini di essa città quietamente vivere in servizio di Iddio et Sua Maestà*, Palermo 30 luglio 1630.

le controversie che esistevano in Aci, in realtà finirono coll'essere espressione della volontà di chi la governava. Esse furono dirette non soltanto ad evitare il processo di divisione, ma anche a frenare le rivendicazioni di *ministrali* ed *honorati*. Se da un lato, infatti, si riconosceva nelle predette ordinazioni la facoltà degli artigiani di potersi costituire in consolati, dall'altro si instaurava un regime di controllo su questi, conferendo al consiglio il potere di eleggere i consoli di ciascuna maestranza *con ordinare le istruzioni toccanti all'esercizio a lor arti con le quali s'habbiano da reggere*. Se poi si consentiva ad *honorati* e *ministrali* l'accesso agli uffici, questo era limitato solo agli uffici minori di acatapano e, in seguito, di consigliere (16), mentre ai *gentilhomini* rimaneva il monopolio degli uffici più importanti della città. Anzi essi ottennero addirittura di potere cristallizzare la posizione privilegiata di cui godevano con la compilazione di una *mastra*: registro dove si elencavano i nominativi dei soggetti eleggibili alle principali cariche pubbliche (17). In una particolare disposizione, il Danieli conferì al consiglio il compito di annotare tutte le casate che in passato avevano concorso agli uffici di *gentilhomini*, come capitano, giurati e giudici, in un *libro separato* detto *Mastra*, riservando ai giurati la facoltà di inserire in questo elenco, nel consiglio del primo di maggio, ogni tre anni, i nomi di persone *bene-merite e virtuose* e di coloro che avessero raggiunto il titolo di dottori (18).

Tutto ciò ostava ai movimenti che cercavano di raggiungere una dimensione più democratica attraverso una maggiore rappresentatività nel governo della città e acui i contrasti tra i casali.

I consiglieri ed i giurati dei casali di S. Antonio e S. Filippo iniziarono a praticare un persistente ostruzionismo: i primi

(16) ASCA, R.C.C.A., 1645-46, f. 112: ordinazioni di B. Requesens, «Jaci Aquiliae» 30 aprile 1645.

(17) Vedi M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel «Regnum Siciliae»*, Catania 1952, pp. 163-174.

(18) ASCA, R.C.C.A., 1631-32, ff. 42v-44v.: ordinazioni di Francesco Danieli, cit. Anche in *Liber Rubeus*, ff. 283v-285v.

disertavano le sedute consiliari, cosa che causava la paralisi dell'attività deliberativa della città; i secondi non intendevano svolgere in modo assoluto le attività amministrative di loro competenza e, in particolare, si rifiutavano di recarsi nella *Casa di Città* per procedere al *revelo di anime e di beni* (19).

Il moto separatista, causa di aperti dissensi e conflitti intestini nell'Università, si svolgeva in un momento molto grave per Aci e per le altre università: coincideva infatti con la crisi dell'ideologia demaniale in tutto il viceregno. L'incertezza della situazione spinse le città demaniali ad una frenetica compilazione dei libri dei privilegi, nel tentativo di rendere inattuabile, con l'ostentazione delle grazie e dei privilegi ottenuti, la appartenenza al demanio. Anche ad Aci si provvide a far redigere, per una seconda volta, il libro dei privilegi con il *Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis*. Il compito di riscrivere in un nuovo libro e in miglior forma l'antico libro dei privilegi della città, «tutto lacerato e la littera antiqua non leggibile», fu affidato nel 1632 al sacerdote don Giovanni Ferrara (20).

Ma egualmente la città corse il rischio di essere venduta, nel gennaio del 1639, al mercante genovese Giovanni Ambrosio Scribani; solo la pronta offerta di un donativo di 10.000 scudi dissuase la Corona dall'alienare Aci (21).

(19) ASCA, R.C.C.A., 1638-39, f. 124. Lettera dei giurati di Aquilia ai giurati dei casali di S. Antonio e S. Filippo, poiché questi si astenevano dal prendere parte all'amministrazione dell'Università. *Ivi*, ff. 124v.-125v. Lettera con cui i giurati di Aquilia richiedono ai giurati dei casali di S. Antonio e S. Filippo di venire in Aquilia, per procedere al *revelo di anime e beni*, Aci 10 agosto 1639. *Ivi*, ff. 126v.-128r.: corrispondenza successiva tra i giurati. *Ivi*, ff. 131r.-132r. Lettera dei giurati di Aquilia al vicerè in cui si accusano i giurati degli altri casali di ostruzionismo, Aci 18 agosto 1639. R.C.C.A. 1639-40, ff. 6r.-7v. Lettera al vicerè contro i giurati di S. Antonio e S. Filippo; *essi non abbassano alla loggia per liberare le gabelle e i negozi importanti*, Aci 14 settembre 1639.

(20) ASCA, *Reg. Mandati*, 1631-32, f. 45. Nei documenti risulta inoltre essere chiamato *libro russo* anche il *libro dei conti* della città, ASCA, *Materie Diverse*, 6, 1618-36, f. 96.

(21) V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., p. 122.

Anche in quest'occasione l'Università richiese varie grazie, le quali ancora una volta apparivano preordinate al fine della riconferma del ruolo direttivo di un determinato gruppo di cittadini, chiuso ad ogni processo di apertura e di rinnovamento.

Oltre alla domanda dell'ufficio di patrizio, delle toghe per i giurati, più significativa, ai fini della nostra analisi, fu quella della riforma del capitolo del Danieli sulla *mastra* in senso più restrittivo; non più ai giurati infatti sarebbe spettato, qualora la grazia fosse stata concessa, inserire nella *mastra* le persone *benemerite e virtuose* ed i laureati, ma ai membri della stessa *mastra*, dopo votazione a maggioranza semplice o qualificata.

Ebbe inoltre serie conseguenze la richiesta di inserire, fra le grazie, una particolare clausola che avrebbe escluso ogni successiva alienazione o divisione della città. La clausola causò l'ostruzionismo dei giurati di S. Antonio e S. Filippo, che si rifiutarono ripetutamente di partecipare al consiglio tenuto per deliberare sull'offerta del donativo alla Corona e sulla richiesta delle grazie (22) ed avanzarono, il 25 aprile 1639, la domanda di separazione, proponendo la corresponsione di un donativo di 20.000 scudi. Mentre da un lato il vicerè, informato sul comportamento dei giurati dei casali secessionisti, concesse le grazie solo ad Aquilia, che si sobbarcò all'onere del pagamento dell'intero donativo, dall'altro invece, con un atteggiamento contraddittorio, concesse il 12 ottobre 1639, anche la separazione. Si procedette quindi alla divisione del territorio, eseguita nel 1640 dal vicario generale, Ascanio Anzalone, e successivamente dal regio sindacatore don Francesco Costa (23).

(22) ASCA, R.C.C.A., 1638-39, ff. 82r.-83v.: lettera viceregia *che si tenga consiglio per evitare la vendita della città allo Scribani*, Messina 4 aprile 1639. *Ivi*, ff. 83v.-84r. Lett. vic. che autorizza a tenere il consiglio e richiedere le grazie, Messina 4 aprile 1639. *Ivi*, ff. 84r.-85r.: lett. vic. che autorizza a deliberare in consiglio anche sulla *mastra dei nobili*, Messina 4 aprile 1639. *Ivi*, ff. 96v.-97v.: lett. vic. che conferma la *dismissione* della vendita della città e concede i privilegi, nonostante il dissenso dei giurati di S. Antonio e S. Filippo, Messina 4 maggio 1639. Vedi anche il *Diploma originale del vicerè don Fernando De Mello*, Messina 4 maggio 1639.

(23) ASCA, R.C.C.A., 1639-40, ff. 133r.-135v.; ff. 143r.-159v.

Restarono ad Aci Aquilia il casale dei *Patanè* e le contrade di *S. Giacomo e li Cavallari*: diversi problemi sorsero invece per l'attribuzione delle coste, che Aci Aquilia richiedeva per sè. Gli abitanti dei casali di S. Antonio e S. Filippo riuscirono in tal modo a raggiungere l'ambita autonomia da Aquilia, ma a loro danno. Infatti la nuova Università, priva delle forze economiche necessarie per sopravvivere, impossibilitata al pagamento dei ventimila scudi, offerti in donativo alla Regia Corte, solo dopo quattro anni fu infeudata a don Nicolò Diana, marchese di Cefalù. Invece il Castello di Aci, rimasto al regio demanio, fu amministrato dai giurati di Aquilia sino al 1647, anno in cui venne venduto al conte Andrea Massa (24).

3. *La crisi del ceto dirigente: l'abolizione della «mastra».*

La separazione dei casali, sebbene avesse provocato un grave danno alla vita dell'Università, non riuscì tuttavia a placare i contrasti che fermentavano in Aci Aquilia. La formazione della *mastra* e l'irrigidimento del ceto dirigente avevano provocato infatti il malcontento popolare, sostenuto da quei ceti, *ministerali* ed *honorati*, che vedevano precluso l'ingresso alle cariche più prestigiose dell'amministrazione cittadina, con tutti i benefici economici connessi.

In una supplica del 1643, un gruppo di cittadini faceva notare al vicerè che: *«dal tempo che si recattao detta città dal potere del barone... sempre continuo in essere ufficiali d'essa città senza eccetuatione di persona né riguardo di nobiltà, ma quelli che erano riconosciuti virtuosi e d'abeni con tutto che havessero stato figli di potegari, fundacari, bocceri, bordonari et ministerali erano dalli predecessori di V. E. eletti per giurati, sindaci, e per tutti altri ufficiali, in quello tempo quella città non solamente era governata senza interesse, ma con soddisfazione universale»*.... *«Li giurati dell'anno nona Inditione, che in quel*

(24) V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 253-254.

tempo furono per essere crapicciosi e di poca bona creanza e volontà, no avendo di mira che loro erano figli di fundacari, potigari, bocceri e tavernari et massari», richiesero la formazione di una mastra, tenendo un consiglio nullo e ottenendone con inganno la conferma viceregia. «Fecero detti giurati et ufficiali un restretto sotto nome di mastra di nobili, nella quale a loro crapiccio scrissero loro parenti e affitionati con tutto che erano inesperti e inhabili... per sempre dominare loro et opprimere, d'uno officio escono e di un altro entrano» (25).

Nella citata supplica si accusavano i giurati acesi di numerose illegittimità come l'imposizione illecita di gabelle, la mancata osservanza della *vacatio*, l'occultamento dei propri debiti nei confronti dell'Università e si richiedeva, oltre alla nomina di due giurati nobili e due popolani, che alla carica di sindaco si alternassero annualmente un nobile e un popolano.

Ancora in un'altra lettera ai giurati del 1644, da parte di un certo Giuseppe Sant'Angelo, si rilevava come l'*indebita mastra* fosse stata fatta a capriccio di alcuni *gentilhomini*, mentre si denunciavano come sospetti i giurati che ne avevano permesso la redazione. Questi avevano financo evitato la pena comminata loro dal sindacatore perché, con oscuri intrighi, erano riusciti a sostituirlo con un altro: don Paolo Parinelli, nipote di Giuseppe Calì, promotore della *mastra* (26).

Queste suppliche ci forniscono un esempio significativo dei conflitti che la costituzione di una *mastra nobile* aveva provocato nella città, tanto più che i pretesi nobili non erano altro che discendenti di famiglie appartenenti ad un ceto medio niente affatto nobile!

L'estenuante fiscalismo a cui il popolo era sottoposto provocò tumulti popolari in tutta la Sicilia verso la metà del sec. XVII. La compilazione delle *mastre* contribuì a questi

(25) ASCA, *Scrutini*, 2, ff. 76-78: lettera vic. in cui è riportato il testo della supplica e si ordina al sindacatore di prendere informazioni, Palermo 14 ottobre 1643.

(26) La supplica è sottoscritta da molti cittadini. A questa poi seguì una rappresaglia; fu infatti carcerato il cognato dell'esponente. ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 654-657r.

tumulti in molte città, sottolineando la divergenza di interessi tra popolo e ufficialità.

Lo scontro fra «popolani e gentiluomini» fu più violento a Palermo e a Catania, ma anche nelle città minori la popolazione esprime il suo malcontento (27).

I giurati di Aci, vista la generale insoddisfazione dei cittadini, per prevenire i tumulti che già si verificavano nelle maggiori città, nel 1647, autorizzati dal viceré, pubblicarono bando per la soppressione delle gabelle invise alla popolazione meno abbiente. Vennero così abolite le gabelle imposte sui generi alimentari, come il pane, il vino, il formaggio, l'olio, la carne.

La lite tra popolani e ufficialità si acuì quando gli ufficiali, informati di una congiura popolare diretta ad abolire la *mastra*, carcarono sei cittadini, ritenuti capipopolo. Per restaurare l'ordine pubblico fu necessario l'intervento del vicario generale a guerra del Val Demone, don Muzio Spatafora, il quale ripristinò le gabelle già abolite, scarcerò i detenuti, dichiarandoli innocenti e concesse al popolo l'autorizzazione a tenere un consiglio per abolire la *mastra* (28).

Lo Spatafora dimostrò così di avere accolto le lamentele dei cittadini, i quali avevano più volte fatto presente come la *mastra* fosse stata voluta da alcune persone che avevano esercitato gli uffici di capitano, giudice, giurato, sindaco e altri, per *vuolerse perpetuare essi et loro figli et famiglie*. Nonostante che nella città non vi fosse *una nobiltà né antica, né recente*, così come le ordinazioni del 1630 richiedevano, tuttavia questi cittadini *per farsi assoluti e padroni di essa città*, erano divenuti promotori della *mastra*. *L'asserta e nulla mastra* era stata inoltre compilata con molte irregolarità in un consiglio particolare del 13 gennaio 1641 e per di più, i consiglieri che si

(27) V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia (Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII)*, Jovene, Napoli 1983, pp. 240 e segg. Vedi anche D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Laterza, Bari 1983, pp. 265-275.

(28) V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 141-147.

erano rifiutati d'intervenire avevano subito maltrattamenti; tutto questo aveva provocato nella città innumerevoli controversie soprattutto quando si erano tenuti i consigli di scrutinio degli ufficiali (29).

Il consiglio per l'abolizione della *mastra* si tenne il 9 settembre 1647, con l'intervento di un grande numero di consiglieri e alla presenza del regio castellano. Non vi parteciparono il capitano e i giurati, perché, essendo inclusi nella *mastra*, erano ritenuti sospetti (30). Pervenuta la conferma della deliberazione consiliare, si abolì la *mastra per cruce[m] Sancti Andree*, mentre in un successivo consiglio si abilitarono con elezione popolare venti persone, dieci *ministrali* e dieci *honorati*, alla presenza dei «guardiani» dei Cappuccini e degli Zoccolanti, del priore del Convento del Carmine e del vicario di S. Domenico. I venti deputati, insieme ai superiori dei conventi e al delegato del castellano, fatto lo scrutinio, elessero il patrizio, i maestri notai, i giudici, gli acatapani *nobili*, *ministrali*, *honorati* (31).

I *gentilhomini*, reputando la soppressione della *mastra* e i successivi consigli nulli, ricorsero al vicerè, che affidò la lite a tre ufficiali della Gran Corte (32). La lite si concluse con una lettera del vicerè a favore del popolo, con la quale si ordinò al capitano di conferire il possesso dell'ufficio a coloro che erano stati eletti dai popolani.

Vinsero in questa occasione i ceti popolari, ma in concreto si ebbe una ricostituzione implicita della *mastra* nel decennio successivo.

Nel 1656 fu infatti presentata ai giurati una richiesta, sottoscritta dai *gentilhomini* della città, con la quale si domandava di abilitare, nello scrutinio, per gli uffici *principali* di

(29) ASCA, R.C.C.A., 1647-48, ff. 24r.-25v.: lett. vic. di conferma per tenere consiglio al fine di cancellare la *mastra*, Palermo 28 settembre 1647.

(30) ASCA, R.C.C.A., 1647-48, f. 246. Consiglio per cancellare la *mastra*, 9 settembre 1647.

(31) V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 146-147.

(32) ASCA, R.C.C.A., 1647-48, ff. 111r.-112r. Lettera ad istanza del sindaco Giuseppe Fichera, Palermo 23 marzo 1648.

capitano e patrizio *persone nobili*, mentre per gli uffici di giurato e acatapano persone *pratiche*, cioè qualificate e abilitate già altre volte, e non soggetti *nuovi e inabili, li quali non siano stati li suoi ascendenti ufficiali di questa città*.

La richiesta di abilitare all'esercizio degli uffici gli eredi delle antiche famiglie, i cui componenti avevano di generazione in generazione amministrato gli uffici, testimoniava ulteriori tentativi di monopolizzazione del governo locale (33).

4. *La vertenza con il vescovo di Catania sulla dogana di mare.*

I *gentilhomini*, sebbene forzatamente, erano stati costretti a scendere a patti con *ministrali* ed *honorati*, e ciò aveva modificato il quadro dei rapporti fra le forze sociali, benché precario potesse ancora apparire l'accordo fra di esse.

Tuttavia, ogniqualevolta elementi esterni minacciavano di ledere interessi comuni ai ceti medi acesi, questi riuscivano a raggiungere quell'equilibrio necessario a trovare la forza per neutralizzarli.

Svolse la funzione di elemento catalizzatore, la vicenda concernente la vertenza dell'Università con il vescovo di Catania sulla *dohana maris et litorum maris*.

Il vescovo esigeva, da lungo tempo, la dogana sulle merci esportate ed importate per la marina di Aci, anche se in realtà i cittadini acesi non erano del tutto convinti della legittimità di tale imposizione. La città era esente da tale dogana solo dal 19 luglio al 2 agosto, periodo in cui si teneva la Fiera Franca di Santa Venera. In seguito alla separazione dei casali la Fiera Franca si svolse dal 19 al 26 luglio in Aci Aquilia, dal 27 luglio al 2 agosto in Aci S. Antonio e S. Filippo, con grave danno economico per Aci Aquilia, poiché si era di molto

(33) ASCA, *Materie Diverse*, 78, ff. 10r.-11v.: la richiesta, del 5 aprile 1656, presentata dal sindaco Diego Ponte, è sottoscritta dai *gentilhomini*, i medesimi che avevano fatto parte della *mastra* o appartenenti allo stesso ceto sociale: Giuseppe Fichera, D. Carlo Call, D. Giuseppe Cali, Giuseppe Cannavò, Pietro e Alessandro Patania.

sminuito il prestigio dell'antica Fiera, ormai ridotta a soli otto giorni. La città, interpretando le esigenze di quei ceti economici che trovavano nella Fiera un terreno favorevole per accrescersi ed arricchirsi, aveva richiesto al vicerè, nel 1641, di poter aumentare di altri sette giorni il periodo della Fiera (dal 12 al 26 luglio).

Gli effetti benefici che la concessione di tale grazia apportava all'economia acese, rischiarono di essere annullati, quando il vescovo, con un suo bando, fece palese la sua intenzione di riscuotere la *dohana maris* nei sette giorni accordati alla città per prolungare la Fiera, provocando il malcontento generale della cittadinanza.

Fortunatamente, nel frattempo, i giurati avevano trovato in archivio una lettera viceregia di Ettore Pignatelli, con la quale si ordinava agli ufficiali di Aci di non pagare al vescovo *certa ragione di dohana*, e a questa disposizione essi si appellarono per rifiutare il pagamento della dogana e per richiedere al vescovo la prova della legittimità del titolo, in base al quale si pretendeva (34).

Il vescovo intendeva però a tutti i costi esercitare il preteso diritto e, in occasione della Fiera Franca del 1651, fece promulgare bandi per esigere la dogana. Al ripetuto rifiuto della città e dei giurati di pagare l'arbitraria imposizione, seguì una violenta controversia che ebbe serie conseguenze: i giurati furono scomunicati, e la città interdetta (1651-52). Mentre l'amministrazione cittadina si adoperava, con sedute d'urgenza, a reinstaurare la pace e a trovare un accordo con il vescovo, Aci Aquilia subiva le conseguenze dell'interdizione: le chiese erano state chiuse, non venivano amministrati i sacramenti, mentre gli abitanti erano costretti a seppellire i cadaveri fuori dai luoghi consacrati. Nello stesso anno, il 1652, il Tribunale della Regia Monarchia (vedi cap. III, nota 3), presso il quale la città aveva instaurato causa contro il vescovo, riconobbe, con sentenza, la legittimità del possesso del diritto, esercitato dal vescovo

(34) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, ff. 22r.-23v.: i giurati affermano in un memoriale che la città non è tenuta a pagare la dogana di mare, Aci 20 ottobre 1646.

per più di ottanta anni, ma allo stesso tempo richiese di provare, con l'esibizione dei documenti, la legittimità dell'esazione, cosa che il vescovo non riuscì a dimostrare, benché producesse in giudizio anche il diploma di concessione di Catania e del territorio di Aci, al vescovo Angerio del 1092.

Frattanto la città raggiungeva un tacito accordo, in base al quale il vescovo non avrebbe più preteso la dogana di mare; così, la scomunica venne tolta. L'apparente pace però risultò essere solo una breve tregua: al termine della Fiera infatti il vescovo tornò a pretendere il pagamento della dogana *et per detta causa si have rotta la pace fatta!* (35).

5. *Ultimo tentativo di reinfeudazione della città di Aci Aquilia: 1657.*

I cittadini acesi avevano dimostrato, con la loro tenacia nel contestare la richiesta vescovile di essere in grado di difendere l'ambito del proprio potere. Essi non avrebbero mai potuto permettere a soggetti estranei d'impossessarsi del governo della città, né tantomeno consentire la ricaduta di questa sotto il dominio feudale.

Fu, proprio, la coalizione delle forze sociali, che permise, nel 1657, di evitare l'infeudazione di Aci «fidelissima» (36) al banchiere genovese Agostino Ayroli, con l'offerta di un donativo di diecimila scudi alla Corona.

(35) Cfr. V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., p. 175. Vedi anche, *ivi*, pp. 137-140; 173; 174-175, e l'appendice di documenti, pp. 254-266. E inoltre M. GAUDIOSO, *La questione demaniale in Catania e nei casali del Bosco etneo - Il vescovo - barone*, Catania 1971, pp. 87, 122. ASCA, R.C.C.A., 1650-51, ff. 102v.-103v.: lettera al vescovo di Catania, Jaci Aquilia 16 luglio 1651. *Ivi*, ff. 103v.-104v.: lettera *osservatoriale* che ordina di non pagare al vescovo di Catania la dogana di mare, Messina 28 settembre 1532. *Ivi*, ff. 104v.-106v.: lettera del Presidente del Regno, Antonio Bricel Ronchiglio, Palermo 26 giugno 1651. R.C.C.A., 1651-52, ff. 102r.-105r.: revoca dell'interdetto e assoluzione dalle scomuniche, Catania 13 luglio 1652.

(36) ASCA, R.C.C.A., 1648-49, f. 19.

Appena giunta, il 13 ottobre 1655, la notizia della vendita della città all'Ayroli, i giurati, senza perder tempo, chiamarono a raccolta in consiglio i *Gentilhomini, Onorati e Ministrali et anco il Signor Vicario con la maggior parte del Clero*. Nel consiglio furono eletti dodici deputati, quattro *gentilhomini*, quattro sacerdoti, due *ministrali* e due *onorati*, i quali a loro volta elessero come ambasciatori della città, con il compito di recarsi presso la Corte in Spagna, Giuseppe Cali e il dott. Giuseppe Cavallaro.

Per fronteggiare le necessità finanziarie in quei frangenti, gli ufficiali della città, giurati, capitano, patrizio e deputati *mandaro a chiamare tutti li borgesì della Città per imprestarsi i denari ad effetto di mandare subito li Ambasciatori in Spagna, li quali tutti si dimostrarono pronti a dare etiam il sangue per non havere ad essere schiavi* (37).

(37) Cfr. V. RACITI ROMEO, *Cron. del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., pp. 183-184, 185-186. Vedi ASCA, *R.C.C.A.*, 1655-56, ff. 161-164: consiglio per evitare la vendita della città, 17 novembre 1655. *Liber F. Negra*, ff. 1-7v.: *Petizione originale fatta in questa città per la dismissione della vendita a Giovan Agostino Ayrolo*. *Ivi*, ff. 9r-10v., 16r-17v., 18r-19v., 29r-34v., 35r-36v.; *ivi*, ff. 307r-308v.: copia del contratto di vendita dell'università di Aci all'Ayroli, Madrid 31 luglio 1656. La cronaca della tentata vendita si trova anche in V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Calcerano*, cit., pp. 8 e segg. Nell'occasione della riconferma di Aci al demanio, furono cantati in chiesa molti sonetti per festeggiare la vittoria della città contro l'Ayroli. Ne riportiamo uno significativo, tratto dalla Cronaca del Calcerano, p. 28:

*Gode il Ciel e si festeggi
Iaci pur si gloria e pregia
Il nemico ecco già morto
In vil fossa fu sepolto.
Noi godiam la vagha gioia
quel che vinc moja moja.
Ecco il festino, ecco pur la gloria,
Cantiam tutti Vittoria Vittoria.*

Riferiamo anche un altro sonetto riportato in V. RACITI ROMEO, *Cron. del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, cit., p. 196:

*Alla Città di Aci libera della servitù baronale
Con gran ragione il Gran Monarca Hibero*

Due successivi memoriali furono presentati alla Corte di Spagna. Il primo ricordava i capitoli del Regno, emanati da re Martino, confermati da Giovanni, Giacomo e Alfonso e richiamati nel contratto di «ricompra» del 1530, secondo i quali la «terra» di Aci, una volta riscattata dal barone, non avrebbe potuto più essere rivenduta e si prescriveva anzi la nullità di ulteriori vendite e il pieno diritto dei cittadini di difenderne l'appartenenza al regio demanio. Il memoriale sembra adattarsi perfettamente all'ideologia espressa da Mario Cutelli, giurista catanese, a sostegno della demanialità. Nel *Codex legum secularum*, pubblicato nel 1636, egli infatti sosteneva il diritto delle università, che si erano già riscattate una volta, a non essere più rivendute (38). Diritto che l'università di Aci aveva acquisito pienamente, non solo per il riscatto del 1530, ma anche perché per ben due volte, nel 1553 e nel 1639, si era trovata sul punto di ricadere sotto il dominio feudale e, per evitare ciò, aveva dovuto corrispondere alla Corona altri donativi, ma invano! come la vendita della città all'Ayrolì dimostrava.

I memoriali proseguivano poi con una descrizione della città artefatta e ingigantita, finalizzata a radicare nella Monarchia la convinzione di averla venduta ad un prezzo esiguo: si indicavano la marina, la popolazione di 20.000 anime, i *carricatoj*, i due porti, i mulini, i *bastioni d'artiglieria*, l'approdo per i va-

*frettoloso ti intese e insieme volse
che libera restasse, e di Te fosse indipendente
l'arbitrio e l'impero*

*Aci sedia di Reggi! ardire in vero
di poco accorto fu, chi ciò propose,
che di Scivoli frutti ben raccolse,
riserbandosi a Te l'honor primiero
Ti saranno di gloria li tuoi stenti,
di lucro l'interesse, e li timori
una sodezza eterna di contenuti.
A Te le palme si devono e gli allori
che con le forze tue grandi e possenti,
dalle catene ordite uscisti fuori.*

(38) G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame al Regno*, in *Storia della Sicilia*, VI, Napoli 1978, pp. 105-109.

scelli, e si elencavano tutti gli uffici che si esercitavano nella città.

L'ardore municipalistico e l'interessata fantasia giunsero a prospettare addirittura il rischio di un'invasione del Regno! per la perdita di una città così importante, *essendo detta Città Piazza d'arme commodissima per acquistarsi in breve tutto questo Regno* (39).

La nuova riconferma di Aci al regio demanio fu il risultato della mobilitazione quasi generale dei suoi cittadini; e ciò dimostra come lo *status* demaniale della città non coincidesse soltanto con gli interessi di una ristretta oligarchia locale, ma rispondesse alle esigenze espresse da una più larga cerchia di cittadini. La demanialità favorendo una maggiore possibilità di articolazione e mobilità sociale, costituiva infatti il substrato fondamentale per la crescita e l'affermazione dei vari ceti intermedi.

6. I titoli nobiliari a coronamento dell'ascesa sociale di un ceto.

I *gentilhomini* continuavano a conservare in Aci, nonostante tutto, una posizione di preminenza economica e politica. Essi appartenevano infatti alle famiglie più in vista della città, nobilitate con la successiva gestione degli uffici.

La loro nobiltà era però solo una *nobiltà di toga* o *di mastra*, qualora fossero stati inseriti nelle *mastre* cittadine. Gli ufficiali delle università infatti assumevano il titolo di *nobili* e di *magnifici* sin dal sec. XV, «non perché fossero scelti fra la nobiltà, ma perché divenivano nobili nell'assumere le cariche» (40).

Molto più ambita era l'acquisizione dei veri e propri titoli

(39) ASCA, *Liber F. Negra*, ff. 29r.-34v., ff. 35r.-37v.

(40) Cfr. L. GENUARDI, *Il Comune del Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, p. 140. «Nell'Italia meridionale, come in Sicilia, l'inclusione dei cittadini nei «sedili» o «magistre» dei candidabili alle cariche civiche di rappresentanza e di governo, implicava «ipso iure» il riconoscimento della dignità nobiliare», cfr. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica...*, cit., p. 170. Consulta anche F. PASSANITELLO, *Le Mastre nobili*, Roma 1938.

nobiliari, benché la continua vendita da parte della Corona ne avesse provocato l'inflazione; un blasone avrebbe confermato il prestigio sociale di una famiglia e avrebbe reso più fermo il suo potere. I *gentilhomini* acesi ottennero, solo a partire dalla metà del XVII secolo, i loro titoli nobiliari (41). La concessione del privilegio del titolo di barone di S. Carlo, uno dei più antichi conservati in archivio, si può citare come esempio di ultimo coronamento di un ben preciso *cursus honorum*. Il padre del suddetto barone, Giuseppe Calì, recatosi in Spagna per risolvere la questione della vendita della città al banchiere Ayroli, ottenuto dal re il titolo di barone, chiese che questo fosse concesso al figlio sul fondo S. Carlo, di cui era proprietario. Il privilegio fu accordato a Madrid il 3 dicembre 1657 da re Filippo IV, in considerazione dei servizi resi dal dottor Giuseppe Calì alla Corona e alla città di Aci, nell'esercizio degli uffici di patrizio, giurato, giudice civile e criminale. Nel privilegio, trascritto nei registri della Corte giuratoria, si ricorda un titolo di nobile concesso da Carlo V al bisavolo di Carlo Calì, per avere quest'ultimo contribuito all'approvazione della gabella dei mosti e dei vini, al fine di pagare il donativo di cento onze offerto all'imperatore nel 1553. Si menziona anche l'avo di Carlo Calì, che esercitò l'ufficio di giurato nel 1578, mentre il suo nome era compreso nel *rollo* di magistrati nobili della città (42).

Altre furono le famiglie blasonate nella seconda metà del secolo XVII. Oltre ai Calì, acquistarono titoli nobiliari: i Grasso, i Fichera, i Patania, i Patanè. Molte altre famiglie li acquisteranno nei secoli XVIII e XIX (43).

(41) Riportiamo alla fine un'appendice indicativa dei nomi degli ufficiali che governarono la città nell'arco di un quarantennio, dal 1579 al 1620. La frequente ricorrenza di determinati cognomi indica le tappe percorse da alcune famiglie nella gestione del governo locale, culminate a volte nell'acquisizione di titoli nobiliari.

(42) ASCA, R.C.C.A., 1657-58, ff. 81v-86r.: Palermo 9 agosto 1658. Vedi anche V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Calcerano 1656-1670* in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, ser. III, 8 (191213), pp. 34 e segg.

(43) Privilegi per *titoli di baroni e nobiltà*:
 — Per titolo di barone della *Brivera* (attuale quartiere del Car-

In conclusione, il ceto dirigente, prima dichiaratamente antibaronale, subì nella sua ascesa sociale una trasformazione così profonda da essere riassorbito in parte (naturalmente in un contesto storico-politico ben diverso) nelle file del baronaggio. L'evoluzione di tale ceto, divenuto nobiltà terriera per l'investimento dei propri capitali su beni prevalentemente fondiari, rifletteva così il più generale fenomeno della rifeudalizzazione della società, già in atto in Italia dal sec. XVI.

-
- mine) in persona di don Alessandro Grasso, in ASCA, *Corte civile e criminale*, 19, reg. 1656-57, ff. 9-10v. R.C.C.A., 1655-56, ff. 231v.-232v. (1656)
- Per titolo di barone in persona di don Carlo Cali. (1657)
- Per titolo di «don» a Giacomo Di Maria, in ASCA, R.C.C.A., 1655-56, ff. 237v.-238v. (1656)
- Per titolo di barone di Villanova in persona di d. Antonio Fichera, in ASCA, R.C.C.A., 1670-71, ff. 33r.-34v. (1670)
- Per nobiltà a don Giovanni Patanè di Aci, in ASCA, R.C.C.A., 1682-83, f. 169. (1682)
- Per titolo di barone in persona di Pietro Patania, in ASCA, R.C.C.A., 1682-83, ff. 57r.-59r. (1682)
- Per provveditore generale in persona di don Nicolò Musmeci, in ASCA, R.C.C.A., 1694-95, ff. 15-16. (1695)
- Per titolo di «don» in persona di Caterina Meorano Zappalà, in ASCA, R.C.C.A., 1719-20, ff. 52r.-55v. (1720)

CAPITOLO TERZO

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'UNIVERSITA': ORGANI ED UFFICI.

I ceti medi, che si andavano consolidando all'interno delle università, riuscirono ad affermarsi come ceti dirigenti nell'ambito locale, ma non ebbero la forza sufficiente per offrire all'Isola un'alternativa demaniale, essendo incapaci di formare una classe «nazionale» in grado di sostituirsi al baronaggio, che pur era ormai in decadenza, nella politica di governo (1), divisi com'erano dai conflitti interni e dalle rivalità tra città, privi di quel cemento ideologico e della convergenza di interessi necessari.

La debolezza di queste nuove forze sociali impedì alle università siciliane di ottenere quella completa autonomia che i comuni dell'Italia Settentrionale avevano di già conseguito, malgrado il perfezionamento della loro organizzazione amministrativa, che aveva raggiunto, nelle maggiori città, il suo apice nel secolo XV. Sempre presente appariva infatti l'autorità regia con la sua politica uniformatrice dei particolarismi cittadini, nell'ingerenza e nel controllo dell'organizzazione stessa delle università (2).

(1) Una trattazione particolareggiata dell'argomento si trova in G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame al Regno*, in *Storia della Sicilia*, VI, Napoli 1978, pp. 1-181.

(2) M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel «Regnum Siciliae»*, Catania 1952.

Sottolinea la «profonda ristrutturazione giuridico-amministrativa delle

Attraverso tutta la serie degli organi ed uffici dell'amministrazione centrale del viceregno si esplicava infatti la precisa volontà politica della Corona, intesa a dirigere il processo di formazione delle strutture amministrative delle università, in particolare per la salvaguardia dei propri interessi finanziari (3).

autonomie locali» in Sicilia, in atto dall'età dei Martini con il consenso della Corona, F. MARTINO, *Strutture giuridiche e gestione amministrativa delle città demaniali siciliane: la gestione del potere (sec. XV-XVIII)*, in AA.VV., *Rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del '600*, Cosenza 1979, pp. 265-269. Fa inoltre ben osservare la politica della monarchia che «ha finito con l'adottare la circoscrizione comunale e la corrispondente figura amministrativa dell'università come la maglia più naturale della rete che essa andava tessendo», G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità*, Laterza, Bari 1969, p. 69.

(3) Per maggior chiarezza forniamo qui un sintetico quadro dell'amministrazione centrale del viceregno. Il *vicerè*, rappresentante della Monarchia spagnola nell'Isola, era il capo del governo. Egli svolgeva l'attività amministrativa, giurisdizionale e una limitata potestà legislativa (attraverso le «prammatiche sanzioni»), affiancato dal *Sacro Regio Consiglio*, composto anche dai presidenti dei massimi tribunali (Concistoro, Gran Corte, Patrimonio). In seguito si formò, per non riunire ogniqualvolta il Consiglio, una giunta detta la *Giunta del Presidente e del Consultore*.

Altro organo, rappresentante delle istanze locali, fu il *Parlamento*, composto da tre Bracci (il baronale, l'ecclesiastico, il demaniale), che assommava, alle altre funzioni quelle legislative (i *capitoli* approvati in Parlamento dovevano avere però l'approvazione regia) e finanziarie (in Parlamento si fissavano le somme dei donativi da corrispondere alla Corona). La forza contrattuale di tale organo era però nel XVI secolo ormai in netta discesa. Nell'intervallo fra un Parlamento e l'altro, rappresentava il Parlamento la *Deputazione del Regno*, che s'incaricava fra l'altro di ripartire le quote dei donativi.

Altri uffici principali erano: la *Real Segreteria*, che si occupava della corrispondenza del vicerè nell'esercizio delle attività di governo; la *Cancelleria*, preposta alla registrazione e tassazione degli atti di governo; la *Segreteria del vicerè*, dalla quale venivano ricevuti «i memoriali» dei privati; il *Protonotario del Regno*, segretario del Sacro Regio Consiglio, della Deputazione del Regno, del Parlamento, esso aveva fra l'altro anche competenze in materia di nomina degli ufficiali delle città demaniali; il *Consultore del vicerè*, ufficio di controllo dell'attività del vicerè con varie competenze in materia giurisdizionale e finanziaria; la *Deputazione degli Stati*, ufficio istituito per amministrare i patrimoni feudali, oberati dai

La struttura amministrativa di Acì come università demaniale si perfezionò a circa un secolo dal riscatto baronale (1531).

Naturalmente, a grandi linee, essa ripeteva l'organizzazione base comune a tutte le università siciliane, ma conservava le particolarità determinate dalle diverse premesse storiche, sociali e culturali proprie del territorio, situazione per altro comune a tutte le costituzioni cittadine della Sicilia di quei secoli.

Accanto all'organo consiliare, con funzioni deliberative e consultive, svolgevano l'attività di ordinaria amministrazione i giurati, mentre gli acatapani, soprintendevano ai mercati. Lo sviluppo dell'Università rese necessaria una più varia articolazione del sistema burocratico.

Furono così istituiti vari uffici: l'ufficio di «maestro notaio dei giurati», con molteplici funzioni di notificazione, autenticazione, redazione e registrazione degli atti della Corte giuratoria; l'ufficio di «tesoriere» ed in seguito del «detentore di libri», per una più accurata gestione del patrimonio pubblico; di «avvocato-consultore» e di «segretario dei giurati»; di «deputato», al quale venivano nominate annualmente più persone per attendere a compiti specifici.

L'ufficio di «sindaco», divenuto stabile ad Acì dal 1563, si trasformò, in una progressiva evoluzione e alla luce delle fun-

debiti; il *Consiglio d'Italia*, che curava i rapporti tra i vari viceregni in Italia (Sicilia, Napoli, Milano) e la Monarchia spagnola.

Uffici d'amministrazione attiva erano poi il *Maestro Segreto*, che amministrava i beni demaniali ed esigeva le gabelle e le rendite patrimoniali della Corona; il *Maestro Portulano* che soprintendeva alle esportazioni ed importazioni del frumento nei caricatoi; il *Tesoriere del Regno*, che amministrava il tesoro della Corona. Massimo ufficio di giurisdizione finanziaria, con ampi poteri di controllo, era il *Tribunale del Real Patrimonio* (prima *Magna Curia dei Maestri Razionali*). Funzioni di controllo finanziario su tutte le uscite a favore di ufficiali pubblici e giurisdizionali venivano poi esplicate dal *Conservatore del Real Patrimonio*.

Infine l'amministrazione della giustizia veniva effettuata tramite la *Regia Gran Corte Civile e Criminale*. Le sentenze emanate da questo ufficio nel civile potevano essere appellate al *Tribunale del Concistoro*. Amministrava inoltre la giustizia ecclesiastica il *Tribunale della Regia Monarchia* (vi era anche, ma indipendente dall'organizzazione centrale, il *Tribunale dell'Inquisizione*).

zioni attribuitegli nel 1600 dal vicerè, duca di Maqueda, in un ufficio diretto a tutelare il patrimonio delle università.

1. *I Consigli civici.*

A. *L'organo consiliare.*

Sotto il regno di Federico d'Aragona, si chiamavano a raccolta, per le delibere più importanti, nelle città e terre di Sicilia, «uomini veterani e mercanti cittadini». Secondo i *capitula* di Federico, componevano il consiglio pubblico ed eleggevano gli ufficiali, «anziani, mercadanti, buoni cittadini, capi di arti e mestieri, che, insieme agli ufficiali che andavano a deporre la carica, costituivano il consiglio elettorale» (4).

Si tracciavano così le prime linee di un organo destinato ad assumere un peso sempre maggiore nella vita amministrativa delle università per la sua competenza a trattare i problemi più importanti: il consiglio cittadino.

Seguendo di pari passo le esigenze avvertite col perfezionarsi delle strutture amministrative locali, l'istituto consiliare si sviluppò in due direzioni; come consiglio generale, cui partecipavano tutti i cittadini (o almeno la maggior parte di essi), e come consiglio ordinario, dove intervenivano i giurati, gli altri ufficiali e i consiglieri (5).

Anche ad Aci si ebbe questa bipartizione. Se frequenti furono nella seconda metà del secolo XVI, i consigli generali (6),

(4) Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti in Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 311.

(5) La bipartizione è individuata da L. GENUARDI, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, pp. 166-176.

(6) ASCA, *R.C.C.A.*, 1553-71, ff. 606v.: convocazione del consiglio generale, oltre ai giurati e agli ufficiali, si chiamavano ad intervenire *tutti et singuli persuni di ditta città et terra per ogni uno dari la sua vuchi come meglio li parirà*, 4 maggio 1571.

R.C.C.A., 1579-80, f. 352: *consilium conclusum iuxta vocem per maiores partes populi*. Ivi, f. 353: *consiglio per gentes congregati*.

successivamente, al progressivo sviluppo della città corrispose un ulteriore incremento dell'organo consiliare come consiglio ordinario, più idoneo a risolvere gli affari di ordinaria amministrazione (7). Il consiglio generale si conservò invece soltanto per l'elezione del sindaco e per altri determinati casi, e spesso assumeva le caratteristiche di consiglio straordinario (8).

Sempre su ordine o autorizzazione viceregia, i giurati procedevano all'emanazione dei bandi per la convocazione del consiglio, promulgati dal pubblico banditore; in caso di consiglio generale, che si riuniva in un primo periodo nella Chiesa Matrice di Aquilia, si chiamavano a raccolta i cittadini al suono delle campane (9).

La necessità dell'autorizzazione viceregia preventiva provocava, in tempi di crisi economica, pericolosi ritardi, data l'urgenza di risolvere determinati problemi, a volte molto gravi, come quelli inerenti all'approvvigionamento di frumento in tempi di carestia. Ciò spingeva le università a richiedere insistentemente una maggiore elasticità della prassi burocratica. Alcuni risultati furono raggiunti dai giurati di Aci, che ottennero, nel 1575, di potere tenere consiglio su uno stesso oggetto tutte le volte che ve ne fosse stato bisogno, e richiedere poi, una volta sola per tutti, la conferma viceregia (10) e, nel 1604, di riunire il consiglio in un giorno festivo senza lettere «quod detineat consi-

(7) L. GENUARDI, *op. cit.*, p. 168: «Si adunava tale consiglio o parlamento per le imposizioni di nuove gabelle, o per stabilire spese straordinarie, o per alienazione o permuta del patrimonio civico, per chiedere grazie o capitoli al re o barone, nominare «sindaci», per iniziare liti e così via».

(8) Il consiglio ordinario si teneva «per la trattazione degli affari consueti e necessari, quali elezioni di cariche, salari di pubblici ufficiali, regolamenti di uffici, emissione di bandi e provviste, appalto di gabelle civiche, ecc.»: L. GENUARDI, *op. cit.*, p. 169.

(9) ASCA, R.C.C.A., 1552-57, ff. 37v.-38v. *Fuit propositum quonsilium intus ecclesiam Sanctae Mariae de Nunciatae in quontrata Aquiliae territorii Jacis*, consiglio 18 ottobre 1553.

(10) ASCA, R.C.C.A., 1575-76, f. 253v. «Consiglio per potersi detenere li consigli tanti volti quanto serrà bisogno et poi mandarlo ad confermare», 13 novembre 1575.

lium», cioè le lettere viceregie che autorizzavano la riunione del consiglio, salva successiva conferma per eseguirlo (11).

Presidente del consiglio era il capitano giustiziere, ufficiale preposto all'amministrazione della giustizia criminale (vedi cap. VI, 3), al quale spettava esprimere per primo la sua «voce» (parere, voto) sulle materie trattate. Fra tutte le «voci» espresse si adottava quella che aveva ricevuto la maggioranza dei voti.

Per eseguire le deliberazioni consiliari era necessaria la conferma viceregia (12). Il vicerè vietò, a questo proposito con una esplicita disposizione, di aggiungere nella domanda di conferma proposte, trattate in consiglio, non approvate dalla maggioranza (13).

Alcuni consigli si tenevano annualmente in date precise come, ad esempio, quello concernente l'elezione dei *deputati di scrutinio* e degli ufficiali, che avveniva l'otto dicembre di ogni anno (14).

Si eleggevano inoltre nei consigli i deputati per imporre le mete (15); si imponevano le gabelle (16); si risolvevano i problemi inerenti alla compra del frumento (17), alla macellazione di animali (18), ecc..

(11) ASCA, R.C.C.A., 1603-04, f. 45. Lett. vic. Palermo 26 gennaio 1604.

(12) ASCA, R.C.C.A., 1601-02, f. 30: lett. vic. Palermo 30 dicembre 1601. R.C.C.A., 1625-26, ff. 50v.-51r.: lett. vic. nella quale si vieta l'esecuzione dei consigli non confermati dal Tribunale del Real Patrimonio, Palermo 18 settembre 1625.

(13) ASCA, R.C.C.A., 1591-92, f. 86: lett. vic. Palermo 21 febbraio 1592.

(14) I *deputati di scrutinio*, come vedremo in seguito, avevano il compito di eleggere, insieme agli altri ufficiali, coloro che dovevano essere inseriti nelle *liste di scrutinio* degli ufficiali. ASCA, R.C.C.A., 1578-79: consiglio per eleggere i *deputati di scrutinio*, 27 maggio 1579.

(15) ASCA, R.C.C.A., 1554-55, f. 96v.: cons. per imporre la meta sui vini, sui mosti e sull'uva, 7 ottobre 1554.

(16) ASCA, R.C.C.A., 1570-71, f. 540: cons. per imporre una gabella sulla carne, sulla seta, sulla farina, sul frumento, 1 gennaio 1577.

(17) ASCA, R.C.C.A., 1568-69, f. 410: cons. per la compra di 1400 salme di frumento, 16 luglio 1569.

(18) ASCA, R.C.C.A., 1611-12 f. 179: cons. di elezione dei deputati per la macellazione degli animali bovini.

Le ordinazioni di B. Requesens, del 1645, apportarono notevoli modifiche alla struttura e al funzionamento dell'organo consiliare. Il Requesens richiese espressamente l'adozione del consiglio generale per l'elezione del sindaco e dei *consulenti*, mentre prescrisse l'intervento di almeno ventiquattro consiglieri e degli ufficiali *more solito* per gli altri consigli.

Limitò poi la votazione per *voce segreta* alle elezioni dei *deputati di scrutinio*, alle altre elezioni o ai casi in cui si fosse manifestata una discordanza di pareri tra le varie parti.

Ai *portieri*, dipendenti minori della Corte giuratoria, fu affidato il compito di informare i consiglieri del giorno stabilito per tenere il consiglio. Pene pecuniarie furono previste per quei consiglieri che, con la loro assenza, paralizzavano l'attività deliberativa della città (19).

B. I consiglieri («consulenti»).

L'istituzione dei consiglieri, come si è già detto, risale al regno di Federico d'Aragona. Questi «uomini veterani e mercanti cittadini», assistevano i giurati nell'amministrazione delle università (20).

Abbiamo già ricordato che ad Aci, nella seconda metà del sec. XVI, partecipavano ai consigli molti cittadini. Ben presto lo sviluppo dell'Università fece avvertire l'esigenza di limitare, in determinati momenti dell'attività amministrativa, il numero dei consiglieri. I motivi di questa diversa tendenza diretta a modificare la stessa identità dell'organo consiliare, oltre che a riscontrarsi in ragioni di praticità per una più efficiente gestione del governo locale, si debbono individuare anche nella generale propensione delle oligarchie cittadine a monopolizzare sempre più gli uffici amministrativi.

(19) Alla votazione per *voce segreta* si procedeva affiggendo le *polizze*, foglietti di carta che recavano il nome e cognome dei candidati, al *Casciarizzo* (cassettoni di legno). ASCA, R.C.C.A., 1645-46, ff. 111-112: ordinazioni di B. Requesens, vicario generale del Val Demone, «Jaci Aquiliae» 30 aprile 1645.

(20) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni...* cit. pp. 312, 418

Agli inizi del secolo XVII si ebbe la prima riduzione del numero dei consiglieri; nel 1610 si deliberò in consiglio di eleggere sessanta persone per intervenire ai consigli (21). Il numero dei consiglieri fu ulteriormente ridotto nel 1615; tra le grazie concesse nel parlamento di quell'anno, la città ottenne di eleggere, per consiglio generale, quaranta persone come *consiglieri capaci, intendenti, di integrità e virtù*, metà dei quartieri di S. Antonio e S. Filippo e metà di Aquilia. La carica era triennale, i consigli si concludevano con la partecipazione della maggior parte dei consiglieri; nel caso di morte di uno di loro i giurati avevano la potestà di eleggere il sostituto (22).

Le ordinazioni c.d. del *buon governo* di Francesco Danieli, del 1630, ridussero ancora il numero dei consulenti a trentadue, sedici *gentilhomini* e sedici cittadini *ministrali e honorati*, per metà appartenenti ai quartieri di S. Filippo e S. Antonio.

A questi, insieme al capitano, giudici e sindaco, fu attribuita la potestà di tenere qualunque consiglio; le deliberazioni consiliari, per la cui approvazione era richiesta la maggioranza dei voti, potevano essere eseguite solo dietro autorizzazione vice-regia. Fu ribadita dal Danieli la triennialità della carica, la possibilità dei consiglieri di concorrere agli uffici della città, e la loro elezione per consiglio, composto dai trentadue consiglieri in carica più gli ufficiali (23).

Il Requesens (1645) rese la carica biennale e fissò il giorno dell'elezione ad ogni lunedì di Pasqua, per pubblico consiglio e *a porte aperte*, con l'intervento di tutto il popolo: *cittadini di ogni grado et conditione*.

Richiese inoltre, per la conclusione del consiglio di elezione dei consiglieri, la presenza di almeno cento persone e affidò il compito di procedere alla *colta delle voci* (voti) ad un padre cappuccino, insieme ad altri due religiosi di *vita esemplare*, nomi-

(21) ASCA, R.C.C.A., 1609-10, f. 139: consiglio *perché si hanno di eligere sessanta persone per intervenire nel consiglio*, 13 giugno 1610.

(22) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 212r.-214v.: memoriale da presentare al Parlamento del 1615.

(23) ASCA, R.C.C.A., 1631-32, ff. 42v.-44v. Ordinazioni di Francesco Danieli, cit., anche in ASCA, *Liber F. Negra*, ff. 132-134.

nati dal patrizio, dai giurati e dal sindaco. Questi, ritirati in un luogo separato, in segreto, avrebbero dovuto eseguire lo spoglio dei voti, per dichiarare eletti, tra i candidati che avevano ottenuto la maggioranza dei voti, quaranta consiglieri: venti *nobili* della *mastra*, dieci *honorati*, dieci *ministrali* (24).

Sotto alcuni aspetti la carica di consigliere costituiva il primo gradino del *cursus honorum* degli uffici locali. La partecipazione dei consiglieri ai consigli era infatti determinante per l'attività deliberativa dell'Università, e quasi sempre si sceglievano fra di loro i quattro *deputati di scrutinio*, lo scrutiniero e i tesorieri.

Tale carica fu pertanto oggetto delle ambizioni di coloro che intendevano ascendere alla gestione del governo locale e che, per essere eletti, non si astenevano dall'usare metodi poco regolari. Di largo uso fu, ad esempio, la prassi della *procura di voci*, attraverso propagande elettorali cariche di ambigue promesse e nascoste elargizioni, prassi che danneggiava i *ministrali* e gli *honorati*, i quali godevano di minori disponibilità finanziarie, e avvantaggiava i *gentilhomini*, che aspiravano a monopolizzare gli uffici locali.

Le irregolarità nelle elezioni permettevano, per di più, la nomina di debitori della città e di persone incompetenti, aggravando la cattiva amministrazione dell'Università (25).

Il Requesens, come abbiamo già ricordato, aveva richiesto, nei consigli di elezione dei consiglieri, l'intervento di alcuni religiosi. Tale intervento, previsto dal legislatore per garantire una maggiore regolarità delle elezioni, fu fonte, al contrario, di ulteriori abusi. I religiosi infatti manipolavano le liste di nomi, consegnate loro dai giurati e inserivano arbitrariamente, nelle liste, nomi di parenti.

Venivano danneggiati così non solo *ministrali e honorati*, ma anche i *gentilhomini* e la stessa città (26).

(24) ASCA, R.C.C.A., 1645-46, ff. 111-112: ordinazioni di B. Requesens, cit.

(25) ASCA, *Materie Diverse*, 78, f. 5: lettera ai giurati da parte del sindaco Giuseppe Cannavò, Aci 4 aprile 1657.

(26) ASCA, *Materie Diverse*, 78, f. 9: lettera ai giurati da parte del sindaco, Aci 20 aprile 1657.

2. *I giurati.*

A. *L'ufficio.*

L'ufficio dei giurati fu uno dei più rappresentativi della struttura amministrativa locale.

L'ufficio era stato istituito da Federico lo Svevo per svolgere, di volta in volta, specifiche funzioni; nel 1222, Federico «comandò che in tutte le città, borghi e castella si spendessero i danari nuovi di Brindisi», e attribuì il compito di accertare il regolare corso delle nuove monete a «sei buoni uomini, di ciaschedun luogo, i quali erano obbligati a giurare» (27). Egli, ancora, al fine di denunciare le frodi di venditori e artigiani, prescrisse l'elezione di «due buoni uomini», i quali, una volta eletti, dovevano giurare sopra i santi evangeli di bene esercitare il loro ufficio» (28).

Questi ufficiali assunsero così il nome di *giurati*, per il giuramento che erano tenuti a prestare al re. I giurati furono preposti all'amministrazione delle città da Federico d'Aragona, che ne stabilizzò e ampliò ulteriormente le funzioni.

Nei *capitula* di Federico, infatti, furono fissate le loro competenze, riguardanti l'amministrazione del patrimonio delle università e delle sue gabelle, la cura dell'annona pubblica, la fissazione del prezzo e la imposizione delle mete, la soprintendenza all'osservanza dei pesi e delle misure; vennero attribuite inoltre ai giurati funzioni di polizia urbana e di regolamentazione urbanistica (29).

L'ufficio dei giurati, anche se fu oggetto di successiva legislazione, conserverà a substrato i *capitula* di Federico d'Aragona.

Nei Registri della Corte giuratoria, conservati nell'Archivio Storico del Comune di Acireale, si delinea, attraverso le suppli-
che, le lettere, i bandi ed altri atti, l'attività dei giurati all'interno dell'amministrazione locale, attività che era talvolta anche

(27) Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., p. 249.

(28) Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 250.

(29) Vedi R. GREGORIO, op. cit., pp. 307, 482, 542.

lesiva degli interessi cittadini, poiché l'ufficio si prestava ad ogni sorta di strumentalizzazione.

Il numero dei giurati variava secondo l'importanza delle singole città; in Aci, per la particolare distribuzione dei cittadini in diversi casali, si eleggevano sei giurati, uno per ogni casale (30).

Nel 1579 però la condizione di parità tra i casali, nella rappresentanza del governo locale, fu alterata da un provvedimento del vicario del Regno, Pompeo Colonna, il quale aumentò al numero di due i giurati del casale di Aquilia (31), disposizione riconfermata nel 1580 dal vicerè Marco Antonio Colonna (32).

Il provvedimento era stato preso per consentire un più rapido disbrigo degli affari amministrativi (i giurati, sparsi nei casali, non potevano infatti in caso di necessità riunirsi tempestivamente) ed era fra l'altro il risultato, a livello governativo, dei contrasti sorti tra i giurati di Aquilia e i giurati degli altri casali.

I primi, infatti, avevano rivolto al vicerè numerose lamentele sul comportamento leggero e disinteressato dei secondi, i quali addirittura pretendevano di esercitare ed esercitavano gli atti inerenti all'ufficio nella propria residenza, scaricando l'onere di svolgere la maggior parte dell'attività amministrativa sui giurati del casale di Aquilia, dove risiedeva la Corte giuratoria (33), e, come se non bastasse, erano spesso eccessivamente indulgenti

(30) ASCA, *R.C.C.A.*, III, 1561-62, ff. 43 e segg.: scrutinio degli ufficiali per eleggere sei giurati, 30 aprile 1562.

(31) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI in Atti e Rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, n.s., 9 (1897-98), rist. an. 1985 a cura dell'Accademia cit., p. 39.

(32) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 140r-1141v. Lettera che ogn'anno si facciamo due giurati dell'Aquila, in base agli ordini di Pompeo Colonna dell'8 ottobre 1579, di Marc'Antonio Colonna, Palermo 11 maggio 1580.

(33) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI in Atti e Rendiconti dell'Accademia*, cit., n.s. 8 (1896-97), rist. an. 1985, p. 87. Già nel 1565, il Maestro Giurato del Regno aveva ordinato ai giurati degli altri casali di aiutare il giurato di Aquilia nello svolgimento delle attività amministrative, Aci 29 novembre 1565: ASCA, *R.C.C.A.*, III (1564-65), ff. 363v-364r.

nel riscuotere le tasse nei propri quartieri, comportamento che precludeva una regolare esazione fiscale (34).

I disordini che così sorgevano a discapito della regolare amministrazione dell'Università, furono presi in considerazione dal Colonna ancora una volta, quando nel 1583, ridusse i giurati di Aci complessivamente da sette a quattro. Mentre infatti fu riconfermato il numero di due giurati per il solo casale di Aquilia, gli altri due furono assegnati uno ai casali di *Platani*, *S. Filippo*, *S. Lucia* e uno ai casali di *Casalotto (S. Antonio)*, *Valverde*, *Bonaccorsi* (35).

Naturalmente, i casali diversi da Aquilia non tardarono ad esprimere il loro malcontento nei confronti della disposizione, ma alle proteste avanzate in gran numero, i giurati di Aquilia risposero ricordando una precedente richiesta al vicerè, sottoscritta da tutti i giurati, in cui si domandava la riduzione del numero di questi ufficiali e ciò *per non roinarsi sette persuni*, a causa delle gravi responsabilità e delle ingiuste carcerazioni a cui essi andavano incontro nel caso di mancato pagamento dei donativi regi, in un periodo di grave crisi economica per l'Università (36).

I rischi corsi da coloro che ricoprivano l'ufficio di giurato erano, come abbiamo appena detto sopra, notevoli ed insufficiente a compensare tali rischi divenne man mano il salario di un'onza a loro assegnato (37). Nel 1579 il salario dei giurati fu aumentato così alla somma di onze quattro, per raggiungere, nel 1582, le dodici onze: ridotto il numero dei giurati, infatti, la somma destinata ai sette giurati si divise per quattro (38).

(34) V. RACITI ROMEO, *op. cit.*, p. 126.

(35) ASCA, *R.C.C.A.*, 1582-83, f. 114: lettera del vicerè Marco Antonio Colonna con cui si riducono a quattro i giurati di Aci, come fu prescritto anche per tutte le università del Regno, Palermo 23 maggio 1583.

(36) V. RACITI ROMEO, Aci nel sec. XVI, n.s. (1897-98), *cit.*, pp. 39-41.

(37) Per evitare occasioni di abusi e corruzioni da parte degli ufficiali, sin dai tempi di Federico d'Aragona, si era sentito il bisogno della fissazione di un salario: Federico assegnò un salario ai giudici e al baiulo. Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, *cit.*, p. 303.

(38) ASCA, *R.C.C.A.*, 1579-80, ff. 147v.-149v.: lett. vic. Palermo 19 settembre 1579. E *R.C.C.A.*, 1582-83, f. 218: consiglio 30 settembre 1582.

Altri compensi, per lo più in natura, venivano riscossi dai giurati: «cinque rotoli» di carne per ogni «chianca» (macelleria) esistente in città per Pasqua e Natale; «mezzo rotolo» di «surra e tunnina» (varie parti del tonno) per ogni barile di pesce che si vendeva al minuto; «un rotolo» per ogni «carico» di altro pesce che si vendeva. Ad essi spettavano anche «quattro denari per carlino» nel caso di debiti da esigere senza contratto, somma che non poteva eccedere «tarì quattro e grana dieci». In tutto, questi compensi non potevano superare le «onze due» per ogni giurato (39). Allo stesso tempo i giurati godevano di varie esenzioni, non erano sottoposti infatti a *oneri, aggravii, gabelle e decime* (40).

La durata dell'ufficio era annuale, come per la maggior parte degli uffici locali; l'anno di esercizio coincideva con l'indizione, andava quindi dal primo settembre al trentuno agosto (39); dal 1650, per ordine di Filippo IV, i giurati presero possesso dell'ufficio ogni primo di maggio (41).

Poiché fra i vari compiti dei giurati rientrava quello di fornire vitto ed alloggio ai capitani d'armi (cap. IV, 11), agli altri ufficiali regi ed ai soldati di passaggio, si rese necessaria l'adozione di un servizio settimanale con pernottamento, detto «ebdomada», che assicurava la presenza costante e l'immediata disponibilità di uno o due giurati nella «Casa» municipale, che era, ricordiamo, ad Aquilia (42). I giurati dei casali di S. Antonio e S. Filippo rifuggivano però frequentemente dall'incombente e ciò fu oggetto di numerose lamentele da parte dei giurati

(39) ASCA, *Governo Generale*, 1, f. 422: relazione spedita nel 1630 dai giurati al Protonotaro del Regno. Un *rotolo* corrisponde a Kg. 0,79342. L'onza equivaleva a 30 tarì, un tarì a venti grana.

(40) ASCA, *R.C.C.A.*, 1571-72, ff. 170r-171r.: lett. vic. Palermo 6 maggio 1572.

(41) L. GENUARDI, *op. cit.*, p. 212. L'indizione, ciclo periodico di durata quindicennale, consisteva in un modo diverso di computare gli anni, sorto addirittura nel sec. IV e di largo uso nel medioevo e anche nell'età moderna. Esso veniva indicata nei documenti accanto alla data espressa secondo l'era di Cristo.

(42) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 543.

di Aquilia, che furono sopite solo quando il vicerè ordinò di alternare, nel servizio ebdomadario, due giurati per volta, uno di Aquilia e uno degli altri casali (43).

Ai giurati, come ad ogni altro ufficiale locale più importante, si dava l'appellativo di *nobili* e *magnifici*, mentre nel parlamento del 1615 venne attribuito ad essi il titolo di *spettabili* (44).

Malgrado le ripetute richieste, gli ufficiali di Aci non riuscirono ad ottenere il titolo di *senatori*; solo nel lontano 1806 la Corte giuratoria riuscirà a fregiarsi dell'ambito titolo di *Senato* (45).

I giurati erano anche i custodi del sigillo dell'Università: *il sigillo maggiore s'habbia di conservare in luoco che sia con quattro chiavi diverse e differenti tra di loro et ogn'uno di detti giurati n'habbia di tener in puoter una* (46).

Dipendenti dalla Corte giuratoria erano due portieri (dal 1630, quattro), un mazziere (dal 1639, due), il quale aveva il compito di reggere nelle funzioni pubbliche la mazza d'argento, e diversi «pavonazzi», così chiamati dalla divisa color pavonazzo.

B. *Privilegio di toga e privilegio di banca.*

Il privilegio di portare la toga fu accordato ai giurati nel 1639, anno in cui fu evitata l'infeudazione allo Scribani (47). In

(43) ASCA, R.C.C.A., 1627-28, ff. 118r.-122v.: lett. vic. per «farsi la ebdomada per li giurati delli quarteri di S. Antonio e S. Filippo», Palermo 8 agosto 1628.

(44) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 211r.-215v. *Privilegio delle gratie concesse nel General Parlamento l'anno XIII inditionis 1615*, Palermo 18 luglio 1615.

(45) ASCA, *ivi*, ff. 316v.-317v. *Privilegio del titolo di Senato accordato a questa Città d'Acì Reale*, Palermo 27 ottobre 1806.

(46) ASCA, R.C.C.A., 1631-32, ff. 42v.-44: ordinazioni di Francesco Danieli, cit.

(47) ASCA, R.C.C.A., 1638-39, ff. 83r.-84r.: lett. vic. che autorizza gli ufficiali di Aci a tenere il consiglio per richiedere le grazie, Messina 4 aprile 1639. Si ha memoria di un antico «privilegio di toga» ottenuto per i giurati nel lontano 1425 dal Velasquez in S. RACCUGLIA, *Akis, Jachium, Aquilia Vetere, Jaci*, in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, ser. III, 4 (1904-05), p. 177.

quella occasione il privilegio fu concesso anche al patrizio, mentre al sindaco tale grazia fu concessa solo nel 1698 (48).

I giurati, come ci ricorda il Sac. Tomaso Lo Bruno nella sua Cronaca, indossarono la toga per la prima volta il 12 luglio 1651, giorno della vigilia della festa di S. Venera: *E primieramente fecero apparare la Loggia di cutri russi et guarniti, et invitaro tutti li Gentilhomini per accompagnarli alla Chiesa. E doppo usciti dalla Loggia li precedevano quattro Algozirii con li soi verghi longhi alli mani, con li doi Pavonazzi e lo Mazzeri in menzo; doppo seguiva il Capitano con andare alla spalla destra del Patrizio toghato, et alla sinistra il Giurato hebdomadario toghato, appresso venivano li altri tre Giurati pure toghati e lo Sindaco senza togha; doppo seguivano li Gentilhomini convitati e innanzi di tutti andavano li strumenti di musica, li trombetti della Città et li altri di pifari; e nell'entrare che fecero la porta della Chiesa sparao una salva di 20 mascoli (49).*

Il privilegio di banca si inseriva invece tra quelle garanzie che le città erano riuscite ad ottenere a tutela dei propri privilegi e delle consuetudini. Aci, seguendo le orme delle maggiori città, quali Palermo, Messina, Catania, ottenne il privilegio nel 1579 dal vicerè Marco Antonio Colonna.

Per difendere i cittadini dalle angherie degli ufficiali regi, come delegati, commissari ed altri, i quali procedevano spesso ad ingiusti e quanto mai dannosi atti esecutivi nei confronti dei cittadini, senza che gli ufficiali locali ne avessero alcuna cognizione, si concesse che le lettere *patenti* (50) di questi ufficiali dovessero prima essere presentate alla banca dei giurati per un periodo di otto giorni. Entro questo termine si sarebbe appurata poi l'eventuale violazione dei privilegi e delle consuetudini dell'Università.

(48) ASCA, *Liber Rubens*, f. 279v.: grazie concesse al Parlamento di Palermo del 1698, ff. 278r.-280v.

(49) Cfr. V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, serie IV, 2 (1927-28), p. 136.

(50) Le lettere *patenti* contenevano ordini agli ufficiali regi.

Il privilegio richiamava i *capitula* già concessi a Catania. Infatti Catania, al fine di evitare *damna et interesse, scandala et confusiones*, aveva ottenuto che i giudici dottori della città, quali il giudice del civile, del capitano, di «prima appellatione» (cap. VI, 2) e del patrizio (cap. VI, 4), verificassero se le «*commissio- nes, provisiones, literae, privilegia, mandata et rescripta, scripta et non scripta que (sic) mandata scripta et non scripta*», tutti atti emanati dagli organi dell'amministrazione centrale del vicereame o del regno, fossero in tutto o in parte «*contra privilegia, capitula, consuetudines vel observantias dictae Civitatis vel contra iuris formam, vel Regni capitula*». Nel caso affermativo, i giurati della città di Catania potevano «libere et impune» impedirne l'esecuzione (51).

Questa facoltà conferita agli ufficiali locali causava però molti inconvenienti, poiché le lettere, i rescritti, i mandati e gli altri atti regi e viceregi, che venivano giudicati contrari ai privilegi e alle consuetudini, rimanevano in sospeso per trenta, quaranta giorni, provocando serie disfunzioni del sistema burocratico.

Il vicerè fu costretto così a regolare ulteriormente la materia, concedendo a Catania un altro «privilegio» in proposito, il 21 gennaio 1503. Aci fece proprio il privilegio, registrando «in Curia Acis», il 26 dicembre 1581.

In base ad esso una volta esaminate le lettere entro il termine di otto giorni e riconosciuta, mediante votazione, la loro contrarietà ai privilegi (entro «*octo dias primieros sequentes a los mas largos se haia di votar o consciar por aellos que lo ham contumbrados... si est contra privilegio*»), occorreva redigere una «consulta», cioè una lettera che conteneva il parere dei votanti, e spedirla entro sei giorni al vicerè: la risposta del vicerè alla «consulta» doveva poi essere eseguita conformemente.

Trascorsi gli otto giorni senza alcuna votazione, le lettere e

(51) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 128r.-129r.: *che le lettere patenti stiano per otto giorni alla banca*, lett. vic. Palermo 30 novembre 1579. *Ivi*, ff. 130-131, 132-133: lett. «osservatoriali» del privilegio. *Ivi*, f. 135: *fede della Corte giuratoria di Catania che riporta i «capitula» concessi alla città di Catania.*

gli altri atti depositati alla «banca» dovevano essere invece prontamente eseguiti (52).

I giurati di Aci si ersero spesso a difesa del «privilegio della banca». Fu ad esempio accusato in consiglio il giudice del civile (cap. VI, 2) Bulano, per non aver depositato le lettere patenti al «banco» dei giurati (53) e arrestato l'«algoziro» (aguzino) del capitano giustiziere (cap. VI, 3), che pretendeva di eseguire lettere penali viceregie senza depositarle prima alla «banca» (54).

C. *Il potere normativo: i bandi.*

Il potere normativo dei giurati per il regolamento dell'amministrazione cittadina consisteva essenzialmente nella emanazione di bandi. I bandi potevano essere emanati dai giurati nelle materie in cui era lasciata loro una certa discrezionalità. Ad Aci ad esempio, dopo il ritorno al demanio, l'uso delle acque per l'irrigazione ecc..., era stato affidato ai giurati (55), che lo regolavano appunto con bandi.

Altri bandi venivano emanati invece su espressa indicazione viceregia, promulgati attraverso prammatiche ed altri atti normativi del potere centrale, come i bandi «frumentari», quelli sanitari, ecc...

I bandi potevano essere ordinari o straordinari, i primi venivano emanati annualmente sulle materie di ordinaria amministrazione, i secondi in relazione alle specifiche circostanze e ai problemi che si presentavano di volta in volta all'amministrazione cittadina.

Ad Aci particolari difficoltà erano causate dalla distribuzio-

(52) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 136r.-137v. *Privilegio sopra detta materia concesso alla città di Catania in Palermo*, Palermo 21 gennaio 1503, registrato in *Curia Acis*, 26 dicembre 1581.

(53) ASCA, *R.C.C.A.*, 1587-88, f. 203: consiglio 2 febbraio 1588.

(54) ASCA, *R.C.C.A.*, 1625-26, f. 27: lett. del Vicario generale, marchese d'Iraci, Jaci 9 ottobre 1625.

(55) Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, in *Atti e Rendiconti dell'Accademia cit.*, n.s., 9 (1897-98), p. 16.

ne della popolazione in casali, tra loro distanti da due a sette miglia, cosa che impediva ai cittadini la tempestiva conoscenza dei bandi pubblicati tramite un pubblico banditore; tale situazione fu portata al Parlamento del 1547, nel quale si ottenne la grazia di non poter considerare contravventori ai bandi i cittadini, se prima non fossero trascorsi tre giorni dalla promulgazione (56).

La contravvenzione al bando comportava l'applicazione di pene pecuniarie. Dal 1615, i giurati ottennero anche la potestà di poter comminare la pena della frusta, o di *quattro tratti di corda*, procedendo senza processo e sommariamente (57).

L'esercizio del potere normativo da parte dei giurati poteva a volte essere indiscriminato. Derivavano da qui le preoccupazioni di chi vedeva calpestati gli interessi della città e lesi i suoi privilegi. La situazione irregolare, che in questo modo si veniva a creare, fu denunciata al vicerè dal sindaco di Aci nel 1605. Il sindaco Miuccio di Miuccio faceva notare che i bandi sia ordinari che straordinari, pubblicati dai banditori, erano spesso contrari ai privilegi della città; questo accadeva perché alcuni giurati, *per alcuna passione, permettono di buttarsi alcuni bandi inleciti contra li cittadini e privilegi di essa città* (58).

Il vicerè conferì alla città in questa occasione un privilegio che attribuiva al sindaco un potere di controllo sul potere normativo dei giurati: i bandi, prima di essere promulgati dal pubblico banditore e dopo essere stati *riconosciuti e visti* dai giurati, dovevano essere *visti e riconosciuti* dal sindaco, *per l'indennità così dei privilegi, lettere e grazie della Università come del suo patrimonio* (59).

(56) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 114r. e segg.: grazie concesse al General Parlamento del 1547. Lett. vic., Messina 20 ottobre 1547.

(57) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 212r.-214v.: grazie concesse al Parlamento del 1615. Anche in *Liber Rubeus*, ff. 211-215.

(58) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 174r.-175r. Lettera «che non si possano promulgare bandi se prima non sono revisti per li Magnifici giurati e sindaco», Palermo 16 ottobre 1605.

(59) ASCA, *ivi*, ff. 174r.-175r.

3. *Altri uffici dell'amministrazione locale.*

A. *Acatapani.*

Gli acatapani, o «maestri di piazza», erano ufficiali subalterni ai giurati. La loro funzione era quella di provvedere all'annona pubblica; soprintendevano nei mercati all'osservanza dei pesi e delle misure e delle «mete» (cap. IV, 2), con il potere di denunciare ai giurati gli eventuali contravventori, e svolgevano un'attività di vigilanza per impedire che i venditori defraudassero i compratori (60).

Ad Aci gli acatapani esistevano, per antica consuetudine, sin dal tempo del dominio baronale. Inizialmente il loro numero era di sei, uno per ogni casale, ed avevano l'obbligo di abitare nel quartiere per il quale erano stati nominati (61).

La carica era annuale. Nel 1630, in conseguenza dell'incremento delle attività commerciali, il numero degli acatapani fu aumentato a quattro per Aquilia ed a quattro per i casali di S. Filippo e S. Antonio, scelti metà fra *nobili* e metà fra cittadini *ministeriali e honorati* (62).

Verso la metà del secolo XVII si ebbe da parte dei giurati un tentativo di usurpazione delle competenze degli acatapani. Essi infatti in una lettera al vicerè accusarono questi ultimi di imporre arbitrariamente le mete, senza considerare la buona o cattiva qualità delle merci. L'accusa causò un provvedimento del regio sindacatore (cap. V, 8), con il quale si attribuì ai giurati la competenza di imporre mete a *frutti, fogliami e altri comestibili e putabili*, prima appartenente agli acatapani; mentre la competenza di questi fu limitata, come già accadeva in diverse

(60) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit. p. 309.

(61) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 190: viene ribadito per l'acatapano l'obbligo di residenza nel quartiere per il quale è nominato, lett. vic. Palermo 9 novembre 1621.

(62) ASCA, *R.C.C.A.*, 1631-32, f. 44: ordinazioni di F. Danieli cit. Il numero degli acatapani, dopo la scissione dei casali, fu di sette: tre *nobili*, tre cittadini *honorati e ministeriali*, uno *eo gratia*, in ASCA, *Liber F. Negra*, f. 185, 8 novembre 1657.

città e in Catania, ad accertare le contravvenzioni alle mete, per poi riferirne ai giurati, e ad esigere le penalità comminate da questi ultimi (63).

Il provvedimento suscitò le rimostranze di coloro che esercitavano l'ufficio di acatapano. Una petizione, presentata al vicerè, contrastò le accuse dei giurati; si rivendicò il potere di imporre le mete *alli frutti, fogliami, ecc... conforme hanno amministrato li loro predecessori da che non vi è memoria d'huomo*. Gli acatapani accusavano i giurati di aver voluto usurpare le loro attribuzioni, ingannando il sindacatore e danneggiando i *poveri popoli vassalli di Sua Maestà*, per favorire i ricchi *primi gentilhomini della città*. Si sarebbe imposta infatti una meta *di caro prezzo*, fissata in base alla valutazione dei beni appartenenti ai cittadini più ricchi, mentre i giurati non si sarebbero certamente degnati di stimare le *povere cose* dei cittadini meno abbienti.

Il vicerè riconobbe, in seguito a questa supplica, l'usurpazione commessa dai giurati, e riconfermò i poteri degli acatapani ad esercitare l'ufficio *dello (sic) modo e forma che sono stati li loro predecessori* (64).

B. *Avvocato-consulatore e segretario dei giurati.*

Nel trattare gli affari di una certa importanza per la città, i giurati si servivano dei pareri espressi da un avvocato-consulatore, dottore in legge e *benvisto* dai giurati, al quale si corrispondeva un salario annuo (65). In seguito, il consulatore fu nominato fra le persone residenti ad Aci (66).

Il segretario dei giurati invece si nominò per redigere in iscritto tutte le lettere, ed altri atti inerenti all'attività ammini-

(63) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, ff. 83r.-84r.: ord. del regio sindacatore, Aci 10 marzo 1647.

(64) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, f. 110: lett. vic. emanata ad istanza degli acatapani di Aci, Palermo 5 giugno 1647.

(65) ASCA, R.C.C.A., 1592-93 ff. 18v.-19r.: lett. vic. Messina 18 settembre 1592.

(66) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, f. 290: ord. 9 marzo 1609.

strativa cittadina, con carico di dover servire cossì per lettere minime come per far le proposte di consigli, risposte di consulte, ordinationi e ogn'altra cosa che occorrerà. Il suo salario era di quattro onze annue (67).

C. I deputati.

Quella dei deputati era una speciale categoria di funzionari locali, ai quali venivano assegnati specifici compiti in relazione a situazioni ordinarie o straordinarie riguardanti l'amministrazione dell'Università.

Essi erano eletti per consiglio con incarico annuale e dovevano possedere per accedere alla carica determinati requisiti di abilità, di volta in volta prescritti. Ricordiamo ad esempio i deputati eletti per imporre le gabelle, le mete, il «deputato frumentario», i deputati delle elemosine, ecc..., dei quali tratteremo in seguito.

D. Il tesoriere e il detentore di libri.

Le ordinationi del 1551 statuirono che tutti i denari dell'Università, in conformità ai capitoli del Regno, pervenissero ad un tesoriere, eletto e confermato dal vicerè, il quale doveva tenere il Libro delle entrate e delle uscite dell'Università (68).

Il tesoriere era responsabile *nomine proprio* nel caso di denaro pubblico mancante e spesso l'ufficio veniva rifiutato, poiché il salario appariva insufficiente a compensare tale rischio; anche i giurati rispondevano in proprio per ciò che l'Università veniva a perdere, qualora non avessero fatto prestare ai tesoriere idonea *plegeria* (garanzia) (69).

(67) ASCA, *ivi*, ff. 316r.-318v.: ord. 17 giugno 1614.

(68) ASCA, *Liber Antiquus*, ff. 104r.-108v.: ordinationi del Maestro Giurato del Regno, Baldo Gianara, Aci 1 febbraio 1551.

(69) ASCA, *R.C.C.A.*, 1582-83, ff. 111v.-112v.: i tesoriere preposti al pagamento dei donativi, dovevano prestare idonea garanzia ai giurati sulla puntuale corresponsione delle somme dovute alla Regia Corte, Palermo 13 maggio 1583.

Con lettere viceregie del 1608 si permise alla città l'elezione del tesoriere per consiglio pubblico, da scegliere tra le persone più ricche, *abili et sufficienti*, e dietro la corresponsione di un salario di trenta onze annue.

Dal 1612, le modalità di elezione del tesoriere subirono alcune modifiche. Si eleggevano prima per consiglio tre persone tra le *principali*, i tre nominativi venivano poi inviati al Tribunale del Real Patrimonio per la nomina e conferma di uno di essi (70).

Il tesoriere era tenuto ad esigere tutti i proventi resi dalle gabelle che si *liberavano* (cioè si appaltavano al maggior offerente) durante il tempo di esercizio del suo ufficio. Un solo tesoriere divenne in seguito insufficiente, anche perché le somme esatte dovevano essere corrisposte a diversi destinatari. Così, per una più ordinata amministrazione del patrimonio della città, fu ordinato, nel 1645, dal Requesens di procedere all'elezione di tre tesorieri: uno, con il compito di ricevere e pagare i denari per i donativi dovuti alla Regia Corte, un altro, per ricevere e pagare i denari destinati alla Deputazione del Regno ed altro ancora per ricevere e pagare i denari depositati per la soddisfazione di salari, elemosine ed altre spese della città (71). Una funzione di contabilità pubblica era affidata al detentore di libri, ufficiale eletto per consiglio ordinario ogni quattro anni. Obbligo del detentore era quello di *tenere il suo libro bilanciato e agiustato con tutto il testo della sua scrittura, sotto pena di perdere il salario e d'altre pene riservate ad arbitrio di S. E.* (vedi cap. IV, 4) (72).

E. Il maestro notaio della Corte giuratoria o «dei giurati».

I maestri notai facevano parte delle varie Corti della città, come il maestro notaio della Corte civile e criminale (cap. VI, 2),

(70) ASCA, *Governo Generale*, 1, f. 255: lett. vic. Palermo 25 agosto 1628.

(71) ASCA, *R.C.C.A.*, 1645-46, ff. 106v.-107r.: ordinazioni di B. Requesens, *Jaci Aquilia* 30 aprile 1645. *R.C.C.A.*, 1647-48, f. 224: consiglio d'elezione dei tre tesorieri, 7 settembre 1647.

(72) ASCA, *R.C.C.A.*, 1645-46, f. 133v.: ordinazioni, cit.

del segreto (cap. VII, 4), del patrizio (cap. VI, 4), il maestro notaio della Corte giuratoria (o dei giurati). Quest'ultimo esercitava ad Aci anche l'ufficio di maestro notaio delle «prime appellazioni», in virtù di un'antica consuetudine locale. Nel 1609, in violazione della consuetudine, furono eletti due maestri notai, uno per la Corte giuratoria e uno per il giudice d'appello; in seguito ai reclami presentati dai giurati, il vicerè ripristinò l'usanza, confermando nell'ufficio il solo maestro notaio dei giurati: certo Vincenzo Mangani (73).

Il maestro notaio dei giurati trascriveva nei registri gli atti riguardanti l'amministrazione cittadina e ancora «compilava i processi verbali per l'arrendamento [appalto] delle gabelle, i capitoli per le opere pubbliche, i capitoli e gli atti delle maestranze, spediva gli atti di nomina a cariche municipali» (74).

Era inoltre obbligato a notificare ai giurati entranti le ordinazioni e lettere viceregie per cui era previsto l'obbligo di notifica. A questo scopo egli notificava ai nuovi giurati ogni anno tutta una serie di *intime* (75).

L'attività del maestro notaio garantiva la certezza del diritto ed assicurava la conservazione e la regolare tenuta dei registri della Corte giuratoria.

4. *L'ufficio di sindaco.*

A. *Sindaco-ambasciatore e sindaco-procuratore, come ufficio stabile dell'amministrazione locale.*

La figura del sindaco comparve nel *Regnum Siciliae* sin dall'epoca normanna, espressione, in quel periodo, di una riconosciuta personalità giuridica di diritto privato delle città, rappresentate, appunto, dai sindaci nelle cause civili e criminali (76).

Con l'assunzione da parte delle città di funzioni di diritto

(73) ASCA, R.C.C.A., 1609-10, f. 55: lett. vic. Palermo 21 ottobre 1609.

(74) Cfr. L. GENUARDI, *Il Comune...*, cit., p. 188.

(75) ASCA, R.C.C.A., 1639-40, ff. 13v. e segg.: *intime* ai giurati.

(76) Vedi L. GENUARDI, *Il Comune...*, cit., pp. 106, 162-163.

pubblico, l'ufficio di sindaco acquistò ulteriori connotazioni. Le città eleggevano *sindaci o ambasciatori*, per essere rappresentate nel braccio demaniale dei parlamenti.

La competenza di questi sindaci era delimitata dal mandato conferito loro dalle università, mandato che non poteva essere disatteso (77). Il sindaco presentava al parlamento un memoriale contenente i privilegi e le grazie richiesti dalle città e per cui si domandava il *placet*, dietro l'offerta di donativi (78). Sindaci o ambasciatori venivano inoltre eletti ogni qualvolta si presentavano alle università dei problemi amministrativi, la cui risoluzione richiedeva un'attività da esercitare al di fuori delle mura cittadine (79). Il loro numero era variabile: potevano eleggersi anche più sindaci, particolarmente quando occorreva rappresentare una popolazione sparsa in quartieri (80).

Questi ufficiali svolgevano un compito molto delicato che consisteva spesso nel recarsi presso il vicerè.

Una volta ricevuti, dopo giorni d'anticamera, espongono le petizioni e suppliche della città, in ordine alle quali avevano specifici «mandati ad acta». Occorreva per ciò molta diplomazia, cultura e scioltezza di linguaggio, perché l'accoglimento delle proposte dipendeva anche dal modo con cui venivano prospettate: ecco perché si eleggevano a questa carica persone istruite e di prestigio.

Nei primi decenni del sec. XVI, quando ancora mancava ad Acì un istruito ceto dirigente (i gestori dell'amministrazione pubblica erano spesso analfabeti), ricchi e colti cittadini non acesi esercitavano questi uffici, come catanesi e palermitani. Naturalmente, le spese che i sindaci sostenevano per il viaggio,

(77) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 507.

(78) ASCA, *R.C.C.A.*, I, f. 102: lett. vic. che prescrive l'elezione di un sindaco particolare per il parlamento di Palermo del 1555, per comparire a nome della città di Acì con le petizioni, Palermo 7 febbraio 1555. *R.C.C.A.*, 1562-63, f. 74: cons. per l'elezione di *sindaco et ambaxaturi per il General Parlamento*, 9 novembre 1562.

(79) L. GENUARDI, *Il Comune...*, cit., p. 79.

(80) Vedi V. RACITI ROMEO, *Acì nel sec. XVI*, n.s., 8 (1896-97), cit., p. 79. Per ricomprare la segrezia di Acì nel 1562 si elessero sei sindaci.

il vitto e l'alloggio venivano poi, sempre dietro conferma vice-regia, rimborsate dall'Università (81).

Un esempio significativo dei disagi e degli inconvenienti che questi sindaci affrontavano si può riscontrare nel caso dei sindaci Calì e Cavallaro, costretti a recarsi addirittura in Spagna, per evitare l'infeudazione di Aci al banchiere genovese Ayroli, a rischio della stessa vita, date le incognite che i lunghi viaggi a quel tempo presentavano (82).

Durante il sec. XVI si sviluppò, all'interno delle amministrazioni locali, la necessità di avere un sindaco come organo stabile, mentre si lasciò impregiudicata l'esistenza dei sindaci *ad acta* e dei sindaci ambasciatori nei parlamenti. Venne a delinearsi così un nuovo aspetto della figura di sindaco a tutela degli interessi patrimoniali dell'Università.

Nel 1563 si concesse all'università di Aci, in base alle richieste degli stessi cittadini, l'elezione di un «*sindaco seu procuratore*». La nascita di tale ufficio in Aci segue il movimento più generale dell'istituzione dell'ufficio nelle città demaniali di Sicilia.

Dalla *littera di fari et creari lu sindicu della università* di Aci si estrapolano le motivazioni fondamentali della richiesta, fondata sulle lamentele per la lenta e gravosa attività del Maestro Giurato del Regno (vedi cap. IV, nota 30). Infatti, questo spesso non attendeva diligentemente ai suoi compiti e, in particolare, non si recava a conoscere ogni anno le cause di natura patrimoniale che l'Università instaurava nei confronti dei suoi debitori; anzi ordinava ai giurati ed al tesoriere di non procedere in alcun senso senza la sua presenza. Il ritardo della sua venuta danneggiava così gli interessi della città, mentre come se non bastasse, pretendeva il salario per intero (83).

(81) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 299r.-303v.: ord. 20 maggio 1612.

(82) Vedi V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Calcerano*, in *Rendiconti e memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, serie III, 8 (1912-13) pp. 9-40.

(83) ASCA, R.C.C.A., 1561-65, ff. 100v.-101v.: lett. vic. Palermo 31 marzo 1563.

Il primo sindaco fu eletto ad Aci nel 1563 al fine di *invigilare unitamente ai giurati a quanto si conviene per il beneficio dell'Università* (84).

Una volta che l'ufficio di sindaco assunse le caratteristiche di organo stabile, si iniziò all'interno del governo locale un processo di incorporazione dell'ufficio, nel senso di renderlo suscettibile di quel monopolio che, attraverso lo scrutinio, determinati ceti erano riusciti ad esercitare sugli altri uffici.

Una costante opposizione venne così esercitata alla prassi in base alla quale il sindaco veniva eletto dal popolo liberamente fra tutti i cittadini (85), tanto che nel 1584 il vicerè accordò ai giurati di Aci, che lo richiedevano, la restrizione del corpo degli eleggibili alla carica di sindaco agli approvati nello scrutinio per l'ufficio dei giurati (86).

Ancora una volta, nel 1588, il vicerè ripristinò la libera elezione del sindaco, annullando il provvedimento precedente. Erano stati accolti in questa occasione i reclami dei cittadini, presentati tramite i nuovi giurati e il sindaco, che affermavano come l'elezione del sindaco *«nello giorno di Santo Martino alli 11 dello misì di novembre ogni anno se have fatto per consiglio e ad libertati voglia dello populo cussì sempre si a observato e si deve osservare e che i giurati per alcuni intenti loro otteniro lettere che lu sindacu si habia da fare uno delli aprobatì nello scortino per l'officio delli giurati»*. Nella lettera si ribadivano i requisiti che dovevano avere gli eletti: *si habiano da eligere persone habili et quieti et di abeni et timurusi di nostro*

(84) ASCA, R.C.C.A., 1563-64, f. 178: consiglio per la elezione del sindaco in persona di *Antonino Musumechi*, 7 novembre 1563. R.C.C.A., 1564-65, f. 182: consiglio per l'elezione del sindaco, 12 novembre 1564. E così via per ogni anno fino al 1600.

(85) ASCA, R.C.C.A., 1574-75, f. 113v. Consiglio tenuto a causa delle discordie sorte per le modalità di elezione del sindaco: *pirchì la creatione di lu sindacu s'habbia a essiri creato da li popoli*, 10 agosto 1575. Vedi anche, V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., p. 128.

(86) ASCA, R.C.C.A., 1584-85, f. 77: lett. vic. che autorizza il consiglio ad eleggere un nuovo sindaco al posto dal sospetto G. B. Cantarella, Messina 3 dicembre 1584.

Signore Idio e che possino in omni occasione servire la Unità come cosa giusta (87). Ma nuovamente i giurati richiesero nel 1597 l'elezione del sindaco tra gli approvati nello scrutinio per l'ufficio di giurati (88). L'alternanza delle modalità di elezione e i disordini che ciò comportava cessarono definitivamente quando il vicerè, duca di Maqueda, emanò specifiche ordinazioni in proposito.

B. *Il «syndico et procuratore generale» alla luce delle ordinazioni di Maqueda del 1600.*

Le ordinazioni del vicerè, duca di Maqueda, emanate il 6 marzo del 1600, regolarono ulteriormente la figura del sindaco, conferendo all'ufficio una nuova attribuzione che lo rese in concreto ambivalente.

L'ufficio di sindaco, sorto come abbiamo visto per tutelare i diritti patrimoniali delle università, si prestava anche a fornire alla Corona, interessata anch'essa a conservare, ma per ragioni fiscali, l'integrità patrimoniale dell'Università, lo strumento adatto per raggiungere i suoi scopi.

Il governo, con le ordinazioni di Maqueda, non tardò quindi a istituire l'ufficio in ogni università («che ogni Unità habbia syndico et procuratore generale») e a regolamentarlo, ne ampliò le funzioni, indirizzandole a particolari fini che avevano come mira principale quella di tutelare l'amministrazione del patrimonio dell'università, anche tramite l'esercizio di un potere di vigilanza sugli ufficiali locali.

Il Maqueda prescrisse l'elezione del sindaco per consiglio generale e la triennialità della carica. All'ufficio potevano essere elette solo persone *abonate et habili ad esercitare detto Officio e che non siano debitori né gabelloti dell'Unità, né pleggi di*

(87) ASCA, R.C.C.A., 1587-88, f. 207: consiglio, 24 aprile 1588. Vedi, *ivi*, f. 143v.: lett. vic. che conferma quanto stabilito nel consiglio sopra citato e cioè la potestà di eleggere il sindaco nel giorno di S. Martino e a *libera voglia* del popolo, Palermo 16 maggio 1588. Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., p. 88.

(88) Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, n.s. 9 (1897-98), cit., p. 124.

essi debitori e gabelloti né in altro modo obbligati alla Unità (89).

Fu poi vietato in modo assoluto di formare *conventicoli* a fini di propaganda elettorale per cercare di condizionare gli elettori; costoro dovevano invece esprimere il loro parere liberamente e senza pressioni esterne. Al sindaco spettava un salario da stabilirsi in consiglio.

Una volta concluso il consiglio per l'elezione, era necessaria la conferma viceregia per mezzo del Tribunale del Real Patrimonio. In nessun modo il sindaco poteva essere riconfermato (90).

Furono diverse le lettere viceregie, dirette all'università di Aci, che ribadirono l'osservanza di queste ordinazioni, poiché in pratica si tendeva ad eludere (91).

Dal 1612 la scelta del sindaco di Aci da parte del vicerè si fece fra tre persone elette in consiglio, due della contrada di Aquilia, l'altra degli altri casali, con la clausola, in caso di conferma del candidato dei casali, che si trasferisse *cum domo et familia* in Aquilia, sede degli uffici pubblici. Il trasferimento era inoltre necessario per la particolare funzione dell'ufficio: il sindaco infatti doveva tenere informato il vicerè di tutti i delitti e disordini che si verificavano nella città (92). Nel parlamento del 1615 l'Università domandò la grazia di considerare sindaco, fra le tre persone elette in consiglio, colui che avesse ricevuto il maggior numero di «voci», senza aspettare la conferma viceregia, *per non si soprasedere l'amministrazione di detto officio di Sindaco, come c'ha visto aver occorso più volte non senza disturbi delli negotij della città*. La risposta alla richiesta fu: *obtineantur confirmationem infra mensem et interim electum a maiore parte possit administrare* (93).

(89) ASCA, R.C.C.A., 1599-1600, ff. 53v.-58r.: ordinazioni del duca di Maqueda, Palermo 6 marzo 1600.

(90) ASCA, R.C.C.A., 1599-1600, ff. 53v.-58r.: ord. cit.

(91) ASCA, *Scrutini*, 1, ff. 141-142: consiglio sulle modalità di elezione del sindaco, 12 agosto 1612. *Ivi*, f. 143: consiglio 10 agosto 1613.

(92) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 98: lett. vic. Messina 27 agosto 1612.

(93) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 214: grazia concessa dal Parlamento del 1615.

Contribuirono ancora allo sviluppo dell'ufficio le ordinazioni c. d. del *buon governo* del 1630, emanate dal governatore Francesco Danieli (94). Queste ripristinarono l'annualità della carica e, tenendo presente la situazione di Aci (la tensione fra i casali era in costante aumento e già una volta l'Università era stata sul punto di dividersi), fissarono la spettanza dell'ufficio per un anno ad un candidato d'Aquila e per un anno a quello dei casali di S. Antonio e S. Filippo, restringendo la cerchia degli elettori ai consiglieri e agli altri ufficiali, disposizione riformata dal Requesens nel 1645 (95).

Egli nuovamente prescrisse l'elezione per consiglio pubblico a porte aperte, con l'intervento del popolo e a «*voci scoperte*».

Questa disposizione provocò molte proteste ad Aci, anche perché l'elezione popolare non si prestava facilmente a brogli e monopoli. Il vessillo dei privilegi e delle «consuetudini» della città venne issato ancora una volta, a paravento di trame più nascoste. L'ordinazione viceregia fu osteggiata, ritenuta *contra bonos mores* e causa di *passioni d'animo et insorgere di mille difficoltà*, mentre i giurati domandavano di ritornare all'antica «consuetudine», in base alla quale si eleggeva il sindaco col metodo del *bussolo*, a voti segreti e alla presenza dei soli *consulenti* e degli ufficiali (96): ricevuto il *detinetur consilium*, non a caso il consiglio deliberò a favore della procedura *a voci segrete* e della restrizione del corpo elettorale ai soli consiglieri ed ufficiali. Contro settantasei *voci* favorevoli, ventinove soltanto furono contrarie, indice di una volontà avversa all'abuso continuo che si faceva del metodo a *voci segrete*, abuso che intenzionalmente il Requesens intendeva colpire (97). Si procedette così all'elezione del sindaco a *voci segrete* e *polizze* affisse al *Casciarizzo* (98).

(94) ASCA, R.C.C.A., 1630-31, f. 43: ordinazioni di F. Danieli, cit.

(95) ASCA, R.C.C.A., 1645-46, f. 205: ordinazioni di Requesens, cit.

(96) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, ff. 23v.-24: lett. vic. Palermo 10 luglio 1646. Il «bussolo», utilizzato nelle votazioni a «voci» segrete, era un vasetto di legno nel quale si inserivano le schede con i voti.

(97) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, ff. 168v.-170v.: consiglio del 21 ottobre 1646.

(98) Le «*polizze*» recavano il nome e cognome delle persone candidate

Anche per l'elezione del sindaco si verificavano disordini ed erano frequenti le propagande elettorali che, come abbiamo già ricordato, erano proibite; spesso inoltre si proponevano ai consigli, come candidati, parenti o amici degli ufficiali (99). Grande fu il tumulto quando venne proposta da Stefano Fichera l'elezione a sindaco di un suo parente, Galeotto Fichera, fiscale della segrezia (cap. VII, 4), ufficio incompatibile con quello di sindaco. Costui, contrariamente alle consuetudini ed usanze della città, non era compreso fra le tre persone abilitate per ricoprire l'ufficio (100).

I cittadini, con varie suppliche, informavano costantemente il vicerè del monopolio che si era venuto a creare nella gestione dell'ufficio. Nel 1628, ad esempio, tre dei giurati candidarono alla carica di sindaco Stefano Fichera, maestro notaio della terra di Mascali e consigliere della città di Aci, fratello di Alessandro, giurato e fratello di Giuseppe Fichera, detentore di libri della città e genero di Luciano Maugeri, capitano d'essa e nipote di Galeotto Fichera, sindaco e procuratore di Aci.

Abbiamo voluto intenzionalmente riportare i rapporti di parentela, minuziosamente denunciati nella supplica, perché indicativi dei centri di potere che si venivano a creare, all'interno dell'amministrazione cittadina, in mano a determinate famiglie, potere che si accresceva proporzionalmente agli uffici che si riuscivano a monopolizzare. *Tutto, come si legge nella supplica, per mantenersi detto officio in loro potere come si sono mantenuti diversi altri, et di più hanno fattosi nominare nello scortino molti di essi per essere alcuni di loro fatti ufficiali* (101). Oltre

alla carica di sindaco. ASCA, R.C.C.A., 1646-47, f. 170v.: cons. 28 ottobre 1646.

(99) ASCA, *Scrutini*, 1, ff. 279-280: supplica ai giurati del sindaco di Aci Giuseppe Patania, Aci 27 agosto 1625. *Ivi*, f. 291: supplica ai giurati del capitano Giuseppe Grasso, 13 settembre 1627.

(100) ASCA, R.C.C.A., 1625-26, f. 54: lett. vic. in cui si ordina di rifare il consiglio per l'elezione del sindaco ed eleggere un'altra persona *abile e sufficiente*, Palermo 20 novembre 1625. *Ivi*, f. 58r.: conferma del consiglio di elezione a sindaco di Galeotto Fichera, Palermo 20 dicembre 1625.

(101) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 383: lett. vic. Palermo 29 novembre 1628.

a ciò il Fichera e i suoi accoliti prendevano in gabella parte dei boschi, togliendo ai cittadini la possibilità di esercitare i diritti burgensatici a loro concessi dalla Corona.

Rilevando la fondatezza dei motivi addotti nella supplica, il vicerè rispose di non nominare all'ufficio di sindaco i gabelloti delle regie segrezie, né i detentori di qualunque altro ufficio, né i debitori della città, in conformità alle ordinazioni di Maqueda (102).

C. Funzioni del sindaco.

Le ordinazioni del duca di Maqueda regolarono anche le funzioni del sindaco, proponendolo alla tutela del patrimonio delle università. Competeva al sindaco rappresentare l'Università nelle liti attive e passive; difendere i suoi privilegi; vigilare sulla retta amministrazione dei giurati e degli altri ufficiali, con il potere, alla fine del loro ufficio, di accusarli per cattiva amministrazione, procurandone la condanna, innanzi al sindacatore ed altri ufficiali.

Per ciò che riguardava l'amministrazione del patrimonio era inoltre competente a sottoscrivere tutti i mandati, unitamente ai giurati, *nell'espensione del patrimonio*, non poteva permettere spese di denaro non consentite e *né per altra mano che per via del tesoriere della città*. Era tenuto a fare istanza a che la revisione dei conti si facesse ogni anno e a procurare la esazione di ogni somma dovuta all'Università.

Era responsabile in proprio se per colpa grave o negligenza, in caso di ritardata esazione, i debitori fossero divenuti insolventi.

Fu inoltre prescritto il suo intervento nelle gabellazioni, al fine di tutelare gli interessi della città, vigilando a che le *plegerie* venissero prestate da persone *abonate e abili* (in caso contrario aveva l'obbligo di protestare contro i giurati con atto pubblico e avviso al Tribunale del Real Patrimonio).

Spettava al sindaco il controllo delle terre comuni, da visitare una volta l'anno, perché nessuno usurpasse *territori, luoghi*,

(102) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 383: lett. vic. Palermo 29 novembre 1628.

herbaggi, ius pascendi, baglio et altri membri e rendite tanto comuni per uso di Citadini, quanto particolari dell'Unità.

In caso di usurpazione di terre comuni aveva l'obbligo di fare istanza ai giurati e avvisare il Consiglio patrimoniale (103).

Altre funzioni consistevano nel curare il pagamento dei donativi regi e altre *gravezze*; nel far sì che non si eseguissero i consigli per l'acquisto del frumento senza la conferma viceregia; nell'assistere e accusare gli ufficiali insieme al fiscale, prendendo le parti dell'Università innanzi al sindacatore, il quale procedeva al sindacato degli ufficiali (nei luoghi in cui il fiscale non esisteva, il sindaco svolgeva anche le funzioni di fiscale); nell'obbligo di informare il vicerè di ciò che gli ufficiali commettevano contro il *quieto vivere* dei cittadini, e di tutto quello che concerneva il *beneficio pubblico*. Il sindaco subentrante era tenuto a perseguire il suo predecessore in caso di cattiva amministrazione; mentre il sindaco uscente doveva consegnare al nuovo sindaco una nota scritta di tutte le liti in cui era coinvolta l'Università. Alla nota, che conteneva la menzione dello stato in cui i procedimenti si trovavano, venivano allegate le scritture pertinenti (la nota scritta dal maestro notaio veniva sottoscritta dal sindaco) (104).

(103) Nelle successive ordinazioni di F. Danieli del 1630 si ribadì per il sindaco la funzione della tutela dei boschi comuni, con la visita e l'accertamento dei confini ogni quattro mesi, e il potere di fare istanza ai giurati e ad altri per la reintegrazione *ad pristinus di tutti raggioni et attioni dell'Università*, in ASCA, R.C.C.A., 1631-32, f. 43: ordinazioni F. Danieli, cit.

(104) ASCA, R.C.C.A., 1599-1600 ff. 53v.-58r.: *Instructione et ordine sopra l'administrazione dell'officio di syndici e' procuratori delle Università del Regno*, Palermo 6 marzo 1600.

CAPITOLO QUARTO

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE: LINEAMENTI DI UNA POLITICA ECONOMICA, FINANZIARIA, SOCIALE E DI DIFESA.

L'attività amministrativa acese nei sec. XVI e XVII rifletteva le direzioni imposte dalla politica di governo. La messe dei provvedimenti che l'autorità viceregia adottava nel quadro di una politica più generale, si applicava all'unità locale acese come in tutta l'Isola.

Lo spostamento dei grandi traffici sull'Atlantico nel secolo XVI, aveva diminuito notevolmente l'importanza commerciale della Sicilia, avamposto, per l'innanzi, di dominio commerciale nel Mediterraneo.

Permaneva tuttavia l'interesse della Spagna alla difesa dell'Isola, punto estremo della linea ideale di divisione tra Occidente cristiano ed Oriente, e oggetto ambito di conquista dei gruppi dirigenti turchi (1).

Alla costruzione di fortezze e torri d'avvistamento e al mantenimento delle truppe spagnole fu destinata la maggior parte dei proventi dell'esazione fiscale in Sicilia; soltanto dal terzo decennio del XVII secolo, tali somme iniziarono a lasciare l'Isola.

La politica della Spagna fu nettamente conservatrice; l'interesse dei vicerè «era mantenere tranquillo il paese, fornire pane a basso costo, adeguate fortificazioni e salari all'esercito

(1) GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame al Regno*, in *Storia della Sicilia*, VI, Napoli 1978, pp. 1-181: vedi in particolare pp. 3-5; 22-29; 57-59.

senza progettare riforme sostanziali. Essi avevano il compito di salvaguardare i privilegi reali, di reprimere il banditismo, e naturalmente di riscuotere la maggiore quantità possibile di imposte in relazione alle possibilità del paese» (2).

L'attuazione di tale politica, pur nell'apparente conformità, assunse aspetti particolari nell'ambito amministrativo di ogni singola università. Le università infatti continuavano a mantenere una propria individualità che traeva origine dall'antichità della loro fondazione, dal godimento di peculiari privilegi ed esenzioni, e che derivava inoltre dalla particolare posizione geografica e dalla natura del loro territorio.

I campi in cui spaziava l'azione del governo locale erano molteplici: dalla regolamentazione economica alla finanziaria, dagli aspetti di un intervento sociale ai provvedimenti riguardanti la difesa della città.

1. *Annona pubblica.*

L'amministrazione dell'Università era responsabile in primo luogo dell'approvvigionamento dei generi alimentari di prima necessità: procurare una sufficiente quantità di viveri, specialmente di frumento, e regolamentare la compravendita delle vetovaglie costituiva il compito primario di una politica economica locale.

Il problema divenne sempre di più difficile soluzione per le carestie che si abbattono periodicamente sulla Sicilia nei secoli XVI e XVII; carestie causate dal mancato incremento della produttività, in special modo della produzione granaria, rispetto all'aumento della popolazione siciliana, e da un'errata politica di esportazione, che permetteva fuoriuscite di quantità di grano indispensabili al Paese.

La mancanza del più elementare e diffuso mezzo di sostentamento riduceva le possibilità di sopravvivenza degli strati po-

(2) Cfr. D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Laterza, Bari 1983, p. 145.

polari più umili. L'azione amministrativa locale, in parte spinta da una preoccupazione reale nei confronti della popolazione, era determinata inoltre dalle paure delle oligarchie locali innanzi a possibili tumulti popolari non governabili.

Se la crisi granaria coinvolgeva tutta la Sicilia, la situazione era ancora più grave nell'università di Aci: essa infatti non rientrava fra le «terre frumentarie», poiché, per la particolare natura lavica del suo terreno, la coltivazione del frumento era quasi impossibile.

Il consiglio cittadino, in conformità ai bandi viceregi, cercava di sopperire alla mancanza di una produzione locale ricorrendo a periodiche compre di frumento: gli incaricati procedevano ad una penosa ricerca da città in città per poter trovare anche una minima quantità di grano.

Nei consigli occorreva fissare anticipatamente la qualità, la quantità e il prezzo del frumento da acquistare, per poi richiedere la conferma viceregia alla delibera (3). Nelle remore di queste procedure si causavano danni gravissimi alla popolazione e si rendeva necessaria pertanto l'azione tempestiva dell'amministrazione; a volte si giungeva a stipulare i contratti addirittura senza conferma viceregia, cosa suscettibile di sindacato (vedi cap. V, 8).

Spesso inoltre la città era costretta a scendere a patti con gli speculatori e pagava elevati interessi a prezzi reali molto più alti di quelli dichiarati nei contratti.

La politica viceregia cercava di porre rimedio alla crisi della agricoltura, definita come un vero e proprio «sciopero delle colture», per le particolari condizioni storico-politiche che la determinarono.

Ma i provvedimenti diretti a frenare l'attività speculativa dei mercanti e di coloro che immagazzinavano il frumento, oc-

(3) ASCA, *R.C.C.A.*, 1554-55, f. 102 v.: consiglio per acquistare frumento da un certo Mariano Averna, 11 novembre 1554; *R.C.C.A.*, 1555-56, f. 156v.: cons. per comprare 1000 salme di frumento, 21 settembre 1555; *R.C.C.A.*, 1568-69, f. 410: cons. per la compra di 1400 salme di frumento, 16 luglio 1569, e così via.

cultandolo, per poi rivenderlo dopo l'ascesa del prezzo (4), e le facilitazioni concesse ai *massari*, agevolandoli nel pagamento dei debiti (5), non riuscirono a migliorare la situazione: la Sicilia, da paese esportatore, divenne, nell'ultimo decennio del XVI secolo, importatrice di grano!

Come soluzione immediata al problema, si adottò la calmieratura del prezzo dei frumenti e dei legumi, altro genere di largo consumo, e si provvide, a difesa del consumatore, ad un periodico controllo qualitativo dei prodotti venduti: annualmente i giurati emanavano bandi che fissavano i prezzi (6) e comminavano sanzioni a tutti quei soggetti, come *bordonari*, *venditori*, *magazzinari* ed altri, che *viziavano* il frumento, gli orzi e i legumi (7).

Ad Aci, dal 1595, si procedette alla vendita delle farine in un luogo pubblico, detto *il farinaro* (8). E per il *beneficio pubblico* si eleggeva un *deputato frumentario*, che aveva cura di fare dichiarare i raccolti e le semine preparate per l'anno successivo, e svolgeva altri compiti in osservanza delle istruzioni viceregie (9).

(4) ASCA, R.C.C.A., 1554-55, ff. 81v.-84r.: prammatiche, Palermo 30 giugno 1554. R.C.C.A., 1610-11, ff. 78-79; R.C.C.A., 1611-12, ff. 16-17; R.C.C.A. 1629-30, ff. 16-17: bandi che ordinano il *revelo* dei raccolti di frumento.

(5) ASCA, R.C.C.A., 1610-11, ff. 1 e segg.: *privilegio di dilazione* concesso ai *massari* per debiti civili, Palermo, 18 agosto 1610.

(6) ASCA, R.C.C.A., 1589-90, f. 25; *ivi*, ff. 250v.-251; R.C.C.A., 1590-91, ff. 24v.-26r., ff. 26v.-27, ff. 51v.-52, ff. 56-61: lett. vic. e prammatiche che fissano il prezzo dei frumenti e di altri generi. R.C.C.A., 1605-06, ff. 50v.-55r.: lett. vic. e bando che stabiliscono il prezzo della farina.

(7) ASCA, R.C.C.A., 1603-04, ff. 102v.-107: bandi emanati dai giurati, in base a lett. vic. Messina 11 agosto 1604, 20 agosto 1604.

(8) ASCA, R.C.C.A., 1595-96, ff. 7v.-8r.: *che si eleggi un logo stabilito undi si vendino li farini*, lett. vic. Palermo 22 luglio 1595.

(9) ASCA, R.C.C.A., 1613-14, ff. 24v.-25v.: lett. vic. *sopra il negozio frumentario*, Palermo 27 settembre 1613. *Il deputato frumentario* veniva eletto per consiglio e doveva essere *persona sufficiente a tal carico e che non tenga di foro alcuno*. Vedi anche *ivi*, ff. 26r.-28v.: bandi vic. Palermo 26 settembre 1613. *Ivi*, ff. 28r.-33r.: istruzioni a G. Patania, deputato frumentario di Aci, Palermo 26 settembre 1613.

Nel 1679 si provvide all'istituzione di un *Peculio frumentario*, come già era avvenuto in altre università. L'amministrazione, che cercava di evitare i disagi provocati dalla mancanza del frumento, richiese al vicerè di *potersi formare Peculio, esburando dalli Borgesi di questa città o a spontanea volontà di quelli, somma necessaria per raccogliere mille salme di frumento e per la cura si creeranno quattro deputati e un tesoriere*; questi avevano l'obbligo di smaltire il frumento entro il mese di maggio, per procedere poi all'acquisto di nuove provviste (10).

2. La fissazione delle mete.

Garantiva una maggiore possibilità di controllo dei problemi inerenti all'approvvigionamento di vettovaglie per i bisogni della città, il potere dell'amministrazione di imporre le *mete*, cioè di fissare il prezzo a determinati generi con facoltà di applicare una pena in caso di contravvenzione: competenza attribuita ai giurati dai *capitula* di Federico d'Aragona (11).

«Nel campo annonario, la meta era considerata da tutti, dal popolano al vicerè, il rimedio unico e sovrano, e la si imponeva senza badare ai costi o alla quantità di prodotti, né al tempo opportuno per imporla» (12). Essa appariva come l'unico toccasana per far fronte alle ampie fluttuazioni dei prezzi determinate dalle periodiche crisi a cui era soggetto il sistema economico.

(10) ASCA, *Materie Diverse*, 107, ff. 1r.-6v.: consiglio per l'istituzione del *Peculio frumentario* 1 giugno 1679. *Ivi*, ff. 6v.-8v.: conferma del consiglio, Palermo 8 agosto 1679.

Analizza la politica frumentaria del governo spagnolo in Sicilia, dal 1700 al 1719, e tutta la politica economica in genere, P. CASTIGLIONE, *Settecento Siciliano (Città e terre feudali tra malessere e riformismo)*, Catania 1982, pp. 1-123.

(11) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 307.

(12) Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Laterza, Bari 1977, p. 121.

A deputazioni, elette per consiglio, su autorizzazione vice-regia, era demandato il potere di fissare le mete. La meta si imponeva ai prodotti di natura alimentare, quali mosti e vini, olio, ecc., o di altra natura come il lino e la seta.

Dal 1554 ad Aci, ogni quattro di ottobre, si procedeva alla elezione di cinque deputati con lo scopo di fissare la meta sui mosti e i vini, e sulle vettovaglie e la seta (13).

La meta sui mosti e vini, provenienti dai vigneti acesi, assunse col tempo un aspetto composito. Infatti, si usavano dare non una, ma quattro mete, in relazione alla qualità dei terreni: ad esempio, la prima detta *meta grande* si applicava ai vini e mosti di buona qualità, prodotti dalle contrade di *Nizzeti, Regitana, San Filippo e Belloverde* (14).

Deputati per il *comestibile e potabile* stabilirono, dal 1559, le mete per i generi alimentari: la meta imposta non era arbitraria, ma rappresentava il frutto di una valutazione generale dei contratti *da massaro a mercante*, del consiglio di esperti e della cognizione dei prezzi correnti.

Ogni anno, in date stabilite, il consiglio determinava le mete per i seguenti generi (15):

<i>mosti, vinali e lini</i>	4 ottobre (S. Francesco)
<i>formaggi, casicavalli, ecc.</i>	24 giugno (S. Giovanni)
<i>seta, formenti, germani, orzi, legumi</i>	25 luglio (S. Giacomo)
<i>oglio</i>	6 dicembre (S. Nicolò)

Fino al 1570, le mete *sul comestibile e potabile* venivano stabilite con riferimento a quelle in uso nella città di Catania; in seguito i giurati ottennero l'autonomia in questo campo (16).

(13) ASCA, R.C.C.A., 1553-54, ff. 81-84r.: lett. vic. Palermo 30 giugno 1554.

(14) ASCA, R.C.C.A., 1628-29, ff. 109-110r.: *che i giurati di Aquilia possano imporre meta sui mosti della meta grande*, lett. vic. Palermo 6 febbraio 1629.

(15) ASCA, R.C.C.A., 1558-59, ff. 125v.-127: prammatica, Messina 26 agosto 1559.

(16) ASCA, R.C.C.A., 1570-71, ff. 483-485.

Un'altra meta *alle cose minute* si impose ogni 11 novembre, giorno di S. Martino, per evitare le frodi di *potegari, facchini, fundacari* (17).

Nel 1630 fu attribuito ai giurati il potere di controllare nei mercati la qualità delle *cose comestibili e potabili* deteriorabili (come vino, pesci e altro). Sul luogo di vendita di questi generi doveva invigilare infatti il giurato del quartiere, che aveva l'obbligo di tenere informati gli altri giurati (18).

Ai giurati spettava anche soprintendere ai pesi e alle misure. In questa attività essi erano coadiuvati dagli acatapani, che verificavano l'effettiva applicazione delle mete e dei pesi e delle misure regolamentari nei mercati. Per alcuni generi alimentari gli acatapani, come abbiamo già ricordato, conservavano la competenza di imporre in modo autonomo le mete.

Raggiungere una maggiore conformità in materie di pesi e misure rispondeva alle pressioni di una società che esigeva una maggiore sicurezza negli scambi, una maggiore difesa del consumatore e, allo stesso tempo, rientrava nel quadro di una più efficace applicazione della politica fiscale.

Nelle città sorsero, così, ufficiali minori, la cui funzione consisteva nell'*aggiustare* i pesi e le bilance: ad Aci, l'ufficio di *statuto di piglia bilanze* comparve per la prima volta nel 1573 (19). Nel 1603 l'ufficio, divenuto annuale, assunse il nome di *aggiustatore di pesi e misure* (20).

Molti erano i bandi diretti ad uniformare l'attività economica cittadina agli indirizzi del governo locale. Quei bandi contenevano fra l'altro le sanzioni da comminare ai trasgressori, cosa che denunciava la facilità con cui venivano violati i regolamenti urbani. Le sanzioni naturalmente si applicavano e ai

(17) ASCA, R.C.C.A., 1596-97, f. 58: lett. vic. Palermo 19 aprile 1597.

(18) ASCA, R.C.C.A., 1631-32, f. 43v.: ord. di F. Danieli, Palermo 30 luglio 1630.

(19) ASCA, R.C.C.A., 1572-73, f. 229: che i giurati eleggano uno *Statuto*, lett. vic. Palermo 26 ottobre 1573.

(20) ASCA, R.C.C.A., 1602-03, ff. 73v.-74v.: lett. vic. che autorizza il consiglio ad eleggere un *aggiustatore di pesi e misure*, Palermo 13 febbraio 1603.

contravventori alle mete (21) e a coloro che adoperavano pesi e bilance non *aggiustate* (22).

3. *Macellazione del bestiame.*

L'amministrazione locale soprintendeva inoltre alla macellazione del bestiame. In questo campo le università dovevano attenersi alle rigorose limitazioni governative in proposito. L'allevamento del bestiame era in crisi ed i bovini esistenti venivano tutelati dalla legge, per essere destinati principalmente a svolgere il lavoro nei campi. Solo i capi inutili potevano essere macellati, mentre la carne di più largo consumo era quella suina (23).

Un'apposita prammatica del 1573 vietò il macello del bestiame, anche in caso di estrema necessità, fuori dai pubblici macelli. Pene rigorose furono stabilite per i contravventori e si fissò la responsabilità dei capitani e giurati delle città e terre demaniali.

La prammatica elencava inoltre i tipi di animali che potevano essere macellati nei *pubblici Bucciarii*, regolando il modo con cui il segreto e i giurati dovevano esplicitare la loro funzione di sorveglianza: *Si dona licenza alli padroni di bacche far macellare nelle Bocciarie ogn'anno per una sola volta, otto vacche su cento purché prima siano viste dal secreto e maggior parte delli giurati... facendosene nota nell'ufficio di essi giurati e secreto, notandone le giornate, pilo e merco e la qualità delle bacche e delli padroni di quelle, mandandone notamento in ogni due mesi al Tribunal del Real Patrimonio* (24).

Ad Aci, la *revisione* degli animali da macellare veniva eseguita da tutti i giurati, il segreto (cap. VII) e il credenziere (cap.

(21) ASCA, R.C.C.A., 1571-75, ff. 21-22: bandi dei giurati, 9 novembre 1571.

(22) ASCA, R.C.C.A., 1586-87, ff. 89r.-92v.: bandi dei giurati, 19 settembre 1586.

(23) Vedi D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia...*, cit., pp. 234-235.

(24) ASCA, R.C.C.A., 1572-73, ff. 100 v. e segg.: prammatiche per la macellazione del bestiame, Palermo 30 gennaio 1573.

VII, 4) (25). Tale prassi causava degli inconvenienti, perché, risiedendo i giurati nei diversi casali, a volte era difficile la loro contemporanea presenza. Per ovviare a ciò il vicerè nel 1579 permise, nell'ipotesi in cui parte dei giurati e segreto non potessero riunirsi, di poter procedere alla *revisione* in presenza di soli due giurati più il credenziere (26), al quale spettava per questo compito un salario di onze sei l'anno (27).

Dal 1597 vennero eletti ogni anno, per consiglio, *cinco burgisi*, deputati per intervenire con i giurati e il segreto nella dichiarazione riguardante la macellazione di animali (28).

4. Amministrazione del patrimonio.

Ai giurati era stata attribuita nei «capitula» di Federico D'Aragona, in correlazione all'esautoramento della competenza baiulare in questo campo, la funzione dell'amministrazione del patrimonio.

Amministrare il patrimonio dell'Università poteva causare conseguenze gravose per coloro che gestivano il governo locale. L'azione della Corona infatti diveniva sempre più rigida, nel tentativo di rendere più efficiente il sistema fiscale. Date le disastrose condizioni economiche della Spagna, per forza di cose la Corona doveva salvaguardare l'integrità dei proventi fiscali e dei fondi patrimoniali da cui poteva ancora trarre profitto, men-

(25) Inizialmente ad Acì si macellavano due *genchi* (vitelli) alla settimana, dal 1615 i *genchi* macellati furono quattro. ASCA, R.C.C.A., 1614-15, ff. 75v.-76: licenza *per potersi macellare altri due genchi la settimana*, lett. vic. Palermo 15 luglio 1615. R.C.C.A., 1627-28, f. 115: per la crisi dello allevamento bovino si riducono nuovamente a due i *genchi* da macellare, lett. vic. Palermo 28 luglio 1628.

(26) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 98v.-99r.: lett. vic. Messina 27 agosto 1578.

(27) ASCA, R.C.C.A., 1579-80, ff. 147v.-149r.: fissazione di un salario di onze sei al credenziere, lett. vic. Palermo 19 settembre 1579.

(28) ASCA, R.C.C.A., 1596-97, f. 128 v.: cons. di elezione dei deputati alla macellazione, 1 giugno 1597.

tre l'amministrazione locale era sempre più vincolata dagli indirizzi espressi dal potere centrale.

Nel 1551 furono promulgate ad esempio una serie di interessanti ordinazioni dal Maestro Giurato del Regno (vedi nota 30), Baldo Gianara. Con esse si vietava ai giurati di Aci di riscuotere personalmente le entrate dell'Università, così come si era fatto in passato; tutti i denari dovevano invece versarsi a un tesoriere, eletto in consiglio, il quale aveva l'obbligo di registrare le entrate e le uscite in un libro, della regolarità e perfetta tenuta del quale doveva dar conto al vicerè.

Era necessaria, perché il tesoriere procedesse al pagamento di qualsiasi somma di denaro, l'esibizione di un mandato o quietanza di pagamento, sottoscritto con firma autografa da tutti i giurati o dalla maggior parte di essi. E tenendo in considerazione le condizioni di analfabetismo degli ufficiali locali, l'ordinazione richiedeva, nel caso in cui i giurati non sapessero scrivere, l'intervento del Cappellano della Chiesa Maggiore, al quale spettava *imponere manum*, indicando nella sottoscrizione i nomi e cognomi dei giurati.

Particolari facilitazioni furono previste per i mandati a favore dei commissari regi, in modo da ottenere l'immediata riscossione delle somme dovute alla Corona: questi mandati potevano recare infatti la sottoscrizione di due giurati soltanto.

Le controversie, che sorgevano tra gli ufficiali dei vari casali, furono evitate dall'ordine, dato ai giurati, di riunirsi per la sottoscrizione dei mandati nel casale di Aquilia: prescrizione che contribuì fra gli altri motivi a far stabilire proprio in Aquilia la sede della «Casa» municipale.

Si cercò inoltre di pervenire, sempre in base alle suddette ordinazioni, ad una più accurata assegnazione delle gabelle cittadine (vedi par. 5), divenute a livello locale la principale fonte di reddito fiscale. I giurati erano responsabili in proprio qualora non avessero richiesto ai gabelloti una *plegeria* (garanzia) per la somma *stagliata* durante la procedura di appalto. All'appalto delle gabelle si procedeva secondo l'antico metodo della *candela accesa*; la gabella si appaltava al maggior offerente e a colui che avesse proposto condizioni migliori.

Altre disposizioni imponevano a carico dei giurati l'obbligo

di prestare la massima cura nella manutenzione delle strade pubbliche; il divieto di fare *donaria nummorum* agli ufficiali; il divieto di sottoporre all'esame del sindacatore (vedi cap. V, 8) il libro dei conti, competenza esclusiva del Maestro Giurato del Regno.

Si ordinò inoltre al maestro notaio dei giurati di procedere alla sistematica registrazione di lettere viceregie ed altri atti. La registrazione creava una possibilità di ulteriore controllo da parte del governo: in base ai registri del maestro notaio diveniva più facile appurare se gli atti emanati dal potere centrale fossero regolarmente ricevuti ed eseguiti (29).

L'interesse della Corona alla retta gestione del patrimonio delle università veniva tutelato con il periodico invio di *revisori dei conti* e delegati da parte del Maestro Giurato del Regno (30).

La nomina dei *revisori* spesso avveniva a domanda delle stesse università, le quali non riuscivano a riscuotere le somme di cui erano creditrici (31).

Il revisore aveva cura di far promulgare un bando con il quale si assegnavano tre giorni di tempo ai debitori, per il versamento delle somme dovute al tesoriere. Trascorso tale termine, egli procedeva ad un accurato controllo dei libri dei *conti* di giurati, tesorieri e collettori, comminando le debite pene, sia personali che reali nei casi dovuti (32).

Le ordinazioni, emanate al termine delle varie revisioni, ci

(29) ASCA, *Liber Antiquus*, ff. 104-108: ordinazioni del Maestro Giurato del Regno, Baldo Gianara, Aci 1 febbraio 1551.

(30) Questo magistrato superiore sindacava l'attività dei giurati. Di anno in anno visitava le terre e città demaniali e il suo compito principale consisteva nell'accertare la regolare amministrazione del patrimonio delle università e nel controllare che il denaro pubblico non venisse distratto dall'uso al quale era stato destinato. R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., pp. 482-483.

(31) ASCA, *Libro dei conti, 1581-1624*, ff. 101-102; invio di un delegato a richiesta dei giurati, Palermo 7 aprile 1581; *ivi*, ff. 116r-117r.: lett. di nomina di un *revisore di conti* a istanza dell'Università, Messina 7 aprile 1585.

(32) ASCA, *Libro dei conti; 1581-1624*, ff. 116r-117r.; f. 330 r.; ff. 333r e segg.; ff. 337r e segg.: condanne inflitte ai giurati.

offrono il quadro di una minuziosa regolamentazione che, oltre agli aspetti dell'amministrazione finanziaria, arrivava a coinvolgere tutta l'attività cittadina.

In primo luogo si faceva obbligo all'Università di tenere un libro, dove annotare tutti gli appalti di gabelle e altri beni fruttiferi della città e l'importo delle tasse imposte per l'offerta dei donativi o altre cause. Particolareggiato appare, in secondo luogo, il collegamento tra gli uffici con competenze di natura finanziaria: il detentore di libri, responsabile della perfetta tenuta dei libri contabili; il tesoriere e in alcuni casi anche il credenziere (cap. VII, 4). Si stabiliva così dai rapporti tra loro intercorrenti, un sistema di controllo sull'amministrazione del patrimonio.

Nel libro del detentore venivano registrati gli importi delle tasse stabilite dai giurati per far fronte al pagamento dei donativi: tali importi dovevano corrispondere alle somme indicate in un *quinterno* che veniva consegnato dai giurati ai collettori regi, ufficiali incaricati dalla Regia Corte della riscossione dei donativi.

Queste precauzioni cercavano di evitare le frequenti ed accertate frodi di collettori ed altri soggetti a discapito dei contribuenti. Nel libro venivano annotati inoltre i beni (pignorati ai debitori della città) passibili di gabellazione (par. 5): compito che, come abbiamo già ricordato, spettava ai giurati.

L'opera di riscontro portata avanti dal detentore riguardava anche il tesoriere: ufficiale che, per la più immediata disponibilità di denaro pubblico, riusciva facilmente a frodare ed arricchirsi eludendo i controlli finanziari. Un libro separato del detentore doveva contenere la menzione di tutte le somme riscosse o pagate dal tesoriere. Per maggior sicurezza, si ordinò poi al credenziere di far redigere al notaio atto pubblico, per ogni versamento fatto dai debitori della città e dai collettori al tesoriere (33).

In seguito fu fatto obbligo al detentore di riunirsi mensilmente con il tesoriere, per appurare, con l'esame delle entrate

(33) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 74r.-77r.: ord. 26 agosto 1582.

e delle uscite, quale fosse lo stato del bilancio pubblico; di redigere varie «fedi», a richiesta dei giurati, per attestare la situazione finanziaria dell'Università, elencando minuziosamente le entrate e le uscite, o per dare atto dell'esattezza della gestione contabile del tesoriere; la firma del detentore fu prevista inoltre nella sottoscrizione dei mandati di pagamento (34).

Sempre secondo le disposizioni dei revisori di conti, giurati e sindaco si riunivano settimanalmente, di venerdì, allo scopo di adempiere le normali incombenze dell'amministrazione e sottoscrivere i mandati di pagamento (35).

Un particolare regime fu previsto per i mandati. La mancata sottoscrizione di un giurato, doveva essere ad esempio giustificata da una postilla che indicava i motivi che avevano spinto il giurato a non sottoscrivere il mandato. Allo scopo di evitare appropriazioni indebite di denaro, si richiese ai giurati di accompagnare i mandati con dettagliate «liste di spesa», con l'elenco dei beni da acquistare per le normali esigenze dell'amministrazione (36).

Le spese *al minuto* furono limitate alla somma di venti onze, i mandati in questo caso venivano sottoscritti dai due giurati più il sindaco (37). E fu fissata la possibilità di spendere somme straordinarie di denaro per un totale di cento onze, più cinquanta onze da adibire alle *conze di strade* (38).

Poiché si verificava inoltre una continua *fuga* delle *robbe* della *Casa* municipale, malgrado i ripetuti divieti e l'obbligo dei giurati di redigerne l'inventario annuale (39), si procedette

(34) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 259r.-262r.: ord. 15 febbraio 1606.

(35) *Ivi*, ff. 259r.-262r.; ff. 271v. e segg.: ord. aprile 1608. Dal 1630 la riunione settimanale si fece il giovedì, ASCA, *R.C.C.A.*, 1631-32, ff. 42v.-44: ord. di F. Danieli.

(36) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 74r.-77r.: ord. del 1582, cit.

(37) ASCA, *ivi*, ff. 265r.-266v.: ord. 16 marzo 1607.

(38) *Ivi*, ff. 229r.-303v.: ordinazioni 20 maggio 1612. Era vietato ai giurati spendere somme straordinarie di denaro, senza prima tenere consiglio e riceverne la conferma, *R.C.C.A.* 1614-15, f. 44: lett. vic. Palermo 20 marzo 1615.

(39) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 231-233: ord. 6 novembre 1600.

alla creazione di un *mastro massaro di città*, al quale veniva consegnata la lista delle *robbe* sottoscritta dai giurati: per il *mastro massaro* vigeva l'obbligo di vigilare con cura sui beni presi in consegna (40).

Le ordinazioni dei revisori regolavano un impiego più che rigoroso delle somme che l'Università destinava a scopi sociali: ne fissavano l'importo e le vincolavano agli scopi per cui erano state stabilite.

Ciò rientrava nell'attività più generale dell'amministrazione cittadina: si provvedeva alla dote delle orfane, al pagamento di *maestri d'opera* impiegati nella costruzione di chiese, alla sistemazione di strade (41), al salario per i maestri di scuola (42); all'elezione, dal 1608, di un *governatore dell'orologio*, tenuto a controllare giornalmente il regolare funzionamento dell'orologio della città (43); all'affitto di una casa per i giurati degli altri casali, per il loro soggiorno ad Aquilia (44).

Altre disposizioni riguardavano alcuni ufficiali (come il tesoriere, da eleggere in pubblico consiglio; l'avvocato-consultore, da scegliere fra i residenti in Aci) o stabilivano la necessità della nomina del segretario dei giurati (45) e di un avvocato-procuratore presso il Tribunale Regio (46).

Traspare da questi provvedimenti una regolamentazione minuziosa dell'attività dell'amministrazione: si arrivò addirittura a ordinare all'Università di far confezionare i vestiti dei *portieri* con panno verde, di migliore qualità del panno rosso! (47).

(40) *Ivi*, ff. 299r.-303v.: ord. 1612, cit.

(41) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 231r.-233v.: ordinazioni 1600, cit. Per la costruzione di nuove strade invece si rendeva necessaria la licenza viceregia; nel caso in cui si voleva raddrizzare o allargare una strada, solo la terza parte della spesa spettava all'Università, mentre le restanti parti erano a carico dei padroni di terreni e case limitrofi.

(42) *Ivi*, ff. 259-262r.: ord. 1606, cit.

(43) *Ivi*, ff. 271v.: ord. 1608, cit.

(44) *Ivi*, f. 279r.: ord. 9 marzo 1609. *Ivi*, f. 290.

(45) *Ivi*, ff. 316r.-218v.: ord. 1614, cit.

(46) *Ivi*, ff. 364r. e segg.: ord. 8 giugno 1622.

(47) *Ivi*, f. 378r.: ordinazioni 20 giugno 1624.

5. *L'imposizione delle gabelle.*

L'amministrazione locale, per gli impegni finanziari che doveva fronteggiare sia nei rapporti con la Corona, che nei confronti della stessa città, risolveva il problema fiscale dell'esazione delle somme occorrenti, con l'unico modo che a quei tempi appariva più funzionale allo scopo: l'imposizione di gabelle.

Sotto il profilo economico la gabella assumeva l'aspetto di una imposta indiretta sulla produzione, vendita, ecc. di alcuni beni e colpiva anche i generi alimentari più comuni. Subiva le conseguenze di questo particolare regime di esazione fiscale la popolazione meno abbiente, che si trovava costretta a ridurre anche i consumi più indispensabili. Ciò denunciava l'incoerenza della politica cittadina.

I temi della politica sociale, già in parte esaminati e fondati sulla preoccupazione del pubblico potere di mantenere il livello di vita necessario per la sopravvivenza dei più poveri, erano infatti resi vani dalla contraddittoria politica fiscale. D'altra parte, i ceti più ricchi erano favorevoli ad un'esazione fiscale basata sulle gabelle perché, contrariamente ad un'imposta diretta e proporzionale al reddito, queste gravavano in egual misura anche sui più poveri.

I proventi di gran parte delle gabelle erano destinati al pagamento dei donativi regi. Le singole rate dei donativi, approvati dai parlamenti, venivano fissate per ogni città e *terra* in una cedola (o notamento). In base ad essa le città avrebbero dovuto procedere alla libera ripartizione dell'onere fiscale secondo «la facoltà degli individui o i beni allodiali del territorio» (48).

Ma ben presto, per poter raggiungere l'importo dei donativi dovuti, le università furono costrette ad utilizzare i proventi delle gabelle. Anche il parlamento ribadì più volte, per le città, il libero diritto d'imposta sugli articoli di qualsiasi genere (49).

I governi locali, costretti così, ad imporre nuove gabelle, si procuravano una pronta disponibilità di denaro, appaltandole

(48) Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 340.

(49) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 575.

ai gabelloti, che a loro volta recuperavano le somme anticipate con il relativo profitto, riscuotendo i proventi delle gabelle nei tempi dovuti (50). Venivano così accumulate dai gabelloti discrete fortune; non a caso la figura del gabelloto appare in quei secoli come una delle più significative dei ceti medi in ascesa, per la maggiore possibilità di mobilità sociale ad essa inerente.

L'amministrazione acese ricorreva naturalmente di continuo alla facoltà di imporre nuove gabelle, per consiglio e dietro autorizzazione viceregia. Già nel 1530 era stata riconosciuta ai giurati di Aci la potestà di imporre qualsiasi gabella o tassa, al fine di raccogliere la somma pattuita per il riscatto della città dal barone (51); e, in quella stessa occasione, si riconfermarono le gabelle esatte in precedenza dal barone, attribuendone l'esazione dei proventi per conto della Corona al segreto.

Le gabelle si appaltavano ogni anno e nelle gabellazioni intervenivano, accanto ai giurati, due deputati eletti per consiglio (52); non potevano appaltare le gabelle coloro che godevano del *privilegio del foro*, come i Cavalieri dell'Ordine Gerosolomitano e altri religiosi, a meno che questi non rinunziassero prima al proprio foro (53).

Al gruppo già non indifferente di gabelle che il segreto esigeva per conto della Regia Corte, si aggiungevano, oltre a quelle destinate al pagamento dei donativi ordinari e straordinari, le gabelle i cui proventi erano necessari al finanziamento dell'amministrazione locale per fronteggiare i bisogni più impellenti dell'Università: difesa, sanità, annona ecc. (54).

Tra le gabelle imposte ad Aci si possono ricordare: la gabella detta dell'*aquila* (sui mosti e vini chiari), stabilita in consiglio per evitare la vendita della città nel 1533 (55); la gabella

(50) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 340.

(51) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 4-16v.: privilegio del *mero e misto imperio*, Innsbruck 5 giugno 1530.

(52) ASCA, *R.C.C.A.*, 1580-81, f. 338: cons. 25 settembre 1580.

(53) ASCA, *R.C.C.A.*, 1614-15, f. 47: lett. vic. Messina 28 ottobre 1614.

(54) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., pp. 308-309.

(55) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 36r-60.

della *carne o del maldenaro* (56); la gabella del *garozzo* (misura della quantità di farina che spettava al mugnaio per la macinatura) (57); la gabella sul *pane, frutti e foglie* (58); sulla *calce e neve* (59).

Molte altre gabelle possono essere elencate, quelle, ad esempio, sulle vettovaglie, sulla seta al *manganello* (per «manganello» si indicava, fra l'altro, il luogo dove si pagava la gabella sulla seta cruda ancora da macerare), sulla seta esportata, sull'olio, sui panni (60), ecc...

L'attività concernente l'imposizione di nuove gabelle appariva molto delicata e poneva il governo locale di fronte a gravi responsabilità, poiché spettava ad esso tentare di alleviare la sofferenza della popolazione in miseria. A volte vi furono alcuni provvedimenti che tentavano di imporre le gabelle in modo da gravare in minor misura sui ceti meno ricchi, o almeno questa fu la motivazione ufficiale delle disposizioni che operarono una sostituzione delle gabelle *al minuto*, su pane, vino e olio, con gabelle *all'ingrosso*, sui *garozzi* dei mulini, sui mosti, pagate sia dai cittadini che dai *forestieri* (61), oppure di quelle che cercavano di spostare l'onere fiscale sui facoltosi *borgesi* (62).

Ma questi rimedi apparivano soltanto come dei palliativi ad un popolo gravato in modo impietoso dall'esazione fiscale. A testimonianza delle serie responsabilità dell'amministrazione e della stessa Corona in questo campo, si ricorda ad esempio quanto avvenne ad Aci negli anni 1570-71, in occasione del paga-

(56) ASCA, R.C.C.A., 1591-92, f. 213.

(57) ASCA, R.C.C.A., 1554-55, f. 156: cons. 22 settembre 1555.

(58) ASCA, R.C.C.A., 1591-92, ff. 52r.-53r.: cons. 27 ottobre 1591.

Ivi, ff. 68v.-69: lett. vic. di conferma della deliberazione consiliare che abolisce la gabella sul pane, per imporre gabelle sui «frutti e foglie» e sulla carne, Palermo 20 novembre 1591.

(59) ASCA, R.C.C.A., 1637-38, f. 65: lett. vic. che conferma la decisione del consiglio di imporre una gabella su «*nivis et calcina*», Palermo 12 dicembre 1637.

(60) ASCA, R.C.C.A., 1591-92, ff. 214r.-228v.

(61) ASCA, R.C.C.A., 1580-81, f. 347: cons. 11 dicembre 1580.

(62) ASCA, R.C.C.A., 1611-12, ff. 74, 89.

mento della rata del donativo straordinario spettante alla Corona. Il pessimo stato finanziario dell'Università aveva addirittura reso necessario l'intervento di un commissario, certo Fabio Bologna, mandato dal vicerè ad Aci con il compito di rimettere in pareggio il bilancio e poter estinguere i debiti della città. Su proposta del Bologna, furono imposte così nuove gabelle, sulla seta e sul lino, sul pane, sugli erbaggi, e infine sul bestiame.

Quasi subito l'amministrazione, consapevole del malcontento generale, abolì la gabella sul bestiame, ma non riuscì ugualmente a calmare gli animi esacerbati dalla pressione fiscale, tanto che, senza alcuna pietà, il popolo in tumulto uccise il collettore Antonio Modò (63).

La consueta inadempienza delle università spingeva la Corona ad emanare misure rigorose, per ottenere una maggiore efficacia dell'esazione fiscale. Ma le precarie condizioni finanziarie delle università non sempre permettevano il pagamento delle somme richieste.

Anche l'università di Aci spesso era inadempiente, benché, già dal 1622, fossero stati destinati per far fronte alle *tande regie* (rate dei donativi) i proventi di tutte le gabelle, tranne che delle gabelle su *panni e sete* e su *grano e sete*. Vigeva inoltre, per l'amministrazione il divieto di procedere a spese, se prima non fosse stato raccolto e messo al sicuro il denaro destinato al pagamento dei donativi (64).

In seguito si provvide anche all'elezione di un tesoriere separato, al quale dovevano essere versati tutti i denari provenienti dall'esazione delle gabelle *pronte ed esigibili*, per facilitare la corresponsione delle somme dovute (65).

(63) ASCA, *R.C.C.A.*, 1570-71, f. 516: cons. per imporre nuove gabelle, 12 settembre 1570. *Ivi*, f. 521v.: cons., 5 novembre 1570. Sull'argomento vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI* in *Atti e Rendiconti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, n.s. 8 (1896-97), rist. an. 1985 a cura dell'Accademia cit., pp. 98-101.

(64) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 364r.-365v.: ordinazioni; 8 giugno 1622. I proventi delle gabelle di *panni e sete* e di *grano e sete* erano destinati a finanziare la costruzione della Chiesa Maggiore e dell'Abbazia.

(65) ASCA, *R.C.C.A.*, 1635-36, ff. 11-12r.: elezione di un tesoriere sepa-

Le ordinazioni del Requesens, del 1645, elencano quali fossero le gabelle di Aci assegnate alla Deputazione del Regno e quali alla Regia Corte. Queste ordinazioni riconfermarono il regime particolare per le gabelle i cui proventi erano destinati al pagamento dei donativi. Tali proventi infatti, oltre che ad essere versati ad un tesoriere a parte, non soggetto alla giurisdizione dei giurati, erano vincolati, cioè non potevano essere spesi altrimenti.

La surrogazione e la vendita anticipata delle gabelle, senza autorizzazione viceregia, fu vietata, mentre, una volta appaltata la gabella, occorreva redigere il contratto pubblico, da registrare nella Corte giuratoria entro due giorni. Ogni sei anni fu prescritto inoltre di procedere all'elezione di due deputati per assistere insieme al sindaco alle gabellazioni.

Contro i gabelloti, che eludendo i termini contrattuali, non pagavano le somme dovute, si procedeva al pignoramento dei beni. Spettava poi ai giurati, nel momento in cui deponavano l'ufficio, presentare ai colleghi subentrati la lista dei debitori dell'Università (66).

6. *Situazione patrimoniale: crisi economica dell'Università.*

Le condizioni finanziarie dell'università di Aci attraversavano fasi cicliche di crisi: situazione per altro comune a tutte le università di Sicilia.

Il tracollo finanziario della Spagna, culminato nelle frequenti bancarotte, che l'afflissero a partire dalla seconda metà del '500, aggravò la crisi economica dell'Isola, resa più pesante dai flagelli della peste e della carestia (67).

Mentre la pressione fiscale sulle università demaniali diveniva insostenibile, la Corona ordinava ad esse di procedere

rato per riscuotere le somme dei donativi regi, in base a lett. vic. Palermo 30 maggio 1631, 9 settembre 1635.

(66) ASCA, R.C.C.A., 1645-46, ff. 105-122: ord. di B. Requesens, «*Jaci Aquiliae*» 30 aprile 1645.

(67) Vedi G. GIARRIZZO, *La Sicilia*, cit., pp. 51-56; 98-105.

all'alienazione delle terre comuni. Alla base di questa condotta politica stava la stessa *ratio* che spingeva la Corona a fare mercimonio delle città demaniali, delle segrezie regie e altri diritti, dei titoli nobiliari e ad accogliere la prassi della venalità degli uffici (68).

Anche ad Aci si procedette così all'alienazione delle terre comuni, fatto che danneggiò gravemente l'universalità dei cittadini, come, ad esempio, la vendita del territorio della *Gazzena*, dove, da tempi antichissimi, si era esercitato il diritto di pascolo (69). Oltre alla *Gazzena* altre terre furono vendute (70).

Il depauperamento delle terre comuni avvantaggiava i ceti dirigenti acesi, che trovavano così l'occasione per un ulteriore incremento delle loro ricchezze; l'acquisizione di tali terre avveniva infatti ad un prezzo assai esiguo. La svendita del patrimonio pubblico era inoltre facilitata dallo stretto collegamento esistente tra oligarchie locali e amministrazione municipale.

Alla privatizzazione delle terre comuni corrispondeva naturalmente la progressiva scomparsa dei diritti che, da tempi antichissimi, la popolazione godeva su quelle terre.

Il prestigio di alcune famiglie si accrebbe poi con l'acquisto di alcuni uffici, anch'essi alienati a privati per ordine della Corona. Furono così venduti l'ufficio di segreto (cap. VII), viceportulano, portulano (vedi cap. VII, 5), maestro notaio della Corte civile e capitaniale, aggiustatore di pesi e misure (71).

Se tutto questo accresceva il potere dei ceti egemoni, non giovava alla situazione finanziaria delle università, che sottolineavano nei parlamenti le proprie difficoltà economiche allo

(68) V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia (Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII)*, Jovene, Napoli, 1983, p. 231.

(69) ASCA, R.C.C.A., 1580-81, ff. 268v.-269v.: lett. vic. *che si tenga consiglio per vendersi le terre della Gazzena*, Palermo 1 febbraio 1581.

(70) ASCA, R.C.C.A., 1637-38, ff. 61v.-62: lett. vic. che ordina di promulgare bandi per vendere il patrimonio dell'Università, Palermo 16 marzo 1638. *Ivi*, ff. 67v.-68v.: bando sulla vendita del territorio dei *Ficarazzi*, 12 aprile 1638.

(71) ASCA, R.C.C.A., 1616-17, f. 10: lett. «patrimoniale», Messina 8 settembre 1616.

scopo di dilazionare il pagamento dei donativi. In effetti queste rimostranze, talvolta volutamente esasperate, avevano un preoccupante substrato di verità. Il peso fiscale gravava infatti in gran parte sulle università e per di più sulle meno ricche; godevano invece di esenzioni Palermo e Messina, la nobiltà e il clero (72).

Gli ultimi decenni del '500 furono particolarmente infelici per l'università di Acì, sottoposta anche ai problemi economici che derivavano dalle periodiche carestie e pestilenze.

Le lettere che i giurati periodicamente spedivano al vicerè presentano un quadro disastroso delle condizioni economiche della città. Secondo queste lettere la popolazione giungeva a scoperchiare le proprie case, togliendo le tegole dai tetti, per non pagare le tasse: dal territorio di Acì *sino hanno andati multi gitatini et habitaturi fugiti per non potiri pagari tanti gravitati*. Anche i giurati *sindi fugino e lascino la terra abbandonata*, poiché rischiavano la carcerazione, a causa del mancato pagamento dei donativi, provocato dall'inadempienza dei debitori della città; per questo motivo si richiese al vicerè di non carcerare i giurati senza colpa, ma di perseguire i debitori morosi della città (73). E poiché in quell'anno (1580) tutti i giurati erano stati carcerati, si sottolineò al vicerè l'inopportunità di quel provvedimento: infatti in questo modo la città rimaneva senza governo. Il vicerè, accogliendo la supplica, concesse che per l'avvenire si carcerassero non più di due giurati, permettendo così ai rimanenti di esercitare l'ufficio, in modo da non recare danno all'amministrazione dell'Università (74).

Ancora una volta la crisi della città venne ricordata al Parlamento del 1621, ove si supplicò il vicerè di dispensare l'Università dal pagamento della rata del donativo straordinario di 30.000 scudi.

(72) Vedi G. GIARRIZZO, *La Sicilia...* cit., pp. 98-105.

(73) ASCA, R.C.C.A., 1580-81, ff. 22r.-23v.: memoriale *ad Vostra Gratia di li gravicii et angarii di la Terra et territorio di Jachi*, 4 novembre 1580.

(74) ASCA, R.C.C.A., 1580-81, ff. 242r.-243v.: lett. vic. Palermo 28 dicembre 1580.

I giurati infatti non erano riusciti ad individuare ulteriori beni su cui imporre nuove gabelle, mentre nel frattempo delegati e commissari regi, mandati a riscuotere le somme dovute alla Corona, vessavano i cittadini, esigendo, per spese ed interessi, somme arbitrarie, e li spingevano a fuggire dalla città (75).

Nel 1639 l'amministrazione richiese al governo di nominare, al posto dei commissari e delegati, una persona con il compito di stabilire quali gabelle e tasse imporre, al fine di mettere l'Università in condizione di saldare i propri debiti (76).

In quell'anno i giurati si rifiutarono di accettare l'ufficio ed esposero al vicerè la difficoltà di amministrare la città oberata da un grave carico di debiti: *questa città se trova in tal modo esausta e travagliata e gravata per cause di donativi, come da bolle e altri particolari che il scriverlo è quasi impossibile* (77).

L'inadempienza dell'amministrazione traeva origine, oltre che da un'effettiva crisi economica, anche dagli abusi e dalle malversazioni che gli ufficiali commettevano nell'esercizio delle loro funzioni. L'azione governativa cercava di frenare, con vari provvedimenti, il diffuso malcostume amministrativo, ma in concreto la sua opera risultava poco efficiente.

Ad Aci, ad esempio, giurati, sindaco e capitano furono esclusi dalla partecipazione al consiglio del 29 agosto 1632, che aveva come oggetto la lite dell'Università con la Regia Corte. Il vicerè aveva accolto così le lamentele dei cittadini che ritenevano sospetti questi ufficiali per avere essi perseguito, nella gestione dell'ufficio, interessi privati. Essi andavano *scapricciando e proseguendo facendo capitale il campare con quest'ufficio*, impiegando il denaro dei cittadini per le proprie *case et famiglie* (78).

(75) ASCA, *Governo Generale*, 1, f. 279.

(76) ASCA, *R.C.C.A.*, 1638-39, ff. 67v.-68v.: lett. dei giurati a «S. E.», 21 marzo 1639.

(77) ASCA, *R.C.C.A.*, 1638-39, ff. 77v.-78v.: lett. dei giurati a «S. E.», 18 aprile 1639.

(78) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 503v.-504. Nel consiglio dovevano eleggersi quattro deputati per attendere alla lite al fine di appurare se

Questo è solo un esempio, ma significativo, della cattiva amministrazione di molti ufficiali. Con lettere del 1647 il «rettore» della città informava il sindacatore della «mala» amministrazione dei giurati, che aveva provocato il *mancomento delle gabelle* e la loro *mala esigenza*. I giurati infatti trasgredivano frequentemente le ordinazioni che regolavano le modalità con cui si doveva procedere all'appalto delle gabelle; appaltavano le gabelle a persone «loro confidenti», per puro tornaconto personale, e, in conseguenza, non si preoccupavano di ricevere idonee *plegerie*.

La situazione era aggravata dal fatto che, molto spesso, i debitori della città esercitavano l'ufficio di giurato proprio per non pagare i debiti.

Tutto questo danneggiava gravemente l'Università che, in costante deficit finanziario, non arrivava a raccogliere il denaro necessario per il pagamento dei donativi.

Il vicerè, data la gravità della situazione, ordinò al sindacatore di esplicare vari controlli sugli ufficiali; di accertare se nei dieci anni precedenti debitori dell'Università avessero coperto gli uffici pubblici; di revocare il possesso dell'ufficio a coloro che non avessero prestato idonee *plegerie* (garanzie); intimò, anche, ai giurati di redigere una lista dei debitori della città negli ultimi dieci anni (79).

7. *Altri aspetti di una politica cittadina, (assistenza a favore dei carcerati e dei poveri; scuole pubbliche; assistenza sanitaria; polizia urbana; manutenzione di strade).*

L'amministrazione aveva cura di mantenere un certo equilibrio tra i vari strati sociali della popolazione; di mantenere il controllo della situazione, evitando tumulti indesiderati, per garantire una certa «pace sociale». Pace sociale che rientrava negli scopi prefissati dalle oligarchie locali: condizione ideale per evitare scosse al potere ormai raggiunto. Considerazioni di

vi fossero terre comuni occupate e imporre gabelle per pagare le spese della lite, 29 agosto 1632.

(79) ASCA, R.C.C.A., 1646-47, f. 80: lett. vic. Palermo 21 gennaio 1647.

natura etica spingevano inoltre il governo locale a destinare parte del patrimonio ad una politica sociale principalmente a favore dei poveri. Le direttive di questa politica provenivano indubbiamente dal potere centrale. In attuazione della politica viceregia del De Vega, influenzata dalle istanze religiose filogesuitiche (80), furono eletti ad Aci, nel 1555, due deputati per *l'ufficio della Carità, uno ecclesiastico e uno secolare*, preposti alle *necessità del corpo e dello spirito* (81). Il De Vega provvide inoltre a favore dei carcerati, le cui condizioni erano pietose: essi infatti morivano d'inedia se non ricevevano aiuto dai familiari. Viste le dure condizioni a cui erano sottoposti i carcerati, il vicerè emanò una serie di ordinazioni, in cui regolava anche il modo di costruire le carceri. Poiché ad Aci era stato adibito a carcere l'antico castello, nel 1556 si tenne, in base alle predette ordinazioni, un consiglio per procedere alla costruzione di un nuovo carcere (82), ma le condizioni finanziarie dell'Università ne impedirono la costruzione, che avvenne dopo il 1615 (83).

Svolgevano un'opera caritatevole a favore dei carcerati due o più *raccoglitori di elemosine*: essi procuravano vestiti e vitto ai detenuti, si informavano sui maltrattamenti subiti da questi e curavano i poveri malati degenti nel carcere (84).

Più in generale l'amministrazione rivelava una certa sensibilità nei confronti dei più poveri, destinando vari *deputati dei poveri*, generalmente due per quartiere, alla raccolta di elemosine per soccorrere le persone o famiglie più bisognose (85). E

(80) G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal vicereame al Regno*, cit., pp. 39-44.

(81) ASCA, R.C.C.A., 1554-55, ff. 158v.-159v.: lett. vic. Messina 30 agosto 1555.

(82) ASCA, R.C.C.A., 1555-56, f. 196: consiglio per costruirsi un nuovo carcere ad Aquilia, 11 agosto 1556.

(83) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 211r.-215v.: grazie concesse al General Parlamento del 1615.

(84) ASCA, R.C.C.A., 1586-87, f. 191: cons. di elezione di due *raccoglitori di elemosine*, 11 novembre 1586.

(85) ASCA, R.C.C.A., 1602-03, ff. 84v.-85v.: lett. a S. E. in cui si chiede di poter eleggere due *deputati dei poveri* per quartiere, Aci 4 maggio 1603. *Ivi*, ff. 217-218: cons. di elezione dei due *deputati dei poveri*, 4 maggio 1603.

proprio perché erano i poveri a subire le beffarde conseguenze di una giustizia «ingiusta», che condannava e carcerava coloro che, privi di mezzi, non erano in condizione di pagare gli avvocati-difensori, il consiglio provvide all'elezione annuale di un *avvocato dei poveri*, con la funzione di difendere gratuitamente i poveri e i miserabili innanzi al giudice (86).

L'amministrazione diede luogo anche all'istituzione di *scuole di grammatica*, nel tentativo di combattere le condizioni di analfabetismo della cittadinanza. Nel 1582 erano quattro i *maestri di scuola* che impartivano lezioni di *grammatica*: due per il casale di Aquilia e due per i casali di S. Filippo e Casalotto (87).

Le scuole pubbliche, soppresse nel 1603 per incuria dell'amministrazione locale, furono in seguito nuovamente istituite; si ebbero da allora tre maestri, uno per Aquilia e gli altri due per i casali di S. Maria della Catena e Casalotto (88).

Fini ben precisi venivano inoltre perseguiti dal governo locale, per garantire una maggiore assistenza sanitaria. Nel 1548 fu eretto ad Aci l'ospedale di S. Maria del Monserrato, accresciuto poi nel 1598; qui si prestava assistenza ai poveri malati dell'Università.

L'ospedale era finanziato con i proventi derivanti dal castello di Aci (89), e dal 1587 con sussidi approvati in consiglio (90).

Si provvide, nel 1587, anche alla nomina di un medico

(86) ASCA, R.C.C.A., 1584-85, ff. 210v.-211v.: cons. di elezione di un *avvocato dei poveri*, con salario di onze otto, 11 novembre 1584.

(87) ASCA, R.C.C.A., 1582-83, f. 126 v.: consiglio 30 settembre 1582. Analizza le fasi dell'istruzione pubblica ad Aci V. RACITI ROMEO, *La istruzione pubblica nella città di Aci in Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, ser. IV, 2 (1927-28), pp. 3-15.

(88) ASCA, *Libro dei conti*, 1581-1624, ff. 259r.-262r.: ordinazioni 15 febbraio 1606.

(89) Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, in *Atti e Rendiconti*, cit., 8 (1896-97). pp. 42-44, 69-70.

(90) ASCA, R.C.C.A., 1586-87, f. 194 v.: cons. *che si diano onze ventichinciu l'annu allo hospitale di Jaci per comodità di li infermi pellegrini et poveri*, 1 gennaio 1587.

condotto per l'assistenza degli ammalati, al quale fu assegnato un salario di tre tari (91). Se queste possono inserirsi tra le iniziative lodevoli di una politica urbana, non possiamo tralasciare di ricordare tuttavia l'inefficienza della medicina del tempo, mentre gli ospedali divenivano veicolo di una più alta mortalità per la facilità con cui contagi ed epidemie vi si verificavano.

In tempi di peste, flagello di quei secoli, ordinazioni sul *morbo contagioso* prescrivevano tutti quei provvedimenti che apparivano necessari affinché la peste non si propagasse e istituivano intorno alle città dei veri e propri cordoni sanitari (92).

Aci, posta lungo il litorale, era tenuta ad osservare anche le prammatiche che regolavano l'imbarco e lo sbarco di persone e di mercanzie. Bandi per attuare queste prescrizioni venivano emanati dai giurati.

Esercitava una funzione di vigilanza la «deputazione sanitaria», composta da deputati eletti in consiglio. I deputati avevano il potere di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare ai cittadini il contagio. Nelle adunanze sanitarie composte dal capitano, i giurati, i deputati, il cui numero nel consiglio del 1575 risulta stabilito in cinque per *Aquila*, due per *Casalotto*, due per *Valverde e Bonaccorsi*, due per *S. Filippo*, due per *Platanii*, due per *Cubisia*, due per il *Castello di Aci* (93), si deliberavano i regolamenti, che venivano poi emanati, e si stabilivano le somme occorrenti (94).

(91) ASCA, R.C.C.A., 1586-87, f. 188: cons. *per eligersi medicu pi li poviri malati che si lassano morire pir non haviri medicu che li medicasse, eligendo lu medicu Gioseppe Li Pira*, 11 novembre 1586.

(92) ASCA, R.C.C.A., 1574-77: ff. 78v.-82; 85-89v.; 91-92: bandi in cui si prescrive di rilasciare i bollettini sanitari, di eleggere i deputati sanitari, e si invitano i medici ad osservare la massima diligenza nello svolgere la propria attività. R.C.C.A., 1585-86, ff. 50r.-53v.: ordinazioni sul *morbo contagioso*, Palermo 5 novembre 1585. R.C.C.A., 1623-24, ff. 57v.-60r.: lett. vic. che prescrive la quarantena per i vascelli, Palermo 3 ottobre 1624.

(93) ASCA, R.C.C.A., 1575-76, f. 227v.: cons. *per la electione di deputati per tiniri diligentia e bona cura a li guardi circa la nova di la pesti e morbu contagioso*, 2 ottobre 1575.

(94) ASCA, R.C.C.A., 1575-76, f. 231: cons. *per stabilire le somme di denaro da spendere per le occorrenze della peste*, 9 ottobre 1575.

Per attendere alla regolare manutenzione e pulizia delle strade, piazze e loggiati, spesso occupati dalle milizie regie, venne istituito in Aci, nel 1575, l'ufficio del «*maestro di piazza seu mondezza*». Questo ufficiale veniva nominato dai giurati e dal sindaco (95).

Alla manutenzione delle strade (*conze di strade*) furono addetti *deputati di strade*, istituiti nel 1645 dal Requesens, il quale nominò direttamente i primi due deputati di strade di Aci; deferì poi l'elezione dei successivi al consiglio, dopo la morte di quelli. Ai deputati, il tesoriere doveva corrispondere un salario di dodici onze, mentre ai giurati spettava la revisione dei loro conti (96).

8. La «*posada*» degli ufficiali regi.

Un obbligo alquanto oneroso per l'Università era quello della *posada*, che consisteva nel diritto degli ufficiali regi di ricevere, nelle città in cui si recavano per l'esercizio delle loro funzioni, vitto e alloggio.

La *posada* costituiva anche un pretesto per commettere abusi indiscriminati. Gli ufficiali infatti sceglievano per le loro *posade* le case migliori, sfrattandone gli abitanti, i quali a volte erano costretti a dormire all'aperto. Nel parlamento di Messina del 1547, il De Vega, dietro supplica dei cittadini, costretti, con gli inconvenienti che abbiamo appena menzionato, a dare *posada* ai capitani d'armi, ai sindacatori, ecc., concesse che *i giurati debbiano eleggere una casa a loro ben vista pagando capitani e*

(95) ASCA, R.C.C.A., 1600-01, ff. 54v.-55r.: conferma della nomina di un *maestro di mondezza*, per ciò che occorreva giornalmente ai giurati, lett. vic. Palermo 18 giugno 1601. R.C.C.A. 1612-13, ff. 61v.-62v.: lett. vic. che confermano la nomina del *maestro di piazza seu mondezza*, Messina 28 agosto 1612. Ivi, f. 63: i giurati informano il vicerè che l'ufficio di *maestro di mondezza* è vitalizio, 8 febbraio 1613.

(96) ASCA, R.C.C.A., 1645-6, f. 117 v.: ordinazioni di B. Requesens, cit. I deputati eletti dal Requesens furono Stefano Fichera e Giuseppe Patania.

sindaci il giusto loghiere (97). Dal 1584 sindacatori, capitani d'armi e altri ufficiali regi alloggiarono in una casa che l'Università aveva acquistato allo scopo di ospitarli, fatto sempre salvo l'obbligo di pagare le *posade* (98); obbligo riconfermato ancora una volta dal vicerè, conte d'Alva, nel 1588 (99).

9. Edilizia pubblica.

Il '600 fu un secolo di febbrile attività edilizia, sia pubblica che privata, per le università siciliane, segno di una riserva monetaria ragguardevole, nonostante le lamentate miserie. In effetti l'università di Acì aveva subito le conseguenze di una crisi economica alla fine del XVI secolo, ma questa crisi non aveva impedito ai patrimoni privati di accrescersi, anche per gli impulsi che nella prima metà del secolo XVII diedero all'economia le concessioni enfiteutiche di terreni della contea di Mascali, a favore di cittadini acesi.

Ad Acì l'edilizia ecclesiastica prevalse su quella civile; si innalzarono molte chiese, oltre a vari monasteri, reclusori, conventi in gran parte costruiti grazie ai contributi e alla stessa manodopera volontaria dei cittadini e in minor parte grazie ai periodici contributi offerti dall'Università (100).

(97) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 114r.-116r.: grazie concesse al Parlamento di Messina del 1547.

(98) ASCA, *R.C.C.A.*, 1584-85, ff. 93v.-94r.: l'Università compra una casa e otto letti per gli ufficiali, conferma viceregia Messina 3 dicembre 1584.

(99) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 230r.-233r.: lett. vic. Palermo 29 marzo 1588.

(100) ASCA, *R.C.C.A.*, 1575-76, f. 227: cons. con cui si stabilì un'elemosina di onze 50 per la fabbrica della Chiesa di S. Francesco, 25 settembre 1575. *R.C.C.A.*, 1578-79, f. 203: cons. con cui si stanziarono onze 25 l'anno, per otto anni, per la fabbrica del Monastero dei Cappuccini, 24 ottobre 1578. *R.C.C.A.*, 1597-98, f. 47. *R.C.C.A.*, 1598-99, f. 137; *R.C.C.A.*, 1607-08, f. 174v.: consigli per finanziare la fabbrica della Chiesa Matrice della Annunziata. *R.C.C.A.*, 1597-98, f. 98v.: onze 80 per la Chiesa di S. Antonio del Casalotto, cons. 23 marzo 1598. *R.C.C.A.*, 1608-09, f. 160: onze cento per la nuova fabbrica della Chiesa di S. Sebastiano, cons. 26 ottobre 1608, ecc...

L'attività edilizia subì un doloroso contraccolpo nel 1693, anno in cui il terremoto distrusse gran parte della Sicilia orientale. Ad Aci le vittime furono circa settecento, mentre parte della città fu gravemente danneggiata. L'opera di ricostruzione avvenne nel rispetto dell'ambiente urbano preesistente e dei canoni di una più ricca architettura barocca. Tutti gli esempi del barocco acese rivelano l'abilità delle maestranze locali e insieme degli architetti municipali, che con ricchezza di motivi ebbero una parte importantissima nel creare l'originalità del barocco siciliano (101).

L'edilizia pubblica ebbe la sua più prestigiosa espressione nell'edificio municipale, costruito ad Aci alla fine del '600. In precedenza gli uffici amministrativi avevano avuto sede in locali presi in affitto. In un primo periodo, nel quartiere di Aquilia, si destinò a questo scopo una stanza, data in locazione da un certo Paolo Grasso (102); progressivamente le stanze prese in affitto aumentarono, per le maggiori esigenze dell'Università e, nel 1573, si affittò anche, di fronte all'odierna Cattedrale, la casa di un certo Pietro Vasta (103). Successivamente, nel 1660, l'Università prese a censo due stanze, di proprietà della Chiesa Matrice (104) e, nello stesso luogo di queste, diroccate dal terremoto del 1693, si eresse l'attuale Municipio (105).

10. Difesa: fortificazioni e milizia cittadina.

Particolare importanza per la difesa e della stessa città e di tutta l'Isola, ebbe la costruzione lungo tutto il litorale di

(101) Vedi S. BOSCARINO, *Sicilia barocca (Architettura e città 1610-1760)*, Officina Edizioni, Roma 1981, pp. 104-109, 213 e segg.

(102) ASCA, R.C.C.A., 1563-64, f. 59v.: mandato al tesoriere per procedere all'affitto di una stanza da adibire a «Casa Giuratoria», 16 febbraio 1564.

(103) Vedi P. LEONARDI PENNISI - M. FINOCCHIARO VALASTRO, *Storia di Aci*, ms. Biblioteca Zelantea, ff. 67v.-68r.

(104) ASCA, R.C.C.A., 1559-1660, f. 160.

(105) ASCA, R.C.C.A., 1698-99, f. 124: cons. per la riedificazione della «Loggia Giuratoria», 7 settembre 1698.

torri d'avvistamento. In attuazione del sistema di difesa delineato dalle politiche viceregie, in primo luogo contro le incursioni turchesche, anche le coste di Aci furono fortificate con varie torri, dove guardie vegliavano giorno e notte per segnalare, con fumo di giorno e fiamme di notte, la presenza di vascelli nemici. Si eressero la «Torre S. Anna» a Capomolini, il «Bastione del Tocco» e le garitte di S. Tecla, Aci Trezza, Stazzo e Pozzillo. Occorre precisare che alcune di queste torrette venivano edificate anche dai privati per difendersi da banditi e *discursori di campagna* (106).

Varie volte i pirati riuscirono a compiere razzie di beni e uomini nel territorio acese (107) e per riscattare i *cristiani*, catturati e resi schiavi dai turchi, anche ad Aci, appositi *deputati per redimersi i cristiani*, raccoglievano elemosine (108).

Oltre ad una milizia addetta alla custodia delle marine, Aci e i suoi casali, in base all'ordinamento della *Nuova milizia del Regno*, istituita dal De Vega e perfezionata sotto il viceregnato del conte d'Olivares, erano obbligati a tenere pronti mille fanti per i momenti di emergenza, ripartiti in seguito in quattro compagnie: della *Nunciata dell'Aquila*, di *S. Joseppi*, di *Casalotto*, di *S. Filippo* (nel 1595 si aggiunse anche una compagnia di cavalleria) (109).

(106) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., n.s., 8 (1896-97), p. 35; n.s., 9 (1897-98), pp. 47-48; p. 114. ASCA, *R.C.C.A.*, 1612-13, f. 201v. consiglio per la costruzione della «Torre S. Anna», 25 agosto 1613.

(107) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., pp. 44-45, 89. Anche G. GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit. p. 15.

(108) ASCA, *R.C.C.A.*, III, ff. 33v-34v.: lett. vic. Palermo 10 marzo 1562.

(109) Secondo queste ordinazioni il viceregnò fu diviso in dieci sergenterie: «in una di queste «sergenterie» si volle compresa Aci Reale con le terre vicine che fu tassata a somministrare 1000 pedoni per difendere le costiere a Catania. Gli altri dipartimenti erano soggetti a un sergente maggiore, tranne la fanteria di Aci che doveva trarre a richiesta del capitano d'arme a guerra residente in Catania». Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 568. Vedi anche V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., n.s. 8 (1896-97), pp. 36-39; *idem*, cit., n.s. 9 (1897-98), pp. 84-86.

La funzione dei mille fanti consisteva nel difendere le coste del territorio di Catania. Ma una lite sorse tra Aci e Catania nel 1612, perchè i giurati di quest'ultima pretendevano l'intervento dei mille fanti non solo su richiesta del capitano d'armi a guerra, ma anche su loro stessa domanda. In questa occasione il vicerè prescrisse che solo cinquecento fanti dovevano recarsi a Catania in caso di bisogno e soltanto su ordine viceregio, mentre ai rimanenti fanti sarebbe spettata la difesa dell'università di Aci (110). Malgrado ciò, attriti e controversie continuarono a sorgere tra le due città, poichè Aci cercava ad ogni costo di essere esonerata dall'obbligo di mandare a Catania le sue milizie (111).

Dopo la divisione dei casali, la città di Aci Aquilia ottenne di poter adibire alla difesa delle coste una milizia di duecentocinquanta fanti, mentre altri duecentocinquanta erano forniti a tale scopo dalla nuova città di Aci S. Antonio e S. Filippo; lo stesso numero di fanti (250) doveva essere inviato dalle due città a difesa di Catania (112).

Il carattere particolare della milizia acese fu riconosciuto di frequente dal governo: *La Sargentia di Iaci non è come le altre del Regno, il carico dell'esercizio militare spetta ai giurati e ufficiali e non al Sergente Maggiore* (113).

Erano infatti i giurati ad essere responsabili dell'armamento e delle altre esigenze della milizia ed avevano il preciso obbligo di esercitarla e di revisionarla in occasione della *mostra* della milizia, che si teneva annualmente (114).

(110) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 183: lett. vic. in cui si ordina che i cinquecento fanti di Aci vadano a Catania, Palermo 22 febbraio 1613. *Ivi*, f. 185: che i cinquecento fanti non vadano a Catania senza ordine viceregio, lett. vic. Messina 8 agosto 1614.

(111) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 186 v.: che i cinquecento fanti non vadano più a Catania, ma restino a guardia della marina, a conferma della grazia concessa al parlamento del 1615, lett. vic. Palermo 19 maggio 1615.

(112) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 264: lett. vic. Palermo 18 dicembre 1665.

(113) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 265r.-266r.: lett. vic. Palermo 9 aprile 1672.

(114) ASCA, *R.C.C.A.*, 1587-88, ff. 131-132: lett. Catania 20 maggio 1588.

11. *Il privilegio di poter portare armi e i problemi inerenti al banditismo. I rapporti tra capitani d'armi e amministrazione locale.*

Le precarie condizioni di sicurezza determinate dalla possibilità di incursioni piratesche erano aggravate dal banditismo, eloquente testimonianza del malessere sociale esistente nell'Isola. Il fenomeno era accresciuto dal sistema di immunità offerto ai banditi da esponenti del ceto nobiliare: sistema convalidato dall'inefficiente e corrotta amministrazione della giustizia.

Flagello delle città demaniali, i banditi commettevano delitti di ogni sorta, rendendo insicure le vie di comunicazione e recando, tra l'altro, gravi danni al commercio interno.

Il Giarrizzo sottolinea le «radici urbane» del fenomeno e individua lo stretto rapporto che collegava il banditismo all'esasperato pauperismo e ai disertori delle truppe spagnole di stanza nell'Isola (115).

Anche ad Aci il fenomeno del banditismo destava serie preoccupazioni. I boschi e le vie di campagna erano divenute impraticabili, visto l'alto numero di aggressioni e delitti che vi si verificavano. La possibilità di razzie turchesche e le continue aggressioni dei banditi resero necessaria una difesa armata da parte dei privati.

Il governo locale consapevole della crescente insicurezza, motivo per un ulteriore malcontento generale, presentò al vicerè tutta una serie di richieste per garantire ai cittadini la facoltà di portare armi.

Il privilegio di poter portare armi, dal primo marzo a tutto il mese di agosto, ottenuto dall'università di Aci nel 1560 (116), fu ampliato, nel 1599, ai rimanenti mesi dell'anno: e cioè al periodo che andava dal primo di settembre alla fine di febbraio (117). Nel 1611 il privilegio fu poi esteso anche ai «forestieri»

(115) G. GIARRIZZO, *La Sicilia...* cit., p. 15; 47-50.

(116) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 123: lett. vic. Palermo 31 marzo 1560.

(117) ASCA, *ivi*, ff. 124r.-125r.: lett. vic. Palermo 4 giugno 1599.

che transitavano o si fermavano per qualche tempo nella città (118).

La concessione di questi privilegi non esimeva naturalmente l'amministrazione dallo svolgere un'azione diretta a debellare i banditi. Spesso gli stessi giurati affrontarono i banditi e *discursori di campagna*, come nel 1591, anno in cui un giurato, Giambattista Montana, si distinse per il suo valore (119). Un ufficio particolare era stato istituito da Carlo V con il compito di sanare la piaga sociale del banditismo: il capitano d'armi.

L'ufficio di capitano d'armi non può ricomprendersi fra gli uffici locali delle città, in quanto, nominato dal governo, aveva un proprio distretto per l'esercizio delle specifiche funzioni ad esso attribuite (120). Tuttavia, la sua azione rientrava nell'ambito della vita di ogni università, sia perché i problemi inerenti al banditismo ormai si erano estesi a tutta l'Isola, sia perché di frequente sorgevano conflitti tra l'amministrazione locale e il capitano d'armi, il quale a volte s'intrometteva nelle materie di competenza di altri uffici. Di questo aveva coscienza anche il potere regio, che cercava, attraverso l'emanazione di prammatiche e lettere viceregie, di regolare l'ufficio in modo da ottenere una più stretta collaborazione tra ufficiali locali e capitano d'armi (121). Ma le pretese dei capitani erano a volte inaudite. Essi pretendevano dai giurati il pagamento di somme co-

(118) ASCA, *ivi*, ff. 126-127r., lett. vic., Messina 18 agosto 1611. Il porto d'armi era consentito dal «Pater Noster» fino alle due di notte.

(119) V. RACITI ROMEO, *Acì nel sec. XVI*, cit. n.s. 8 (1896-97), pp. 107-111.

(120) Vedi G. C. SCIACCA, *Patti e l'amministrazione del comune nel Medio Evo* in *Documenti per servire alla Storia di Sicilia*, ser. II, VI, Palermo 1907, pp. 106-111.

(121) ASCA, *Corte civile e criminale*, 2, reg. 1590-91, ff. 73r.-78r.: lett. vic. che riporta il «bando delle teste», Messina 30 novembre 1590. R.C.C.A., 1592-93, ff. 25r.-29r.: ordinazioni sui banditi, Palermo 22 ottobre 1592. R.C.C.A., 1595-96, f. 47: lett. vic. ai giurati sui banditi, Palermo 24 dicembre 1595. *Ivi*, f. 50: lett. vic. che ordina ai giurati di porsi in buona corrispondenza con i capitani d'armi allo scopo di debellare i banditi, Palermo 14 gennaio 1596. *Ivi*, ff. 67r.-68r.: lett. vic. ai giurati sui banditi, Palermo 24 marzo 1596.

spicue come spese o tasse, carcerando senza alcun motivo persone innocenti, al solo fine di lucrare il denaro delle *compositioni* (122).

Aci inoltre manteneva, per la persecuzione dei banditi, dodici *provisionati* che sottoponevano la città a moltissimi arbitri: questo fu il motivo per cui i giurati nel 1614 richiesero ed ottennero l'abolizione di questi ufficiali minori (123).

(122) ASCA, *R.C.C.A.*, 1607-08, ff. 46v.-47r.: lett. vic. in cui si ordina la scarcerazione delle persone, carcerate dai capitani d'armi senza alcuna prova, entro venti giorni; molti venivano carcerati per mesi e mesi senza aver commesso alcun delitto, Palermo 13 dicembre 1607.

(123) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 201-202r.: lett. vic. Messina 20 agosto 1614.

CAPITOLO QUINTO

AMMISSIONE ED ELEZIONE AGLI UFFICI.

1. *Ufficiali di nomina e di scrutinio.*

La letteratura storica distingue il corpo degli ufficiali cittadini in ufficiali di nomina regia e ufficiali di scrutinio, eletti, cioè, attraverso una particolare procedura con cui le università abilitavano un numero determinato di soggetti a ricoprire gli uffici. Lo scrutinio rappresentava l'espressione della discrezionalità cittadina che si ampliava ancora di più quando le città riuscivano a trasformare gli ufficiali di nomina regia, organi di controllo della Corona, in ufficiali di scrutinio. Da ciò derivava ad esempio l'insofferenza delle università, testimoniata dalle continue rimostranze fatte al vicerè, nei confronti dei capitani giustizieri (cap. VI, 3), di nomina regia, dirette a colpire oltre che le vessazioni arbitrarie dei capitani, anche il potere di ingerenza che questi avevano nell'amministrazione locale, come la partecipazione ed il diritto di prima voce nei consigli (1).

Per tutto il sec. XIV il potere centrale rifiutò in modo assoluto di accordare lo scrutinio per gli uffici di capitano giustiziere e giudice criminale, cosa che invece non tardò a concedere nei secoli successivi, evidentemente non ritenendo particolarmente pericoloso accordare tali grazie.

(1) Vedi M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel «Regnum Siciliae»*, Catania 1952, pp. 175-190.

Ad Aci ufficiali di scrutinio erano i giurati, gli acatapani, i giudici idioti, il giudice d'appello, il giudice civile (cap. VI, 2), il maestro notaio della Corte giuratoria (2), mentre solo nel 1619, in base alla concessione del privilegio di cittadinanza degli ufficiali, avvenuta nel 1612 (3), la città ebbe riconosciuta, dopo varie controversie, la facoltà di estendere lo scrutinio anche al capitan giustiziere ed al suo giudice (giudice criminale) (4).

2. Lo scrutinio degli ufficiali.

L'emanazione continua di lettere viceregie, che regolavano gli scrutini e le elezioni degli ufficiali locali, anche se motivata dalla palese necessità di impedire brogli e tumulti, nascondeva una più accorta politica della Corona al fine di limitare l'iniziativa delle università circa le modalità di elezione degli ufficiali, nel quadro di una politica più generale diretta a ridurre i particolarismi locali (5).

D'altra parte lo scrutinio degli ufficiali dava luogo a gravi problemi all'interno del governo locale, in quanto si verificavano continuamente casi per cui, con la corruzione e l'imbroglio, gli ufficiali uscenti riuscivano, come abbiamo più volte sottolineato, a mantenere l'ufficio nell'ambito della propria cerchia di parentela ed amicizia. Si dava luogo così ad una larvata privatizzazione dell'ufficio pubblico, che diventava strumento di abuso e malversazione. Numerose lettere viceregie venivano emanate in risposta alle lamentele dei cittadini che richiedevano provvedimenti adeguati.

Il sistema di scrutinio e di elezione aveva a substrato i ca-

(2) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 78r.-83r.. Nel 1594 l'Università si impegnò a corrispondere alla Regia Corte onze trecento, perché l'ufficio di maestro notaio dei giurati e del giudice d'appello divenisse annuale e scrutinabile, Palermo 9 febbraio 1594. *Ivi*, ff. 84-85.

(3) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 188r.-189v.: *osservatoria della gratia fatta in Parlamento che l'officiali sùno cittadini*, Palermo 6 marzo 1614.

(4) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 194r.-197v.: lett. vic. Palermo 19 giugno 1619.

(5) M. GAUDIOSO, *Natura giuridica*, cit., pp. 136-137.

pitula di Federico d'Aragona, richiamati poi da Martino e Alfonso, nei quali si distinguevano le due fasi dello *squittino* e *a modo di scarfie* (6). Dal periodo che va da Alfonso a Carlo V questo sistema generale di elezione si trasformò, mentre si affermarono nelle città differenti procedure (7).

Di fondamentale importanza, per la regolamentazione degli scrutini nelle città e terre demaniali, furono le lettere viceregie di Marc'Antonio Colonna, emanate nel 1579. In base a queste lettere si procedeva allo scrutinio degli ufficiali, l'otto dicembre di ogni anno, giorno dell'Immacolata, alla presenza dell'Arciprete o Vicario del luogo, con votazione segreta; si compilava nello stesso giorno una cedola contenente i nominativi delle persone elette tramite scrutinio, poi consegnata, ben sigillata, dagli ufficiali al *regio scrutiniero*, che aveva il compito di consegnarla al vicerè (8).

Le disposizioni del Colonna naturalmente si applicavano anche alla «terra» di Aci. Una volta eletti in consiglio quattro deputati, *persone di bona coscienza et delle principale de esse* (9),

(6) Durante la fase dello «squittino» il consiglio eleggeva un certo numero (quasi sempre due per ogni ufficio) di soggetti candidati a ricoprire gli uffici locali. I nominativi di coloro che avevano ricevuto più voti si riportavano in singole cedole (per eleggere sei giurati si formavano quindi dodici cedole). Si passava poi alla seconda fase «a modo di scarfie», nella quale le cedole si estraevano a sorte. In seguito fu utilizzato, per quest'ultima fase, il sistema del «bussolo», vaso di legno dal quale venivano estratte a sorte le cedole prima lì inserite. Vedi, R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti* in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 312.

Anche L. GENUARDI, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, cap. X, pp. 210-227.

(7) «Si introdusse come consuetudine locale quella che era prima un'istituzione generale», cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 490.

(8) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144r.-145v.: lett. vic. di Marc'Antonio Colonna regolante le modalità di scrutinio degli ufficiali nelle città demaniali di Sicilia, Palermo 16 dicembre 1579.

(9) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, f. 216: consiglio *per la creazione di quattro cittadini virtuosi chiamati ad eleggere, alla concorrenza degli uffici annuali, come giurati e giudici, persone di buona fama*, 27 maggio 1579.

gli stessi deputati, il capitano giustiziere, i giurati, il segreto, il giudice criminale e civile e il giudice d'appello, nel medesimo giorno, alla presenza del vicario, giuravano, riuniti nella Casa municipale, di eleggere persone *virtuose di bona fama* e procedevano alla votazione segreta. Compiuta la votazione, il maestro notaio dei giurati riportava i nominativi degli abilitati, cioè di coloro che avevano ottenuto la maggioranza dei voti, in una cedola, sottoscritta da tutti gli ufficiali e sigillata in loro presenza, e registrava i risultati degli scrutini nei registri della Corte giuratoria (10).

Nella «cedola di scrutinio» si elencavano i nomi di più candidati per ogni ufficio, tra i quali il vicerè avrebbe poi nominato gli ufficiali. Ogni casale di Aci aveva diritto ad essere rappresentato da un diverso numero di ufficiali e quindi in proporzione da un diverso numero di abilitati (11). Ciò era indice di un'inequale ripartizione del potere nell'amministrazione locale, causa dei dissidi e delle lotte che portarono poi alla divisione dell'Università.

I giurati non potevano inserire nella cedola i nomi di soggetti non abilitati prima dal consiglio (12).

Vigevano inoltre alcuni divieti, come quello di eleggere negli scrutini più di sei persone per ogni ufficio (13) o il divieto di

(10) ASCA, R.C.C.A., 1592-83, f. 86v.: lett. vic. Messina 1 luglio 1593.

(11) ASCA, *Scrutini*, 1, ff. 168-171r. Ad esempio, la cedola dell'8 dicembre 1620 riporta il seguente numero di abilitati: sei nomi per il capitano, due per il giudice criminale, due per il giudice civile, due per il giudice d'appello, sei per il maestro notaio dei giurati, sei per i giurati d'Aquila (se ne eleggevano due), due per i giurati di S. Antonio (se ne eleggeva uno), due per i giurati di S. Filippo (se ne eleggeva uno). Gli scrutinati per gli uffici di giudice idiota erano tre per Aquilia, tre per S. Filippo, due per i «Patanè», tre per S. Lucia, tre per S. Antonio, quattro per Bonaccorsi; per gli uffici di acatapano diciannove per Aquilia, tre per i «Patanè», quattro per «S. Maria La Catina», undici per S. Filippo, cinque per S. Antonio, dieci per Bonaccorsi.

(12) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144r.-145v.: lett. vic. cit.

(13) ASCA, R.C.C.A. 1616-17, ff. 50v.-51r.. Lettera viceregia *che per la fattura dello scortinio non si debbano approvare pio di sei persuni per ogni officio*, Palermo 29 dicembre 1616. R.C.C.A. 1620-21, ff. 98v.100r.: lett.

nominare ad un ufficio la persona abilitata per un altro. Questa ultima disposizione trovava il suo fondamento nella particolare distinzione degli uffici in inferiori e superiori; gli abilitati per i primi infatti non erano ritenuti competenti per l'esercizio dei secondi. Alla carica di giudice idiota poteva accedere quindi soltanto l'abilitato per quell'ufficio, e così valeva anche per l'ufficio di giurato, acatapano, ecc...

Una peculiare situazione caratterizzava gli uffici di giudice civile, criminale e d'appello, esercitati ad Aci, per la mancanza di dottori in legge, da notai e da giurisperiti. Questa prassi si trasformò in abuso quando i laureati in legge aumentarono, poiché secondo i «capitula» del Regno, nel caso in cui nelle università vi fossero stati dottori in legge in numero sufficiente, soltanto essi avrebbero dovuto esercitare gli uffici giudicanti. I dottori in legge di Aci, uniti nella difesa dei loro diritti, richiesero così ai giurati che venisse soppresso tale abuso con l'eleggere negli scrutini per gli uffici di giudice civile, criminale e d'appello, soltanto dottori in legge, visto che ad Aci ve ne erano ormai a sufficienza, e non notai e giurisperiti (14).

3. *Requisiti necessari per essere abilitati nello scrutinio.*

Numerose furono le lettere viceregie che prescrissero i requisiti per accedere alle cariche pubbliche, al fine di evitare che

vic. che ordinava di rifare lo scrutinio, Palermo 30 aprile 1621. *Scrutini*, 1, f. 344: lett. vic. che ordinava, data la prassi di approvare un numero esorbitante di acatapani, di non approvarne più di sei, Palermo 29 dicembre 1626. *Scrutini*, 1, 343: quando i giurati di Aquilia furono portati a due, i nominativi da scrutinare per quel quartiere divennero dodici, Aci 20 luglio 1625.

(14) ASCA, R.C.C.A. 1612-13, ff. 2-15: «provisioni» del regio sindacatore Onorato Gaetano, in queste si prescriveva di eleggere negli scrutini giudici dottori «utriusque iuris», 1 agosto 1612. *Scrutini*, 1, f. 365: supplica dei dottori ai giurati di Aci, 7 giugno 1626.

Da consultare anche a questo proposito, A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia Aragonese, Giuffrè, Milano 1984, pp. 93-94.

queste venissero gestite da persone incapaci di attendere ai propri compiti e divenissero allo stesso tempo facile oggetto di strumentalizzazione. Il limite minimo di età per concorrere ai pubblici uffici fu stabilito a venti anni (15), e si richiese inoltre un generico requisito di *habilita* ad esercitare gli uffici: *li ufficiali di scortineo si habiano di chiamari et habilitari tucti quelli personi habili et sufficienti a la administrationi di tali officii*. Mentre apparve sempre più necessario un elementare grado di istruzione negli ufficiali, *de cetero non si habiano da chiamare et eligiri per Jurati personi che non sachiano né leggere né scrivere* (16).

Il Colonna prescrisse anche l'osservanza di una *vacatio*, che peraltro può ricomprendersi tra le garanzie che le città richiesero al governo, sia per limitare l'azione di controllo esercitata dagli ufficiali regi, sia per evitare il pericolo costituito dall'ufficio che tendeva a divenire vitalizio (17). Essa consisteva nel divieto, posto agli ufficiali uscenti, di concorrere per un certo periodo di tempo agli uffici: la durata della *vacatio*, in base alle lettere del Colonna, era fissata a due anni per chi intendeva concorrere allo stesso ufficio e ad un anno se in uno diverso (18). La garanzia che per la correttezza della amministrazione era costituita dalla *vacatio*, veniva spesso, purtroppo, vanificata dalle dispense accordate dal vicerè ai cittadini più influenti (19).

Ciò dimostra come l'istituto fosse posto principalmente a tutela della costituzione cittadina. Eludendo la *vacatio* infatti si perpetuavano molti abusi e venivano occultate nell'esercizio di successivi uffici le illegalità commesse.

(15) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144r.-145v.: lett. vic. di Marc'Antonio Colonna, Palermo 16 gennaio 1579. R.C.C.A., 1608-09, f. 104: il limite minimo di età era di diciotto anni per coloro che intendevano esercitare l'ufficio di acatapano, lett. vic. Palermo 8 luglio 1609.

(16) ASCA, *Corte Civile e Criminale*, 1589-90, ff. 33v.-35r.: lett. vic. Palermo 14 novembre 1589.

(17) Vedi M. GAUDIOSO, *Natura giuridica*, cit., p. 200.

(18) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144-145: lett. vic., cit.

(19) ASCA, *Scrutini*, 1 f. 563: dispensa *per non aver vacato* al giudice Francesco d'Urso, prima capitano, Palermo 1 dicembre 1637. *Ivi*, f. 565: dispensa *per non aver vacato* al capitano G. Cantarella, Palermo 1 dicembre 1637.

Era inoltre proibito abilitare negli scrutini di città e terre demaniali, i debitori dell'Università e loro *pleggieri* (mallevadori); provvedimento che rientrava nell'azione governativa a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico (20).

Il divieto costituì, nei momenti di difficoltà economica della vita cittadina, una scusa per molti, i quali con diversi espedienti, al fine di evitare la nomina agli uffici, si facevano passare per debitori, gabelloti, e loro *pleggieri*. Per rimediare all'inconveniente, il vicerè, conte d'Olivares, l'abolì, richiedendo però la nota della condizione patrimoniale dei debitori dell'Università e dei loro «pleggieri» nella cedola (21). Nel 1633 il divieto fu ripristinato, vietandosi in particolare l'abilitazione all'ufficio di giurato ai debitori della città, a componenti delle loro famiglie, ai gabelloti e a coloro che in qualsiasi altro modo partecipassero alle gabelle, pena la decadenza dall'ufficio (22).

Dal 1623, perché non si verificassero casi di elezione di soggetti inabili o in conflitto d'interessi con l'Università o motivi di abuso e privatizzazione nella gestione degli uffici, il governo richiese una nota accanto ai nominativi contenuti nella cedola di scrutinio.

Nella nota occorreva menzionare quante volte l'abilitato aveva in passato ricoperto gli uffici, precisando di quali uffici si trattasse, l'età dell'abilitato, la sua eventuale parentela di primo e secondo grado «iure et de iure» con gli ufficiali in carica. Occorreva poi precisare se egli fosse stato sottoposto a sindacato e assolto o condannato, in quest'ultimo caso infatti il soggetto non poteva ricoprire gli uffici (23). Successivamente si richiese di menzionare nella nota il numero dei voti con i quali il soggetto era stato abilitato (24).

(20) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144-145: lett. viceregia, cit.

(21) ASCA, *Scrutini*, 1 f. 24: lett. vic. del conte d'Olivares, Palermo 17 novembre 1592.

(22) ASCA, R.C.C.A., 1632-33, f. 71v.: lett. vic. Palermo 4 agosto 1633.

(23) ASCA, R.C.C.A., 1622-23, ff. 48v-49: lett. vic. Palermo 10 gennaio 1623.

(24) ASCA, R.C.C.A., 1669-70, f. 59.

I deputati di scrutinio non potevano essere eletti negli scrutini: prescrizione che si era resa necessaria per gli abusi ripetutamente commessi dai deputati in questo campo (25).

Per ordine del vicario generale del Val Demone, B. Requesens, fatto lo scrutinio, doveva poi essere spedito dai giurati al Protonotaro un elenco contenente i nomi dei debitori della città, con l'indicazione delle somme dovute e della causa del debito (26).

4. *Disordini nelle procedure di scrutinio.*

I disordini che continuamente sorgevano in occasione degli scrutini testimoniano lo scontro occulto di interessi privati e l'insufficienza dell'azione viceregia.

Un esempio di questa situazione di riscontra nelle lamentele del segreto di Aci al vicerè, concernenti le irregolarità commesse negli scrutini, *per particolari disegni dei giurati vecchi, affinché gli uffici cadessero nelli persuni loro confidenti*. Infatti, questi giurati, per conservare indirettamente il loro potere, facevano redigere occultamente la lista delle persone da eleggere agli uffici dal maestro notaio della Corte giuratoria. L'ordine, dato in quell'occasione dal vicerè, di compilare la lista alla presenza dei soliti ufficiali e per elezione, venne disatteso; e nuovamente, su domanda del segreto, si comandò di rifare la cedola innanzi ai «deputati di scrutinio» e ai soliti ufficiali, con l'abilitare persone *virtuose di buona fama et conscientia*, maggiori di venti anni e che avessero *vacato* (27).

(25) ASCA, R.C.C.A., 1587-88, ff. 101v.-102v.: che i deputati di scrutinio non debbano *habilitari nè nominari loro stissi, nè l'uno con l'altro*, lett. vic. Palermo 13 novembre 1587.

(26) ASCA, R.C.C.A., 1645-46, f. 1: ordinazioni di B. Requesens, «Jaci Aquiliae» 30 giugno 1645.

(27) ASCA, *Scrutini*, 1 f. 88: lett. vic. emanate dietro supplica del segreto, Palermo 14 marzo 1612.

La votazione, secondo le lettere del Colonna, si faceva per *fave e luppini*, in segreto, o in *berretta* o in *sacchetto*, dopo avere precedentemente giurato. Raccolte le *voci*, espresse tramite l'uso delle fave o luppini, queste si contavano alla presenza degli ufficiali e deputati; venivano poi annotate dal maestro notaio dei giurati, sempre alla presenza degli ufficiali, il quale formava una graduatoria, secondo la quantità dei voti ricevuti dai candidati (28).

Tuttavia tale procedura spesso veniva violata, infatti, fatta la *colta di voci*, il vicario, con il consenso dei giurati, le consegnava al maestro notaio dei giurati, il quale contava ed annotava i voti di nascosto. Questo naturalmente era il più frequente modo con il quale si occultavano i brogli elettorali.

Varie lettere viceregie ribadirono l'obbligo di procedere al computo delle *voci* alla presenza degli ufficiali e deputati, ordinando al maestro notaio di annotarne il numero formando una graduatoria, *a ciò non si abbia da fraudare il notamento di voci* (29).

I giurati con il loro comportamento fraudolento provocavano le lamentele dei cittadini perché, violando le norme sulla modalità di compilazione della cedola di scrutinio, facevano concorrere agli uffici soggetti *inesperti e inabili, per ragioni di parentela ed amicizia* (30).

Soggetti *spratichi*, senza alcuna attitudine, e *idioti* venivano preposti all'amministrazione locale (31).

Proprio queste continue irregolarità resero necessario a volte l'intervento del regio sindacatore o solo per la compila-

(28) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144-145: lett. vic. cit.

(29) ASCA, R.C.C.A., 1611-12, ff. 71-72r.: lett. vic. *che il vicario scoprisse le voci alla presenza degli ufficiali*, Palermo 27 gennaio 1612. *Ivi*, ff. 72-73: lett. vic. che ordina di rifare nuovamente lo scrutinio, Palermo 14 marzo 1612.

(30) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 253: lett. vic. Palermo 1 dicembre 1622. *Ivi*, f. 192; lett. vic. Palermo 26 aprile 1621.

(31) ASCA, *Scrutini*, 1, ff. 517-18: supplica di Diego Ponti, uno dei più influenti cittadini, ai giurati, 11 agosto 1637.

zione della cedola di scrutinio (32), o anche per l'elezione dei deputati (33).

5. Elezione degli ufficiali.

La cedola dello scrutinio, una volta redatta, veniva consegnata al regio scrutiniero (34). La nomina degli ufficiali era compiuta infatti dal vicerè, tramite l'ufficio del Protonotaro (35). Ciò limitava il principio di elettività degli uffici locali, specialmente quando attraverso la prassi della dispensa si verificava una continua deroga ai *capitula* del Regno e si calpestavano gli stessi privilegi della città. Non solo erano frequenti le dispense dalla *vacatio* (36), ma a volte gli ufficiali venivano scelti fuori dall'elenco dei nominativi contenuti nella cedola di scrutinio (37), cosa che l'Università considerava come una violazione dei propri privilegi (38).

(32) ASCA, R.C.C.A., 1620-21, ff. 98v.-100v.: lett. vic. in cui si ordina che la compilazione della cedola di scrutinio avvenga alla presenza del regio sindacatore, Palermo 30 aprile 1621.

(33) ASCA, R.C.C.A., 1622-23, f. 42: lett. vic. che prescrive la presenza del regio sindacatore anche per l'elezione dei deputati di scrutinio, Palermo 1 dicembre 1622.

(34) ASCA, R.C.C.A., 1578-79, ff. 144-145: lett. vic. cit. R.C.C.A., 1613-14, ff. 47r.-48r.: lett. vic. che ordina di consegnare la cedola allo *scrutiniero*, Palermo 10 dicembre 1613.

(35) Tra le competenze del Protonotaro era compresa quella in materia di nomina degli ufficiali delle università. La nomina degli ufficiali avveniva tramite le «*litterae patentēs*» che «servivano per la nomina degli ufficiali dei comuni feudali e demaniali di competenza del vicerè. Il Protonotaro, che faceva le proposte, redigeva le lettere di nomina e riceveva il giuramento». Cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni di diplomatica siciliana*, Palermo 1978, p. 106.

(36) ASCA, R.C.C.A., 1655-56, f. 10: dispensa dalla *vacatio*, «*dispensando per questa volta tantum a qualsivoglia capitoli del Regno, pragmatici constitutioni et altri*», conferita al giudice criminale dott. Alfio Vasta, Palermo 22 settembre 1655.

(37) ASCA, R.C.C.A., 1626-27, ff. 38v.-39v.: lettera con cui si ordina di conferire il possesso dell'ufficio al giudice criminale Jacopo Cannavò,

In casi giustificati da motivi di ordine pubblico addirittura il vicerè nominava direttamente i magistrati civici (39).

Una volta confermati dal vicerè, gli ufficiali, ricevute le *patenti* (40), prendevano possesso dell'ufficio, giurando nelle mani del capitano o degli ufficiali uscenti di *bene et fideliter exercere*. Il maestro notaio dei giurati notificava ai giurati entranti una serie di *intime*, istruzioni che contenevano i diritti e doveri degli ufficiali nei confronti dell'Università, prescrivendo l'osservanza dei privilegi, lettere viceregie, ordinazioni ecc., riguardanti l'amministrazione della città e l'attività da adempiere. Spettava ai giurati, invece, *intimare alli Capitanei, Giudici tutti li privilegij, consuetudini, lettere et observantia* (41).

6. Privilegio di cittadinanza degli ufficiali.

Nel parlamento di Palermo del 1612, fu concesso all'Università di Aci il privilegio di cittadinanza degli ufficiali, in particolare per il capitano, i giudici, il segreto, il viceportulano

anche se non scrutinato, Palermo 12 settembre 1626. R.C.C.A., 1655-56, f. 2r.: nomina di tre giurati «*nonostante non essere stati scrutinati, poiché per questa volta noi dispensiamo a qualsivoglia ordinazioni vi fossero in contrario*», Palermo 12 settembre 1625.

(38) ASCA, *Scrutini*, 1, f. 327: supplica del sindaco ai giurati di Aci, 3 ottobre 1624. *Ivi*, f. 331, 17 ottobre 1624. *Ivi*, f. 405: supplica dei giurati al vicerè, nella quale si richiedeva di rispettare il «privilegio della città», poiché era stato nominato capitano giustiziere un certo Bartolo di Cunsolo, quando ancora non era stata compilata la cedola di scrutinio, Aci 27 agosto 1631.

(39) Vedi M. GAUDIOSO, *Natura giuridica*, cit., p. 156. e L. GENUARDI, *Il Comune*, cit., pp. 218-219.

(40) ASCA, R.C.C.A., 1626-27, f. 40: «patente» di giudice criminale. *Ivi*, f. 54v.: «patente» di giurato.

(41) Vedi per questi aspetti L. GENUARDI, *Il Comune*, cit., pp. 228-229. ASCA, R.C.C.A., 1606-07, ff. 3v. e segg.: «*intime*» notificate dal maestro notaio dei giurati ai giurati entranti. R.C.C.A., 1638-39, ff. 38-39: «*intime*» al capitano; *ivi*, ff. 46-47r.: «*intime*» al giudice civile. R.C.C.A., 1639-40, ff. 13v. e segg.: «*intime*» ai giurati.

e i maestri notai. Questi uffici fino ad allora erano stati esercitati in prevalenza da soggetti provenienti da altre città, spesso da Catania, i quali non erano ben visti nè dalla popolazione, sottoposta a continue angherie, né da quei ceti locali che cercavano di raggiungere il pieno predominio nell'amministrazione della città.

La domanda di grazia, avanzata dai cittadini, sottolineava le illegalità e le ingiustizie commesse dagli ufficiali *forastieri, che, per non tenere buona conoscenza di cittadini e del luogo, per lo più errano et alle volte travagliano e sono persecuti et maltrattati quelli che non meritano per emulatione o per altro et all'incontro le persone di mala vita facinorosi e delinquenti restano impuniti anzi favoriti...*

Nel privilegio fu così accordato che gli ufficiali di Aci fossero cittadini di quella oriundi et per *ductionem uxoris* che avessero habitato per anni cinque in su e di altri che tenessero privilegio di cittadinanza et avessero habitato per anni dieci continui. La grazia fu concessa dietro l'offerta di un donativo «grazioso» di 3.500 scudi (42). La possibilità di poter procedere allo scrutinio per gli uffici di capitano e giudice criminale fu riconosciuta però solo nel 1619 all'Università (43), che reclamò l'esercizio di tale facoltà in base al privilegio del 1612.

Il privilegio di cittadinanza costituì un'ulteriore conquista per il ceto dirigente locale. La cittadinanza degli ufficiali infatti escludeva l'infiltrazione di soggetti estranei alla cerchia cittadina, cosa che tutelava ancor di più gli interessi del ceto dirigente acese. La richiesta di trasformare capitano e giudice criminale

(42) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 188r.-189v.: *osservatoria della gratia fatta in Parlamento (1612) che gli ufficiali siano cittadini*, Palermo 6 marzo 1614. Il primo capitano cittadino fu G. Mazzullo, il primo giudice G. Cannavò, in ASCA, *R.C.C.A.*, 1616-17, ff. 27v.-28r.: «patente» di capitano, Palermo 29 dicembre 1616. *Ivi*, f. 26 «patente» di giudice del capitano, Palermo 19 novembre 1616.

(43) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 194r.-197v.: *lettera osservatoriale della gratia che l'officiali fossero cittadini di Iaci, con la revocazione dello ordine che lo capitano e giudice non si scortinassero*, Palermo 19 giugno 1619.

in ufficiali di scrutinio si inseriva invece, come abbiamo visto, nell'azione che tendeva a limitare il controllo regio nelle città; ma questa concessione, ripetutamente rifiutata dalla Corona nei secoli precedenti, appare come svuotata del suo significato originario. Anche se inseriti nella organizzazione municipale, capitani e giudici mantennero la coscienza di ricevere i loro poteri dall'autorità regia (44).

7. Venalità di uffici, corruzione, abuso, sostituzione di ufficiali.

Legalizzata in tutto il Regno, fu la prassi della venalità degli uffici. «La compravendita avveniva fra Stato e privati o fra privati e privati, ma il fatto più grave era... la vendita degli uffici giudiziari» (45), cosa che causava il mercimonio della giustizia, mentre i diritti dei cittadini divenivano incerti. L'«officium» divenne strumento di proprietà privata, privo del suo carattere pubblico, mezzo per raggiungere arricchimento e ascesa sociale (46).

La corruzione tra gli ufficiali, nei secoli XVI e XVII, era dilagante; contribuiva a questa situazione la svalutazione monetaria che rendeva esiguo il salario reale degli ufficiali. Tutto questo rendeva vani i provvedimenti della Corona tesi ad evitare la privatizzazione degli uffici, come la *vacatio*, la fissazione di un salario, gli ordini di amministrazione imparziale dell'ufficio e le disposizioni emanate per combattere la corruzione. Gravi sanzioni venivano comminate a coloro che corrompevano gli ufficiali di città e terre (47).

(44) M. GAUDIOSO, *Natura giuridica*, cit., pp. 175 e segg.

(45) Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Laterza, Bari 1977, p. 107.

(46) Vedi V. SCIUTI RUSSI, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (sec. XVII e XVIII)* in AA.VV., *Rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del '600*, Cosenza 1979, pp. 161-179.

(47) ASCA, *R.C.C.A.*, 1572-73, ff. 108v.-110; lett. vic. Palermo 20 novembre 1572.

Molte ingiustizie derivavano anche dal fatto che parte degli ufficiali, remunerati da *ragioni*, stabilite nelle *regie pandette* e pagate dalle parti, richiedevano emolumenti maggiori, provocando le proteste dei cittadini.

Era divenuto preoccupante inoltre, specialmente per la amministrazione della giustizia, l'esercizio degli uffici non da parte degli effettivi titolari, ma mediante sostituti. A richiesta delle città, quindi, la Corona si preoccupò di regolare le licenze per la sostituzione degli ufficiali, limitandole se già concesse, ad un anno o a sei mesi se *ad tempus* (48).

Ad Aci si era consolidato fra l'altro un particolare abuso da parte degli ufficiali; il capitano e i giurati pretendevano dai *Bocchieri* (macellai) le lingue degli animali macellati e carne per le loro famiglie. I poveri *Bocchieri* che si rifiutavano di fornire la carne venivano addirittura carcerati. In seguito alle proteste degli interessati, l'abuso cessò, per espresso ordine viceregio, nel 1599 (49).

8. *Sindacato degli ufficiali.*

Il principio del sindacato dei pubblici ufficiali (50), la cui applicazione comportava, nell'ambito della gestione degli uffici locali, il rispetto di una retta amministrazione nelle università, può indubbiamente considerarsi come una conquista delle città. Anche se nel sindacato si trovò lo strumento con cui perseguire gli ufficiali macchiatisi di illegalità e cattiva amministrazione a danno delle città, non occorre sottovalutare la funzione di controllo che la Corona esercitava tramite quest'istituto, sull'ufficio locale.

Il sindacato degli ufficiali (51), regolato da re Martino, sotto

(48) ASCA, *Governo Generale*, 1, f. 152: bando con cui si regolavano le licenze di poter sostituire gli ufficiali, Palermo 16 ottobre 1609.

(49) ASCA, *R.C.C.A.*, 1598-99, ff. 70-71: lett. vic. che vietava agli ufficiali di pretendere le lingue degli animali macellati, Palermo 20 marzo 1599.

(50) F. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 75.

(51) Già nell'epoca sveva erano state istituite le Corti di sindacatura, vedi R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 248.

Alfonso era attuato dalla visita annuale che il vicerè e la Gran corte facevano a tutte le città del Regno, e dai sindacatori, nominati di volta in volta dal governo (52).

Il vicerè Marc'Antonio Colonna emanò nel 1581 altre ordinazioni riguardanti il sindacato degli ufficiali, prescrivendo per gli uffici locali la sindacatura della Gran corte; tranne Palermo e Messina, tutte le città e terre vennero suddivise in ventiquattro classi, a ciascuna delle quali venne assegnato un sindacatore per sindacare gli ufficiali annuali. Si regolarono poi le modalità con cui procedere al sindacato (53).

Purtroppo, anche l'ufficio della sindacatura si prestò ad estorsioni e corruzioni; i sindacatori si macchiarono di innumerevoli illegalità, facendosi corrompere facilmente dagli ufficiali sindacati (54).

Col privilegio del *mero e misto imperio* si concesse inoltre agli ufficiali di Aci il privilegio di essere sindacati dal sindacatore della città di Catania (55).

Una serie di lettere viceregie, emanate a richiesta dell'Università e dirette a regolare l'attività dei sindacatori, sono registrate nel *Liber Rubeus* dei privilegi. In base a queste lettere il tesoriere, gli acatapani e i giudici idioti non potevano essere sottoposti a sindacato, *per non esser compresi con l'altri ufficiali soliti sindacarsi* (56). Era vietato inoltre ai sindacatori sindacare i giurati nei casi di competenza del Maestro Giurato, come i conti di spesa (57), o molestarli, in caso di spese straordinarie,

(52) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 480.

(53) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 557.

(54) V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia (Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII)*, Jovene, Napoli 1983, pp. 100, 205-206.

(55) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 4-16v.: privilegio del *mero e misto imperio*. Il «capitolo» del privilegio fu riconfermato nel parlamento del 1584 in R.C.C.A., 1584-85, f. 145.

(56) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 98r.-99r.: lettera viceregia, tesoriere, *Capitano e giudici idioti non stiano a sindacato*, Palermo 25 maggio 1567.

(57) *Ivi*, ff. 216, 226r.-27r.: lett. vic. Palermo 24 novembre 1611.

qualora questi avessero esibito i conti (58). Infine era proibito ai sindacatori fare prestare *plegeria* ai giudici idioti (59) e ai giurati (60), se prima non fosse stata provata l'intenzione del fisco.

(58) *Ivi*, ff. 224r.-225r.: lett. vic. Messina 28 agosto 1547.

(59) *Ivi*, ff. 218r.-19r.: lett. vic. Palermo 8 maggio 1610.

(60) *Ivi*, ff. 228r.-29r.: lett. vic. Messina 27 agosto 1542.

CAPITOLO SESTO

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

1. *Il privilegio del «mero e misto imperio».*

Da un'analisi generale dell'amministrazione della giustizia in Sicilia nei secoli XVI e XVII, si rilevano le innumerevoli illegalità prodotte da un sistema in cui corruzione e abuso erano frequenti. Le università lamentavano spesso nei parlamenti la venalità della giustizia, che aveva come conseguenza l'applicazione delle leggi solo sui ceti più poveri, mentre i ceti più ricchi acquistavano facilmente l'impunità. Ciò era aggravato dal sistema legalizzato della vendita degli uffici e in special modo di quelli giudiziari, dall'esercizio dei quali gli ufficiali cercavano di trarre considerevoli profitti e prestigio sociale (1). Ma ciò che maggiormente causava attriti e proteste all'interno delle università erano i conflitti che sorgevano dalle continue pressioni feudali e della stessa Corona. I ceti egemoni delle università, desiderando una possibilità di difesa maggiore dinanzi a tali ingerenze, domandarono così, sempre con maggior insistenza, la concessione del privilegio del *mero e misto imperio*, che sanciva un autonomo potere nel campo dell'amministra-

(1) Sottolinea questi aspetti V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia (Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII)*, Jovene, Napoli 1983. Vedi anche D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Laterza, Bari 1983, pp. 150 e segg. E F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Laterza, Bari 1977, pp. 106-108.

zione della giustizia in sede locale e allo stesso tempo costituiva un'ulteriore garanzia per la tutela della posizione raggiunta.

Il privilegio del *mero e misto imperio*, concesso ad Aci nel 1530, si inserì, così, in un contesto ben definito, e costituì un'importante conquista diretta a rafforzare la demanialità dell'Università. Ancora più necessaria appariva per Aci, appena riscattata dal dominio baronale, la tutela che l'esercizio della giurisdizione civile e criminale forniva all'«autonomia» cittadina, proprio perché questa si poneva a base dell'ulteriore sviluppo della stessa organizzazione locale.

Conformemente al privilegio, accordato al marchese d'Iraci, si concesse all'Università *merum et mixtum imperium ac liberam omnimodam et plenissimam gladii potestatem ac omnem iurisdictionem civilem et criminalem altam et baxam* (2).

Il privilegio conferì agli ufficiali ogni *potestà di arme* per punire *gli homini facinorosi*; la cognizione e decisione delle cause civili e criminali; il giudizio di primo grado e d'appello.

Istituì inoltre gli uffici di giudice del capitano e di *prima appellazione*; i giudici avevano il potere di portare a termine tutte le cause, solo per alcuni reati, quali il *crimen lesae Maiestatis, falsante di moneta, inventione thesauri*, la decisione era riservata al potere regio.

I poteri dei giudici giungevano sino alla mutilazione delle membra ed alla pena di morte, oltre che alla libera potestà di imporre pene e di richiedere emolumenti, di libera assoluzione, di *habere, tenere, possidere, amministrare, exercere* nei confronti dei delinquenti e *facinorosi, puniendo, condemnando, multando*. Si elencavano inoltre coloro che erano soggetti alla giurisdizione degli ufficiali di Aci: *habitantes, commorantes, moram trahentes, transeuntes, contrahentes vel quasi delinquentes vel quasi cives exteros*. Mentre si vietò espressamente agli ufficiali regi ed ai ba-

(2) Per *bassa* giurisdizione si intendeva la giurisdizione civile, precedentemente esercitata dal baiulo; il *misto imperio* concerneva le cause penali meno gravi, mentre il *mero imperio* concerneva le cause penali più gravi, giungendo fino alla *gladii potestas*, cioè alla potestà di condannare a morte i delinquenti. Vedi A. LAUDANI, *Studio storico sulle magistrature sicule*, Ribera 1909, p. 53.

roni di intromettersi nella giurisdizione di questi ufficiali.

Altri capitoli del privilegio avevano natura processuale, come quello concernente l'inappellabilità della cause di *onze 10 a basso* alla Regia Gran Corte, per evitare ai cittadini inutili spese, o il successivo capitolo che riguardava le *informationi*, spesso calunniose, delle accuse proposte in cause di competenza della Regia Gran Corte Criminale. Queste dovevano trasmettersi entro quindici giorni, in caso contrario la causa sarebbe rimasta al capitano o giudice dell'Università.

Di particolare importanza sembra invece la concessione del *foro regio*, dal quale i cittadini acesi non potevano essere per alcun motivo sottratti.

La potestà di amministrare la giustizia, resa più forte dal godimento del *foro regio*, rappresentava una difesa contro le pressioni delle giurisdizioni esterne e contribuiva a rafforzare le posizioni di quei ceti che avevano assunto la direzione del governo locale (3).

2. Corte criminale, civile e d'appello.

L'amministrazione della giustizia criminale e civile veniva esercitata rispettivamente nella Corte criminale, composta dal capitano giustiziere, un giudice criminale ed un fiscale, e nella Corte civile, composta da un giudice civile e da vari giudici *idioti*, ufficiali di scrutinio, eletti annualmente per giudicare le cause di minima importanza. Nella prima metà del sec. XVI, i giudici idioti, erano sei, uno per ogni casale, così come i giurati e gli acatapani; in seguito il loro numero subì diverse variazioni. La competenza di questi giudici, così come era stato fissato nel Parlamento di Messina del 1547, riguardava le cause che non eccedevano la somma di un'onza e nelle quali non venivano prodotte scritture pubbliche, poichè essi non avevano il grado

(3) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 4-16: privilegio del *mero e misto imperio*, Innsbruck, 5 giugno 1530. *Ivi*, ff. 22-34r.: *privilegium meri et mixti Imperii Hiraci concessum per serenissimum Regem Carolum Anno Domini 1524*. Vedi anche ASCA, *Diploma originale di Carlo V*, Innsbruck, 5 giugno 1530.

di istruzione necessario per decidere le cause di valore superiore (4). Per le cause decise da questi giudici era previsto il ricorso in appello presso il segreto della città (5).

Per grazia concessa nel 1639, fu poi capo della Corte civile il patrizio (vedi par. 4).

Le sentenze emanate in primo grado dal giudice civile erano appellabili presso «il magistrato delle prime appellazioni». Nelle Corti, vari maestri notai erano addetti alla redazione degli atti dei processi; una serie di ufficiali minori completavano l'organico.

In un primo periodo ad Aci, oltre al giudice d'appello, esisteva un solo giudice che esercitava le funzioni sia di giudice civile che di giudice criminale. Lo sviluppo dell'Università, che per di più era divisa in casali, fece nascere l'esigenza di separare i due uffici, per ottenere un'amministrazione più celere della giustizia. La richiesta, presentata nel parlamento del 1603, fu accolta e da allora furono nominati ad Aci due giudici, uno per il civile e uno per il criminale (6).

Mentre all'ufficio di giudice criminale venivano nominati soltanto laureati in legge, agli uffici di giudice civile e d'appello accedevano spesso persone non molto istruite, *idiote*; si prescrive così, in ordinazioni riguardanti il processo civile e criminale, di eleggere a queste cariche *legisti*, cioè almeno persone esperte di diritto (7).

I giudici-dottori di Aci godevano di un particolare privilegio, concesso alla città nel 1621; due di essi infatti venivano nominati dal vicerè all'ufficio di sindacatore (8).

(4) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 114r.-116v.: grazie concesse al parlamento generale di Messina, Messina 10 ottobre 1547.

(5) ASCA, *R.C.C.A.*, 1609-10, f. 71: lett. vic. Palermo 8 maggio 1610.

(6) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 312v.-313r.: privilegio concesso nel parlamento del 1603, Palermo 7 aprile 1603. *R.C.C.A.*, 1604-05, ff. 21-22. In quell'anno il vicerè nominò Antonio Enriquez nel criminale, Giacomo Cannavò nel civile, Messina 25 settembre 1604.

(7) ASCA, *R.C.C.A.*, 1611-12, ff. 104v.-111v., Aci 1 agosto 1612.

(8) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 275r.-281v.: grazie concesse al parlamento del 1621, Palermo 20 maggio 1621.

Abbiamo già sottolineato la corruzione e gli abusi dilaganti in quei secoli nel campo dell'amministrazione della giustizia, abusi favoriti dal sistema di retribuzione degli ufficiali, basato essenzialmente sull'esazione di vari diritti. Anche se questi emolumenti erano fissati dalle *regie pandette*, moltissime erano le illegalità degli ufficiali, allo scopo di lucrare maggiori proventi, e in particolar modo nel campo della giustizia criminale. Numerose furono le lettere viceregie emanate per tentare di frenare tali abusi.

Accadeva ad esempio che capitani e giudici, *sotto pretesto di bono regimine* carceravano le *povere persone* arbitrariamente, soltanto per esigere i tre scudi per la composizione della lite. Al che, il vicerè Marc'Antonio Colonna ordinò, con lettere del 1582, che i carcerati *pro bono regimine* non erano tenuti a pagare emolumenti né al capitano, né al giudice, né al maestro notaio o al carceriere, e ne prescrisse la scarcerazione dopo tre giorni nel caso in cui non fosse stata ancora provata la causa della carcerazione; gli altri *accusati, prosecuti o carcerati* erano tenuti a pagare invece ai capitani, giudici, maestri notai, le *ragioni* che si esigevano in Catania (9).

Nel 1584 fu intimato ai capitani di non sottoporre nuovamente a giudizio *li provisti causa cognita per loro antecessori*, senza una nuova prosecuzione (10).

Inoltre, contro la prassi delle accuse *calunniose ed inique*, si ordinava ai capitani e giudici di scarcerare gli accusati, qualora la parte accusatrice, entro quindici giorni, non avesse trasmesso le *informationi* alla Regia Corte (11). E ancora, dietro supplica dei giurati, si vietò ai capitani e giudici di carcerare senza alcuna *informazione* e senza prove, ma sottoporre gli accusati a *plegeria* (12).

(9) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 176-178r.: lett. vic. Palermo 23 aprile 1582.

(10) *Ivi*, f. 151: lett. vic. *che i provisti causa cognita non siano molestati*, Messina 12 dicembre 1584.

(11) *Ivi*, f. 149: copia del capitolo già concesso alla città di Catania, presentato alla Corte giuratoria di Aci il 23 ottobre 1590.

(12) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 161r.-162r.: lett. vic. Palermo 20 dicembre 1593. Altre disposizioni colpivano le illegittimità commesse dagli ufficiali

Una serie di provvedimenti regolavano la procedura giudiziaria, altre riguardavano *iura et rationes* degli ufficiali. Nel 1604, furono emanate dal duca di Feria una serie di ordinazioni sulle modalità di procedere della Corte capitaniale di Aci. Esse fissavano gli emolumenti che gli ufficiali potevano pretendere in conformità delle *regie pandette* (13); più volte in seguito si ribadì che gli ufficiali di Aci dovevano esigere le stesse *ragioni* adottate in Catania (14).

3. Il capitan giustiziere.

Il capitan giustiziere, preposto all'amministrazione della giustizia criminale nelle terre demaniali, secondo le riforme di re Martino, era un ufficiale annuale, locale e di elezione regia (15).

Proprio perché organo regio, come abbiamo già ricordato, il capitano fu invisibile alle città che iniziarono una lenta azione tesa ad incorporare quell'ufficio all'interno degli uffici municipali (16).

Il conflitto tra amministrazione locale ed ufficio capitaniale era reso più aspro dalle pressioni delle oligarchie locali, insofferenti al potere di controllo che il capitano aveva su di esse.

di Aci, *ivi*, ff. 253r.-257r.: lett. vic. Palermo 22 settembre 1601. *Ivi*, ff. 258r.-259r.: lett. vic. Palermo 9 gennaio 1606.

(13) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 163r.: ordinazioni e capitoli circa il modo di procedere in Curia e *iura officialium*, Messina 12 ottobre 1604.

(14) ASCA, R.C.C.A., 1612-13, ff. 2 e segg.: ordinazioni su *iura et rationes* degli ufficiali, Aci 1 agosto 1612.

(15) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti in Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 412.

(16) M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel «Regnum Siciliae»*, Catania 1952, pp. 175 e segg. «Anche se in seguito il capitano venne inserito nelle costituzioni cittadine come organo integrante di esse, non cessò mai di essere un funzionario regio», *cfr.*, *ivi*, p. 183.

L'Università espresse continue rimostranze, tali da indurre, nel 1549, il vicerè a vietare ai capitani di Aci di intromettersi nel governo della città: a che *non si vogliano interporre nell'ufficio dei giurati, nè darli impedimento e permettere che essi giurati possano attendere al governo di questa università* (17).

Il divieto di ingerenza nell'esercizio delle attività amministrative locali rispondeva inoltre agli indirizzi espressi dalla politica statale, diretti a limitare gli abusi e le corruzioni nel campo dell'amministrazione della giustizia.

All'ufficio di capitano di Aci il governo nominava spesso o uno spagnolo o un catanese (18); ciò naturalmente ledeva gli interessi dei ceti locali che tentavano di raggiungere il monopolio degli uffici. Questi furono in fondo i motivi occulti che spingevano l'Università ad accusare di continuo i capitani di vessare la popolazione a scopo di lucro e a richiederne la destituzione. Le accuse rivolte ai capitani non erano però del tutto infondate e, di frequente, i delegati della Corona accertavano le enormi ed incredibili ingiustizie del capitano e dei giudici (19).

Si prospettarono al vicerè gli abusi commessi da coloro che, in assenza dei capitani, li sostituivano nell'esercizio dell'ufficio. Spesso infatti questi soggetti erano di *bassa condizione, quasi servitori*, e commettevano continue angherie sulla cittadinanza, in pregiudizio ad una retta amministrazione della giustizia. Nel 1607 l'Università ottenne così la grazia di poter sostituire al capitano, in caso di sua assenza, un giurato o altra persona abilitata nello scrutinio (20).

(17) ASCA, *Liber Rubeus*, f. 121. *Literae quod capitanei non se impediunt in officio nobilium iuratorum huius civitatis*, Messina 7 novembre 1549.

(18) Nel privilegio di dogana, riconfermato nel 1601, si ricorda un capitolo di Alfonso, concesso a Catania nel 1426, per cui il capitano di Aci doveva essere catanese. In ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 155-156.

(19) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI in Atti e Rendiconti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, 9 (1897-98), rist. an. 1985 a cura dell'Accademia cit., pp. 56-59; p. 123. E ASCA, *R.C.C.A.*, 1586-87, f. 196v.: cons. contro il capitano giustiziere A. Velasquez de Grado, 1 febbraio 1587.

(20) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 128r.-129r.: lett. vic. Palermo 18 agosto 1607.

La concessione di questa grazia costituí il primo passo della lenta azione, portata avanti dai gruppi dirigenti acesi, diretta a uniformare gli uffici di capitano e giudice agli altri uffici locali, per poterli così strumentalizzare più facilmente, culminata poi nella potestà di poter scrutinare questi ufficiali (21).

In seguito, per grazia concessa nel parlamento del 1621, il capitano non potè più essere riconfermato dopo l'anno di esercizio dell'ufficio; durante il periodo di intervallo, prima cioè dell'elezione del nuovo capitano, spettò al giurato più anziano esercitare le funzioni di capitano (22).

Dal 1622 il capitano ebbe il compito di nominare, con l'intervento dei giurati, un *capitano di notte*, tra persone di rispetto, *oneste ed abili*. La nomina di questo ufficiale si era resa necessaria, perché la città, divisa oltretutto in molti casali, lontani l'uno dall'altro anche tre o quattro miglia, durante la notte, non era adeguatamente sottoposta a vigilanza (23).

Nell'esercizio delle sue funzioni, il capitano emanava bandi, sia ordinari che straordinari, nelle materie di sua competenza. Questi contenevano varie prescrizioni e le sanzioni per i trasgressori. Attraverso i bandi il capitano promulgava le disposizioni viceregie che contenevano le pene da comminare ai delinquenti; regolamentava il porto d'armi di cittadini e forestieri; vietava di tenere *sciolti porci di casa intra lo territorio di questa Città* e di giocare *a gioco di carte o a biglia* (tranne che nelle feste comandate); imponeva ai cittadini l'obbligo di denunciare i furti; vietava agli ufficiali di accettare, in servizio, «beveraggi»; regolamentava la caccia (24) ecc...

(21) ASCA, *ivi*, ff. 194r.-197v.: lett. «osservatoriali», Palermo 19 giugno 1619.

(22) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 279-281: grazie concesse al parlamento del 1621, Palermo 20 maggio 1621.

(23) ASCA, *R.C.C.A.*, 1621-22, ff. 64v.-65v.: lett. vic. Palermo 22 gennaio 1622.

(24) ASCA, *Corte civile e criminale*, 12, reg. 1636-37, ff. 9r.-16r.: bandi del 4 settembre 1636.

4. *L'ufficio del patrizio.*

Il privilegio del patrizio venne concesso ad Aci nel 1639, conformemente a quanto era stato già concesso alla città di Catania (25).

L'ufficio di patrizio, derivava, come rileva Rosario Gregorio, dall'antico ufficio del baiulo, limitatamente all'esercizio delle funzioni di presidenza del corpo dei giurati e dell'amministrazione municipale, mentre le altre competenze del baiulo erano state assorbite dai giurati, giudici civili, segreti (26).

Sebbene più volte il patrizio di Aci venga indicato nei documenti come capo della città oltre ai quattro giurati, non interveniva in nessun atto dell'amministrazione cittadina né ai bandi emanati dai giurati, né alla sottoscrizione dei mandati, né alle procedure d'appalto delle gabelle, ecc.

Egli poteva soltanto esprimere la sua *voce* in consiglio in assenza del capitano. Nelle funzioni ufficiali inoltre, come nelle cavalcate, il patrizio precedeva i giurati (27).

Al patrizio era stato inizialmente assegnato lo stesso salario che spettava ai giurati (28); dopo il 1643, soppresso il salario, la retribuzione di quest'ufficiale fu costituita dalla percezione di vari diritti (29).

(25) ASCA, *R.C.C.A.*, 1638-39, ff. 83r.-84r.: lett. vic. che autorizza a tenere il consiglio per domandare le grazie dell'ufficio del patrizio ed altre ed evitare la vendita della città, Messina 4 aprile 1639. *Ivi*, ff. 69-97: conferma del consiglio, Messina 14 maggio 1639. *R.C.C.A.*, 1640-41, f. 15: *patente* di patrizio in persona di don Giuseppe Cali, Palermo 7 settembre 1640.

(26) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 474.

(27) ASCA, *R.C.C.A.*, 1640-41, ff. 70v.-71r.

(28) ASCA, *Scrutini* 1, f. 613: *lettera che si possa scrutinare un patrizio con lo stesso salario dei giurati*, Messina 4 aprile 1639.

(29) ASCA, *R.C.C.A.*, 1642-43, f. 167: consiglio per abolire il salario del patrizio, 1 giugno 1643.

Al patrizio spettavano tre «piccoli» dei due «grana» che spettavano ai «mezzani», per ogni «libbra» di seta che si vendeva: *R.C.C.A.*, 1661-62, f. 21.

Il patrizio di Aci esercitava le stesse funzioni di quello di Catania. Come capo della Corte civile, detta dal suo nome Corte patriziale, aveva alle sue dipendenze un giudice, i giudici idioti e un maestro notaio, ufficiali con i quali ripartiva funzioni ed emolumenti.

Spettava al patrizio porre il *solvat* nei contratti, ingiungendo al debitore di adempiere i suoi obblighi, in caso di opposizione il giudice definiva la causa. Era inoltre in potere del patrizio e del suo giudice far procedere all'esecuzione dei contratti, ordinando al debitore di recarsi nella Corte patriziale con tutti i beni passibili di pignorazione. Egli aveva poi la cognizione delle cause di servitù, in questo caso come nel precedente divideva le «ragioni» con gli ufficiali della Corte patriziale.

Rientrava poi nelle competenze del patrizio ordinare che avesse luogo l'effetto espropriativo sui beni pignorati per suo ordine, anche se in caso di opposizione la decisione spettava al giudice, mentre solo al giudice competeva procedere al sequestro dei beni.

Il patrizio divideva col giudice e col maestro notaio i compensi riscossi nel sottoporre i beni a tutela e competeva ad esso la cognizione «de iure pali», che aveva per oggetto le cause riguardanti il danno causato dal bestiame errante (30).

Dai bandi che annualmente il patrizio emanava si possono dedurre quale fosse in concreto l'area delle sue attribuzioni. Questo ufficiale svolgeva anche funzioni di polizia urbana, regolando il modo di stendere le tende delle botteghe di mercanti, artigiani ed altri; vietando ai *maestri d'opera fatta, custureri e bottegai* di tenere i banchi nella strada; ordinando ai *bordonari* di non correre con i loro cavalli dentro la città, ma di andare adagio, e a tutti i *carrerri*, di scendere quando fossero giunti nell'abitato, dai loro carri e andare a piedi. Alcune disposizioni riguardavano la nettezza urbana. Si vietava a tutti di gettare *mundizza, sterco e lordea* nelle strade; ognuno era tenuto a tenere pulita la strada innanzi alla propria bottega o casa. Si co-

(30) ASCA, R.C.C.A., 1640-41, ff. 47v.-48r.: «giurisdizione e diritti del patrizio», 11 gennaio 1641.

mandava inoltre di murare i condotti che dalle case versavano nelle strade l'acqua sporca; di non macellare animali nelle strade per non sporcarle di sangue; di non tenere nelle strade mangiatoie, ecc...

Il patrizio soprintendeva all'attività commerciale e artigianale: non era infatti permesso vendere *robbe* all'incanto, né esercitare l'ufficio di *menzano di venditore e venditrici*, senza sua licenza; l'ufficio di *discepolo* (apprendista) poteva esercitarsi solo su sua licenza, concessa dopo la sottoposizione dell'aspirante apprendista ad un esame, condotto da quattro *mastri* anziani ed esperti, nominati dal patrizio.

Al patrizio dovevano denunciarsi i ritrovamenti di animali smarriti (31).

(31) ASCA, *Liber Actorum Patrity*, 1646-47; ff. 4-6; ivi, 1660-61, ff. 6-9r.: bandi del patrizio.

CAPITOLO SETTIMO

LA SEGREGIA ED ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL VICEREGNO.

1. *Il segreto di Aci.*

I segreti erano i maggiori organi dell'amministrazione economico-finanziaria nelle università ed erano preposti, nelle città demaniali, all'esazione delle gabelle attribuite alla Regia Corte e di altri diritti regi (1). I segreti ed i vicesegreti dipendevano dal Maestro segreto del Regno, ma anche i baroni, per l'esazione dei propri diritti, nominavano i loro segreti (2). Ad Aci, infatti, prima del 1528, esisteva un segreto, ufficiale del barone (3).

Il segreto di Aci, università demaniale, fu istituito in occasione della *reluizione al demanio*. Nel patto di riscatto infatti la *terra* si era obbligata, come già abbiamo ricordato, al pagamento di 72.000 fiorini, col versamento di 25.000 in contanti, mentre, per la rimanente somma, l'Università avrebbe corrisposto, quale interesse, del capitale dei 47.000 fiorini, 900 onze an-

(1) Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti in Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, p. 551.

(2) Vedi L. GENUARDI, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, pp. 198-199.

(3) ASCA, *Quinternu di la Secretia di Yachi*, anno IX Ind. 1521: figurano esatte dall'amministrazione baronale le seguenti gabelle: *gabella di lu martillettu, di la pisa, di lirbagi, ecc.*

nuali, destinando per il pagamento di tale somma tutte le rendite riscosse precedentemente dal barone. La riscossione di tali rendite venne affidata ad un segreto (4).

Come giustamente rileva il Raciti, non si conferiva in tal modo alla segrezia di Aci e ai suoi detentori un diritto dominicale sui terreni, ma solamente la percezione di determinati proventi dell'Università per il pagamento degli interessi sul capitale dovuto.

Egli riporta a questo proposito un rescritto di re Ferdinando II del 1858, in cui si dichiarava che «la vendita delle segrezie di Aci, nel 1634 a Tommaso Costa e poi ad Agostino Ayroli, non conferiva alcun titolo di proprietà sul territorio acese» (5).

Il *ius luendi* della segrezia fu più volte alienato dalla Corona, come nel 1540, anno in cui Carlo V lo vendette ad alcuni banchieri.

Gli abusi commessi da questi ultimi spinsero i cittadini a ricomprare la segrezia nel 1562. Aci la detenne sino al 1634, anno in cui fu rivenduta a Tommaso Costa (6). Nuovamente riscattata dall'Università, fu rivenduta nel 1648 al banchiere genovese Agostino Ayroli (7).

2. La giurisdizione del segreto.

Dal 1444 i segreti godevano, oltre che della giurisdizione ordinaria, del privilegio del *mero e misto imperio* e del privilegio del *foro regio*, conferiti da Alfonso (8).

La giurisdizione segreziale si estendeva a conoscere e de-

(4) Vedi V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI* in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, n.s., 8 (1896-97), rist. an. 1985 a cura dell'Accademia, cit., pp. 26-28.

(5) Cfr. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, cit., p. 29.

(6) Vd., *ivi*, pp. 32 - 33. ASCA, *Reg. Segrezia*, 16, f. 634.

(7) ASCA, *Reg. Segrezia*, 1 Airolo, ff. 124; 140; 142.

(8) ASCA, *R.C.C.A.*, 1595-96, ff. 61-63: lett. vic. *che li ufficiali e li altri ministri di la secretia di Jaci siano remissi al foro del Maestro Secreto del Regno*, Palermo 1 marzo 1596.

finire le cause concernenti le controversie di servitù, per le quali erano anche competenti la Corte capitaniale e i giurati, cosa che dava luogo a non pochi conflitti.

Il segreto svolgeva le funzioni di giudice d'appello, per tutte le cause decise dai giudici idioti, ed, avendo assorbito l'antica competenza baiulare sul *damnum datum*, era inoltre competente a conoscere le cause sul danno provocato dal passaggio di bestiame o di persone sulle terre comuni.

Varie erano inoltre le attribuzioni del segreto sulle terre comuni; occorreva la licenza del segreto per fare i *iazzi o mandra et zimbotatori o' porcile*, per allevare bestiame o ingrassare porci e seminare.

Nel tempo di *ingurnarsi et decimarsi di lini et canapi*, per un periodo di quattro mesi l'anno, nel luogo delle *Manganarie* (dove si lavoravano il lino e canapa maciullandoli per eliminare la parte legnosa) di Aci, esso aveva potestà di conoscere tutte le cause civili e criminali, ed il medesimo potere aveva sul bosco in *tempo di difesa*.

Il segreto definiva poi le questioni sorte con i gabelloti per le somme dovute alla Segrezia; era necessaria la sua licenza, con nota nel libro del credenziere, anche per l'imbarco e lo sbarco di ogni tipo di mercanzia, competeva al segreto il potere di elezione all'ufficio di *menzano nelle compre et venditioni tra le parti* che intendevano *mercantiare*: per fare la *menzania* occorreva la licenza del segreto.

Il segreto nominava anche sei guardiani per la sicurezza dei viandanti del bosco e quattro persone dette *forastiere*, con il compito di vigilare per la tutela degli alberi del bosco (9).

Nell'esercizio delle sue funzioni questo ufficiale emanava bandi per assicurare l'esazione dei diritti regi (10).

Le ordinazioni emanate nel 1611 dal vicerè, Capitan dell'Oria, regolarono l'ambito di giurisdizione dei bandi del segreto e dei giurati, considerati gli innumerevoli conflitti di competenza che sorgevano di volta in volta tra i due uffici. Al segreto si con-

(9) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, ff. 7-8.

(10) *Ivi*, ff. 186r.-213: bandi del segreto.

fermò la potestà di promulgare i bandi che era solito promulgare e riguardanti le materie di sua competenza, mentre la possibilità di emanare altri bandi fu condizionata all'assenso dei giurati. Le ordinazioni regolarono poi l'emanazione dei bandi segreziali sulla vendita del vino, sulla legna, sulla *decima dei porci* e l'attività del gabelloto della seta (11).

Allo scopo di ottenere un più efficiente sistema di esazione fiscale, le Regie Segrezie vennero ripartite nel 1583 in quarantaquattro circoscrizioni territoriali: le comarche.

Aci divenne così capo-comarca; furono soggette al segreto di Aci, sebbene in periodi diversi, le seguenti terre baronali: *Jaci S. Antonio e S. Filippo, Castel di Jaci, Bonaccurso, S. Gregorio, S. Giovanni La Punta, Viagrande, Trecastagni, Lapidara, Tremestieri, Mascali, Trappeto* (12).

3. Diritti spettanti alla Regia Segrezia: gabelle, decime, censi.

Le *informationi* redatte nel gennaio del 1593, a richiesta del vicerè, dal segreto di Aci Andrea Gaetano e dal credenziere Pietro Ponti, elencano sinteticamente quali fossero le gabelle, le decime e i predi di cui godeva la Segrezia di Aci. Le gabelle riscosse erano quelle della: *xisa*, sul bestiame, vettovaglie e lino; *martelletto*, sull'olio, formaggio, *saimi*, e *candili, tonnina, surra, sarde*, sul pesce e la carne, sulle reti da pesca; *uso di cascia del vino*, sul vino che si vendeva a quartuccio; *baglia*, sul bestiame; *dohana*, sulle mercanzie vendute e comprate nel territorio (la gabella era riscossa dal vescovo per le merci esportate ed importate via mare); *pesatura*, sulla seta cruda che si pesava e ripesava; *banditura*, sui bandi «*pubblicati*» dal pubblico banditore; *regio tari*, sui beni stabili del territorio; *herariato*, che si riscuoteva per l'esercizio dell'ufficio di procuratore fiscale della Corte capitaniale; *cascia*, sulle mercanzie; *quadruplo*, sulle mer-

(11) ASCA, R.C.C.A., 1610-11, ff. 90v.-91v.: lett. vic. Palermo 21 febbraio 1611.

(12) ASCA, *Reg. Segrezia*, 14, ff. 260-261r.

canzie per le quali si prestava cauzione nell'ufficio del credenzier; si riscuotevano infine uno scudo, *per ogni cantaro di formaggi, casicavalli, tunnine*, e due scudi per ogni botte di vino (13).

Il segreto inoltre esercitava vari diritti sul Bosco di Aci, suddiviso nelle quattro parti o *membri* di Palumbaro, Pisano, Mantello e Lavinaro e sulle terre comuni, delle quali facevano parte il fondo di Gallinaro, Terre Forti, Terraggi. Generalmente queste terre venivano chiuse dai privati per allevare bestiame e seminare solo per un periodo dell'anno, «periodo di difesa», sempre dietro pagamento dei canoni stabiliti alla Segrezia; per il restante periodo la cittadinanza poteva esercitare gratuitamente il *ius pascendi*.

Le decime spettanti alla Segrezia di Aci erano: *decima delle vettovaglie, decima del lino, decima «e' posti di musto», decima «di chiaramidi», decima delle pietre da pesca*. Riscuoteva anche vari censi: *censo di Cola Giacinto Musmeci, delle 100 onze «dell'agla», delle pubbliche carceri, del boschetto Andrea La Rosa, della chiusa grande, chiusa piccola, chiusa S. Gregorio*, ecc. (14). Erano esenti, in base a *consuetudine antiqua*, da tutte le gabelle e decime il segreto, il maestro notaio, il procuratore fiscale, il credenzier, il fisco; i sacerdoti, i chierici e le persone religiose; i padri e le madri di dodici figli, limitatamente ai bisogni della loro famiglia.

Il castellano ed i suoi compagni e gli otto soldati a guardia del bosco godevano di esenzioni su pane, vino e carne. I cittadini catanesi, di Palermo e di Messina godevano della *franchezza di dogana* (15).

(13) ASCA, *Reg. Segrezia*, 7, anno 1593-94, ff. 49-50v. *Reg. Segrezia*, 1 Aiolo, ff. 35 e segg.: ragguaglio delle gabelle e diritti spettanti alla Segrezia, 4 maggio 1605.

(14) ASCA, *Reg. Segrezia*, 7, anni 1593-94, ff. 50v.-57v.. Le «chiaramidi» erano semplici tegole di coccio. La gabella delle «pietre da pesca» veniva pagata da coloro che intendevano pescare da determinati scogli, ritenuti più pescosi.

(15) ASCA, *Reg. Segrezia*, 7, anni 1593-94, ff. 57v.-58: lista delle persone che godevano di esenzioni.

4. La Corte segreziale.

La Corte segreziale era composta, durante i secoli XVI e XVII, oltre che dal segreto, dal procuratore fiscale della Corte capitaniale ed ufficiale dell'erario, dal *carcerario*, dal *banditore pubblico*, dal *pesatore della seta cruda*, dal *sigillatore di botti di vino*, dal *baglio del palo o mandra*, dal *maestro notaio della Regia Segrezia*, dal *regio credenziere*.

L'ufficio dell'erario e procuratore fiscale veniva dato in gabella da colui che affittava la Segrezia, con un ricavo di circa trenta onze l'anno. Il fiscale esigeva vari diritti in determinati momenti del processo criminale, nel caso di violazione delle cauzioni prestate dagli accusati, di confisca di beni mobili ed immobili, delle interrogazioni, ecc. (16).

Nel parlamento del 1615 si concesse alla Città che l'ufficio di procuratore fiscale divenisse vitalizio, perché questo si gabellava spesso a persone incompetenti ed indegne, che lo esercitavano in disprezzo di *Idio* e della giustizia (17).

Il *carcerario* aveva cura delle pubbliche carceri, redigeva *li inquinterni*, dove si registravano i nomi dei carcerati; custodiva gli strumenti di legno e di ferro adoperati per la tortura e le chiavi del carcere.

Anche il *carcerario* esigeva le *ragioni delle carceri* dai carcerati, conformemente alle *pandette* regie (18).

Il banditore pubblico era tenuto a bandire i bandi emanati dalle varie corti *così temporali come spirituali*. Egli *pubblicava* bandi criminali, inerenti alla liberazione di gabelle e così via, esigendo determinati diritti (19).

Il compito principale del *pisatore delle sete crude*, consisteva nel pesare le sete crude che si producevano nel territorio dei *Manganelli* di Aci.

(16) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, f. 8v.

(17) ASCA, *Governo Generale*, 1, ff. 212-214: memorie delle grazie richieste nel parlamento 1615, Palermo 7 luglio 1615.

(18) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, f. 9.

(19) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, f. 9.

Le sete potevano pesarsi o ripesarsi solamente nella bilancia del *pisatore* ed espressi divieti viceregi colpirono i giurati di Aci che tentavano di usurpare le sue competenze (20).

Altro ufficio particolare era quello dello *statuto o sigillatore delle botti o vasi del vino*.

A questo spettava sigillare le botti contenenti il vino da vendere *al minuto*, per impedire l'aggiunta di altro vino, con la conseguente trasgressione delle gabelle imposte sul vino (21).

Si presta ad interessanti considerazioni l'ufficio del *baglio*, che ha le sue antiche origini nel prestigioso ufficio del baiulo. Perdute nei secoli quasi tutte le sue attribuzioni e divenuto ufficiale minore assunse il nome di baglio (22).

Al «baglio» di Aci spettava tenere «mandra seu palo» del bestiame che aveva causato danni nelle terre comuni (gli animali venivano raccolti in mandria o legati ad un palo), ed esigeva per questa sua attività vari compensi (23).

Il credenziere svolgeva un'attività di controllo sulla esportazione ed importazione delle merci, redigendo i «*responsali d'immissione et estrazione* (attestati) richiedendo le dovute cauzioni, rilasciando licenze d'imbarco o sbarco. Interveniva inoltre nella macellazione degli animali, bovini e per questo percepiva un salario di sei onze l'anno (24).

Infine il maestro notaio della segrezia interveniva nelle «*condenne*» (macellazioni) degli animali bovini, facendone atto nei registri della Segrezia; prestava inoltre la sua attività nel redigere gli atti inerenti le cause civili e criminali, riguardanti la segrezia.

Per questo gli spettavano varie *ragioni*, oltre ad un maiale l'anno come pedaggio, quando si recava a fare la decima dei porci nel bosco della Segrezia.

Oltre alle somme pagate dalla Regia Corte per la redazione

(20) *Ivi*, ff. 9v.-10.

(21) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, f. 10v.

(22) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., p. 411.

(23) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, ff. 10v.-11v.

(24) ASCA, *Reg. Segrezia*, 12, f. 11v.

delle *apoche di introyto et esito* (ricevute) e *fedi* da spedire ogni mese al Consultore del Tribunal del Real Patrimonio, spettavano al maestro notaio dodici tarì, come salario (25).

5. Altri uffici: il viceportulano e il vicealmirante.

Accenniamo inoltre a due uffici periferici dell'amministrazione viceregia esistenti ad Aci: il viceportulano e il vicealmirante.

Il viceportulano dipendeva dal Maestro portulano, organo generale con competenza limitata all'esportazione e importazione dei frumenti (26).

Il viceportulano esercitava la sua giurisdizione sui *carri-catoi* di Aci ed esigeva vari proventi fiscali, coadiuvato da vari «portulanoti» e da un maestro notaio (27).

Anche a questo ufficiale fu esteso nel 1612 il privilegio di cittadinanza degli ufficiali (28). Nel 1616 l'ufficio poi sarà venduto a privati per ordine della Corona (29).

Il vicealmirante esigeva invece i proventi fiscali che spettavano al Grande Almirante, organo da cui dipendeva. Alla giurisdizione del Grande Almirante, che godeva del *mero e misto imperio* dal 1423, erano soggetti, oltre agli ufficiali da lui dipendenti, anche i marinai, pescatori, *patroni di tonnara* e altri soggetti in possesso di vascelli (30). Spettavano al Grande Almirante vari diritti che gravavano sul trasporto delle merci per via ma-

(25) *Ivi*, f. 12.

(26) R. GREGORIO, *Considerazioni*, cit. pp. 551-553, A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma 1974, pp. 109-110.

(27) V. RACITI ROMEO, *Aci nel sec. XVI*, n.s. 9 (1897-98), cit., 49. ASCA, *Liber F. Negra*, f. 187: si elencano fra gli ufficiali di Aci il viceportulano ed i portulanoti.

(28) ASCA, *Liber Rubeus*, ff. 188r.-189v.

(29) ASCA, *R.C.C.A.*, 1616-17, f. 10: lett. vic. Messina 8 settembre 1616.

(30) ASCA, *Corte Civile e Criminale*, 1651-52, ff. 45v.-50v.: lett. «osservatoriale», Messina 18 maggio 1649.

rittima: le *ragioni* si esigevano sul trasporto di vino, olio, frutti, aringhe, saraghi, anguille, acquavite, legumi, carciofi, ecc. Altre *ragioni* toccavano all'Almirante sulla pesca e così: le teste dei pesci spada, due tonni per ogni tonnara, un *rotolo* di pesce a settimana da parte dei pescatori, ecc... (31).

Il vicealmirante di Aci era competente ad esercitare le sue funzioni anche sulla terra di Mascali; la sua corte era composta da un giudice, un fiscale, un maestro notaio, quattro portieri e due guardiani che esercitavano la loro sorveglianza, uno a Capomolini e l'altro nella marina di Mascali (32).

(31) ASCA, *Governo Generale*, 3 (1670-1699), ff. 164-166.

(32) ASCA, *Corte Civile e Criminale*, 1651-52, f. 51r.: «*Matricola dello officio di vicemiraglia di questa Città di Jaci e Mascali*», 15 dicembre 1651.

APPENDICI

Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis
ab anno 1422 ad annum 1838.

Il *Liber Rubeus*, che si conserva presso l'Archivio storico del Comune di Acireale, è un codice cartaceo lungo mm. 350 e largo mm. 245, la cui redazione fu iniziata nel 1632. Più precisamente, il *Liber Rubeus* non è altro che un cartulario, cioè una raccolta di copie di lettere e altri atti della Corona che concedono alla città particolari privilegi o grazie. E' foderato in pelle rossa, perciò fu chiamato *Rubeus*, fregiata in oro; in oro è pure impressa l'aquila reale.

E' composto di 370 fogli, ma solo i primi 323 fogli sono scritti, intercalati da fogli bianchi o ornati con miniature. La numerazione dei fogli è stata inserita posteriormente; l'indice va dal foglio 362 recto al foglio 366 verso.

La prima parte del *Liber* fu scritta da un'unica mano. Fino al foglio 260 fu redatto infatti dal sacerdote Giovanni Ferrara (1). Questa parte contiene le copie dei documenti più antichi risalenti fino al 1422, ed è inoltre la parte più curata del *Liber*, scritta in un'elegante corsiva calligrafica.

(1) Nella cronaca secentesca del sac. Tomaso Lo Bruno viene ricordata la data di morte di Giovanni Ferrara: «Alli 14 (di Agosto 1652) passao da questa a miglior vita il Sac. Don Giovanni Ferrara...; il quale fu mastro di scola di grammatica e di imparare bene a scrivere» e «calligrafo di merito». Cfr. V. RACITI ROMEO, *Cronaca del Sac. Dott. Tomaso Lo Bruno*, in *Rendiconti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti degli Zelanti*, ser. IV, 2 (1927-28), pp. 175-176.

I fogli appaiono arricchiti da una doppia riquadratura nella quale si inserisce il testo; spesso le pagine iniziali di ogni singolo documento sono ornate da ricche lettere ingrandite e da disegni di paesaggi, uccelli, fiori, figure, colorati in rosso, verde, azzurro, giallo e oro.

Le miniature a pagina intera riproducono le figure dei santi protettori della città: S. Maria Annunziata, f. 3r.; S. Michele Arcangelo, f. 18r.; S. Giovanni Battista, f. 21r.; S. Giuseppe, f. 35r.; SS. Pietro e Paolo, f. 63r.; S. Sebastiano, f. 77r.; S. Venera, f. 87r.; S. Caterina, f. 102r.; S. Antonio da Padova, f. 109r.; S. Rocco, f. 113.

Le figure dei santi sono tracciate a penna con inchiostro nero piuttosto rozzamente, cosa che denuncia le scarse capacità artistiche dell'autore. Il regesto del «*Liber Rubeus*» è stato da me limitato alla prima parte, mentre della seconda parte, scritta da diverse mani e in modo molto meno accurato, ho ritenuto opportuno, per maggior completezza, riportare almeno l'indice dei documenti.

REGESTO

1. Bruxelles, 1531 ottobre 25.
Carlo V conferma il privilegio della Fiera Franca di S. Venera, concesso da re Alfonso nel 1422.
ff. 1r.-2v.: «Nos Carolus... quoddam privilegium serenissimi Regis Alfonsi predecessori nostri... concedimus quod in dicto loco in Terra celebrantur nundine perpetue quae incipiant octavi ante festum S. Venere et durent per quindecim die...».
2. Innsbruck, 1530 giugno 5.
Carlo V concede alla *terra* di Aci il privilegio del *Mero e misto imperio*, in conformità a quanto era stato già concesso al Marchese d'Iraci, con cui conferiva la giurisdizione civile e criminale alta e bassa, con potestà di giungere a comminare anche la pena di morte e istituiva un giudice civile e criminale e d'appello.
ff. 4r.-16v.: «Nos Carolus... universitas seu eius cives et habita-

tores presentes et futuri in perpetuum possint et valeant impune de facto resistere et se ipsos... et defendere in proprio Regio Demanio... Terrae et Territorii Acis haberent et habere debeant Merum et mixtum Imperium et iurisdictionem civilem et criminalem...».

3. Catania, 1531 agosto 3.
Il capitano giustiziere di Catania, su ordine della Corona, conferisce il possesso della *terra* e del territorio di Aci agli ufficiali.
- ff. 19r.-20r.: «In nomine Domini... Spectabilis dominus Capitaneus nomine Regie Curie deberet continuare, apprehendere et recuperare, Realem, actualem, civilem et naturalem possessionem Terrae, Territorii et Aci Castri...».
4. Messina, 1534 aprile 26.
Carlo V concede ad Aci il privilegio del *Mero e misto imperio*, in conformità al privilegio già concesso in Messina, il 4 agosto 1522, al marchese d'Iraci.
- ff. 22r.-34r.: «In nomine Domini... dicto vestro Marchionatu... habeant et teneant atque exerciant omnimodam jurisdictionem criminalem altam et baxam, merum et mixtum imperium...».
5. Messina, 1553 novembre 2.
Carlo V tenta di rivendere l'università di Aci, ma dietro l'offerta di un donativo di onze cento annue ne riconferma la demanialità e i privilegi.
- ff. 36r.-60v.: «Notum fieri volumus universis et singulis... dicta Universitas Cives habitatores Acis non possint vendere, pignorare, alienare,...».
6. Messina, 1537 luglio 23.
Carlo V conferma il privilegio della Fiera Franca di S. Venera, concesso da re Alfonso nel 1422.
- ff. 63r.-66r.: «Carolus divine favente... concedimus vobis probis hominibus et Universitati dictae Terrae Acis quod in dicto loco seu terra celebrentur de cetero quolibet anno nundine perpetue...».

7. Palermo, 1603 agosto 31.
Il vicerè Lorenzo Suarez de Figueróa, duca di Feria, concede alla città di Aci di potere imbarcare e sbarcare le merci a Capomolini senza licenza, durante il periodo della Fiera Franca di S. Venera.
- ff. 66v.-67r.: «Magnifice fidelis regis dilectis... con tutto che vi havessiro replicato tali passeggeri che non era solito nel tempo della fera e festa di S. Venera domandar licenza...».
8. Messina, 1530 agosto 19.
L'Università stipula con la Regia Curia, in occasione della *reluizione* di Aci al Regio Demanio, un contratto con il quale si impegna a corrispondere onze 900 l'anno sulla rimanente parte del donativo di cui ancora è debitrice. Not. Geronimo Mangianti.
- ff. 68r.-76v.: «Notum facimus quod cum Regia Curia pretendat redimere et reluere Baroniam Terram et Castrum Acis... dicta Terra et Castrum et territorium Acis... stabit et perseverabit in Regio Demanio... quod Regia Curia de cetero non possit amplius vendere nec alienare aut Regio Demanio disgregare dictam Terram et Territorium Acis...».
9. Palermo, 1594 febbraio 9.
L'Università compra l'ufficio di Maestro notaio dei giurati e del giudice d'appello, per la somma di onze 300: l'ufficio diviene annuale e scrutinabile. Not. Alessandro Scuderi.
- ff. 78r.-83r.: «Testamur cum in felice Urbi Panormi... fuerit stipulatus quidam contractus... quatenus dignaretur dicto officio magistri Notari Juratorum et Appellationum dictae Terrae Acis...».
10. Messina, 1594 marzo 3.
Antonio Miuccio, tesoriere dei giurati dell'università di Aci, paga alla Regia Corte onze 200 per la compra dell'ufficio di maestro notaio dei giurati e del giudice d'appello.
- f. 84: «Noi governatori della Tavola di questa città di Messina... onze duecento alla Regia Corte... per la compra fatta per detti Giurati a nome dell'Università dell'uffici di Mastri Notari tanto delli Giurati quanto dell'Appellationi...».

11. Messina, 1594 settembre 28.
Tomasi Petrafitta paga, a nome del tesoriere di Aci, le rimanenti onze cento per la compra dell'ufficio di maestro notaio dei giurati e del giudice d'appello.
- f. 85: «Noi Don Mario Ioppulo et Berto Soprano publici banchari... alla cassa onze cento alla Regia Corte... per lo cumplimiento dell'onze trecento... per la compra dell'uffici di Maestro notaro tanto delli Giurati quanto dell'appellazioni...».
12. Acireale, 1548 giugno 12.
Il Segreto di Aci contro il gabelloto Aloisio Blandino conferma con sentenza, ratificata dal luogotenente del Maestro Segreto, il *ius pascendi* dei cittadini sulle Terre Forti (terre comuni).
- ff. 88r.-91v.: «Recepti in territorio Acis... che la notte di S. Giovanni li Padroni del Bestiame mettiano li loro animali dentro li restucci et il gabelloto non li poteva molestare...».
13. Palermo, 1542 febbraio 17.
Il vicerè Ferdinando Gonzaga accorda agli abitanti della *terra* di Aci di potere fare legna nel bosco, per coprire le case o costrurie aratri, pertiche ed altro.
- ff. 93r.-94r.: «Vicerex... debbiare alli detti cittadini e persone della detta Università e territorio di Iaci liberamente et sine obstaculo alcuno lassare fare tutta la ligname necessaria...».
14. Palermo, 1554 giugno 7.
Il vicerè, Giovanni De Vega, conferma con nuove lettere il diritto per gli abitanti di far legna nel bosco di Aci.
- f. 95: «Vicerex... li cittadini di quella sono stati per lo Magnifico Mariano d'Averna possessore delli detti boschi prohibiti di non potere fare la sopradetta legname...».
15. Messina, 1557 dicembre 22.
Il vicerè Giovanni della Cerda, duca di Medina Coeli, conferma il diritto di fare legname nel bosco di Aci.
- f. 97: «Vicerex... s'ha insorgiuto il spettabile Don Aloysio di Bologna Signor e Padrone delle gabelle di detta Terra a prohibire detti cittadini et habitatori dell'uso di detta giuridittione...».

16. Palermo, 1567 maggio 25.
Il vicerè Don Carlo di Aragona, duca di Terranova, ordina che il tesoriere, gli acatapani e i giudici idioti non siano sottoposti a sindacato.
- ff. 98r.-99r.: «Magnifice... li Giudici idioti, Tesoriere e Catapani di detta Terra non essere ufficiali soliti sindacarsi...».
17. Trapani, 1551 febbraio 25.
Il vicerè Giovanni de Vega, conferma l'antica consuetudine, praticata nella *terra* di Aci, di far pascolare le pecore nelle terre comuni della Gazzena.
- ff. 100r.-101v.: «Vicerex... non li farete prohibitione alcuna di poter pascere... in detta tenuta de la Gazzena...».
18. Palermo, 1588 giugno 23.
Il vicerè Diego Henriquez de Guzmán, conte d'Alva, conferma le lettere di Giovanni De Vega intorno al diritto di pascolo nelle terre della Gazzena.
- ff. 103r.-106r.: «Vicerex... vi fu supplicato che dette lettere fossero revocate... che di diretto tendevano contra le regie gabelle e contra l'antiqua possessione...».
19. Palermo, 1590 febbraio 19.
Il vicerè, conte d'Alva, permette la costruzione di magazzini a Capomolini.
- f. 107: «Nobiles... vi donamo e concedimo licenza e facultà che dobbiate lasciar fabbricare e far fabricare dal sudetto d'Alessandrano un altro luogo più alto meno dannoso all'Università...».
20. Palermo, 1547 marzo 3.
Il Maestro segreto e Procuratore generale del Regno di Sicilia Giuliano Corbera ordina al segreto di Aci di poter rilasciare licenze sulle terre comuni soltanto per costruire cisterne.
- ff. 110r.-112r.: «Nos Iulianus... che tutte concessioni fatte si revocano e che de cetero non si concedano terre al detto bosco...».
21. Messina, 1547 ottobre 20.
Il vicerè Giovanni De Vega conferma con lettere alcune

grazie richieste dall'Università di Aci nel Parlamento del 1547.

ff. 114r.-116r.: «Vicerex... per Universitatem terrae Acis exhibita et presentata quaedam capitula nobis supplicando ut ipsa breviter concedere dignaremur...».

22. Palermo, 1549 gennaio 23.

Il vicerè Giovanni De Vega revoca, su supplica dei giurati, un precedente bando in cui si comminava una pena superiore a un'onza a coloro che entravano in terre altrui.

ff. 117r.-118r.: «Vicerex... debbiare in questa prefata Terra e territorio di Iaci osservare et per quos decet far osservare de cetero la detta antica consuetudine et osservanza da pagarse solamente la detta onza una...».

23. Monreale, 1549 settembre 22.

Giovanni De Vega ordina di non sottoporre ad alcuna pena gli esattori delle collette e donativi regi accusati di entrare in luoghi privati.

ff. 119r.-120r.: «Vicerex... il detto Giovanni Davi esponente... riscodendo et esigendo li detti colletti e donativi regi... non lo debbiare molestare...».

24. Messina, 1549 novembre 7.

Il vicerè Giovanni De Vega ordina ai capitani giustizieri di non intramettersi nell'ufficio dei giurati.

f. 121: «Vicerex... Li nobili giurati di questa Terra ni hanno esposto che spettando a loro come giurati il governo et administratione di detta Terra...».

25. Palermo, 1560 marzo 31.

Il Presidente del Regno Don Ferdinando de Silva concede ai cittadini di Aci la facoltà di portare armi dal primo marzo a tutto agosto, come in precedenza si usava.

f. 123: «Magnifice... solino tutti li genti di quella... portar ognuno... di notte e di giorno qualsivoglia sorte d'armi...».

26. Palermo, 1599 giugno 4.

Il vicerè Bernardino de Cardines, duca di Maqueda, concede ai cittadini di Aci la potestà di portare armi non proi-

- bite dalle *regie pandette*, fino alle due di notte dal primo di settembre a tutto febbraio.
- ff. 124r.-125r.: «Vicerex... come detti cittadini portano dett'armi per mesi sei quelli possino portare et usare per tutto l'anno...».
27. Messina, 1611 agosto 18.
Il vicerè Pietro Girón, duca di Ossuna, ordina che i forestieri e viandanti non siano molestati per il porto di spade e pugnali dai capitani di Aci.
- ff. 126r.-127r.: «Vicerex... tutti li forastieri cosí in transito come in stato in questa Città di Iaci possano portare... le loro spade o pugnali...».
28. Palermo, 1579 novembre 30.
Il vicerè Marc' Antonio Colonna, duca di Tagliacozzo, conferma il privilegio di banca, concesso nel Parlamento del 1579 ad Aci, in base al quale le lettere esecutive degli ufficiali dovevano essere depositate per otto giorni alla *banca* dei giurati, allo scopo di accertare la loro contrarietà ai privilegi della città.
- ff. 128r.-129r.: «Vicerex... tutti li ufficiali che haveranno da eseguire lettere in detta terra che quelle habbiano da presentare e fattoli stare nela banca delli Magnifici Giurati...».
29. Noto, 1580 giugno 7.
Pompeo Colonna conferma il *privilegio della banca*, concesso ad Aci in conformità al capitolo già concesso all'università di Catania.
- ff. 130r.-131r.: «Nos Pompeus Columna... debbiare di qua innanzi eseguire... lo preinserto capitolo...».
30. Messina, 1581 agosto 11.
Marc'Antonio Colonna conferma il *privilegio della banca* concesso ad Aci.
- ff. 132r.-133v.: «Vicerex... le preinserte nostre patenti provisioni non foro né sono state eseguite né osservate per li Magnifici Capitanei e Giudici tanto presenti come passati...».
31.
Capitolo o privilegio concesso alla città di Catania, ed an-

- che ad Aci, in base al quale le lettere regie, viceregie, e di altri ufficiali devono essere depositate alla banca dei giurati, per l'accertamento da parte dei giudici ordinari della contrarietà ai privilegi, consuetudini, «capitoli» della città.
- f. 135: «Item cum saepe saepius... concedere dictae Civitati quoties venerint quecumque commissiones, provisiones, literae, privilegia, rescripta et mandata scripta, vel non scripta, regia, vel viceregia Magnae Curiae, vel aliorum officialium...».
32. Palermo, 1503 giugno 21.
Copia del «capitolo» concesso da re Ferdinando alle città di Palermo, Messina, Catania, riguardante il *privilegio di banca*, registrato in Aci il 26 dicembre 1581.
- ff. 136r.-137r.: «Vicerex... per contra privilegios de las dichas Ciudades mas pos impedir o diferir la esecution de ellas...».
33. Palermo, 1567 luglio 10.
Don Carlo d'Aragona concede alla città di Catania altri capitoli riguardanti il *privilegio di banca*, registrati in Aci il 16 dicembre 1581.
- ff. 138r.-139r.: «Est sciendum... de cetero le parti contra le quali son ottenuti detti descritti e lettere dal giorno saranno apportati in detta Corte di detti Giurati infra termino di giorni sei...».
34. Palermo, 1580 maggio 11.
Il vicerè Marc'Antonio Colonna ordina che ad Aci si eleggano due giurati del quartiere d'Aquila.
- ff. 140r.-141v.: «Vicerex... Fuit facta electio duorum Iuratorum dictae Terrae Acis vigore actus electionis et creationis...».
35. Palermo, 1588 settembre 22.
Il vicerè conte d'Alva ordina che gli accusati per una stessa causa possano presentare congiunti un solo incartamento.
- ff. 143r.-144v.: «Vicerex... che l'accusati e prosecuti possano a loro libera volontà et libertà... supplicare mandar informazioni tanto conijuncti come divisi...».
36. Palermo, 1599 marzo 26.
Il vicerè, duca di Maqueda, comanda al maestro notaio di

- non ricevere «ragioni» dagli accusati ad istanza del fisco.
- ff. 146r.-147v.: «Vicerex... li Giurati et Sindaco della Città di Iaci dicino che... il Maestro Notaio si fa pagare le ragioni de la receptione dell'informazioni e pedaggi...».
37. Palermo, 1522 agosto 2.
Capitolo, concesso a Catania dal vicerè, duca di Monteleone, e registrato in Aci il 23 ottobre 1590, con cui si prescrive ai capitani e giudici di scarcerare i detenuti, trascorsi quindici giorni senza che sia provata la causa della carcerazione.
- f. 149: «Est sciendum... lo Magnifico Capitano e suo Giudice habbiano da prendere l'informazioni e informatosi di detta accusa...».
38. Messina, 1584 dicembre 12.
Il vicerè, Giov. Alfonso Bisbal conte di Briatico, ordina che coloro la cui causa è stata definita non devono essere molestati da capitani e giudici senza un nuovo motivo.
- f. 151: «Magnifici... intorno alli provisioni di quelle cause già proviste per li Capitani e Giudici vostri predecessori causa cognita...».
39. Palermo, 1594 aprile 27.
Il vicerè, conte d'Olivares, conferma il contratto con cui l'Università ha comprato l'ufficio di Maestro notaio dei giurati e del giudice d'appello.
- ff. 153r.-154r.: «Vicerex... La Regia Corte ha venduto all'Università della terra di Iaci... di fare la provisione in ciascun anno di detto officio in persona di Cittadini di essa terra, e non di forastieri da nominarsi nello scortinio...».
40. Catania, 1516 luglio 1.
I giurati della città di Catania riconoscono agli acesi il privilegio della *franchezza di dogana*, concesso a Catania da re Alfonso il 16 giugno 1426, perché Aci godeva degli stessi privilegi della città di Catania: il privilegio fu registrato ad Aci il primo settembre 1601.
- f. 155: «Item quia terra Acis... omnes Acenses et habitatores ter-

rae Acis gaudeant privilegiis immunitatibus pro ut gaudeant cives et habitatores Civitatis Cathanae...».

41. Catania, 1516 luglio 7.
I giurati della città di Catania rilasciano copia del privilegio concesso da re Alfonso sulla *franchezza di dogana*.
- f. 156: «Item... iniustum esset quod ipsi immunitatibus congau-
deant utilitatibus...».
42. Catania, 1516 luglio 1.
Pietro Caramba, doganiere della dogana del vescovado di Catania fa fede che i cittadini di Aci sono franchi da dogana, registrata in Aci il 25 febbraio 1604.
- f. 157: «Si fa Fede per me Pietro Caramba... li cittadini et oriundi della Terra et Territorio di Iaci sempre son stati e sono franchi, liberi et esenti di qualsivoglia dritto e raggione della sopradetta dogana...».
43. Palermo, 1617 novembre 24; 1617 ottobre 28.
Gli ufficiali della Regia dogana e il senato della città di Palermo rilasciano una fede, registrata in Aci il 30 dicembre 1617, in cui si attesta il legittimo diritto al godimento del privilegio della *franchezza di dogana* da parte della città di Aci.
- f. 158: «Facemo fede... li cittadini della Città di Iaci... sono franchi di dritto di dogana...».
44. Siracusa, 1621 marzo 4; 1621 marzo 12.
Il Maestro Credenziere Andrea Boina e il senato della città di Siracusa rilasciano una fede, registrata in Aci l'11 settembre 1622, in cui si attesta il diritto di Aci al godimento della *franchezza di dogana*.
- f. 159: «Si fa fede a tutti l'officiali del Regno et a chi spetta veder la presente come havendo... Le Terre e lochi franchi del Regno di Sicilia...».
45. Palermo, 1593 dicembre 20.
Il vicerè, conte d'Olivares, ordina di non carcerare nessuna persona se non si prova prima il delitto, ma sottoporla solo a cauzione.

- ff. 161r.-162r.: «Vicerex... che d'icquà innante a quelli contra li quali si proveranno accuse denuntie seu querele... non costandosi in tantum che il delitto per il quale sono stati accusati non li carcirerete...».
46. Messina, 1604 ottobre 7.
Il vicerè, duca di Feria, emana una serie di ordinazioni e *capitoli* sulle modalità di procedere nelle corti e sui diritti degli ufficiali.
- ff. 163r.-164v.: «Vicerex... Havendoni li Giurati e Sindaco di questa Terra informato alcuni abusi e male consuetudini che in questa Corte si fanno... fu per noi ordinato al Spettabile Don Cesare Caetano come Sindacatore in questa Terra che di tal'abusi s'informasse...».
47. Palermo, 1612 marzo 8.
Il vicerè Pietro Giron, duca d'Ossuna, emana altre lettere sui diritti degli ufficiali, da esigersi in conformità alle *regie pandette*.
- f. 166: «Magnifici... ordinamo che al detto Maestro Notaro e altri... sopra la percettione delle sudette ragioni ci debbiate far osservare le regie bandette (sic) ...».
48. Messina, 1607 agosto 18.
Il presidente del Regno, Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci, concede ad Aci la grazia che soltanto un giurato o altro abilitato nello scrutinio possa sostituire, in caso di assenza, il capitano.
- f. 168: «Vicerex... ordinamo che debbiate sustituire in detto officio di Capitano uno delli Giurati di essa Città...».
49. Messina, 1604 dicembre 11.
Il vicerè, duca di Feria, prescrive la possibilità di esercitare l'ufficio, solo per quei procuratori esaminati dal giudice ordinario e dal consultore dei giurati.
- f. 170: «Vicerex... che d'icquà innante non debbiate permettere che persona alcuna possa far et amministrar officio di curiale... se prima non saranno esaminati e ritrovati habili per lo Giudice ordinario e consultore di Giurati...».

50. Palermo, 1607 novembre 30.
Il marchese di Geraci emana lettere viceregie sugli emolumenti che i procuratori possono esigere.
- ff. 172r.-173r.: «Vicerex... che non essendo né parendo cosa conveniente che li procuratori possano ad instantia delli creditori e con la presentia di essi vacare in quessa Città...».
51. Palermo, 1605 ottobre 16.
Il vicerè, duca di Feria, prescrive per la promulgazione dei bandi la necessità della revisione non solo da parte dei giurati, ma anche da parte del sindaco.
- ff. 174r.-175r.: «Vicerex... che de cetero tutti li bandi che s'haveranno da promulgare per il pubblico banditore di quessa Città di Iaci innante che si publicano si debbiano vedere per il Sindaco di quessa Città...».
52. Palermo, 1582 aprile 23.
Il vicerè Marc'Antonio Colonna ordina che i carcerati *pro bono regimine* non possano essere reclusi per più di tre giorni.
- ff. 176r.-178r.: «Vicerex... che tutti e qualsivoglia persone carcerati e da carcerarsi pro bono regimine... volemo che nel patto vi debbiare pagare... nessuna ragione alli Mastri Notari e carcerari...».
53. Palermo, 1612 giugno 2.
Il duca di Ossuna prescrive l'osservanza del patto *ad discursus*, contenuto nei contratti, da parte dei commissari esecutivi.
- ff. 179r.-180r.: «Vicerex... che debbiare essequire... il detto patto nelli contratti al discorso conforme alle leggi e consuetudini della Regia Gran Corte...».
54. Palermo, 1613 giugno 26.
Il duca di Ossuna conferma con sue lettere il privilegio concesso nel parlamento del 1547, in base al quale i giurati potevano percepire per i mandati esecutivi *denari quattro per carlino*, senza oltrepassare i quattro tari.
- f. 181: «Vicerex... circa di prendere le sudette ragioni debbiare osservare il detto capitolo concesso in detto parlamento...».

55. Palermo, 1613 febbraio 22.
Il duca di Ossuna ordina che cinquecento dei mille fanti di Aci vadano a Catania.
- ff. 183r.-184r.: «Ad istanza della Città di Catania è stato supplicato a V. E. ... in tempo di necessità far venire in essa Città di Catania e dalli sudetti milli fanti di Iaci 500 e l'altri 500 di essi per guardia dell'istessa Città...».
56. Messina, 1614 agosto 8.
Il duca di Ossuna ordina che i cinquecento fanti di Aci non vadano più a Catania, senza espresso ordine viceregio.
- f. 185: «Doy orden al Capitan de Armas que està en Catania que despida luego... per niuna occasion ni causa ambiareis a dictia Cividada de Catania un tam solo hombre se non fuere con orden espresso mia...».
57. Palermo, 1615 maggio 19.
Il vicerè, duca di Ossuna, ordina che i cinquecento fanti di Aci non vadano più a Catania, ma restino a difendere le coste della città di Aci.
- ff. 186r.-187r.: «Magnifici... per niuna occasion... siino molestati li sudetti 500 fanti ad andar di presidio nella detta Città di Catania senza espresso ordine nostro...».
58. Palermo, 1614 marzo 6.
Il duca di Ossuna conferma il privilegio concesso alla città di Aci nel parlamento del 1612, dietro l'offerta di un donativo di 3.500 scudi, in base al quale gli ufficiali della città devono essere cittadini.
- ff. 188r.-189v.: «Vicerex... che tutti l'officiali di detta Città di Iaci come sono Capitani, Giudici, Secreto, Portulano e loro maestri notari e tutti l'altri fossero cittadini...».
59. Palermo, 1614 marzo 1.
Il giurato Abramo Maugeri e il sindaco Francesco Pennisi pagano a Domenico de Olivares, tesoriere della Regia Curia, i 3.500 scudi offerti in donativo nel parlamento del 1612.
- ff. 191r.-192v.: «Spectabilibus dominicus de Olivares Regiae Curiae thesaurarius... che tutti l'officiali... fossero cittadini con

farsi la nomina su scortino di concurrenti a' detti uffici per li Giurati et altri ufficiali di essa...».

60. Palermo, 1619 giugno 19.

Il vicerè Francesco Lemos, conte di Castro, riconferma il privilegio di cittadinanza degli ufficiali, riconoscendo alla città la facoltà di scrutinare capitani e giudici.

ff. 194r.-197v.: «Vicerex... non approbino persone nell'uffici di Capitano e giudice criminale attento che l'elettione e creazione di quelli sta a volontà nostra...».

61. Messina, 1614 agosto 31.

Il duca d'Ossuna concede al maestro notaio della Corte giuratoria della città di Aci la potestà di tassare i commissari esecutivi, per i giorni in cui non esercitavano il loro ufficio.

ff. 199r.-200r.: «Vicerex... alli sudetti commissarii... d'icquà innante li debbiare tassare li giornati legittimamente toccanti...».

62. Messina, 1614 agosto 20.

Il duca di Ossuna abolisce i dodici uomini del capitano, che avevano il compito di catturare i banditi.

ff. 201r.-202r.: «Vicerex... non debbiare eligere li dodeci provisionati...».

63. Palermo, 1617 novembre 8.

Il vicerè, conte di Castro, emana lettere di conferma delle *istruzioni* fatte dal principe di Petrapzeria ai fanti di Aci.

ff. 203r.-206r.: «Vicerex... Per executione d'ordine nostro il Principe di Petra Percia,... se dà orden a los Iurados de Iachi que con la presencia ii intervento del Serghento maior...».

64. Termini, 1575 dicembre 10.

Il vicerè Don Carlo d'Aragona ordina ai sindacatori di non molestare i giurati di Aci, per l'applicazione della prammatica sul frumento, *della Rabba*, perché il territorio di Aci non è frumentario.

f. 207: «Locum tenens... li Giurati di Jaci fanno intendere a Vostra Eccellenza... non è stato mai solito in detta Terra farsi detta rabba...».

65. Messina, 1615 settembre 12.
Il vicerè, duca di Ossuna, abolisce per i giurati di Aci l'applicazione della prammatica sulla *Rabba*.
- ff. 209r.-210r.: «Vicerex... per non haver li detti Giurati molestati per detta rabba stante costargli non esser frumentaria...».
66. Palermo, 1615 luglio 18.
Il duca di Ossuna conferma le grazie concesse alla città di Aci nel Parlamento di Palermo del 1615.
- ff. 211r.-215r.: «Vicerex... Fra l'altre gratie che l'Università di questo Regno nel presente Parlamento generale...».
67. Palermo, 1611 novembre 24.
Su richiesta del Maestro giurato, Don Ottavio Maruli, il vicerè, duca d'Ossuna, vieta ai sindacatori di controllare i conti di spesa dei giurati.
- ff. 216r.-217r.: «Vicerex... che in conto alcuno vi dobiate intromettere a vedere conti di Giurati da sindacarsi delle città demaniali...».
68. Palermo, 1610 maggio 8.
Il marchese di Geraci ordina ai sindacatori di osservare le prammatiche riguardanti la richiesta di cauzioni ai giudici idioti.
- ff. 218r.-219r.: «Vicerex... Giudici Idioti non stassero a sindacato vel salutem che per detti Sindacatori non possono essere costretti a dar tale plegeria...».
69. Palermo, 1606 giugno 6.
Il vicerè, duca di Fera, comanda che i giudici, nel dare tutela ai minori, si informino sull'idoneità dei soggetti.
- ff. 220r.-221r.: «Vicerex... nel dar li tutori a minori habbiate prima darli di far ogni esquisita indagine con informarvi...».
70. Palermo, 1613 giugno 16.
Il duca d'Ossuna prescrive, nella nomina dei tutori, l'osservanza delle consuetudini e *regie pandette* da parte dei giudici.
- ff. 222r.-223r.: «Vicerex... s'hanno fatto pagare grana dieci per

onza di tutta la facultà lascito per il defunto senza levare la terza toccante a la madre...».

71. Messina, 1547 ottobre 29.

Il vicerè Giovanni De Vega vieta ai sindacatori di molestare i giurati, nel caso in cui questi sottopongano al loro controllo i conti di spese.

ff. 224r.-225r.: «Vicerex... che succedette casu di Sindicatu dimostrando detti Giurati... detti denari esatti più essere stati erogati e dispesi per cose occorrenti in servizio di essa università...».

72. Palermo, 1611 novembre 24.

Il vicerè, duca d'Ossuna, vieta ai sindacatori di intramettersi nella competenza del Maestro giurato, controllando i conti di spesa.

ff. 226r.-227r.: «Vicerex... che in conto alcuno vi debiate intromettere a vedere conti di Giurati da Sindicarsi delle Città Demaniali...».

73. Messina, 1542 settembre 11.

Il vicerè Don Ferdinando Gonzaga vieta ai sindacatori di richiedere cauzione ai giurati, qualora non sia fondata l'intenzione del Fisco.

ff. 228r.-229r.: «Vicerex... che debbiare procedere contro quelli ufficiali che si devono sindacare a farli prestare plegeria ratha confectione di loro processi...».

74. Palermo, 1588 marzo 29.

Il vicerè, conte d'Alva, ordina ai sindacatori, capitan d'armi e altri ufficiali regi di pagare la *posada*.

ff. 230r.-233r.: «Vicerex... ottennero lettere che tutti li Capitan d'armi, delegati, Sindicatori et altri ufficiali che resedono in detta Terra havissiro da pagare li posati...» .

75. 1577 ottobre 25.

L'Università stipula un contratto con cui si obbliga di versare alla Corona un donativo di 12.000 scudi a titolo di risarcimento per il «caso degli spagnoli». Notaio Giuseppe De Amico.

- ff. 234r.-239r.: «Testamur... quod mensibus... fuere torte nonnullerix ex quibus evenerit commotis totius fere populi predicti...».
76. 1585 novembre 27.
Ricevuta dell'ultima rata dei 12.000 scudi offerti dall'Università per il «caso degli spagnoli».
- ff. 240r.-241v.: «Dominus Guglielmus... recepsise a Magnifico Modesto Bonherba presenti uncias centum septuaginta noven tarenos novem granos duos ad piccilum unum...».
77. 1607 settembre 8.
L'Università acquista da Don Raymondo Statella il feudo dei *Ficarazzi*.
- ff. 242r.-246v.: «Testamur quod in nostrum presentia personaliter constitutus Don Raymundus Statella... assignavit... ius seminandi et totam integram proprietatem actionem et prentionem...».
78. Palermo, 1560 marzo 20.
Il Presidente del Regno Ferdinando De Silva ordina al Maestro notaio della Corte capitaniale di trascrivere nei verbali d'accusa le *mere* parole degli accusatori.
- ff. 248r.-250r.: «Magnifice Regii dilecte... debbiate ingiongere al Maestro Notaio dela detta Terra... c'habbia da scrivere dette accuse solamente con quelli paroli formati così come pongono le parti...».
79. Messina, 1540 agosto 17.
Il vicerè Ferdinando Gonzaga prescrive che nel processo criminale i *pedaggi* devono essere pagati dalle parti accusatrici e non dagli accusati.
- ff. 251r.-252v.: «Vicerex... li pedaggi predetti... debbiate far pagare dalle parti accusatrici...».
80. Palermo, 1599 marzo 27.
Il vicerè, duca di Maqueda, su supplica dei giurati e del sindaco di Aci, ordina ai capitani e altri ufficiali di provvedere e di scarcerare gratis gli *accusati e prosecuti*, lo stato di povertà dei quali sia affermato da *testimoni di povertà*.

ff. 253r;-254v.: «Vicerex... a tutti accusati e prosecuti per qualsivoglia causa criminale essendo carcerati e domandando loro espeditione...».

81. Palermo, 1601 settembre 22.

Il vicerè, duca di Maqueda, ordina ai capitani di Aci di non trasferire i detenuti dal carcere della città al castello senza urgente necessità e in questo caso vieta di esigere qualsiasi tipo di pedaggio ai capitani e ai castellani e altri ufficiali.

ff. 256r.-257r.: «Vicerex... che d'icquá inanzi succedendo carcerati così homini come donne... non li debbiate mandar carcerati ne permettere siano carcerate in detto castello...».

82. Palermo, 1606 gennaio 9.

Il duca di Feria, su supplica dei giurati di Aci, prescrive che i cittadini di Aci e Mascali, sottoposti a giudizio dalla Corte di Mascali e dalla Corte di Aci, per l'inutilità e i disagi provocati dall'instaurazione di due processi, siano giudicati dalla Corte che per prima li sottopone a giudizio.

ff. 258r.-259r.: «Vicerex... che de cetero li Cittadini di Iaci e Mascali per li delitti che succedono in detta piana di Mascali...».

Al regesto della prima parte facciammo seguire un breve indice dei fogli successivi.

INDICE

83. Lettera esecutoria in cui si conferma la revoca della vendita della città all'Ayroli, Palermo 26 marzo 1658. 261v.
84. Lettera del vicerè, duca di Sermoneta, sulla milizia di Aci, Palermo, 18 dicembre 1665. 264r.
85. Lettera del vicerè, principe di Ligne, al sergente maggiore di Aci, Palermo, 9 aprile 1672. 265r.
86. Lettera del vicerè, principe di Ligne, al sergente maggiore, Palermo, 9 aprile 1672. 267r.

87. *Benservita* del tenente generale della Cavalleria del Regno, Don Antonio de Olea, Jaci Aquilia, 26 marzo 1678. 268r.
88. *Benservita* del capitano di compagnia di corazza e commissario generale delle truppe di Milano, Don Gabriel de Le Boe, Jaci, 20 marzo 1678. 269r.
89. *Benservita* di Alessandro, duca e principe di Bornonville, governatore generale delle armate del Regno di Sicilia, Messina, 27 aprile 1678. 271r.
90. Lettera a S. M. di Don Giuseppe Gonzaga, principe del Sacro Romano Impero, capitano generale del Regno di Sicilia, Messina, 27 aprile 1678. 272r.
91. Lettera di Don Vincenzo Gonzaga a nome di S. M. ad Aci, Messina, 12 novembre 1678. 273r.
92. «Ordine reale» a Don Vincenzo Gonzaga, Aranjuez, 26 Aprile 1678. 274r.
93. Ordine del vicerè, conte di Santo Stefano, sulle modalità di abilitazione dei candidati agli uffici «dei nobili», Palermo, 1 settembre 1682. 275r.
94. *Istruzioni* del vicerè, duca di Uzeda, sulle modalità di abilitazione agli uffici «dei nobili», Palermo, 8 febbraio 1695. 276r.
95. Grazie accordate alla città di Aci nel Parlamento Generale di Palermo, Palermo, 26 maggio 1698. 278r.
96. Lettera del vicerè Cardinale Franc. del Giudice, sulla milizia, Palermo, 1 dicembre 1704. 281r.
97. Lettera del vicerè Cardinale Franc. del Giudice, sulla milizia, Palermo, 1 dicembre 1704. 281v.
98. Lettera ai giurati di Aci del principe Eugenio di Savoia, Vienna, 6 dicembre 1732. 285r.
99. «Ordinazioni del buon governo» emanate dal vicerè, duca di Alburquerque, su istanza del governatore delegato della città di Aci, Francesco Danieli, Palermo, 30 luglio 1630. 283v.

100. «Ordine» del vicerè, principe Corsini, sull'istituzione dei Consolati di commercio ad Aci, Palermo, 13 aprile 1742. 286r.
101. Lettera del vicerè, principe Corsini, di conferma del privilegio della Fiera Franca di S. Venera, Palermo, 5 luglio 1797. 287r.
102. Privilegio di esenzione dalla dogana concesso da re Martino nel 1399 e confermato da Alfonso nel 1425, Palermo, 15 giugno 1425. 290r.
103. Copia della «bolla» pontificia, emessa da Urbano VI, di conferma della concessione del Castello e della *terra* di Aci, Roma 3 maggio 1381. 393v.
104. «Capitolo» che elenca le città esenti dalla regia dogana, Palermo, 13 giugno 1760. 295v.
105. Lettera del presidente del Regno, marchese Fogliani, sull'esenzione dalla dogana, Palermo, 2 ottobre 1762. 296r.
106. Sentenza del Tribunale del Real Patrimonio sulla franchigia dalla dogana vescovile a favore degli acesi, Palermo, 9 ottobre 1765. 300r.
107. Lettera osservatoria della sentenza del Tribunale del Real Patrimonio sulla franchigia dalle dogane vescovili a favore degli acesi, Palermo, 3 novembre 1765. 301r.
108. Lettera osservatoria della sentenza del Tribunale del Real Patrimonio sulla franchigia dalla dogana vescovile in Mascali, Palermo, 27 aprile 1766. 303r.
109. Privilegio di toga concesso al sindaco di Aci nel Parlamento Generale del 1698, Palermo, 25 giugno 1699. 305r.
110. Lettera di conferma del privilegio di portare la toga, malgrado l'opposizione del Senato di Catania, Palermo, 21 agosto 1767. 306r.
111. «Ordine reale» con cui si concede l'opificio delle sete a tutto il Regno di Sicilia, Palermo, 5 aprile 1781. 308r.
112. «Ordine patrimoniale» contro la Fiera di S. Isidoro dei mascalesi per il pregiudizio portato alla Fiera Franca di S. Venera, Palermo, 29 agosto 1795. 308v.

113. «Reale determinazione» a sfavore della celebrazione della Fiera di S. Isidoro dei mascalesi, Palermo, 27 settembre 1791. 309v.
114. Privilegi concessi nel Parlamento Generale del 1603, Palermo, 7 aprile 1603. 311v.
115. «Ordinazioni reali» che vietano la celebrazione della Fiera e Festa di S. Isidoro ai mascalesi, Palermo, 24 febbraio 1793. 314r.
116. Lettera di S. M. che ringrazia i cittadini acesi per l'ospitalità dimostrata al suo passaggio e per l'offerta di un donativo per le truppe regie, Catania, 21 aprile 1806. 316r.
117. Privilegio di titolo di Senato accordato ad Aci Reale, Palermo, 27 ottobre 1806. 216v.
118. Lettera osservatoria del Real ordine di conferma del privilegio della Fiera Franca di S. Venera e revoca della Fiera di S. Pancrazio accordata a Taormina, Palermo, 27 luglio 1808. 317v.
119. «Dispaccio reale» di conferma del privilegio di foro accordato ai cittadini acesi, 14 luglio 1809. 319v.
120. Lettera osservatoria delle grazie accordate nel Parlamento Generale del 1806, Palermo, 16 marzo 1811. 320v.
121. «Rescritto reale» con cui si conferisce il titolo di Cavaliere del Real Ordine di Francesco I in persona di Don Mariano Scudero, Napoli, 13 agosto 1837. 321v.
122. Real decreto sulla costruzione di un molo nel comune di Aci Reale, comunicato dall'Intendenza del Valle di Catania, Catania, 30 settembre 1837. 322r.
123. Real decreto che eleva la città di Aci Reale a capoluogo di distretto, Napoli, 3 febbraio 1838. 322v.

ELENCO DEI NOMI DEGLI UFFICIALI DAL 1579 AL 1620

Anno 1579-80

G. : N. De Leonardo (Aquila)
 T. Xacca (Platanii)
 T. Urso (Cubisia)
 G. Charenza (S. Filippo)
 B. Finocchiaro (Casalotto)
 M. Coppola (Bonaccorsi)
 G. a. : G. di Noto
 S. : S. Fichera

Anno 1580-81

G. : B. Larchiacono (Aquila)
 P. Cavallaro (Aquila)
 S. Paniblanco (Platanii)
 G. Chiarenza (S. Filippo)
 S. Cantarella (S. Lucia)
 F. Tanzuso (Casalotto)
 N. Bonaccorsi (Bonaccorsi)
 C. : G. C. Alessandrano
 S. : N. de Leonardo

Anno 1581-82

G. : De Comarchi
 G. Cantarella
 D. Calanna
 F. Patania
 J. Gardina
 P. Costanzo
 P. Grasso
 S. : P. Ponti

Anno 1582-83

G. : F. Mangano
 G. Barbagallo
 A. Amico
 A. Finocchiaro
 S. : P. Ponti
 Se. : Andrea Gaytano
 Cr. : A. Greco
 C. : G. Statella

Anno 1583-84

G. : A. Musmeci
 N. Gayta
 A. Xurino
 F. Ardizzone
 S. : S. Musumechi

Anno 1584-85

G. : T. Pennisi
 M. Savoca
 G. Clarenza
 C. d'Urso
 G. a. : F. Romano
 G. cr. : I. La Dulcepta
 C. : P. Conill
 S. : A. Paguni

Anno 1585-86

G. : G. Cavallari

G. Patania
G. Barbagallo
A. Conigliumi
G. a. : M. Bonafede
S. : G. Marsiglia
sostituito da:
F. Costanzo
C. : A. Velasquez de Grado
G. cr. : S. Covelli

Anno 1586-87

G. : A. Scuderi
G. Li Pira
F. Pennisi
A. Patania
G. a. : G. Tricipia
S. : A. Paguni
C. : F. Tableda
G. cr. : G. Bulano

Anno 1587-88

G. : F. Costanzo
M. Lo Giudice
G. Montana
A. La Spina
G. a. : G. Cavallari
G. cr. : C. Nepita
S. : F. Mangano
C. : P. Lagoreta

Anno 1588-89

G. : A. Scandura
M. Fichera
A. Finocchiaro
J. Gardina
G. a. : A. Chisari
S. : G. Grasso
C. : F. Platamonte
G. cr. : F. Maldonato

Anno 1589-90

G. : M. Patania
T. Pennisi
G. Sapienza
F. Coppola
G. a. : G. Belluomo
G. cr. : G. Bulano
C. : L. Piemontel
de Prado
S. : M. Savoca

Anno 1590-91

G. : G. Patania
A. Miuccio
G. Clarenza
L. Pistorio
Gr. : P. Ponti
S. : A. Pavone

Anno 1591-92

G. : D. Calanna
N. Tosto
G. Montana
A. Patania
S. : P. Ponti
C. : G. Cucuzza
G. cr. : A. Chisari

Anno 1592-93

G. : G. Grassi
F. Costanzo
G. Xurino
G. Musmeci
G. a. : A. Scandura
C. : S. di Marchese
G. cr. : L. di Arcangelo

Anno 1593-94

G. : A. Pavone (F. Mangano)

G. Patania
F. Pennisi
N. Bonaccorsi
G. a. V. Battiato
S. : P. Ponti
C. : G. di Bitonto
G. cr. : V. Trogisi
M.n.c. e cr.: V. di Lao (a vita)

Anno 1594-95

G. : N. Fichera
O. Mangani
F. Russo
G. Tanzuso
G. a. : E. Protopapa
S. : G. Musumeci
C. : G. Milanese
G. cr. : F. Rodiero

Anno 1595-96

G. : G. Patania
M. Fichera
G. Xurino
V. Tanzuso
G. a. : S. Bolano
M.n.g.: G. Marsiglia
S. : M. Savoca
C. : F. Barca
G. cr. : G. Cavallari

Anno 1596-97

G. : G. Grassi
M. Patania
F. di Lao
F. Coppola
G. a. : A. Soldano
M.n.g.: V. Mangano
S. : S. Maucheri
C. : M. Savoca

Anno 1597-98

G. : B. Cannavò
G. Musmeci
S. Urzi Barresi
A. Pennisi
G. a. : M. De Federico
M.n.g.: B. Ponti
S. : P. Ponti
C. : V. De Spucches
G. cr. : G. Nohara

Anno 1598-99

G. : J. Mazzullo
D. Calanna
M. d'Urso
G. Tanzuso
G. a. : A. Calanna
S. : G. Patania
C. : G. Boil

Anno 1599-1600

G. : F. Costanzo
G. Grasso
B. Maugeri
A. Patania
G. a. : F. de Lucca
S. : G. Patania
C. : A. Ceron

Anno 1600-01

G. : A. Patania
A. Scandura
N. Fichera
F. Russo
G. a. : G. Cannavò
M.n.g.: A. Grasso
S. : G. Patania
(carica triennale)

Anno 1601-02

G. : A. Cantarella
M. Patania
S. Tanzuso
D. Calanna
G. a. : A. Pennisi
M.n.g.: V. Mangano
S. : G. Patania
G. cr. : A. Calanna

Anno 1602-03

G. : A. Scuderi
G. Patania
G. Montana
M.n.g.: G. Patania
C. : M. de Mendoza
S. : G. Patania

Anno 1603-04

G. : G. Grasso
G. Mazzullo
M. de Urso
B. de Cunsolo
M.n.g.: F. Mungnemi
G. a. : A. Calanna
S. : M. di Miuccio

Anno 1604-05

G. : A. Pennisi
V. Cannata
S. Tanzuso
P. Grasso
G. a. : J. Grasso
S. : M. di Miuccio
C. : E. de Carseres
G. cr. : A. Enriquez

Anno 1605-06

G. : M. Patania

A. Cali
V. di Cunsolo
F. Coppula

G. a. : F. de Alfano
M.n.g.: V. Mangano
S. : M. di Miuccio
C. : F. de Casavaral
G. cr. : G. Lanzara

Anno 1606-07

G. : J. Mazzullo
B. Ponti
A. Cantarella
B. de Cunsolo
G. a. : O. Patania
M.n.g.: S. Mangano
S. : B. Ponti (1606-09)
C. : Tacura

Anno 1607-08

G. : G. Patania
S. Fichera
F. Russo
N. Bonaccorso
G. a. : G. B. Crisafulli
M.n.g.: N. Sciacca
C. : S. Scammacca
G. cr. : V. Cucuzza

Anno 1608-09

G. : M. di Miuccio
F. Zappalà
F. Mungnemi
V. Tanzuso
G. a. : J. Cannavò
M.n.g.: G. Russo
S. : B. Ponti
C. : G. de Corall

Anno 1609-10

G. : M. Patania
F. Pennisi
M. Sorbello
A. Patania
G. a. : G. Grasso
M.n.g.: V. Mangani
M.n.a.: F. Musumeci
G.c. e cr.: P. Denti
S. : G. Grasso
(1610-12)
C. : D. Ramirez

Anno 1610-11

G. : G. Mazzullo
B. Ponte
F. Russo
A. Finocchiaro
G. a. : A. Scuderi
M.n.g.: S. Mangano
C. : S. Velasquez de Figueroa
G. cr. : G. La Rosa

Anno 1611-12

G. : G. Fichera
G. Cannavò
A. Finocchiaro
V. Tanzuso
G. a. : G. Patania
M.n.g.: F. Musumeci
M.n.a.: G. lo Castro
S. (1612-15): F. Pennisi
C. : J. Salmon de Camargo

Anno 1612-13

G. : S. Fichera
M. Patania
A. Mauceri
N. Bonaccursi

G. a. : F. Pinnisi
M.n.g. e a.: G. lo Castro

Anno 1613-14

C. : F. Pennisi
G. a. G. Russo

Anno 1614-15

G. : G. Patania
G. Grasso
F. Russo
G. Musumeci
G. c. : M. di Miuccio
G. a. A. Scuderi
G. cr. : J. Cannavò

Anno 1615-16

G. : G. Patania
S. Gangi
L. Mauceri
A. Patania
G. c. : B. Ponti
G. a. : F. Russo
M.n.g. e a.: G. Mangano
S. : M. di Miuccio
C. : F. Percolla
G. cr. : G. Scuderi

Anno 1616-17

G. : B. Ponte
G. Finocchiaro
F. Mauceri
V. Tanzuso
G. c. : F. Pennisi
G. a. : J. Cannavò
M.n.g. e a.: G. La Rosa
S. (1616-19): A. Grasso
C. : G. Mazzullo
G. cr. : P. Denti

Anno 1617-18

G. : S. Musumeci
G. Patania
B. de Cunsulo
G. de Lao
G.c. : G. Cali
G.a. : F. Russo
M.n.g. e a.: G. Pennisi

F. Russo
P. Tanzuso
G.c. : P. Dente
G.a. : A. Grasso
M.n.g. e a.: V. Grasso
S. (1620-23): G. Patania
C. : G. Fichera

Anno 1618-19

G. : G. Mazzullo
M. di Miuccio
A. Mauceri
G. Musmeci
G.c. : G. Fichera
G.a. : G. Russo
M.n.g. e a.: F. de Leotta
S. (1619): F. Pennisi
C. : G. Patania
G.cr. : G. Cannavò

Abbreviazioni:

G. = Giurati
G.a. = Giudice d'appello
G.c. = Giudice civile
M.n.g.= Maestro notaio dei giurati
M.n.a.= Maestro notaio della corte
d'appello
M.n.c. e cr = Maestro notaio della
corte civile e criminale.
S. = Sindaco
C. = Capitan giustiziere
G.Cr. = Giudice criminale
Se. = Segreto
Cr. = Credenziere

Anno 1619-20

G. : F. Patania
B. Ponte

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DEGLI UFFICIALI

Alessandrano Giulio Cesare	(1580-81)
Alfano (de) Francesco	(1605-06)
Amico Antonino	(1582-83)
Arcangelo (di) Lorenzo	(1592-93)
Ardizzone Francesco	(1583-84)
Barbagallo Girolamo	(1580-81)
Barbagallo Giuseppe	(1582-83)
Barca Francesco	(1595-96)
Battiato Vincenzo	(1593-94)
Bellhuomo Giuseppe	(1589-90)
Bitonto (di) Giovanni	(1593-94)
Boil Giacomo	(1598-99)
Bonaccorsi Nicolò	(1580-81), (1593-94), (1607-08), (1612-13)
Bonafede Michele	(1585-86)
Bulano Giovan Leonardo	(1586-87), (1589-90)
Bulano Stefano	(1595-96)
Calanna Antonio	(1598-99), (1601-02), (1603-04)
Calanna Domenico	(1581-82), (1591-92), (1598-99), (1601-02)
Cali Andrea	(1605-06)
Cali Giuseppe	(1617-18)
Cannata Vincenzo	(1604-05)
Cannavò Bartolo	(1597-98)
Cannavò Jacopo	(1600-01), (1604-05), (1608-09), (1611-12), (1614-15), (1616-17), (1618-19)
Cantarella Aloisio	(1606-07)
Cantarella Antonio	(1601-02)
Cantarella Giovanni	(1581-82)

Cantarella Silvestro	(1580-81)
Carseres (de) Enriquez	(1604-05)
Casavaral (de) Francesco	(1605-06)
Castro (lo) Giuseppe	(1611-12), (1612-13)
Cavallaro Giacomo	(1585-86), 1587-88), (1595-96)
Cavallaro Pietro	(1580-81)
Ceron Andrea	(1599-1600)
Chiarenza Giacomo	(1580-81)
Chiarenza Giulio	(1579-80), (1584-85), (1590-91)
Chisari Antonino	(1588-89), (1591-92)
Comarchi (de) Antonio	(1581-82)
Conigliuni Antonino	(1585-86)
Conil Prospero	(1584-85)
Coppola Filippo	(1605-06)
Coppola Franco	(1589-90), (1596-97)
Coppola Marco	(1579-80)
Corall Jacopo	(1608-09)
Costanzo Filippo	(1585-86), (1587-88), (1592-93), (1599-1600)
Costanzo Paolo	(1581-82)
Covelli Girolamo	(1585-86)
Crisafulli Giovan Battista	(1607-08)
Cucuzza Girolamo	(1591-92)
Cucuzza Vincenzo	(1607-08)
Cunsolo (de) Bartolo	(1603-04), (1606-07), (1617-18)
Cunsulo (de) Vincenzo	(1605-06)
Denti Paolo	(1609-10), (1616-17), (1619-20)
De Spucches Vincenzo	(1597-98)
Enriquez Antonio	(1604-05)
Federico (de) Michele	(1597-98)
Finocchiaro Ambrogio	(1610-11)
Finocchiaro Antonio	(1582-83), (1588-89), (1611-12)
Finocchiaro Bernardino	(1579-80)
Finocchiaro Giuseppe	(1616-17)
Fichera Galeotto	(1611-12), (1618-19), (1619-20)
Fichera Mario	(1588-89), (1595-96)
Fichera Nicolò	(1594-95), (1600-01)
Fichera Santoro	(1607-08), (1612-13)
Fichera Stefano	(1579-80)

Gangi Scipione	(1615-16)
Gardina Jannello	(1581-82), (1588-89)
Gayta Nicolantonio	(1583-84)
Gaytano Andrea	(1582-83)
Grasso Adamo	(1619-20)
Grasso Alfio	(1616-19)
Grasso Antonio	(1600-01)
Grasso Giovanni	(1588-89)
Grasso Giuseppe	(1592-93), (1596-97), (1599-1600), (1603-04), (1610-12), (1614-15)
Grasso Paolo	(1581-82)
Grasso Pasquale	(1604-05)
Grasso Vincenzo	(1619-20)
Greco Alessandro Damiano	(1582-83)
La Bruna Francesco	(1592-93)
La Dulcepta Ippolito	(1583-84)
Lagoreta Pietro	(1587-88)
Lanzara Giuseppe	(1605-06)
Lao (di) Francesco	(1596-97)
Lao (di) Gaspare	(1617-18)
Lao (di) Vincenzo	(1593-94)
Larchiacono Berto	(1580-81)
La Rosa Giuseppe	(1610-11), (1616-17)
La Spina Antonio	(1587-88)
Leonardo (di) Nicola	(1579-80), (1580-81)
Leotta (de) Francesco	(1618-19)
Li Pira Giuseppe	(1586-87)
Lo Giudice Michele	(1587-88)
Lucca (de) Francesco	(1599-1600)
Maldonato Francesco	(1588-89)
Mangani Ottavio	(1594-95)
Mangano Filippo	(1582-83), (1587-88), (1593-94)
Mangano Salvatore	(1607-08), (1610-11), (1615-16)
Mangano Vincenzo	(1596-97), (1601-02), (1605-06), (1609-10)
Marchese (di) Scipione	(1592-93)
Marsiglia Giacomo	(1585-86), (1595-96)
Mauceri Abramo	(1612-13), (1618-19)
Mauceri Biagio	(1596-97), (1599-1600)
Mauceri Francesco	(1616-17)
Mauceri Luciano	(1615-16)

Mazzullo Giovanni	(1598-99), (1603-04), (1606-07), (1610-11), (1616-17)
Mendoza (de) Michele	(1602-03)
Milanese Giuseppe	(1594-95)
Miuccio Antonino	(1590-91)
Miuccio (di) Miuccio	(1603-06), (1608-09), (1614-15), (1616), (1618-19)
Montana Giambattista	(1587-88), (1591-92)
Montana Giuseppe	(1602-03)
Mungnemi Francesco	(1603-04), (1608-09)
Musmeci Antonino	(1583-84)
Musmeci Francesco	(1609-10), (1611-12)
Musmeci Giuseppe	(1592-93), (1594-95), (1597-98), (1614-15), (1618-19)
Musmeci Salvatore	(1583-84)
Musmeci Silvestro	(1617-18)
Nepita Cosmo	(1587-88)
Nohara Giuseppe	(1597-98)
Noto (di) Geremia	(1579-80)
Patania Alfio	(1600-01), (1615-16)
Patania Antonio	(1586-87), (1591-92), (1599-1600), (1609-10)
Patania Federico	(1619-20)
Patania Francesco	(1581-82)
Patania Giacomo	(1602-03)
Patania Giuseppe (sono due G. Patania)	(1585-86), (1590-91), (1593-94), (1595-96), (1598-99), (1599-1600), (1600-03), (1607-08), (1611-12), (1614-15), (1615-16), (1617-18), (1618-19), (1620-23)
Patania Michele	(1589-90), (1596-97), (1601-02) (1605-06), (1609-10), (1612-13)
Patania Ottavio	(1606-07)
Pavone Adamo	(1584-85), (1586-87), (1590-91), (1593-94)
Pennisi Antonino	(1597-98), (1601-02), (1604-05)
Pennisi Filippo	(1586-87)
Pennisi Francesco (sono due F. Pennisi)	(1593-94), (1609-10), (1612-15), (1612-13), (1613-14), (1614-15), (1618-19)
Pennisi Giuseppe	(1617-18)

Pennisi Taddeo	(1584-85), (1589-90)
Percolla Fabrizio	(1615-16)
Piromonte de Prado Lorenzo	(1588-89)
Pistorio Leonardo	(1590-91)
Planiblanco Salvo	(1580-81)
Platamonte Francesco	(1588-89)
Ponti Biagio	(1597-98), (1606-07), (1606-09), (1610-11), (1615-16), (1616-17), (1619-20)
Ponti Pietro	(1581-82), (1582-83), (1590-91), (1591-92), (1593-94), (1597-98)
Prochida (de) Andrea	(1582-83)
Protopapa Eustachio	(1594-95)
Ramirez Diego	(1609-10)
Rodiero Francesco	(1610-11)
Romano Francesco	(1584-85)
Russo Francesco	(1594-95), (1600-01), (1607-08), (1610-11), (1615-16), (1617-18)
Russo Giuseppe	(1608-09), (1613-14)
Salmon de Camargo Juan	(1611-12)
Sapienza Giambattista	(1589-90)
Savoca Mauro	(1584-85), (1589-90), (1595-96), (1596-97)
Scammacca Scipione	(1607-08)
Scandura Antonio	(1588-89), (1592-93), (1600-01)
Sciacca Nunzio	(1607-08)
Scuderi Alessandro	(1586-87), (1610-11), (1614-15)
Scuderi Antonio	(1602-03)
Scuderi Giuseppe	(1615-16)
Soldano Annibale	(1596-97)
Sorbello Mariano	(1609-10)
Statella Gaspare	(1582-83)
Tableda Francesco	(1586-87)
Tacura Antonino	(1607-08)
Tanzuso Francesco	(1580-81)
Tanzuso Giuseppe	(1594-95), (1598-99), (1603-04)
Tanzuso Paolo	(1619-20)
Tanzuso Salvatore	(1601-02)
Tanzuso Vincenzo	(1595-96), (1608-09), (1611-12)

Tosto Nunzio	(1581-82)
Tricipia Giambattista	(1586-87)
Trogisi Vincenzo	(1593-94)
Urso (de) Cesare	(1583-84)
Urso (de) Mariano	(1598-99)
Urso (de) Marino	(1603-04)
Urso Teodoro	(1579-80)
Urzi Barresi Sebastiano	(1597-98)
Velasquez de Figueroa Sebastiano	(1610-11)
Velasquez de Grado Alonzo	(1585-86)
Xacca Teodoro	(1579-80)
Xurino Antonino	(1583-84)
Xurino Girolamo	(1592-93), (1595-96)
Zappalà Francesco	(1608-09)

ELENCO DEI SINDACI DAL 1564 AL 1800

1564	MUSUMECHI Antonino	
1565	PUGLISI Antoni di S. Filippo di Carchina	
1566	GRASSO Francesco figlio di Antonello	
1567	?	
1568	LARCHIACUNU Berto	
1569	?	
1570	MACCARUNI Johanni dell'Aglià di Jaci	
1571	MUSUMECHI Petru fu mastro Cola di l'Aglià di Jachi	
1572	MUSUMECHI Antonio	
1573	MANGANI Philippus	
1574	MANGANO Simon	
1575	?	
1576	FICHERA Stefano	
1577	MUSUMECHI Antonino	
1578	ISFILIO Paulo	
1579	FICHERA Stefano	
1580	DI LEONARDO Cola	
1581	PONTI Pietro	
1582	PONTI Pietro	
1583	PONTI Pietro	
1584	MUSUMECHI Salvatore	
1585	CANTARELLA Giov. Battista	Sospeso dall'incarico per irregolarità.
1585	PAGUNI Adamu	In sostituzione del Cantarella.
1586	MARSIGLIA Jacobo	Destituito per sospetto.
1586	DE CUSTANZO Filippo	In sostituzione del Marsiglia.
1587	PAGUNI Adamu	
1588	MANGANO Filippo	

1589	GRASSO Joseppe
1590	DI SAVOCA Mauro
1591	PAGUNI Adamo
1592	PONTI Pietro
1593	SCANDURRA Antonio
1594	PONTI Pietro
1595	MUSUMECHI Giuseppe
1596	DI SAVOCA Mauro
1597	MAUCHERI Blasi
1598	PONTI Pietro
1599	PATANIA Giuseppe
1600	PATANIA Giuseppe

Secondo le nuove disposizioni del vicerè duca di Maqueda
la carica di Sindaco divenne triennale.

1600 - 1603	PATANIA Giuseppe	
1603	PONTI Pietro	Non confermato per sospetto.
1603 - 1606	MIUCHIO di Miuchio	
1606 - 1609	PONTI Blasio	
1610 - 1612	GRASSO Giuseppe fu Franco	
1612	RUSSO Francesco	Non confermato.
1612 - 1615	PENNISI Francesco	
1615 - 1616	MIUCCIO di Miuccio	Sospeso dall'incarico
1616 - 1619	GRASSO Alfio	
1619	PENNISI Francesco	Deceduto in carica.
1620 - 1623	PATANIA Giuseppe di Michele	In sostituzione del deceduto Pennisi.
1623 - 1625	PATANIA Federico	Deceduto in carica.
1625 - 1628	FICHERA Galeotto	In sostituzione del Patania deceduto.

La carica ridivenne annuale con le ordinazioni di F. Danieli.

1630 - 1613	MANGANO Giuseppe
1632 - 1633	MAUGERI Jacopo
1633 - 1634	PATANIA Giuseppe fu Alessandro
1634 - 1635	CALI' Giuseppe figlio di Andrea
1635 - 1636	CANNAVO' Giuseppe

1635	GANGI Scipione	Non confermato.
1637 - 1638	MUSUMECI Giuseppe	
1638 - 1639	PONTE Diego	
1639 - 1640	?	
1640 - 1641	?	
1641 - 1642	PENNISI Giuseppe	
1642 - 1643	?	
1643 - 1644	PATAMIA Giuseppe	
1644 - 1645	CANNAVO' Giuseppe	
1645 - 1646	GRASSO Pasquale	
1646 - 1647	FICHERA Giuseppe	
1648 - 1650	PENNISI Alfio	
1650 - 1651	VASTA Alfio	
1651 - 1652	FICHERA Pietro	
1652 - 1653	PATANIA Francesco fu Giuseppe	
1653 - 1654	VASTA Alfio	
1654 - 1655	FICHERA Giuseppe	
1655 - 1656	PONTE Diego	
1656 - 1657	CANNAVO' Giuseppe	
1657 - 1658	PENNISI Giov. Battista	
1659 - 1660	CANNAVO' Giuseppe	
1660 - 1661	GRASSO Alessandro	
1661 - 1662	CANNAVO' Giovanni Pietro	
1662 - 1663	?	
1663 - 1664	VASTA Alfio	
1664 - 1665	FICHERA Giuseppe	
1665 - 1666	VASTA Alfio	
1666 - 1667	CANNAVO' Giuseppe	
1667 - 1668	BARRARINO Bernardo	
1668 - 1669	FICHERA Giuseppe	
1669 - 1670	FICHERA Antonio	Non confermato per irregolarità.
1669 - 1670	CANNAVO' Giuseppe	
1670	BONAVENTURA Paolo	Non confermato.
1672 - 1673	GRASSI Alessandro	(Barone della Bivera)
1673 - 1674	VASTA Alfio	
1674 - 1675	?	

1675 - 1676	?	
1676 - 1677	PATANE' Augustino	
1677 - 1678	SCUDERI Francesco	
1678 - 1679	MIGNEMI Giuseppe	
1680 - 1681	FICHEROA Stefano	
1681 - 1582	GRASSO Alessandro	(Barone della Bivera)
1683 - 1684	PATANIA Alessandro	
1684 - 1685	?	
1685 - 1686	?	
1686	PLATANIA Diego	Non Confermato
1686 - 1687	CANNAVO' Antonio	
1688 - 1689	?	
1689 - 1690	MANGANI Mario	
1691 - 1692	COSTANZO Filippo	
1692 - 1693	PLATANIA Diego	
1693 - 1694	DI MARIA Giov. Battista	
1694 - 1695	?	
1695 - 1696	?	
1696 - 1697	?	
1697 - 1697	NICOLOSI Giuseppe	
1699 - 1700	SCUDERI Giuseppe	
1700 - 1701	SCUDERI Carlo	
1702 - 1703	?	
1703 - 1704	BARBAGALLO Antonino	
1705 - 1706	CALI' Giov. Battista	
1706 - 1707	LEONARDI Giov. Battista	
1707 - 1708	?	
1708 - 1709	ALIOTTA Francesco	
1709 - 1710	LEONARDI Giov. Battista	
1710 - 1711	MAZZULLI Giovanni	
1711 - 1712	LEONARDI Giov. Battista	
1712 - 1713	PLATANIA Giov. Battista	
1713 - 1714	CARPINATO Stefano	
1714 - 1715	BARRABINI Pietro	
1715 - 1716	PLATANIA Francesco	
1716 - 1717	MANGANI Giov. Battista	
1717 - 1718	LEONARDI Francesco	

1718 - 1719	CALANNA Diego	
1719 - 1720	?	
1720 - 1721	PENNISI Carlo	
1721 - 1722	ALIOTTA Bonaventura	
1722 - 1723	CARPINATO Giuseppe	
1723 - 1724	CARPINATO Giuseppe	
1724 - 1725	ROSSI Domenico	
1725 - 1726	CARPINATO Stefano	
1726 - 1727	CALANNA Diego	
1727 - 1728	SCUDERO Martino Maria	
1728 - 1729	MANGANI Giov. Battista	
1729 - 1730	PLATANIA Giov. Battista	
1730	PLATANIA Pietro	Non confermato.
1730 - 1731	SFILIO Antonino	
1731 - 1732	CARPINATO Candido	
1732 - 1733	GEREMIA Gregorio	
1733	PLATANIA Pietro	Non confermato.
1734 - 1735	GRASSI Mariano	
1735 - 1736	PLATANIA Giov. Battista	
1736 - 1737	?	
1737 - 1738	?	
1738 - 1739	GRASSI Alessandro	
1739	FICHERA Vincenzo	Non confermato.
1739 - 1740	GRASSO Giuseppe	
1740 - 1741	PAPPALARDO Lodovico	
1741 - 1742	ROSSI Pietro Paolo	
1742 - 1743	CONTINELLA Saverio	
1743 - 1744	GAMBINO Diego	
1744 - 1745	FIGUEROA Gioachino	
1745 - 1746	CARPINATO Casimiro	
1746 - 1747	CALI' Giuseppe	
1747 - 1748	CALI' Domenico	
1748 - 1749	FIGUEROA Gioachino	
1749 - 1750	DI MARIA Vincenzo	
1750 - 1751	GRASSI Carlo	
1751 - 1752	MODO' Giuseppe	
1752 - 1753	ROSSI Salvatore	

1753 - 1754	SFILIO Ignazio	
1754 - 1755	CONTINELLA Pietro	
1755 - 1756	CARPINATO Rosario	
1756 - 1757	ROSSI Salvatore	
1757 - 1758	COSTANZO Vincenzo	
1758 - 1759	DIANA Rosario	
1759 - 1760	CARPINATO Casimiro	
1760	ROSSI Salvatore	Non confermato.
1760 - 1761	NICOLOSI Paolo	
1761 - 1762	ROSSI Salvatore	
1762 - 1763	CARPINATO Casimiro	
1763 - 1764	CONTINELLA Pietro	
1765	COSTANZO Vincenzo	Non confermato.
1765 - 1766	SCUDERO Martino Maria	
1766 - 1767	SCUDERO Michele fu Giov. Battista	
1767 - 1768	COSTANZO Vincenzo	
1768 - 1769	CONTINELLA Pietro	
1769 - 1770	PENNISI Rosario fu Carlo	
1770 - 1771	CONTINELLA Antonino	
1771 - 1772	SCUDERO Martino Maria, seniore	
1772 - 1773	CARPINATO Pietro Paolo di Casimiro	
1773 - 1774	LEONARDI Pietro Paolo	
1774 - 1775	GEREMIA Raffaele	
1775 - 1776	SFILIO Ignazio	
1776 - 1777	CARPINATO Marco Antonio	
1777 - 1778	NICOLOSI Sebastiano	
1778 - 1779	MUSMECI Francesco e Ponte	
1779 - 1780	SCUDERO Martino Maria e Pappalardo	
1780 - 1781	CARPINATO Vincenzo	
1781 - 1782	CONTINELLA Pietro fu Saverio	
1782 - 1783	DI MARIA Francesco	
1783 - 1784	?	
1784 - 1785	CALI' Leonardo	
1785 - 1786	GEREMIA Raffaello	
1786 - 1787	GRASSI CALANNA Francesco	
1787 - 1788	ROSSI Salvatore	
1788 - 1789	DI MARIA Francesco	

1789 - 1790	GEREMIA Raffaello	
1790 - 1791	PLATANIA Ignazio	
1791 - 1792	CALI' Paolo	
1792 - 1793	COSTANZO Vincenzo	Deceduto in carica.
1793	CARPINATO Pietro Paolo	In sostituzione di Costanzo.
1793 - 1794	MUSMECI Giuseppe	
1794 - 1795	CALI' Leonardo Maria	
1795 - 1796	CARPINATO Giuseppe	
1706 - 1797	GRASSI CALANNA Vittorio	
1797 - 1798	FIGUERA Pietro	
1798 - 1799	CARPINATO Giov. Battista	
1799 - 1800	PLATANIA Vincenzo.	

DOCUMENTI D'ARCHIVIO

E' stato consultato per la compilazione di questo volume, il materiale documentario che si trova presso l'Archivio Storico del Comune di Aci-reale: citato in nota come ASCA.

Precisamente, sono stati consultati:

Il Liber Antiquus Privilegiorum Civitatis Acis: l'antico libro dei privilegi della città di Aci, redatto nella prima metà del sec. XVI, che è citato in nota come *Liber Antiquus*.

Il Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis ab anno 1422 ad annum 1838: redatto dalla prima metà del sec. XVII (citato come *Liber Rubeus*).

Il Liber Fodera Negra: redatto dalla seconda metà del XVII secolo, raccoglie i contratti e le transazioni dell'università di Aci con la Corona dal 1528 al 1742 (citato come *Liber F. Negra*).

Sono stati inoltre consultati gli atti della Corte giuratoria:
Governo Generale 1589-1645, 1.

Scrutini, cittadinanze e altro 1576-1640 (citato in nota come *Scrutini*, 1).

Scrutini, cittadinanze e altro 1641-1748, 2 (citato in nota come *Scrutini*, 2).

Materie Diverse:
6; 27; 78; 107.

Registri dei mandati:
reg. 1608-09; 1631-32.

Libro dei conti 1581-1624.

Registri di Corrispondenza, Consigli, Appalti di gabelle (citati in nota come R.C.C.A.):

I	anni 1552-57
II	» 1558-61
III	» 1561-65
IV	» 1553-1571

V	» 1571-74
VI	» 1574-77
VII	» 1577-80
VIII	» 1580-83
IX	» 1584-87
X	» 1587-88
XI	» 1590-96
XII	» 1596-1604
XIII	» 1604-10
XIV	» 1610-15
XV	» 1615-20
XVI	» 1620-26
XVII	» 1626-32
XVIII	» 1632-39
XIX	» 1639-45
XX	» 1645-50
XXI	» 1651-58
XXII	» 1658-65
XXIII	» 1665-1672
XXIV	» 1672-79

Ogni busta è suddivisa in registri per anno indizionale e sono i registri che si richiamano generalmente nelle note per favorire una più facile individuazione dei documenti citati.

Altri volumi e registri consultati:

Censimento 1596.

Consigli e Contratti per la proclamazione di Aci al Regio Demanio 1528-1790; citato in nota nome Cs. Ct. per Aci al R. Dem.

Liber Actorum Patrity 1646-47; 1660-61.

Corte Civile e Criminale: reg. 1589-90; 1590-91; 1636-37; 1656-57.

«Quinternu di la Secretia di Yachi», anno 1521.

Reg. Segrezia Acis:

1; 7; 12; 14; 16; l'«Airoli».

Reg. Segrezia, concessioni e licenze, 1339-1736.

MANOSCRITTI

Biblioteca Zelantea di Acireale:

Ms. A 68 n. 20.

C. CARPINATO, *Notizie storiche della città di Acireale*, ms. I 17 11 12.

P. LEONARDI PENNISI - M. FINOCCHIARO - VALASTRO, *Storia di Aci*, ms. I 17 10 18.

INDICE DEGLI ARGOMENTI E DEI NOMI

- Abilitazione agli uffici, vedi uffici.
 Acatapano, ufficio, 32, 38, 39, 49, 117, 131; competenze, 65-66, 85; elezioni, 114, 116n; sindacato, 127.
 Aci, capo comarca, 144; concessioni di terre di —, 11, 16-18, 106; infeudazione di —, 11-13; interdizione di —, 40-41; passaggio al demanio regio di —, 12, 13, 19-23, 23-26, 42-44, 49, 63, 94, 130, 141-142; separazione dei casali di —, vedi casali; struttura amministrativa di —, 23, 27, 49, 56, 113, 130, vedi uffici e ufficiali; struttura sociale di —, 18, vedi *borgesì*, ceti dirigenti, ceti intermedi, ceti popolari, ceti medi, *gentilhomini*, *ministeriali*, *nobili*, *onorati*; tentata infeudazione di —, 25-26, 33-34, 41-44, 60, 71; territorio di —, 11n; titolo di fidelissima ad —, 41.
 Aci Aquilia, 35, 39, 40, 49, 109.
 Acireale, 16.
 Aci S. Antonio e S. Filippo, costituzione di —, 31; infeudazione di —, 35; Fiera Franca ad —, 39; milizia ad —, 109; soggezione al segreto di Acireale di —, 144.
 Aci Trezza, 108.
 Acque, 18-19.
 Affidare, privilegio di —, vedi barone di Aci.
 Aggiustatore di pesi e misure, ufficio, 85, 98.
 Agricoltura, 15, 18, 81-82.
 Ayroli A., banchiere genovese, 41, 42, 43, 45, 71, 142.
 Alagona, famiglia nobile, 13.
 Alagona Artale, 13n.
 Albuquerque, duca di, vicerè dal 1627 al 1632, dal 1667 al 1670, 31n.
 Alfonso d'Aragona, il Magnanimo, re di Sicilia dal 1416 al 1458, 13, 17n, 19, 24n, 43, 115, 127, 135, 142.
Algoziri, 61, 63.
 Alva, conte di, vicerè dal 1585 al 1591, 106.
 Ambasciatori vedi sindaci.
 Amministrazione locale, 79-112 121-122; 134-135; atti dell'—, 69, 137; lotte per il predominio dell'—, 19-23, 27-28, 29-35, 35-39, 55, 72, 76, 116, 124, 131; vertenza dell'— con il vescovo di Catania, 39-41. Vedi anche politica cittadina.
 Analfabetismo, 28, 70, 88, 103.
 Angerio, vescovo-abate di Catania, 11, 41.
 Annona pubblica, 56, 80-83, 94.
 Anzalone, vicario generale, 34.
Aquila, vedi gabelle.
 Aquilia Nuova, casale, 16, 21, 29, 30, 31, 33n, 34, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 65, 74, 75, 84n, 88, 92, 102n, 103, 104, 107, 108, 116n-117n.
 Aquilia Vetere, casale, 15, 16.
 Arabi, dominazione, 11.
 Aragonesi, 12; rivolta anti-aragonesa, 13n.
 Architetti municipali, 107.

- Architettura barocca, 107.
 Archivio dell'università di Aci, 25, 40.
 Armi, vedi privilegio di portare —.
 Artigianato, 16-19, 139.
 Artigiani, 32.
 Averna M., 81n.
 Avvocato-consulatore, 49, 66, 92; — dei poveri, 103; avvocato-procuratore presso il Tribunale regio, 92.
- Bachicoltura, 18.
Baglia, vedi gabelle.
Baglio del palo o mandra, ufficio, 146, 147.
 Baiulo, ufficio, 137, 143.
 Banca, vedi privilegio di —.
 Bandi, 37, 51, 64; — del capitano, 136; — frumentari, 63, 82, 104; — dei giurati, 63-64, 82, 85, 104, 137; — ordinari, 63-64; — del patrizio, 138-139; pubblicazione dei —, 63, 64, 144-146; — dei revisori, 89; — sanitari, 63; — del segreto, 143-144; — straordinari, 63-64; — vice-regi, 81.
 Banditismo, 80, 108, 110-111.
 Banditore pubblico, ufficio, 51, 64, 144, 146.
Banditura, vedi gabelle.
 Bardi A., barone di Mastrantonio, 13n.
 Barocco siciliano, 107.
 Baronaggio, 20, 46-47, 131.
 Barone di Aci, 12-13; amministrazione baronale, 19-21, 23; grazie concesse dal —, 21n; privilegi di affidare e di foro concessi al —, 17-18, 19-21; segreto del —, 141.
 Baviera Albanese A., 24n, 148n.
 Bella S., 29n.
Belloverde, vedi Valverde.
 Bianca, di Navarra, vicaria di Sicilia dal 1410 al 1412, 17n.
- Bilancio pubblico, 91, 96, vedi anche patrimonio.
 Bologna F., commissario 96.
 Bonaccorsi, casale di Aci, 15, 21, 29n, 58, 104, 116n, 144.
Borgesi, 19n, 42, 83, 95..
 Boscarino S., 107n.
 Bosco di Aci, 16, 24, 143, 145, 147.
 Bricel Ronchiglio A., presidente del Regno, 41n.
 Brindisi, 56.
 Bulano, giudice del civile, 63.
 Burgarella P., 122n.
 Burocrazia, 49, 51, 62.
 Bussolo, 75, vedi elezioni.
- Cajetano (di) S., regio castellano, 22.
 Calcerano, cronaca del, 42n, 45n, 71n.
 Cali C., barone di S. Carlo, 39n; concessione del titolo di barone, 45.
 Cali G., 36, 39, 42, 45, 71.
 Cancelleria Regia, 48n.
 Cannavò Giacomo, 122n, 132n.
 Cannavò Giuseppe, 39, 55n, 124n.
 Cantarella G., 118n.
 Cantarella G. B., 72n.
 Cantarella S., 22.
 Capitan d'armi, ufficio, 59, 105-106, 108n-109, 111-112.
 Capitan giustiziere, ufficio, vedi anche Corte criminale, 22, 32, 37, 38, 39, 42, 61, 63, 100, 134-136, 137; abusi del —, 126, 133, 135; bandi del —, 136; competenze del — 52, 54, 86, 104, 116, 136; esercizio dell'ufficio di capitano, privilegio, 136; nomina del —, 113, 134; scrutinio del —, privilegio, 114, 123-125, 136; sostituzione del —, privilegio, 135.
 Capitano di notte, 136.
 Capomolini, 19, 108, 149.
 Cappuccini, 38.

- Carcerario, ufficio, 133, 146.
 Carcerati, 102, 133, vedi politica cittadina.
 Carcere, 102.
 Carestie, 51, 80-83, 97, 99.
 Caricatoi, 43, 148.
 Carlino, moneta, 59.
 Carlo V, imperatore, re di Sicilia dal 1516 al 1556, 19, 22, 24, 26, 45, 111, 115, 142.
 Carpinato C., 13n, 15n, 16n.
 Casa di Città, 33, 59, 61, 88, 91, 116; edificio 107.
 Casali di Aci, 11n, 15-16; — e attività amministrativa, 57-60, 87, 88, 92; — e milizia, 109; — e ufficiali, 21, 57, 58, 65, 70, 74-75, 104, 116, 131, 132, 136; promulgazione dei bandi nei —, privilegio. 64; separazione dei —, 29-35, 39.
 Casalotto di S. Antonio, casale, vedi S. Antonio.
 Cascia, vedi gabelle.
 Casciarizzo, 53n, 75.
 Castellano regio, 22, 38, 145.
 Castello di Aci, 15, 102, 103, 104, 144; concessione al vescovo Angerio del —, 11-12; demolizione simbolica del —, 12; passaggio al demanio del —, 13n, 22; vendita del —, 35.
 Castiglione P., 83n.
 Catania, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 61; cittadini di —, 18, 20, 28, 124, 135; consuetudini di —, 24n; diploma di concessione di —, 11, 41; porta di —, 22; privilegi concessi a —, 35n, 61, 62, 137-138; sindacatore di —, 127; strada Catania-Messina, 16; ufficiali di —, competenze, 66, 84, emolumenti, 133, 134; vescovo di —, 11, 13, 39-41, 144.
 Cavallari (li), contrada, 35.
 Cavallaro G., sindaco amb., 42, 71.
 Cedola di scrutinio, 115, 116, 119-122, vedi anche elezioni e scrutinio degli ufficiali.
 Censi della Segrezia di Aci, vedi Segrezia; censo del boschetto Andrea La Rosa, 145; — delle cento onze dell'*aglia*, 145; — della Chiesa grande, 145; — della Chiesa piccola, 145; — della Chiesa di S. Gregorio, 145; — di Cola Giacinto Musmeci, 145.
 Censimento 1569, 29n; — 1639, 29n-30n.
 Chiesa Matrice dell'Annunziata, 16, 51, 61, 88; 96n, 106n; — di S. Antonio del Casalotto, 106n; — di S. Francesco, 106n; — di S. Sebastiano, 106n.
 Chiese, costruzione di —, 92; consigli per la costruzione di —, 106n.
 Cisterna dell'Abate, 16n.
 Città demaniali, vedi anche università, 11, 20, 26, 33, 71, 80, 97-98, 110, 115, 134, 141; vendita di —, 26, 98.
 Città feudali, 11.
 Cittadinanza degli ufficiali, vedi privilegio di.
 Clero, esenzioni al —, 99, 145; presenza di religiosi a consigli ed elezioni, 38, 42, 54-55, 115, 116, 121.
Codex Legum Sicularum, 43.
 Collettori regi, 89, 90.
 Colonna Marc' Antonio, vicerè dal 1577 al 1594, 57-58, 61, 115, 118, 121, 127, 133.
 Colonna Pompeo, vicario del Regno, 57.
 Comarche, 144.
 Commercio, 16-19, 65, 79, 139.
 Commissari regi, 61, 88, 100.
 Comuni dell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XIV), autonomia cittadina, 47.
 Concessioni di terre, vedi Aci.
 Congiura popolare, 37.

- Conservatore del real patrimonio, 49n.
- Consigli per l'abolizione della mastra, 37-38; — per l'acquisto di frumento, 52, 78, 81; — per la costituzione della mastra, 37-38; — per costruire il carcere, 102; — per evitare la vendita di Aci, 34 (Scribani), 42 (Ayroli); — per fissare le mete, 52, 84; — per l'imposizione di gabelle, 52, 94-96; — per il riscatto di Aci, 21; — per la sottoscrizione dei mandati, 91; — per i sussidi all'ospedale, 103; — vari, 28, 34n, 104n, 106n, 107n, 108, 135, 137n.
- Consigli di elezione vedi avvocato dei poveri, vedi consiglieri, vedi consoli delle maestranze, vedi deputati, vedi elezione degli ufficiali, vedi sindaci *ad acta*, vedi sindaco-procuratore, vedi tesoriere; — di scrutinio, vedi scrutinio degli ufficiali.
- Consigliere, ufficio, 32-33; competenze, 53, 54, 75; elezione e numero dei consiglieri, 54, 55; vedi anche consigli di elezione.
- Consiglio cittadino, 49, 50-53, 53-55; autorizzazione viceregia al —, 51-52, 54; conferma viceregia del —, 51, 52; convocazione del —, 51; diritto di prima voce nel —, 52, 113, 137; — generale, 50-51, 53; — ordinario, 50-51; presidenza del —, 52; — straordinario, 51.
- Consiglio d'Italia, 49n.
- Consolati, 32.
- Consoli delle maestranze, 32.
- Consuetudini di Aci, 24n, 61-63, 65, 69, 75, 76, 123, 145.
- Consulenti vedi consiglieri.
- Consultore del Tribunale del Real Patrimonio, 149; — del vicerè, 43n.
- Contratto di riscatto di Aci, vedi Aci, passaggio al demanio.
- Conventi, 28, vedi istruzione; 38, vedi edilizia. Convento dei Cappuccini, 106n; — del Carmine, 38; — di S. Domenico, 38.
- Corte d'appello, 132; — capitaniale, vedi corte criminale; — civile, 131-132, 138; — criminale, 131-134, 143. Corte giuratoria, 53, 60, 69; atti della —, 49; registrazione di atti della —, 62, 97; registri della —, 29n, 45, 56, 69, 89, 116; sede della —, 29, 57. Corte patriziale, 138; — segreziale, 146-148; — del vice-almirante, 149.
- Corti di sindacatura, 126n.
- Costa F., regio sindacatore, 34.
- Costa T., 142.
- Coste di Aci, vedi litorale.
- Credenziera, ufficio, 22, 146-147; competenze, 86-87, 90, 143, 145, 147; salario, 87.
- Cubisia, casale, 21, 104.
- Cunsolo (di) B., 123n.
- Cutelli M., giurista catanese, 43.
- Danieli F., governatore delegato, vedi ordinazioni.
- Debitori della città, 55, 89, 90; divieto di abilitazione agli uffici per i —, 73-74, 77, 119; lista dei —, 97, 101, 120.
- Decima *chiaramidì*, 145; — del lino, 145; — delle pietre da pesca, 145; — dei porci, 144, 147; — dei posti di mosto, 145; — delle vettovaglie, 145; vedi, segreto di Aci, diritti.
- Delegati regi, 61, 82, 100, 135.
- Demanio regio, vedi Aci, passaggio al demanio; alternativa demaniale, 47; ideologia demaniale, 33, 43; tutela della demanialità, 23, 26, 33, 43, 129-130.
- Denari, moneta, 59.

- Deputati, ufficio, 42, 49, 67, 100; — per il commestibile e potabile, 84; — delle elemosine, 67; — frumentari 67, 82-83; — per le gabellazioni, 97; — per imporre le gabelle, 67, 94; — per imporre le mete, 52, 67, 84; — per la lite della città, 100n-101n; — per la macellazione di animali, 52, 87; — dei poveri, 102; — per *redimersi i cristiani*, 108; — sanitari, 104.
- Deputazione del Regno, 48n, 68, 97; — degli Stati, 48n.
- De Stefano F., 83n, 125n, 126n, 129n.
- Detentore di libri, ufficio, 49, 68, 90-91.
- Diana (don) N., marchese di Cefalù, 35.
- Di Blasi G. E., 24n.
- Difesa, 17, 43, 79-80, 94, 107-109, vedi anche milizia; — privata, 110-111, vedi privilegio di poter portare armi.
- Di Maria G., 46n.
- Diritti comuni, 18, 98. Diritto di fare legname, 24; — di pascolo, 24, 145.
- Diritto pubblico siciliano, 24n.
- Discepolo* (apprendista), 139.
- Dogana, vedi privilegio di franchezza di —.
- Dohana*, vedi gabelle.
- Dohana maris et litorum maris*, 39-41.
- Dominio feudale, 26, 41, 43, 65, 130.
- Donativi offerti da Aci, 20-22, 26, 33, 45, 124, 141-142; — offerti da Aci Aquilia, 41; — offerti da Aci S. Antonio e S. Filippo, 34-35; — regi, 23, 43, 67n, 70, 78, 90, 93, 94, 96-97, 99, 100, 101.
- Doria G., cardinale, vicerè dal 1610 al 1612, dal 1624 al 1626, 143.
- Dottorato, 28; dottori in legge, 28n, 32, 62, 66, 117, 132.
- Ebdomada, vedi giurati.
- Economia, 15-16, 19, 30, 39-40, 85; crisi economica, 58, 83, 96, 97-101, 102, 106.
- Edilizia, 92, 106-107.
- Elezione degli ufficiali, 38, 122-123; vedi scrutinio e uffici.
- Enfiteusi, concessioni in —, 16, 18, 106.
- Enriquez A., 132n.
- Erariato*, vedi gabelle.
- Esazione fiscale, vedi gabelle e politica cittadina.
- Esenzione di padre e madre di dodici figli, vedi privilegio di —.
- Esenzioni da gabelle e decime, 16, 24, 145; privilegio di esenzione da decime e diritti, 17n, privilegio di esenzione dalla gabella d'uso e cascia di vino, 17n.
- Esportazione della seta, vedi Messina.
- Farinaro*, 82.
- Federico II, lo Svevo, imperatore, re di Sicilia dal 1198 al 1250, 12, 56.
- Federico III, re di Sicilia dal 1296 al 1337, 12, 50, 53, 56, 58n, 115; capitoli di —, 50, 56, 83, 87, 115.
- Ferdinando II, re di Sicilia dal 1830 al 1859, 142.
- Feria, duca di, vicerè dal 1602 al 1606, 134.
- Ferranti (di) G., 21.
- Ferrara G., don, 33.
- Ficarazzi, contrada, 98n.
- Fichera, baroni di Villanova, 45-46n.
- Fichera A., 76.
- Fichera Giuseppe, 38n, 39n, 76.
- Fichera Galeotto, 76.
- Fichera S., 76-77, 105n.
- Fiera Franca di Santa Venera, vedi privilegio di —.

- Filippo IV, re di Sicilia dal 1621 la 1665, 45, 59.
- Finocchiaro A., 21, 22.
- Finocchiaro-Valastro M., 15n, 16n, 107n.
- Fiscale, ufficio, vedi procuratore fiscale.
- Fiscale della Corte del vicealmirante, 149; — del segreto, 145.
- Forastiere*, 143, vedi bosco di Aci.
- Foro, vedi barone di Aci e privilegio di —.
- Fortificazioni, vedi difesa.
- Franchezza di dogana, vedi privilegio di —.
- Fruento, 18, 51, 52, 63, 80-84, 148, vedi bandi, carestie, deputati, *farinaro*, peculio frumentario.
- Gabelle, 16, 36, 37, 52, 56, 77, 93-97, 100, 101; appalto di —, 68, 69, 88, 90, 94, 97, 137; gabella dell'*aquila*, 26, 45, 94; — della carne o *malde-naro*, 94-95; — della calce e neve, — sul *garozzo*, all'ingrosso, al minuto, su pane, frutti e foglie, sulla seta, sulle vettovaglie, 95; gabelle spettanti alla Segrezia, 141, 144-146 (*baglia*, *banditura*, *cascia*, *dohana*, *erariato*, *martelletto*, *pesatura*, *quadruplo*, *regio tari*, *uso di cascia del vino*, *xisa*).
- Gabelloti, 18, 93-94, 97; divieto di abilitazione agli uffici per i —, 73-74, 77, 119; gabelloto della seta, 143, 144.
- Gaetano A., segreto, 144.
- Gaetano O., regio sindacatore, 117n.
- Galasso G., 48n.
- Gallinaro, terra comune, 145.
- Garitte, vedi difesa.
- Gaudioso M., 11n, 12n, 13n, 17, 23n, 32n, 41n, 44n, 47n, 113n, 114n, 118n, 123n, 125n, 134n.
- Gazzena, terra comune, 24, 98.
- Gentilhomini*, 29, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 54, 55, 61, 66.
- Genuardi L., 11n, 19n, 44n, 50n, 51n, 59n, 69n, 70n, 115n, 123n, 141n.
- Giacomo d'Aragona, re dal 1291 al 1327, 43.
- Gianara Baldo, Maestro giurato del Regno, vedi ordinazioni.
- Giarrizzo G., 43n, 47n, 79n, 97n, 99n, 102n, 108n, 110.
- Giovanni d'Aragona, re dal 1458 al 1479, 13n, 43.
- Giudici, 28, 32, 37, 38, 54, 130, 133, 135; — dottori, 62, 117, 132; intime ai —, 123. Giudice d'appello, 114, 116, 117, 130, 132; — del capitano o criminale, 62, 113, 114, 116, 117, 124-125, 130, 131-134; — del civile, 62, 63, 114, 116-117, 131-132; — *idioti*, 114, 115n, 117, 127-128, 131-132, 138, 143; — del patrizio, 62, 138; — del vicealmirante, 149.
- Giunta del Presidente e del Consultore, 48n.
- Giurati, ufficiali, 22, 25, 28, 49, 56-60, 71, 78, 135; abilitazione, elezione e scrutinio, 39, 114, 116-117, 119; abusi e cattiva amministrazione, 37-39, 100-101, 120-122, 126; banca, vedi privilegio di; bandi, 63-64, 82, 85, 104, 137; carcerazione, 58, 99; competenze, 32, 34, 50-53, 54, 56, 83-86, 86-87, 87-92, 94, 97, 104, 105, 109, 111, 136, 143-144, vedi mandati; dissidi tra i — dei casali, 30, 32, 34, 57, 58; vedi ebdomada; intime ai —, 69; intime dei —, 123; numero dei —, 30, 57-58; presidenza dei —, 137; responsabilità, 58, 67; vedi salario dei —; scomunica dei —, 40-41; sindacato dei — 127-129; titoli di nobile, magnifico, senatore, spettabile ai —, 60; toga, vedi privilegio; usurpazione di

- competenze, 65-66, 147; — vigilanza sui —, 78; Vedi anche avvocato-consulatore, Corte giuratoria, maestro notaio dei giurati, segretario dei giurati.
- Giurisdizione baronale, 17-18, vedi barone di Aci; — civile e criminale, 129-139, vedi privilegio del foro e del *mero e misto imperio*; — ecclesiastica, 49n; — dell'Inquisizione, 49n; — regia, 48n-49n; giustizia, amministrazione, 24, 110n, 126, 129-139, venalità, 129.
- Governatore dell'orologio di Città, 92.
- Grana, moneta, 59n.
- Grande Almirante, 148-149.
- Grasso, baroni della Bivera, 45-46n.
- Grasso C., 12n.
- Grasso G., 76n.
- Grasso J., 21, 22.
- Grasso P., 107.
- Gravina (di) V., 22.
- Gregorio R., 12n, 24n, 50n, 53n, 56n, 58n, 59n, 65n, 70n, 83n, 89n, 93n, 94n, 108n, 115n, 126n, 127n, 134n, 137n, 141n, 147n, 148n.
- Guerreri G., nunzio ed ambasciatore, 21.
- Incursioni barbaresche, 17, 108, 109.
- Indizione, 59n.
- Intime ai capitani, 123; — ai giudici, 123; — ai giurati, 69, 123.
- Inventario annuale dei beni della Casa di Città, 91-92.
- Iraci (d'), marchese, vicario generale, 63n, 130.
- Istruzione, 28, 103; borse di studio, 28; scuole pubbliche, 28, 103.
- Ius pascendi*, vedi diritto di pascolo.
- Laudani A., 130n.
- Lavinaro, bosco di Aci, 145.
- Leonardi Pennisi P., 13n, 15n, 16n, 107n.
- Lettere patenti, 61, 122n.
- Libri dei privilegi, 25, 33; *Antiquus Liber Privilegiorum Civitatis Acis*, 25; *Liber Rubens Privilegiorum Civitatis Acis*, 33, 127.
- Libro dei conti (*libro russo*), 33n, 89; — del credenziere, 143; — del detentore, 90; — delle entrate e delle uscite, 67, 88.
- Li Pira G., medico condotto, 104n.
- Liti dell'università di Aci, 38, 77-78, 100, 109.
- Litorale di Aci, 39, 43, 104, 107, 108.
- Lixandrano (de) B., segreto, 22.
- Lo Bruno T., cronaca, 15n, 16n, 30n, 31n, 33n, 35n, 37n, 38n, 41n, 42n, 61, 151n.
- Macellazione di animali, 86-87, 147.
- Mack Smith D., 23, 37n, 80n, 86n, 129n.
- Madrid, 45.
- Maestranze, 30-31, 69, 107.
- Maestri notai, 28, 38, 124, 132, 133; maestro notaio della Corte civile e criminale, 68, 98; — dei giurati, 49, 68-69, 78, 89, 114, 116, 120, 121, 123; — del patrizio, 69, 138; — «delle prime appellazioni» o del giudice d'appello, 69, 114n; — del segreto, 69, 145, 146-148; — del vicealmirante, 149; — del viceportulano, 148.
- Maestri di piazza, vedi acatapani.
- Maestri di scuola, 103.
- Maestro Giurato del Regno, 57n, 71, 89, 127.
- Maestro di mondezza, ufficio, 105.
- Maestro Portulano, 49n, 148.
- Maestro Segreto del Regno, 49n, 141, 142n.
- Magistrati civici, vedi ufficiali.

- Magna Curia dei Maestri razionali, 49n.
- Magnifico, titolo degli ufficiali, 44, 60.
- Malaria, 16.
- Mandati, sottoscrizione dei —, 77, 88, 91, 137.
- Mandra*, vedi *baglio*.
- Manganarie, 143.
- Manganelli, 146.
- Mangani V., 69.
- Mantello, bosco di Aci, 145.
- Maqueda, duca di, vicerè dal 1598 al 1601, 50, 73.
- Marina di Aci, vedi litorale.
- Marletta F., 17n.
- Martelletto*, vedi *gabelle*.
- Martini, re, 13, 17n, 43, 48n, 115, 126, 134.
- Mascali, 76, 106, 144, 149.
- Massa A., conte, 35.
- Massari, 18; privilegio di dilazione ai —, 82n.
- Mastra* di nobili, 32, 34-39, 44, 55.
- Mastrantonio, baroni, 13.
- Mastro massaro di Città, ufficio, 92.
- Maugeri L., 76.
- Mazzieri, ufficiali, 60, 61.
- Mazzullo G., 124n.
- Medicina, 104.
- Medico condotto, 103-104.
- Medioevo, 16n, 19n, 59n.
- Mello (de) F., vicerè dal 1639 al 1641, 34n.
- Menzano di venditore e venditrici*, 139, 143.
- Meorano Zappalà C., 46n.
- Merlino A., credenziere, 22.
- Mero e misto imperio*, vedi giurisdizione e privilegio del —.
- Messina, 61, 99, 105, 127, 145; porta di —, 22; privilegio dell'esportazione della seta, 18; strada Catania-Messina, 16.
- Metè, 52, 56, 65-67, 83-86.
- Milano, viceregno di, 49n.
- Milizia, 108-109, compagnia del Casalotto, di cavalleria, della *Nunciata*, di S. Filippo, di S. Giuseppe, 108.
- Ministrali*, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 54, 55, 65.
- Miuccio di Miuccio, 60.
- Modò A., collettore, 96.
- Molini, 18-19, 43.
- Molitura, 18.
- Montana G., 111.
- Municipio, vedi Casa di Città.
- Musmeci A., 145.
- Musmeci C., 46n.
- Musmeci N., 72n.
- Muxumarra P.*, 22.
- Napoli, viceregno, 49n.
- Nettezza urbana, 138-139.
- Nizzeti*, contrada, 84.
- Nobile, titolo degli ufficiali, 44, 60.
- Nobili*, cittadini, 36, 38, 39, 65.
- Nobiltà, 37, 44-46, 99; — di mastra, 44; — di toga, 44.
- Normanni, sistema feudale, 11.
- Notariato, 28.
- Nunciata, Nunziata, quartiere, 29n, 30n, 108.
- Nuova Milizia del Regno, 108.
- Olivares, conte di, vicerè dal 1592 al 1595, 108, 119.
- Onorati*, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 54, 55, 65.
- Onza, moneta, 59n.
- Ordinazioni, 69; — sui banditi, 111; — sulle carceri, 102; — di Danieli F., 31-32, 34, 54, 60, 65, 75, 78, 85, 91; — di Gianara B., 67, 88-89; — di Maqueda, 73-74, 77-78; — sulla peste, 104; — sul processo civile e criminale, 132,134; — di Reque-

- sens B., 32, 53, 54, 55, 68, 75, 97, 105, 120; — dei revisori di conti, 89, 92; — varie, 66, 71, 90, 91, 92, 96, 103, 108, 134, 143, 144.
- Ordine pubblico, 123.
- Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cavalieri, 94.
- Orologio di città, vedi governatore dell'—.
- Ospedale di S. Maria del Monserato, 103-104.
- Palermo, 12, 37, 61, 99, 127, 145.
- Palumbaro, bosco di Aci, 145.
- Parasporari*, 18.
- Parinelli P., sindacatore, 36.
- Parlamento, 48n, 70-71, 93, 98, 129; — del 1398, 13; — del 1547, 64, 105-106, 131, 132n; — del 1555, 70n; — del 1603, 132; — del 1612, 123; — del 1615, 30, 54, 60, 64, 74, 109n, 146; — del 1621, 99, 132, 136; — del 1698, 61.
- Pascolo, 18, vedi anche diritto di —.
- Passanitello F., 44n.
- Patanè, casale, 15, 21, 29n, 35, 58, 104, 116n, vedi Platani.
- Patanè, famiglia nobile, 45, 46n.
- Patania, famiglia nobile, 45, 46n.
- Patania A., 39n.
- Patania Giorgio, 105n.
- Patania Giuseppe, 76n, 82.
- Patania P., 39n.
- Patrimonio, 50, 56, 68, 71, 73, 77, 87-92, 102, 119.
- Patrizio, 34, 38, 39, 42, 132, 137; vedi bandi del —; competenze del —, 54-55, 137-139; vedi Corte patriziale; diritti del —, 137-138; vedi salario del —; toga al —, privilegio, 60-61.
- Pavonazzi, ufficiali, 60, 61.
- Peculio frumentario, 83; consiglio per l'istituzione del —, 83n.
- Pedara, 144.
- Periodo di difesa, 145, vedi terre comuni.
- Pesatore della seta cruda, ufficio, 146-147.
- Pesatura*, vedi gabelle.
- Pesi e misure, 56, 65, 85, vedi aggiustatore di —.
- Peste, 97, 99, 104, vedi anche sanità.
- Piazza d'armi, 44.
- Piazza maggiore, 30.
- Pietro, infante, conte di Noto, 13n.
- Pietro d'Aragona, re di Sicilia dal 1282 al 1285, 12.
- Pignatelli E., vicerè dal 1517 al 1534, 21, 40.
- Pirenne H., 16n.
- Pirri R., 12n.
- Pisano, bosco di Aci, 145.
- Platamone G. B., 13n.
- Platani, casale, vedi Patanè.
- Politica cittadina, esazione fiscale, 57, 58, 90; — a favore dei carcerati, 101-102; — a favore dei poveri, 93, 95, 102-103; vedi annona pubblica, istruzione pubblica, gabelle, macellazione di animali, mete, patrimonio, polizia urbana, sanità, strade.
- Ponti Diego, 39n, 121n.
- Ponti Pietro, 144.
- Popolazione, 16, 17-18, 30, 43, 80, vedi censimento.
- Portieri della Corte giuratoria, ufficiali, 53, 60, 92; — della Corte del vicealmirante, 149.
- Portulanoto, ufficio, 98, 148.
- Posada, diritto di, 105, 106.
- Poveri, vedi avvocato dei — e politica cittadina.
- Pozzillo, 108.
- Privilegi di Aci, 16, 24-25, 33, 34, 60, 64, 74, 102, 106, 132n, 136, 137; conferma dei —, 24; difesa dei —, 61, 62, 64, 75, 77, 122; richiesta di —

- 23, 34, 70. Vedi anche Libri dei privilegi, Parlamento e privilegio.
- Privilegi del barone di Aci, vedi barone; — del Grande Almirante, 148; — del segreto, 142; — di titoli di barone e nobiltà, 45.
- Privilegio di banca, 61-63; — di cittadinanza degli ufficiali, 29, 114, 123-125, 148; — di Fiera Franca, 19, 24, 29, 30, 39, 41; — di foro, 24, 94, 131, 142; — franchezza di dogana, 19, 30, 135n, 145; — del *mero e misto imperio*, 24, 127, 129-131, 142, 148; — di poter portare armi, 110-111; — di toga, 34, 60-61; — di Unione della città, 31
- Procuratore fiscale della Corte capitaniale ed ufficiale dell'erario, 76, 78, 131, 144, 146.
- Protonotaro del Regno, 48n, 59n, 120, 122.
- Provisionati*, ufficiali, 112.
- Quadruplo*, vedi gabelle.
- Quartieri di Aci, vedi casali.
- Raccoglitori di elemosine, 102.
- Raccuglia S., 12n, 13n, 16n, 60n.
- Raciti Romeo V., 12n, 15n, 16n, 19n, 28n, 30n, 31n, 33n, 35n, 37n, 38n, 41n, 42n, 45n, 57n, 58n, 61n, 63n, 70n, 71n, 72n, 73n, 96n, 103n, 108n, 111n, 135n, 142n, 148n, 151n.
- Real Segreteria, 48n.
- Regia Corte, 25, 31, 35, 67n, 68, 90, 94, 97, 100, 114n, 133, 141, 147.
- Regia Gran Corte civile e criminale, 13n, 25, 38, 49n, 127, 131.
- Regie Segrezie, 98, 144.
- Regio tari, vedi gabelle.
- Registri della Corte Giuratoria, vedi Corte giuratoria.
- Registri della Segrezia, vedi Segrezia.
- Regitana, Reitana, contrada, 19, 84.
- Regno di Sicilia (*Regnum Siciliae*), 28n, 69, 127; capitoli del —, 43, 62, 67, 117, 122.
- Requesens B., vedi ordinazioni di —.
- Responsali d'immissione ed estrazione*, 147.
- Rettore della città, 101.
- Revisione degli animali, vedi macellazione.
- Revisori dei conti, 89-92.
- Riscatto di Aci dal barone, vedi Aci al demanio regio.
- Rivelo di anime e di beni, 33, vedi censimento.
- Rollo dei magistrati nobili, 45.
- Romano, A., 28n, 117n.
- Rotolo, unità di misura, 59n.
- Ruggero, conte di Sicilia (1031-1101), 11.
- Ruggero di Lauria, ammiraglio, 12.
- Sacro regio Consiglio, 48n.
- Salario dell'avvocato consultore, 66; — del credenziere, 87; — dei giurati, 58-59; — dei maestri di scuola, 92; — del Maestro giurato, 71; — del medico condotto, 104; — del patrizio, 137; — del sindaco, 74; — del tesoriere, 67-68.
- Sanità, 93, 103-104; cordoni sanitari, 104; vedi bandi e deputati.
- S. Agata, festa, 13.
- Sant'Angelo G., 36.
- S. Antonio, quartiere, vedi Casalotto, 15, 21, 29, 30n, 31, 32, 33n, 34, 35, 54, 58, 59-60, 65, 74-75, 103, 104, 106n, 108, 116.
- S. Carlo, fondo di, 45.
- S. Domenico, vedi convento di —.
- S. Filippo, casale, 15, 29n, 30n, 31, 32, 33n, 34, 35, 54, 58, 59-60, 65, 74-75, 84, 103, 104, 108, 116n.
- S. Giacomo, contrada, 35.

- S. Giovanni La Punta, 144.
 S. Giuseppe, quartiere, 29n, 30n, 108.
 S. Gregorio, 144-145.
 S. Lucia, quartiere, 28n, 58, 116n.
 S. Maria della Catena, quartiere, 103, 116.
 S. Maria del Monserrato, vedi ospedale.
 S. Tecla, frazione, 108.
 S. Venera, festa, 61.
 S. Venera al Pozzo, contrada, 30.
 Scalia G., 11n.
 Scarpi, quartiere, 21.
 Sciacca G. C., 111n.
 Sciuti Russi V., 27n, 37n, 98n, 125n 127n, 129n.
 Scribani G. A., 33, 60.
 Scrutiniero regio, 55, 115, 122.
 Scrutinio degli ufficiali, 38, 72-73 113-122, 124-125, 135; consigli di —, 38, 57, 114-117, 120-122; liste di —, 52n; vedi deputati di scrutinio ed elezione degli ufficiali.
 Scuole pubbliche, vedi istruzione.
 Sedili, 44n, vedi anche *mastra*.
 Segretario dei giurati, 49, 66-67, 92
 Segreteria del vicerè, 48n.
 Segreto, ufficio, 22, 141-142; bandi del — 143, 144; competenze del — 86-87, 94, 132, 137, 143-144; Corte segreziale, 146-148; diritti del — 144-145; giurisdizione del —, 142 144; vendita dell'ufficio, 98; ved cittadinanza, privilegio di.
 Segrezia di Aci, vedi segreto.
 Seminara J., 22.
 Senato e senatore, titolo, 60.
 Sergente maggiore, 109.
 Serjenteria di Aci, 109.
 Serjenterie, 108n.
 Seta, 18; vedi bachicoltura, vedi gabelle; vedi Messina, privilegio di esportazione della —; vedi pesatore della seta cruda.
 Sicilia, 11, 12n, 24, 31, 36, 44n, 47 48n, 49, 50, 71, 79, 80, 81, 82, 83n, 96, 97, 107, 110, 111, 115n, 129.
 Sindacato degli ufficiali, vedi ufficiali.
 Sindacatore regio, 35, 65-66, 77, 78, 89, 101, 105-106, 121, 122n, 127-128, 132.
 Sindaci per le cause civili e criminali, 69; — *ad acta*, 21, 70, 71.
 Sindaco, ufficio, 36, 49-50, 69-77; competenze, 54-55, 64, 77-78, 91, 97, 105; elezione, 51, 53, 71-77.
 Sindaco ambasciatore, 21, 28, 42, 70.
 Sigillatore di botti di vino, ufficio, 146-147.
 Sigillo dell'Università, 60.
 Siracusa, 13.
 Soldati a guardia del bosco, 145.
 Spagna, 45, 71, 79, 87, 97; corte di —, 42, 43; politica della Corona, 17, 19-20, 23, 25-26, 47-48, 79, 80, 113-114, 125; politica fiscale, 36, 87-89, 96, 97-100, 141-144.
 Spatafora (don) M., vicario generale, 37.
 Spettabile, titolo, 60.
 Statuto di piglia bilanza, 85.
 Stazzo, frazione, 19, 108.
 Sticia J. N., 22.
 Strada Catania-Messina, 16.
 Strade pubbliche, 88-89, 91-92, 105; vedi deputati di strade.
 Tarì, moneta, 59n.
 Terraggi, 145.
 Terre comuni, 18, 24, 77-78, 100n, 101n, 143, 145; periodo di difesa, 145; vendita di —, 98.
 Terre demaniali, vedi città.
 Terre Forti, terre comuni, 24, 145.
 Terre frumentarie, 81.
 Terremoto 1169, 15; — 1693, 107.
 Tesoriere del Regno, 49n.
 Tesoriere dell'università di Aci, uf-

- ficio, 49, 55; competenze, 67-68, 77, 88-92, 105; elezione, 67-68; sindacato del —, 127.
- Titoli nobiliari, vedi nobiltà; vendita di —, 45, 98.
- Tocco, bastione del —, 108.
- Toga, vedi privilegio di —.
- Torre S. Anna, 108.
- Torri d'avvistamento, vedi difesa.
- Trappeto, 144.
- Trecastagni, 144.
- Tremestieri, 144.
- Tribunale del Concistoro, 48n, 49n; —della Gran Corte, 48n; — della Inquisizione, 49n; — del Real Patrimonio, 48n-49n, 52n, 68, 74, 77, 86; — della Regia Monarchia, 40, 48n.
- Tumulti popolari, 36, 37, 81, 96.
- Uffici, 23, 30, 49-50, 55, 59, 122; abilitazione agli — 38-39, 113, 122, 117-120; gestione degli —, 27-28, 29, 31-32, 35-39, 44, 53, 72, 76, 100, 134-136; — maggiori, 32, 38, 117; — minori, 32, 39, 65, 66, 117, 132; *vacatio*, 36, 118, 119, 120, 122, 125; venalità di —, 27, 98, 125, 129. Vedi anche ufficiali.
- Ufficiali di Aci, 22; abusi, 76, 100-101, 126; analfabetismo degli —, 28, 88; competenze, 75, 109; corruzione degli —, 125; diritti e salario degli ufficiali, 58n, 125-126, 133-134; giuramento degli —, 12, 123; nomina, 69, 119, 122-123; sindacato degli —, 78-81, 119-126; titoli di nobile e magnifico, 44, 66; titoli di spettabile e senatore, 60; vigilanza sugli —, 77-78, 101. Vedi anche elezioni degli —, privilegio di banca, scrutinio degli —, uffici.
- Ufficiali delle Corti d'appello, civile e criminale, 131-132; — di nomina regia, 113-114; — del patrizio, 138; — regi, 59, 61, 105, 106, 113, 118, 130; — di scrutinio, 113-114, 131; — del segreto, 146-148; — del vicealmirante, 149; — del viceportulano, 148.
- Ulani A., 12n.
- Unione della città, vedi privilegio di —.
- Università siciliane, 28n, 33, 43, 47, 58n, 61, 69, 78, 106, 113, 114, 129; amministrazione delle —, 25, 50, 53, 56, 71, 77-78, 83, 86, 89, 93, 111, 113-114, 126; patrimonio delle —, 50, 73, 77, 89; pressione fiscale sulle —, 93-94, 97, 99; struttura amministrativa delle —, 23-24, 47-49, 80, 118.
- Urso (d') F., 118n.
- Urso (de) M., 21.
- Usi civili, 24.
- Usi consuetudinari, 20-21, 24.
- Uso di cascia di vino*, vedi gabelle.
- Vacatio*, vedi uffici.
- Val Demone, 37, 53n, 120.
- Valli (li) quartiere, 21.
- Valverde, 21, 58, 84, 104.
- Vasta A., 122n.
- Vasta P., 107.
- Vattiati F., 21.
- Vega J. de, vicerè dal 1547 al 1557 102, 105, 108.
- Velasquez de Grado A., 135n.
- Velasquez F., vicerè dal 1419 al 1421, 13, 17, 60n.
- Vescovo di Catania, vedi Catania.
- Vettovaglie, vedi annona.
- Viagrande, 144.
- Vicealmirante, ufficio, 148.
- Viceportulano, ufficio, 98, 123, 148.
- Vicerè, ufficio, 48n, 74, 88, 116, 118, 122, 123, 127, 132; amministrazione

viceregia, 48-49, 141, 148; politica 75; — a voci segrete, 59, 75, 115-
viceregia, 79-80, 81-82, 83, 86, 100, 116. Vedi anche elezioni.
102, 108, 135.
Vicesegreto, ufficio, 141. *Xacche*, casale, 15.
Vigilanza notturna, vedi capitano di *Xisa*, vedi gabelle.
notte.
Vigo L., 16n.
Votazione, 121; — a voci scoperte, Zoccolanti, 38.

INDICE GENERALE

Premessa	5
Abbreviazioni	9
INTRODUZIONE	11
I. ORIGINE E SVILUPPO DI UN CETO EMERGENTE ALLA CONQUISTA DELLA DEMANIALITA'.	
1. La «terra» di Aci ed i suoi casali nel rapporto con la Corona ed il dominio baronale.	15
2. Aspetti economico-sociali: il ceto emergente.	18
3. Aci al Demanio.	19
4. La tutela della demanialità.	23
II. LA VITA DELLA CITTA' DEMANIALE.	
1. L'ascesa sociale dei ceti medi.	27
2. La crisi del ceto dirigente: la separazione dei casali.	29
3. La crisi del ceto dirigente: l'abolizione della «mastra».	35
4. La vertenza con il vescovo di Catania sulla dogana di mare.	39
5. Ultimo tentativo di reinfudazione della città di Aci Aquila: 1657.	41
6. I titoli nobiliari a coronamento dell'ascesa sociale di un ceto.	44
III. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'UNI- VERSITA': ORGANI ED UFFICI.	47
1. I consigli civici.	
A. L'organo consiliare.	50
B. I consiglieri («consulenti»).	53
	209

2.	I giurati.	
	A. L'ufficio.	56
	B. Privilegio di toga e privilegio di banca.	60
	C. Il potere normativo: i bandi.	63
3.	Altri uffici dell'amministrazione locale.	
	A. Acatapani.	65
	B. Avvocato-consulatore e segretario dei giurati	66
	C. I deputati.	67
	D. Il tesoriere e il detentore di libri.	67
	E. Il maestro notaio della Corte giuratoria o «dei giurati».	68
4.	L'ufficio di sindaco.	
	A. Sindaco-ambasciatore e sindaco-procuratore, come ufficio stabile dell'amministrazione locale.	69
	B. Il «syndico et procuratore generale» alla luce delle ordinazioni di Maqueda del 1600.	73
	C. Funzioni del sindaco.	77
IV. L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE: LINEAMENTI DI UNA POLITICA ECONOMICA, FINANZIARIA, SOCIALE E DI DIFESA		
		79
1.	Annona pubblica.	80
2.	La fissazione delle mete.	83
3.	Macellazione del bestiame.	86
4.	Amministrazione del patrimonio.	87
5.	L'imposizione di gabelle.	93
6.	Situazione patrimoniale: crisi economica dell'Università.	97
7.	Altri aspetti della politica cittadina (assistenza a favore dei carcerati e de poveri; scuole pubbliche; assistenza sanitaria; polizia urbana; manutenzione di strade).	101

- 8. La «posada» degli ufficiali regi. 105
- 9. Edilizia pubblica. 106
- 10. Difesa: fortificazioni e milizia cittadina. 107
- 11. Il privilegio di poter portare armi e i problemi inerenti al banditismo. I rapporti tra capitani d'armi e amministrazione locale.

V. AMMINISTRAZIONE ED ELEZIONE AGLI UFFICI.

- 1. Ufficiali di nomina e di scrutinio. 113
- 2. Lo scrutinio degli ufficiali. 114
- 3. Requisiti necessari per essere abilitati nello scrutinio. 117
- 4. Disordini nelle procedure di scrutinio. 121
- 5. Elezioni degli ufficiali. 122
- 6. Privilegio di cittadinanza degli ufficiali. 123
- 7. Venalità degli uffici, corruzione, abuso, sostituzione di ufficiali. 125
- 8. Sindacato degli ufficiali. 126

VI. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

- 1. Il privilegio del «mero e misto imperio». 129
- 2. Corte criminale, civile e d'appello. 131
- 3. Il capitano giustiziere. 134
- 4. L'ufficio di patrizio. 137

VII. LA SEGREZIA ED ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL VICEREGNO.

- 1. Il segreto di Aci. 141
- 2. La giurisdizione del segreto. 142
- 3. Diritti spettanti alla Regia Segrezia: gabelle, decime, censi. 144
- 4. La Corte segreziale. 146
- 5. Altri uffici: il viceportulano e il vicealmirante. 148

APPENDICI

1. <i>Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis ab anno 1422 ad annum 1838.</i>	151
Regesto	152
Indice	169
2. Elenco dei nomi degli ufficiali dal 1579 al 1620.	173
3. Indice alfabetico dei nomi degli ufficiali.	179
4. Elenco dei sindaci dal 1564 al 1800.	185
DOCUMENTI D'ARCHIVIO	193
MANOSCRITTI	194
INDICE DEGLI ARGOMENTI E DEI NOMI	195

ERRATA

CORRIGE

Pag. 6	rigo 16	il conflitto	i conflitti
» 6	» 33	acesa	ascesa
» 7	» 4	miliare	militare
» 7	» 10	al'annona	all'annona
» 7	» 23	giustizia	giustizia criminale
» 15	» 3	tradizione	tradizione
» 49	» 2	riscatto baronale	riscatto dal dominio baronale
» 56	» 18	delle università	dell'università
» 62	» 22	registrando	registrandolo
» 74	» 13	eludere	eluderle
» 74	» 27	obtineantur	obtineant
» 74	» 28	electum	electus
» 78	nota 103	ad pristinus	ad pristinum
» 85	rigo 15	materie	materia
» 143	» 31	Capitan dell'Oria	Card. G. Doria
» 147	» 20	cauzioni,	cauzioni e
» 152	» 20	ottobre 25	ottobre 17
» 155	» 20	costrurie	costruire
» 187	» 29	BARRARINO	BARRABINO

Finito di stampare
il 31 dicembre 1986
presso lo Stab. Tipolitografico
« GALATEA »
di G. Maugeri - Acireale